

ANNO XVIII - N. 5

SETTEMBRE - OTTOBRE 1966

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1966

ABBONAMENTI

*ANNO L. **5.000**
UN NUMERO SEPARATO » **900**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(5214135) Roma, 1966 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE	pag. 973
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE	» 998
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE	» 1013
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA	» 1054
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA	» 1067
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE	» 1126
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE	» 1174

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

RASSEGNA DI DOTTRINA	pag. 227
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	» 236
CONSULTAZIONI	» 262
NOTIZIARIO	» 273

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:
UGO GARGIULO

Le sezioni della parte prima sono curate, nell'ordine, dagli avvocati:
Michele Savarese, Benedetto Baccari, Franco Carusi, Ugo Gargiulo, Mario Fanelli,
Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova

Le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati:
Luigi Mazzella e Arturo Marzano

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

- BACCARI B., *Poteri della pubblica Amministrazione e natura dell'interesse degli altri soggetti in relazione ai rapporti giuridici estinti* I, 1103
- CARUSI F., *Tutela giudiziaria del proprietario di immobile occupato « sine titulo » dalla p. a. e trasformato in opera pubblica ed atto espropriativo in senso materiale* I, 1047
- FANELLI M., *I.G.E. e c. « I.G.E. all'importazione » nelle disposizioni di favore per la ricostruzione del naviglio mercantile sinistrato per cause belliche* I, 1091
- FAVARA F., *Non deducibilità dell'imposta sulle società dai redditi di ricchezza mobile* I, 1113
- CANANZI R., *Note sull'attenuante di speciale tenuità del danno patrimoniale* I, 1174

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

- Concessione e derivazione - Domanda di variante - Carattere sostanziale o non sostanziale delle variazioni richieste - Criteri di valutazione, 1130.
- Concessione e derivazione - Domanda di variante - Valutazione dell'Amministrazione sul carattere sostanziale delle variazioni - Discrezionalità - Sindacato di legittimità, 1130.
- Concessione e derivazione - Domande concorrenti - Prevalenza - Criterio di valutazione, 1127.
- Concessione e derivazione - Provvedimento di ammissione ad istruttoria - Immediata impugnabilità in sede giurisdizionale, 1127.
- Procedimento dinanzi ai Tribunali delle Acque - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore - Notifica, 1126.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

- Contabilità generale dello Stato - Stipulazione dei contratti della P. A. - Contratti tra assenti - Ammissibilità - Condizioni - Forma scritta « ad substantiam » - Necessità, 1067.
- V. anche *Contabilità Generale dello Stato*.

APPALTO

- Appalto di opere pubbliche - Caso di forza maggiore - Cap. Gen. abrogato, art. 28 - Danni - Opere permanenti; opere provvisionali, che, per la loro natura e costo, non abbiano carattere accessorio;

macchinari e mezzi di opere in genere - Compenso - Ammissibilità - Fattispecie (Centine), 1156.

- Appalto di opere pubbliche - Esecuzione - Maggiori oneri conseguenti a circostanze non previste - Art. 21, 22, 23 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 - Esclusione - Art. 1664, secondo comma c. c. - Applicabilità - Equo compenso - Determinazione - Criterio - Fattispecie, con nota di U. GARGIULO, 1134.
- Appalto di opere pubbliche - Esecuzione - Mezzi d'opera - Nozione - Distinzione - Difficoltà non previste d'esecuzione - Articolo 1664 secondo comma c. c. - Applicabilità, con nota di U. GARGIULO, 1134.
- Appalto di opere pubbliche - Esecuzione - Principio di collaborazione fra p.a. e appaltatore e comportamento secondo la comune diligenza - Inosservanza - Limiti - Effetti, 1147.
- Appalto di opere pubbliche - Esecuzione - Sorpresa geologica - Art. 1467 c. c. - Risoluzione del contratto - Inammissibilità - Articolo 1664 secondo comma c. c. - Diritto ad un equo compenso - Applicabilità, 1147.
- Appalto di opere pubbliche - Esecuzione - Sospensione - Diritto a un indennizzo e ai danni - Limiti, 1147.
- Appalto di opere pubbliche - Fatti continuativi - Nozione - Decadenza - Limiti, 1146.
- Appalto di opere pubbliche - Riserve - Necessità della tempestiva formulazione - Fatti attestati nei registri di contabilità - Decadenza - Sussiste - Contestazioni attinenti alla generalità del lodo e calcolabili solo al momento della compilazione del conto finale - Decadenza - Inammissibilità, 1146.

- Appalto di opere pubbliche - Riserve - Registrazione provvisoria - Nozione - Decadenza - Inapplicabilità - Registrazione definitiva e conto finale - Decadenza - Applicabilità, 1146.
- Appalto di opere pubbliche - Ritardo nel pagamento del compenso corrisposto ai sensi dell'art. 28 cap. gen. abr. - Interessi legali - Natura - Decorrenza - Danni per svalutazione monetaria - Inammissibilità, 1157.

APPELLO

- Mancata iscrizione a ruolo da parte dell'appellante e dell'appellato nei termini di costituzione loro rispettivamente assegnati - Conseguenze - Improcedibilità del gravame - Concetto - Esclusione - Onere della riassunzione nel termine di un anno dalla scadenza del termine stabilito per la costituzione del convenuto - Sussiste, 1015.

APPROVVIGIONAMENTO E CONSUMI

- Gestione ammasso cereali - Assegnazione del grano ai molini e degli sfarinati ai panifici e ai pastifici - Natura giuridica ed effetti, 1021.

ARBITRATO

- Appalto di opere pubbliche - Norme processuali - Ordinanza che assegna termini alle parti per esibizione documenti e deposito memoria - Inosservanza - Effetti, 1156.
- Domanda arbitrale - Mancata notifica presso l'Avvocatura dello Stato - Nullità, 1167.
- Domanda arbitrale - Notifica presso l'Amministrazione e non presso l'Avvocatura dello Stato - Validità, 1168.
- Domanda arbitrale - Tempo del giudizio arbitrale - Proposizione prima dell'approvazione del col-

laudo - Approvazione del collaudo intervenuta in corso del giudizio, prima della chiusura del contraddittorio - Procedibilità, con nota di U. GARGIULO, 1134.

- Domanda di arbitrato - Tempo del giudizio arbitrale - Proposizione prima dell'approvazione del collaudo - Condizioni: 1) urgenza nella risoluzione della controversia, in rapporto alle condizioni economiche; 2) o accordo delle parti; 3) o decisione definitiva della p.a. sulle riserve, con nota di U. GARGIULO, 1134.

ASSICURAZIONI SOCIALI

- Omesso versamento di contributi I.N.P.S. - Previsione legislativa di prestazione di « somma aggiuntiva » - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 974.

ATTO AMMINISTRATIVO

- Delega - Firma del Sottosegretario delegato - Omessa menzione della delega - Irrilevanza, 1064.
- Procedimento - Menzione degli adempimenti procedurali - Quando occorre, 1064.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.

AVVOCATI E PROCURATORI

- Contributi per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Non ricevibilità degli atti sprovvisti della relativa marca - Illegittimità costituzionale, 978.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Acque pubbliche - Controversie sulla consistenza dell'alveo - Competenza giurisdizionale, 1126.
- Atto amministrativo non tempestivamente impugnato - Istanza di riesame - Obbligo della P.A. di provvedere - Insussistenza - Diffida - Silenzio della P.A. -

Impugnabilità - Esclusione - Revoca - Facoltà della P.A. - Circolare che ne contempra l'esercizio - Irrilevanza - Difetto assoluto di giurisdizione, con nota di B. BACCARI, 1003.

- Espropriazione per p.u. - Censure attinenti alla dichiarazione di p.u. - Ricorso contro decreto di esproprio tardivo - Competenza del C. di S., 1055.
- Giurisdizione amministrativa e ordinaria - Discriminazione - Criterio del *petitum formale* - Insufficienza - Diritti soggettivi - Competenza del giudice ordinario - Contenuto e limiti, 1126.
- Impiego pubblico - Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato - Limiti - Lesione dell'integrità fisica del pubblico dipendente per colpa della P.A. - Domanda di risarcimento dei danni - Giurisdizione del giudice ordinario, 998.
- Impiego pubblico - Trasferimento - Diritto soggettivo dell'impiegato alla sede - Insussistenza - Risarcimento dei danni - Esclusione - Annullamento dell'atto di trasferimento - Irrilevanza, 1002.
- Procedimento di licitazione privata - Atto preparatorio viziato - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza, 1012.
- V. anche *Acque pubbliche*.

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

- Centrali del latte in concessione - Servizio di raccolta, trattamento igienico e distribuzione del latte - Obbligo del concessionario di operare per conto dei produttori - Esclusione - Acquisto del prodotto e rivendita - Liceità, 1086.
- V. anche *Acque pubbliche*.

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

- Crediti dello Stato - Potere dell'Amministrazione delle Finanze (Demanio) dello Stato di esigere i crediti di altre Amministrazioni

statali affidate per la riscossione - Sussistenza - Ipotesi, 1022.

- V. anche *Amministrazione dello Stato, Competenza e giurisdizione*.

CONTRATTI AGRARI

- Limiti imposti dalla legge 12 giugno 1962, n. 567 - Violazione del principio di libertà economica - Insussistenza, 973.

COSA GIUDICATA

- Interpretazione del giudicato - Giudicato esterno e giudicato interno - Sindacato della Corte di Cassazione - Differenza, 1002.
- V. anche *Imposte e tasse in genere*.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- Decreti-legge - Mancata conversione in legge - Contestualità della regolamentazione dei rapporti già sorti - Esclusione, 983.
- Riserva di legge in materia tributaria - Incompatibilità con la retroattività delle leggi tributarie - Esclusione, 983.
- Riserva di legge in materia di limiti all'iniziativa economica - Legge sulla disciplina della riproduzione bovina - Attribuzione di competenza all'autorità amministrativa - Violazione della riserva di legge - Esclusione, 989.
- V. anche *Assicurazioni sociali, Avvocati e procuratori, Contratti agrari, Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti dell'autorità, Energia elettrica, Imposta generale sull'entrata, Locazione, Pena, Reato, Regione Siciliana, Ricorso straordinario al Capo dello Stato*.

DEMANIO E PATRIMONIO

- Campi di tiro a segno - Devoluzione allo Stato senza compenso -

Terreni di proprietà di terzi - Esclusione dalla devoluzione - Necessità di apposita espropriazione verso corresponsione della relativa indennità, 1039.

DOGANA

— V. *Ferrovie*.

ECCITAMENTO AL DISPREGIO E VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI, DELLE LEGGI E DEGLI ATTI DELL'AUTORITÀ

— Pubblico Ufficiale - Istigazione al dispregio delle istituzioni - Violazione del principio di eguaglianza e della libertà di pensiero - Esclusione, 996.

ENERGIA ELETTRICA

— Legge di nazionalizzazione - Divieto per le società ex elettriche di distribuzione, per l'esercizio 1962 di dividendi superiori al 5,50 % - Contrasto con gli articoli 42 e 3 Cost. - Esclusione, 991.

ESECUZIONE FORZATA

— Pignoramento - Versamento da parte del debitore nelle mani dell'ufficiale giudiziario della somma per cui si procede e dell'importo delle spese con l'incarico di consegnarle al creditore - Efficacia liberatoria - Sussiste, 1032.

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

— Espropriazione - Decreto prefettizio - Motivazione - Per relationem - Legittimità, 1054.

— Espropriazione - Dichiarazione di p. u. - Motivazione - Fattispecie - Illegittimità, 1060.

— Espropriazione - Edifici scolastici - Termini procedurali - Imposizione del vincolo sull'area, 1063.

— Espropriazione - Edifici scolastici - Termini procedurali - Natura, 1063.

— Espropriazione - Edilizia popolare ed economica - Alloggi UNRRA-CASAS per pubblici dipendenti - Legittimità dell'espropriazione, 1058.

— Espropriazione - Edilizia popolare ed economica - Case per lavoratori agricoli - Espropriazione a favore dei destinatari della costruzione - Possibilità, 1062.

— Espropriazione - Mezzi finanziari - Obbligo di indicazione - Artt. 4 e 51, l. n. 2359 del 1865 - Opere a carico dello Stato - Non sussiste - Decreti ministeriali - Controllo della Corte dei Conti - Esclusione, 1054.

— Espropriazione - Procedimento - Individuazione dell'area da espropriare - Fattispecie - Legittimità, 1063.

— Espropriazione - Termini - Pro-ruga - Limite temporale, 1065.

— Espropriazione - Retrocessione - Procedimento - Pubblicazione dell'avviso ex art. 61 l. n. 2359 del 1865 - Retrocedibilità di un solo immobile - Notificazione individuale - Legittimità, 1065.

— Espropriazione - Scelta dell'area - Esistenza di aree diverse - Comparazione - Legittimità - Fattispecie, 1063.

— Espropriazione - Scelta dell'area Fatto nuovo - Necessità di una nuova scelta - Presupposti - Fattispecie - Insussistenza, 1063.

— Espropriazione - Scelta dell'area - Offerta di altra area da parte dell'espropriato - Omessa valutazione - Illegittimità, 1062.

— Espropriazione - Termini - Omessa specificazione termine di inizio delle espropriazioni e dei lavori - Illegittimità, 1060.

— Espropriazione - Termini - Predeterminazione - Finalità - Inosservanza - Effetti - Distinzione, 1055.

— Espropriazione - Termini - Predeterminazione - Finalità - Inosservanza - Effetti - Distinzione - Effetti nel caso di opera già eseguita, 1058.

- Espropriazione - Termini - Scadenza - Proroga - Emanazione del decreto di espropriazione - Legittimità, 1057.
- Espropriazione parziale - Concetto - Indennità - Criterio di liquidazione, 1133.
- Occupazione temporanea - Procedimento - Occupazione ex art. 19 l. n. 1741 del 1933 - Rapporti con l'occupazione temporanea ex artt. 64 e segg. l. n. 2359 del 1865, 1056.
- Pubblicazione della dichiarazione di p. u. - Termine per la impugnazione - Persone direttamente contemplate - Mancanza di notifica - Non decorre termine, 1060.

V. anche *Competenza e giurisdizione, Regione siciliana.*

FERROVIE

- Condizioni e tariffe per i trasporti di cose - Prescrizione annuale - Azioni di indebito oggettivo che presuppongono la conclusione del contratto di trasporto - Applicabilità, con nota di F. ARGAN, 1013.
- Corrispettivo supplementare per prestazioni fuori dell'ambito delle stazioni e dei circuiti doganali - Effettività delle prestazioni - Necessità - Sussistenza, con nota di F. ARGAN, 1013.
- Manipolazioni delle merci in occasione di operazioni doganali - Dogane situate su aree delle Ferrovie - Competenza esclusiva delle FF.SS. - Altre dogane interne - Nozione - Corrispettivi d'uso dell'area di proprietà delle Ferrovie - Misura ridotta, con nota di F. ARGAN, 1013.
- Operazioni doganali - Utilizzazione di aree, magazzini e impianti dell'amministrazione ferroviaria - Compimento di parte delle operazioni doganali su area delle ferrovie - Percezione dei corrispettivi nella misura ridotta - Legittimità, con nota di F. ARGAN, 1013.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Controinteressato - In tema di concorso - Candidati vincitori ed idonei - Ricorso di concorrente idoneo non vincitore - Quando sono controinteressati, 1057.
- Interesse processuale e sostanziale - Interesse sostanziale - Requisiti - Ai fini della proponibilità del ricorso al Consiglio di Stato - Semplice interesse privato - Insufficienza, 1058.
- Ricorso giurisdizionale - Deposito dell'atto impugnato - Sanatoria - Inammissibilità, 1062.
- Ricorso giurisdizionale - Motivi - Atto rinnovato a seguito di annullamento in s.g. - Limiti, 1054.
- Ricorso giurisdizionale - Requisiti di ammissibilità - Ricorrenza - Momento, 1130.

GUERRA

V. *Pensioni.*

IMPIEGO PUBBLICO

- Stipendi - Assegni e indennità - Dipendenti Ministero Esteri - Dipendenti inquadrati nel ruolo speciale transitorio - Retroattività dell'inquadramento - Effetti sul trattamento economico, 1061.
- Stipendi - Assegni e indennità - Diritti acquisiti - Divieto della reformatio in peius - Fattispecie - Lesione - Sussiste, 1061.

V. anche *Competenza e giurisdizione.*

IMPOSTA DI REGISTRO

- Acquisto di aree coperte da costruzioni - Agevolazioni tributarie, con nota di A. SALVATORI, 1107.
- Agevolazioni per gli atti dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese - Limiti - Applicabilità delle agevolazioni ad un atto relativo a mutuo contratto per far

fronte agli oneri per la liquidazione di quiescenza al personale dell'Ente - Esclusione, 1079.

- Beneficio della registrazione a tassa fissa - Decadenza dal beneficio per tardiva registrazione - Si verifica, 1100.
- Concessioni di pubblici servizi - Servizio centralizzato di approvvigionamento ed immissione al consumo del latte - Determinazione dell'imponibile - Proventi lordi - Costi del latte acquistato dal concessionario presso i produttori - Concorre alla formazione dei proventi lordi, 1086.
- Esenzione da registrazione degli atti processuali - Atti del procedimento di espropriazione presso terzi - Dichiarazione del terzo - Assoggettabilità all'imposta quale atto di riconoscimento di debito - Esclusione, 1102.
- Imposta ipotecaria - Agevolazioni per i trasferimenti di case di nuova costruzione non di lusso - Legge regionale siciliana 18 gennaio 1949, n. 2 - Applicabilità del beneficio alla costituzione di usufrutto - Esclusione, 1072.
- Imposta ipotecaria - Agevolazioni per i trasferimenti di case di nuova costruzione non di lusso - Legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11 - per l'estensione del beneficio agli atti di costituzione di usufrutto - Valore di interpretazione autentica rispetto alla precedente normativa - Esclusione, 1072.
- Tardiva registrazione - Ritardo giustificato da ragioni di forza maggiore - Rilevanza per l'esclusione della sanzione della soprattassa a carico del notaio - Irrelevanza per la decadenza da benefici, 1100.
- Trasferimento contestuale di immobili e mobili integrante unica pattuizione, con ripartizione del prezzo ai soli fini fiscali - Distinta applicabilità delle aliquote previste per i trasferimenti immobiliari e per quelli mobiliari - Esclusione, 1067.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILIARE

- Accertamento - Concordato - Accertamento integrativo - Condizioni - Fattispecie in tema di omessa considerazione, in sede di concordato, di un reddito (avviamento per cessione di azienda) non compreso nel bilancio finale di liquidazione di una società, 1070.
- Avanzi annuali di gestione degli enti comunali di consumo - Imponibilità - Esclusione, 1082.
- Spese inerenti alla produzione del reddito - Spesa per il pagamento dell'imposta sulle società - Non è deducibile, con nota di F. FAVARA, 1113.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Addizionale del 20 % sugli atti economici posti in essere fra il 31 agosto 1964 ed il 24 settembre 1964 - Violazione degli articoli 3 e 53 Cost. - Esclusione, 983.
- Imposta sulle merci importate - (Art. 17 l. 19 giugno 1940, n. 762) - Esenzioni dall'ig.e. per i pagamenti relativi a costruzioni e riparazioni navali per la ricostruzione del naviglio sinistrato per cause di guerra - Applicabilità dell'esenzione anche per l'imposta sulle merci importate, per materiali destinati alle dette costruzioni e riparazioni, con nota di M. FANELLI, 1091.

IMPOSTA IPOTECARIA

- Iscrizione e cancellazione di ipoteca - Determinazione dell'imponibile con riguardo agli interessi sul capitale garantito - Computo degli interessi per la durata della garanzia legale - Condizioni, 1073.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Imposte periodiche - Imposta di r.m. - Accertamento - Cosa giu-

dicata - Giudicato relativo a un periodo di imposta e concernente la tassabilità del reddito - Estensibilità ad altri periodi di imposta - Esclusione, 1083.

- Norma che disponga agevolazioni - Interpretazione estensiva - Limiti, 1079.

IMPUGNAZIONE

- Pluralità di impugnazioni contro la stessa sentenza - Conversione dell'impugnazione principale successiva in impugnazione incidentale - Esigenza del « simultaneous processus » - Portata, 1015.

IPOTECA

- Negozio ipotecario ed atto di concessione di ipoteca - Differenza - Unilateralità dell'atto di concessione di ipoteca, 1073.

LAVORO

- Riposo settimanale - Nozione - Riposo concesso dopo più di sei giorni lavorativi anche se nel ciclo di ogni settimana - Illiceità, I. F. CARAMAZZA, 1177.

LOCAZIONE

- Immobili adibiti all'esercizio di attività commerciali o artigiane - Tutela dell'avviamento - Facoltà di proroga del contratto - Violazione dell'art. 42, secondo comma, Cost. - Insussistenza, 973.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

- Notaio e atto notarile - Legge notarile del Canton Ticino - Divieto al notaio di rogare atti per società di cui sia amministratore - Atti contenenti dichiarazioni unilaterali di un terzo verso la società di cui il notaio rogante sia amministratore - Nullità - Esclusione, 1073.

V. anche *Appalto, Prescrizione, Responsabilità civile.*

OCCUPAZIONE

- Occupazione d'urgenza di suoli occorrenti per l'esecuzione, con fondi anticipati dalla Cassa per il Mezzogiorno di opera pubblica comunale a cura dello stesso Comune affidatario a norma della legge speciale per Napoli 9 aprile 1953, n. 297 - Protrazione ultrabiennale senza titolo dell'occupazione - Azione giudiziaria proposta dai proprietari del suolo, trasformati in sede stabile dall'opera pubblica, per ottenere la restituzione degli immobili o in mancanza il risarcimento dei danni - Qualificazione giuridica - Azione reale, di revindica e non personale di risarcimento dei danni - Conseguenze in ordine alla legittimazione passiva - Fattispecie, con nota di F. CARUSI, 1046.

OPERE PUBBLICHE

V. *Appalto, Arbitrato.*

PENA

- Obbligo di soggiorno - Illegittimità costituzionale - Insussistenza, 974.

PENSIONI

- Pensioni di guerra - Esclusione del diritto dei figli adulterini - Contrasto con gli artt. 38, 30, 3 della Costituzione - Esclusione, 990.

PRESCRIZIONE

- Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito - Fatto previsto dalla legge come reato - Determinazione della prescrizione più lunga stabilita per il reato, al fine della sua applicazione all'azione civile - Ipotesi di concorso formale di reati - Necessità di considerare il fatto-reato in sè, indipendentemente dall'evento plurimo -

Fattispecie di reato di disastro ferroviario colposo produttivo anche della morte di più persone, 1035.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Consulenza tecnica di ufficio - Potestà del giudice di merito di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico - Dovere di motivazione - Sussiste, 1018.
 - Natura della controversia - Individuazione delle norme di rito applicabili - Necessità di riferimento all'impostazione data alla controversia dalla parte ed alla configurazione attribuitale dal giudice di merito - Fattispecie, 1026.
 - Sospensione dei termini processuali stabiliti per il compimento di atti richiedenti l'opera di avvocato o di procuratore disposta dalla l. 14 luglio 1965, n. 818 - Esclusione della sospensione per le cause relative a controversie (individuali) di lavoro - Sussiste, 1026.
 - Termine processuale - Sospensione del periodo estivo - Nozione - Termine parzialmente decorso prima dell'entrata in vigore della legge n. 818 del 1965 - Effetti, 1027.
- V. anche *Acque pubbliche, Appello.*

REATO

- Propaganda per la restaurazione violenta della dittatura e per la distruzione del sentimento nazionale - Contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero - Sussistenza solo per la seconda ipotesi, 980.
- Reato in genere - Attenuanti comuni - Tenuità del danno - Criteri di valutazione, con nota di R. CANANZI, 1174.

REGIONE SICILIANA

- Legge istitutiva dell'azienda speciale autonoma regionale - Man-

cata copertura di maggiori spese - Contrasto con l'art. 81 della Costituzione - Illegittimità costituzionale, 995.

- Legge istitutiva dell'Azienda speciale della'utoparco regionale - Delega al Governo di regolare alcune materie - Contrasto con l'art. 12 dello Statuto - Insussistenza, 994.
- Legge singolare espropriativa - Mancanza di termini di espropriazione ed esecuzione dell'opera - Contrasto con il principio dell'interesse generale - Illegittimità costituzionale, 988.
- Mancata fissazione dei termini in legge espropriativa - Fissazione dei termini da parte dell'autorità amministrativa - Impossibilità, 988.

REQUISIZIONE

- Requisizioni alleate - Indennizzo per danni immediati e diretti ad immobili - Liquidazione - Criteri, 1024.
- Requisizioni alleate - Indennizzo per danni immediati e diretti ad immobili - Liquidazione giudiziale dopo l'esperimento del procedimento amministrativo - Interessi - Natura e decorrenza, 1024.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Responsabilità della P. A. - Incidente occorso a un dipendente di un Ministero per scontro fra due autoveicoli dello stesso Ministero - Risarcimento del danno e pensione privilegiata - Cumulabilità - Sussiste, 1043.
- Risarcimento del danno - Danni che si proiettano nel futuro - Liquidazione - Criteri, 1043.
- Risarcimento del danno - Liquidazione - « Compensatio lucri cum damno » - Applicazione - Presupposto, 1043.

RICORSI AMMINISTRATIVI

- Ricorso gerarchico - Decisione - Annullamento - Effetti sull'atto dell'autorità inferiore, 1059.
- Ricorso gerarchico - Decisione - Annullamento - Fattispecie - In tema di licenza edilizia - Rinnovazione - Competenza, 1059.
- Ricorso gerarchico - Decisione - Competenza - Sottosegretario delegato - Legittimità, 1064.

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

- Alternatività con il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza, 975.

SENTENZA

- Interpretazione - Valutazione del contenuto dispositivo in correlazione alla parte motiva, con nota di F. ARGAN, 1013.

SPESE GIUDIZIALI

- Compensazione - Facoltà discrezionale del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità fuori dell'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, con nota di F. ARGAN, 1013.
- Giusti motivi per la compensazione totale o parziale - Apprezzamento discrezionale del giudice di merito - Limite costituito dalla totale soccombenza di una delle parti - Sussiste, 1018.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

10 giugno 1966, n. 65	<i>pag.</i> 973
21 giugno 1966, n. 73	» 973
21 giugno 1966, n. 75	» 974
21 giugno 1966, n. 76	» 974
2 luglio 1966, n. 78	» 975
2 luglio 1966, n. 82	» 978
6 luglio 1966, n. 87	» 980
6 luglio 1966, n. 89	» 983
6 luglio 1966, n. 90	» 988
6 luglio 1966, n. 91	» 989
6 luglio 1966, n. 92	» 990
11 luglio 1966, n. 94	» 991
11 luglio 1966, n. 96	» 994
11 luglio 1966, n. 100	» 995

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 5 aprile 1966, n. 889	<i>pag.</i> 1013
Sez. I, 6 aprile 1966, n. 905	» 1067
Sez. Un., 12 aprile 1966, n. 939	» 1015
Sez. I, 21 aprile 1966, n. 1010	» 1070
Sez. Un., 3 maggio 1966, n. 1111	» 998
Sez. I, 25 maggio 1966, n. 1343	» 1072
Sez. I, 25 maggio 1966, n. 1345 (in nota a Cass. 25 maggio 1966, n. 1343)	» 1073
Sez. I, 28 maggio 1966, n. 1389	» 1073
Sez. I, 28 maggio 1966, n. 1393	» 1073
Sez. I, 28 maggio 1966, n. 1397	» 1082
Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1413	» 1018
Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1419	» 1002
Sez. I, 31 maggio 1966, n. 1452 (in nota Cass. 28 maggio 1966, n. 1389)	» 1074
Sez. I, 22 giugno 1966, n. 1598	» 1083
Sez. I, 25 giugno 1966, n. 1616	» 1021
Sez. I, 8 luglio 1966, n. 1794	» 1022
Sez. I, 8 luglio 1966, n. 1797	» 1086
Sez. I, 11 luglio 1966, n. 1831	» 1091
Sez. Un., 12 luglio 1966, n. 1846	» 1003
Sez. III, 13 luglio 1966, n. 1869	» 1027
Sez. I, 15 luglio 1966, n. 1900 (in nota a Cass. 11 luglio 1966, n. 1831)	» 1091

Sez. I, 15 luglio 1966, n. 1901 (in nota a Cass. 11 luglio 1966, n. 1831)	<i>pag.</i> 1091
Sez. Un., 22 luglio 1966, n. 1991	» 1026
Sez. I, 26 luglio 1966, n. 2067	» 1100
Sez. III, 28 luglio 1966, n. 2092	» 1032
Sez. Un., 13 agosto 1966, n. 2216	» 1012
Sez. I, 6 settembre 1966, n. 2323	» 1102
Sez. III, 6 settembre 1966, n. 2326	» 1035
Sez. I, 10 ottobre 1966, n. 2431	» 1039
Sez. III, 17 ottobre 1966, n. 2491	» 1043
Sez. I, 25 ottobre 1966, n. 2581	» 1107
Sez. I, 26 ottobre 1966, n. 2608 (in nota a Cass. 25 maggio 1966, n. 1343)	» 1073

CORTE DI APPELLO

Firenze, Sez. I, 18 febbraio 1966, n. 163	<i>pag.</i> 1113
Milano, Sez. I, 6 settembre 1966 (in nota - postilla ad App. Firenze 18 febbraio 1966)	» 1124

TRIBUNALE

Napoli, Sez. I, 4 maggio 1966, n. 2862	<i>pag.</i> 1046
Napoli, 24 marzo 1966, n. 1924 (in nota a Trib. Napoli Sez. I, 4 maggio 1966, n. 2862)	» 1047
Napoli, 20 aprile 1966, n. 2516 (in nota a Trib. Napoli Sez. I, 4 maggio 1966, n. 2862)	» 1047
Napoli, 2 maggio 1966, n. 2817 (in nota a Trib. Napoli, Sez. I, 4 maggio 1966, n. 2862)	» 1047
Napoli, 11 maggio 1966, n. 3062 (in nota a Trib. Napoli Sez. I, 4 maggio 1966, n. 2862)	» 1047
Napoli, 11 maggio 1966, n. 3064 (in nota a Trib. Napoli Sez. I, 4 maggio 1966, n. 2862)	» 1047

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

7 maggio 1966, n. 13	<i>pag.</i> 1126
1 giugno 1966, n. 16	» 1127
8 giugno 1966, n. 18	» 1130
5 agosto 1966, n. 23	» 1133

LODI ARBITRALI

12 giugno 1965, n. 41 (Roma)	<i>pag.</i> 1168
23 febbraio 1966, n. 10 (Roma)	» 1134
1 marzo 1966, n. 11 (Roma)	» 1146
25 marzo 1966, n. 14 (Roma)	» 1156
16 giugno 1966, n. 32 (Roma)	» 1146
20 giugno 1966, n. 35 (Roma)	» 1167

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Ad. Plen., 6 giugno 1966, n. 13	pag. 1054
Ad. Plen., 6 giugno 1966, n. 15	» 1055
Ad. Plen., 8 giugno 1966, n. 16	» 1056
Ad. Plen., 11 luglio 1966, n. 18	» 1057
Sez. IV, 1 giugno 1966, n. 476	» 1057
Sez. IV, 1 giugno 1966, n. 478	» 1058
Sez. IV, 1 giugno 1966, n. 480	» 1059
Sez. IV, 8 giugno 1966, n. 496	» 1060
Sez. IV, 8 giugno 1966, n. 498	» 1061
Sez. IV, 15 giugno 1966, n. 514	» 1062
Sez. IV, 15 giugno 1966, n. 524	» 1063
Sez. IV, 15 giugno 1966, n. 531	» 1064
Sez. IV, 6 luglio 1966, n. 571	» 1065
Sez. IV, 13 luglio 1966, n. 587	» 1065

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II, 15 novembre 1965, n. 1586	pag. 1174
Sez. III, 1 giugno 1966, n. 840	» 1177

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

RASSEGNA DI DOTTRINA

- S. CRISAFULLI, BUSCEMI, *La viabilità pubblica nel diritto*, vol. I, Argalia, Urbino, 1965, pagg. 338 pag. 227
- P. VIRGA, *La tutela giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione*, Giuffrè, Milano, pagg. 526 » 228

SEGNALAZIONI

- P. BARILE, *Delegazioni legislative esauritesi anteriormente alla Costituzione Repubblicana e competenza della Corte Costituzionale*, *Giur. Cost.*, 1966, 37 » 230
- V. BAROSIO, *Il divieto di pubblicare atti e documenti relativi ad una istruzione penale e la sua compatibilità con gli artt. 3 e 21 della Costituzione*, *Giur. Cost.*, 1966, 176 » 231
- N. DISTASIO, *I contratti in generale*, U.T.E.T., Torino, 1966 . . . » 231
- G. FAZIO, *La delega amministrativa ed i rapporti di delegazione*, Giuffrè, Milano, 1964, pagg. 241 » 232
- F. FORTE, *Sul problema della costituzionalità di imposte retroattive*, *Giur. it.*, 1966, I, 1, 962 » 232
- E. GUICCIARDI, *Questioni conseguenti all'annullamento di licenza edilizia*, *Giur. It.*, 1966, III, 129 » 233
- A. MONTEL, *Responsabilità civile e danno*, Campobasso, 1966 . . » 234
- L. MONTESANO, *L'oggetto del giudizio costituzionale e l'interpretazione giudiziaria delle leggi*, *Giur. it.*, 1966, V, 49 » 234
- S. SPATARO, *Commento teorico-pratico alla legge sull'ordinamento amministrativo degli enti locali in Sicilia*, Giuffrè, Milano, 1964, pagg. 427 » 235

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE

- Disegno di legge n. 3130 (Senato) - Modificazioni alle norme sul contenuto elettorale amministrativo pag. 236

- LEGGI E DECRETI (segnalazioni) » 246

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

— Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale:

- codice di procedura civile, art. 293 » 247
- codice di procedura civile, art. 294 » 247

codice penale, art. 505	pag. 247
codice penale, art. 559	» 247
codice di procedura penale, art. 74, art. 398	» 248
codice di procedura penale, art. 376	» 248
codice di procedura penale, art. 398, III comma	» 248
codice di procedura penale, art. 398	» 248
codice di procedura penale, art. 503, ultimo comma	» 249
codice di procedura penale, art. 592 e art. 152, secondo comma	» 249
codice di procedura penale, articoli di cui al libro terzo, titolo I, titolo II, capo I, capo II, e capo III	» 249
codice penale militare di pace, art. 28, I comma, n. 2 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 317, II comma	» 249
r. d. 31 ottobre 1873, n. 1687, artt. 51, quinto comma, e 64	» 250
r. d. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 54, n. 4	» 250
r. d. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 183, lettera b)	» 250
r. d. 21 febbraio 1895, n. 70 art. 183, lettera c)	» 250
r. d. 21 febbraio 1895, n. 70 art. 183, lettera d)	» 251
r. d. 16 luglio 1905, n. 646 art. 20, quarto e quinto comma	» 251
r. d. 12 febbraio 1911, n. 297, art. 160	» 251
r. d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 149	» 251
r. d. l. 18 giugno 1931, n. 773, art. 68	» 252
r. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 156	» 252
r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 28	» 252
r. d. l. 3 giugno 1938, n. 1032, art. 1	» 253
r. d. l. 3 giugno 1938, n. 1032, art. 3	» 253
legge 5 gennaio 1939, n. 84	» 253
legge 5 gennaio 1939, n. 84	» 253
legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15, quarto comma	» 254
r. d. l. 9 gennaio 1940, n. 2 art. 52	» 254
r. d. 6 maggio 1940, n. 635, art. 285 e 286	» 254
legge 19 giugno 1940, n. 762	» 254
d. lg. lgt. 8 marzo 1945, n. 90	» 255
d. lg. lgt. 12 aprile 1945, n. 203, art. 1	» 255
d. P. R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 55	» 255
d. P. R. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86	» 255
d. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 12, primo comma	» 256
legge prov. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, art. 15, secondo comma	» 256
d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, lettera b)	» 256
d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 206	» 257
d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 211	» 257
d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 83, terzo comma	» 257
d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032, articolo unico	» 257
d. P. R. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, art. 70	» 258
d. P. R. 25 settembre 1960, n. 1433, articolo unico	» 258
d. P. R. 16 gennaio 1961, n. 145, articolo unico	» 258
legge 26 gennaio 1961, n. 29, e in particolare, articoli 1 e 4	» 259
legge 19 luglio 1961, n. 659, art. 5, secondo comma	» 259
legge 28 marzo 1962, n. 147	» 259
legge 5 agosto 1962, n. 1257, artt. 21-27	» 259


legge 9 ottobre 1964, n. 991	pag. 260
d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162	» 260
legge 3 giugno 1966, n. 331, art. 16	» 260
d. P. R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 14	» 260
d. P. R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 16	» 260
legge reg. sic. approv. 14 luglio 1966	» 261
legge reg. sic. approv. 14 luglio 1966	» 261
legge reg. sic. approv. 19 luglio 1966	» 261
legge reg. sic. approv. 20 luglio 1966	» 261
legge reg. sic. approv. 21 luglio 1966	» 261

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)


Acque pubbliche	pag. 262	Impiego pubblico	pag. 266
Aereonautica ed Aereomobili	» 262	Importazione ed esportazione	» 267
Amministrazione pubblica	» 262	Imposta di bollo	» 267
Appalto	» 263	Imposta di registro	» 267
Avvocati e procuratori	» 263	Imposta di successione	» 268
Competenza e giurisdizione	» 263	Imposta Generale sull'entrata	» 268
Comuni e provincie	» 264	Imposte e tasse	» 268
Concessioni amministrative	» 264	Mezzogiorno	» 269
Contabilità Generale dello Stato	» 264	Opere pubbliche	» 270
Contributi e finanziamenti	» 264	Pensioni	» 270
Dazi doganali	» 264	Poste e telecomunicazioni	» 270
Edilizia Economica e popolare	» 265	Prescrizione	» 270
Elettricità ed elettrodotti	» 265	Rapporto di lavoro	» 271
Espropriazione per p.u.	» 266	Regioni	» 271
Fallimento	» 266	Requisizione	» 271
		Responsabilità civile	» 271
		Servitù	» 272
		Società	» 272
		Successione	» 272
		Trasporti	» 272

NOTIZIARIO

Convegno di studi	pag. 273
-----------------------------	----------



PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE

**CORTE COSTITUZIONALE, 10 giugno 1966, n. 65 - Pres. Ambrosini -
Rel. Sandulli - Ricovero di mendicITÀ Vittorio Emanuele II (n. c.)
c. Montaguti (n. c.) e Presidente cons. Ministri (sost. avv. gen.
Stato Tracanna).**

**Contratti agrari - Limiti imposti dalla legge 12 giugno 1962 n. 567 -
Violazione del principio di libertà economica - Insussistenza.
(Cost., artt. 41 e 42; 12 giugno 1962, n. 567).**

Le limitazioni imposte dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, alla autonomia privata nella stipulazione e nella applicazione dei contratti di affitto di fondi rustici, in quanto volte ad assicurare l'equità delle prestazioni a carico dell'affittuario nonché la buona conduzione dei fondi, non contrastano con i principi stabiliti negli artt. 41 e 42 della Costituzione (1).

(1) Giudizio promosso con ordinanza del Tribunale di Bologna, 18 luglio 1964, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1965, n. 216. La questione della legittimità costituzionale della legge 12 giugno 1962, n. 567, era stata già esaminata, se pure sotto particolari profili, dalla Corte, che, con sentenza 23 maggio 1964, n. 40, giudicò in conformità alla presente pronuncia (in questa *Rassegna*, 1964, I, 453).

**CORTE COSTITUZIONALE, 21 giugno 1966, n. 73 - Pres. Ambrosini -
Rel. Jaeger - Pignatelli (n. c.) c. Marziotti (n. c.) e Presidente Consiglio Ministri (Sost. avv. gen. Stato Agrò).**

**Locazione - Immobili adibiti all'esercizio di attività commerciali o artigiane - Tutela dell'avviamento - Facoltà di proroga del contratto - Violazione dell'art. 42, secondo comma, Cost. - Insussistenza.
(Cost., art. 42, secondo comma; l. 27 gennaio 1963, n. 19, art. 4, ultimo comma).**

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale, giacché la proroga biennale della locazione, che il conduttore può chiedere in sostituzione del compenso per la

perdita dell'avviamento, è subordinata all'accordo delle parti, e non comporta, quindi, alcuna compressione del diritto di proprietà, in violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione (1).

(1) Giudizio promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1965 dal Pretore di Nardò, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 19 giugno 1965. Sull'istituto della proroga biennale della locazione nella legge sull'avviamento commerciale, si veda la nota di N. COVIELLO, alla ordinanza del Pretore di Nardò, in *Foro it.*, 1966, I, 780, con richiami di dottrina e giurisprudenza.

CORTE COSTITUZIONALE, 21 giugno 1966, n. 75 - Pres. Ambrosini - Rel. Petrocelli - D'Addorio e altro (n. c.) c. Presidente Consiglio Ministri (Sost. avv. Gen. Stato Chiarotti).

Pena - Obbligo di soggiorno - Illegittimità costituzionate - Insussistenza.

(Cost., artt. 2, 3, primo comma, 32 primo comma; l. 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 3, ultimo comma, e 12, primo comma).

L'obbligo del soggiorno, con la relativa sanzione per la trasgressione, stabilita dagli artt. 3, ultimo comma e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1966, n. 1423, a carico delle persone particolarmente pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, non contrasta con i principi stabiliti dagli artt. 2, 3 primo comma e 32 primo comma, della Costituzione (1).

(1) Questione sollevata dal Pretore di Larino con ordinanza 4 maggio 1965, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 28 agosto 1965.

Sull'argomento, ampiamente, si veda *I Giudizi di Costituzionalità* negli anni 1961-1965, Vol. I, 126 e segg.

CORTE COSTITUZIONALE, 21 giugno 1966, n. 76 - Pres. Ambrosini - Rel. Iaeger I.N.P.S. (avv. Giorgi) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Foligno).

Assicurazioni sociali - Omesso versamento di contributi I.N.P.S. - Previsione legislativa di prestazione di « somma aggiuntiva » - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 23, 24 primo comma, 53; r. d. 4 ottobre 1935, n. 1827; artt. 111, n. 2, ultimo comma e 112; l. 4 aprile 1952, n. 218, art. 23).

È infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 111, n. 2 e ultimo comma, e 112 del r. d. 4 otto-

bre 1935; n. 1827 (ora art. 22 della legge 4 aprile 1952, n. 218), le quali prevedono che il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi assicurativi obbligatori, debba versare una « somma aggiuntiva » a titolo di sanzione amministrativa, che si può ridurre ad opera del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S., quando sia presentata domanda di oblazione, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 primo comma, 53 della Costituzione. Invero, versandosi in materia di assicurazioni obbligatorie che importano per l'Ente previdenziale l'obbligo delle prestazioni anche se il contributo non sia stato pagato, è conforme a legge colpire con una sanzione amministrativa gli inadempienti, al fine di garantire l'Ente stesso dell'afflusso regolare dei contributi, necessari per fronteggiare l'obbligo delle prestazioni previdenziali (1).

(1) La questione ha tratto origine dalle ordinanze: 24 giugno 1965 del Pretore di Civitacastellana (*Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1965, n. 191); 28 giugno 1965 del Pretore di Filadelfia (*Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 1965, n. 223); 19 giugno 1965 del Tribunale di Rovereto (*Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 1965, n. 223).

Sulla legittimità costituzionale delle sanzioni amministrative si veda anche la sentenza della Corte 6 dicembre 1965, n. 76 in questa *Rassegna*, 1965, I, 1105, in materia di sopratasse per la ritardata corresponsione della imposta complementare di registro.

CORTE COSTITUZIONALE, 2 luglio 1966, n. 78 - Pres. Ambrosini - Rel. Fragali - Spaziani (avv. Antolini) c. Ministero Finanze (sost. avv. gen. Stato Vitucci).

Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Alternatività con il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.

(Cost., art. 113; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 34, secondo e terzo comma).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, 2° e 3° comma, del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, in relazione all'art. 113 Cost., per quanto concerne il principio della alternatività del ricorso straordinario al Capo dello Stato con il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato (1).

(1) La attesa pronuncia ha tratto origine dalla ordinanza emessa il 29 ottobre 1964 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 marzo 1965, ed in questa *Rassegna*, 1964, I, 1059.

Già con sentenza del 1° febbraio 1964, n. 1, la Corte si pronunciò sulla illegittimità costituzionale delle norme oggetto della odierna decisione

(*Omissis*). — Nel merito, questa Corte ritiene che le norme denunciate non escludono nè attenuano la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi lesi da un atto amministrativo.

Esse regolano il concorso di due rimedi giuridici avverso un medesimo atto; e lo regolano permettendo all'interessato una scelta fra i medesimi, sulla base di una valutazione di convenienza. Quando l'interessato preferisce proporre ricorso straordinario, è egli stesso che ritiene di poter prescindere dalla tutela giurisdizionale, così come ritiene di farne a meno quando lascia decorrere il termine stabilito per invocarla. Le norme denunciate cioè offrono una alternativa che sollecita l'autonomia soggettiva, e, così essendo, non intaccano il precetto costituzionale che garantisce quella tutela, perchè esso non obbliga lo interessato a rivolgere la sua autonomia unicamente nel senso dello esperimento della protezione assicurata: concetti simili ha espresso la Corte nella sua sentenza 5 febbraio 1963, n. 2, la quale ha pure rilevato che l'art. 113 non impedisce alla legge ordinaria di regolare lo esercizio della tutela giurisdizionale nei modi e con la efficacia che più aderisca alle singole situazioni, purchè quell'esercizio non sia reso estremamente difficile o puramente apparente (v. anche sentenze 16 dicembre 1964, n. 118 e 3 luglio 1962, n. 87). Ai fini della questione, non importa conoscere per qual motivo l'ordinamento non ammette il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato quando sia stato proposto quello straordinario: il sistema peraltro appare in logica coerenza con il fatto che il ricorso straordinario è ammissibile anche quando non lo sia più il ricorso giurisdizionale per il decorso del termine assegnato per il suo esperimento. Importa soltanto rilevare che il principio contestato, dando alla parte piena libertà di adire alla tutela giurisdizionale, e facendo dipendere dalla libera determinazione di lei la decadenza da quella tutela, non la rende nè impossibile, nè difficile, nè fittizia: la legge anzi offre, in seno allo stesso ordinamento amministrativo, una protezione ai diritti soggettivi o agli interessi legittimi, che si aggiunge a quella giurisdizionale quando la parte ritiene

sotto il profilo della carenza di tutela giurisdizionale causata dalla proposizione del ricorso straordinario nei confronti dei controinteressati (sentenza pubblicata e annotata in questa *Rassegna*, 1964, I, 3).

Questa prima decisione aveva fatto intravedere la eventualità di una declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intero art. 34 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054. Con la sentenza n. 78, invece, la Corte espressamente limitando la sua indagine al secondo e terzo comma del suddetto articolo, ha risolto in senso affermativo la questione di legittimità costituzionale del ricorso straordinario soltanto sotto il profilo del principio di alternatività tra questo e il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

La questione della incostituzionalità del ricorso straordinario era stata più volte sollevata da larga parte della dottrina ricordata anche su questa *Rassegna*: si veda, con la nota sopra indicata, riferimenti in essa richiamati.

di poterne fare a meno o da essa è decaduta. E in questo senso essa aumenta la possibilità di reazioni contro l'atto amministrativo illegittimo.

La sostanza del sistema desumibile dalle norme denunciate è che la proposizione del ricorso straordinario ha il medesimo effetto del decorso del termine prescritto per la presentazione del ricorso giurisdizionale: la perdita del diritto a questo rimedio si produce prima del tempo ordinario a seguito di un atto volontario al quale si addiène nella consapevolezza del valore che vi ha dato la legge, perchè questo valore non può non essere presente a colui che utilizza il dettato della norma dalla quale l'effetto deriva. Non conta il motivo per cui l'interessato addiène alla scelta, così come non conta la causa dell'inutile decorso del termine fissato per l'esperienza della tutela giurisdizionale; non conta nemmeno qualificare la situazione giuridica che si determina mediante la proposizione del ricorso straordinario. Rileva invece l'osservare, e la Corte altra volta l'ha già fatto presente (sentenza 4 giugno 1964, n. 47), che la genericità del precetto contenuto nell'art. 113 della Costituzione non è tale da permettere di opinare che l'esperienza della tutela giurisdizionale non possa essere assoggettata a cause di decadenza, e da far ritenere che la protezione accordata sia invocabile in perpetuità.

5. - Si obietta che la preclusione alla impugnativa dell'atto lesivo mediante ricorso al Consiglio di Stato è stata intesa anche come preclusione dell'impugnativa giurisdizionale della decisione sul merito del ricorso straordinario, in modo che resta impedito ogni sindacato di legittimità sul merito della decisione. Anzitutto però la questione dell'estensione così data al principio di alternatività non viene in considerazione in un giudizio, come quello che ha determinato l'ordinanza della Corte di cassazione, in cui si discute soltanto dell'effetto che la presentazione del ricorso straordinario ha prodotto sul diritto a quello giurisdizionale innanzi al Consiglio di Stato. Comunque il rilievo non avverte che il controllo di legittimità della decisione sul merito del ricorso straordinario, se fosse ammissibile, tenderebbe a fare accertare dal Consiglio di Stato i vizi dell'atto lesivo, per la via mediata della denuncia degli *errores in iudicando* che inficiano quella decisione, dopo che l'interessato è decaduto dal diritto di far valere tali vizi mediante l'impugnativa giurisdizionale dell'atto; vale a dire tenderebbe ad eliminare l'effetto che la proposizione del ricorso straordinario ha causato a seguito della scelta fatta dalla parte. Lo stesso principio di alternatività rimarrebbe inutilmente posto se la controversia, esclusa dalla competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato, potesse ritornarvi sotto il profilo dell'errore di giudizio verificatosi nella sede straordinaria, perchè, reagendosi in via giurisdizionale contro questo errore,

si reagirebbe contro quello che vizia l'atto amministrativo, e, per di più, si conferirebbe efficacia ripristinatoria del diritto alla tutela giurisdizionale amministrativa anche al ricorso straordinario proposto dopo la scadenza del termine stabilito per chiedere quella tutela.

6. - Nessuno dei profili prospettati dà pertanto alla questione un contenuto di fondatezza.

Non ha fondatezza nemmeno l'osservazione dell'amministrazione finanziaria, per cui, se si muove dall'esatta premessa che il principio di alternatività non concerne il rapporto fra il ricorso straordinario e l'azione giudiziaria ordinaria, diviene inspiegabile la diversità di trattamento emergente dalle norme impugnate per quanto concerne la tutela degli interessi legittimi. L'osservazione fa eco a quella analoga della Corte di cassazione, la quale ha considerato che, dichiarandosi illegittimo il principio di preclusione del ricorso al Consiglio di Stato a causa dell'esperimento del ricorso straordinario, si verrebbe a configurare una situazione simile a quella che vige per le posizioni soggettive tutelabili dinanzi al giudice ordinario.

Vi è però da opporre che il ricorso straordinario mira all'annullamento dell'atto lesivo e si pone pertanto nell'ambito medesimo in cui può operare il ricorso al Consiglio di Stato, non in quello coperto dall'azione giudiziaria, che è delimitato dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulla abolizione del contenzioso amministrativo; e però ben si spiega che al ricorso straordinario si dia un valore preclusivo unicamente in confronto al ricorso al Consiglio di Stato, e non anche a quello giudiziario, che assolve a scopi non perseguibili mediante il ricorso straordinario.

Inoltre l'azione giudiziaria ordinaria ha in sé caratteristiche di durata non sempre coincidenti con quelle che delineano l'azione giurisdizionale amministrativa, in coerenza alle diversità sostanziali che tra esse intercorrono; e non appare perciò anomalo che il diritto al ricorso giudiziario non sia assoggettato alle stesse cause di decadenza previste per il ricorso al Consiglio di Stato. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 2 luglio 1966, n. 82 - Pres. Ambrosini - Rel. Verzi - Guzzon (n. c.).

Avvocati e procuratori - Contributi per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Non ricevibilità degli atti sprovvisti della relativa marca - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 24; l. 31 luglio 1956, n. 991, art. 17; l. 8 gennaio 1952, n. 6; r. d. 25 giugno 1940, n. 954, artt. 27 e 28).

L'art. 17 della l. 31 luglio 1956, n. 991, che dispone la non ricevibilità da parte del cancelliere degli atti, indicati negli artt. 27 e 28 del r. d.

25 giugno 1940, n. 954, sprovvisti della marca relativa al contributo per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori, impedendo il diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo (1).

(Omissis). — A norma degli artt. 27 e 28 del r. d. 25 giugno 1940, n. 954, il contributo per la Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, nei procedimenti civili ed amministrativi, è corrisposto, se vi è costituzione o comparizione in giudizio, mediante applicazione della marca sulla nota di iscrizione a ruolo o sul verbale che dà atto della comparizione del procuratore e dell'intervento per assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore, ed, in mancanza, sul processo verbale o altro documento, relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore. La medesima modalità di pagamento è prescritta per le istanze, gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti e presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.

In materia penale, il contributo viene corrisposto in ogni stato e grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi sia intervento dello stesso difensore. Allo scopo, poi, di obbligare la parte a corrispondere il contributo previdenziale, la norma impugnata fa ricorso ad una misura sbrigativa ed energica, imponendo al cancelliere l'obbligo di non ricevere l'atto sprovvisto della marca.

Va subito rilevato che la non ricezione dell'atto presentato dalla parte o dal difensore assume carattere sanzionatorio, non proporzio-

(1) Questione sollevata dal Pretore di Moncalieri con ordinanza 26 aprile 1965, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 1965, n. 284, e decisa in camera di consiglio non essendovi stata costituzione di parte.

La odierna decisione ha un precedente nella sentenza della Corte 6 dicembre 1965, n. 75, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1102, dichiarativa della illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della l. 5 luglio 1965, n. 798, e degli artt. 3 e 4 della l. 25 febbraio 1963, n. 289, relativi all'applicazione di contributi di previdenza dovuti, a mezzo marche, sugli atti difensivi e sui provvedimenti relativi ai giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

Questione analoga è stata decisa nello stesso senso dalla Corte, con sentenza 2 luglio 1966, n. 80, relativamente all'art. 117 del r.d. 30 dicembre 1923, che vietava ai funzionari delle cancellerie giudiziarie di rilasciare copie o estratti delle sentenze, con grave pregiudizio per la procedibilità dell'appello. (V. nota in questa *Rassegna*, 1966, I, 775, con indicazioni di dottrina e giurisprudenza).

nato alla portata ed entità del precetto, e non giustificabile alla stregua di quelle garanzie giuridiche che lo stato di diritto offre ai singoli per la tutela dei loro diritti od interessi legittimi. Ed appare opportuno tenere conto in proposito della circostanza che la legge 18 giugno 1955, n. 517, ha modificato la norma dell'art. 186 del Codice di procedura penale, per dichiarare espressamente che, in materia penale, la inammissibilità dell'atto non è consentita per la inosservanza delle norme sulla tassa di bollo.

Ma quel che conta in modo decisivo nell'esame della proposta questione è la valutazione delle conseguenze che la non ricezione apporta sul corso del procedimento. Ed invero, poichè la marca suindicata va applicata sugli atti indispensabili per l'esercizio dell'azione, di guisa che, in mancanza di essi, il giudizio non può essere iniziato o proseguito, rimane paralizzato l'inizio oppure viene troncato immediatamente il corso di esso allorchando la presentazione dell'atto è prescritta entro termini di decadenza, come in tutti i casi di impugnazione.

Mentre le normali funzioni del cancelliere sono quelle di ricevere gli atti, di registrarli, di tenerli in deposito e di rilasciarne copia o certificati, la norma impugnata affida alla responsabilità del medesimo l'eccezionale potere di determinare, con la non ricezione dell'atto, una situazione processuale gravissima per il corso del procedimento. Il che è quanto dire che la sorte dell'azione può essere compromessa irrimediabilmente da un provvedimento di un organo diverso dal giudice.

La norma impugnata viola pertanto il diritto di agire in giudizio garantito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione. Al che si può aggiungere che, per quanto riguarda la materia penale, rimane violato anche il diritto di difesa sotto il profilo precisato in altre sentenze di questa Corte, perchè il fatto che un organo diverso dal giudice possa impedire che abbia corso il « primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore in ogni stato e grado del procedimento », preclude l'esercizio del diritto garantito dal secondo comma dell'art. 24. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1966, n. 87 - Pres. Ambrosini -
Rel. Verzi - Baraldi (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri
(sost. avv. gen. Stato Chiarotti).

**Reati - Propaganda per la restaurazione violenta della dittatura e per
la distruzione del sentimento nazionale - Contrasto con la libertà**

di manifestazione del pensiero - Sussistenza solo per la seconda ipotesi.

(Cost., art. 21; c.p., art. 272; commi primo e secondo).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21 Cost., del primo comma dell'art. 272 c.p., che punisce la propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura, dato che la limitazione della libertà di pensiero prevista dalla norma è posta a tutela del metodo democratico.

È fondata, invece, la questione relativamente al secondo comma dello stesso articolo, perchè il sentimento nazionale, oggetto della tutela penale, sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte del mondo del pensiero e delle idealità (1).

(Omissis). — Il primo comma dell'art. 272 punisce la propaganda in quanto diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento nell'ordinamento vigente. Tutti i casi previsti da questa norma hanno come finalità di suscitare reazioni violente, compresa

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 20 gennaio 1965 della Corte di Assise di Modena (*Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1965, n. 109).

La sentenza non sembra immune da riserve, considerata la diversa decisione relativamente al primo comma dell'art. 272 c.p., dichiarato costituzionalmente legittimo rispetto a quella, diametralmente opposta, adottata per il secondo comma dello stesso articolo.

Per adottare la decisione di illegittimità costituzionale di quest'ultimo comma, la Corte ha preferito non affrontare il problema della compatibilità, o meno, del « sentimento nazionale » con il vigente ordinamento costituzionale, limitandosi a constatare che esso fa parte del *foro interno*, cioè — come la Corte si esprime — « del mondo del pensiero e delle idealità ».

Ma se questo è esatto, non è ancor sufficiente, dato che la norma incriminatrice puniva un'attività *dall'esterno* proiettantesi verso il foro interno, cioè la propaganda atta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale.

Ora è facile il raffronto con la precedente sentenza della stessa Corte, a proposito dell'art. 559 c.p., norma che impingeva egualmente sul foro interno dei cittadini, dichiarata non contrastante con il precetto costituzionale della libertà di pensiero (sentenza 19 febbraio 1965, n. 9, in questa *Rassegna*, 1965, 20).

Ma al fondo della questione è una concezione *immanentistica* della norma, riferita al tempo in cui essa era stata emanata; concezione che, pur espressamente ripudiata nella precedente sentenza, ha costituito il substrato per la presente decisione di illegittimità costituzionale.

Si ricorderà che una concezione del genere era stata ripetutamente disattesa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che aveva rite-

l'ipotesi della « distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società », così come inserita nel contesto del comma in esame. Siffatta propaganda appare dunque in rapporto diretto ed immediato con una azione; e, pur non raggiungendo il grado di aperta istigazione, risulta idonea a determinare le suddette reazioni che sono pericolose per la conservazione di quei valori, che ogni Stato, per necessità di vita, deve pur garantire.

Pertanto, il diritto di libertà della manifestazione del pensiero non può ritenersi leso da una limitazione posta a tutela del metodo democratico. Gli artt. 1 e 49 della Costituzione proclamano tale metodo come il solo che possa determinare la politica sociale e nazionale. Ed esso non consente l'usurpazione violenta dei poteri, ma richiede e il rispetto della sovranità popolare affidata alle maggioranze legalmente costituite, e la tutela dei diritti delle minoranze, e l'osservanza delle libertà stabilite dalla Costituzione.

Vietando la propaganda come mezzo tendente alla instaurazione violenta di un diverso ordinamento, la norma impugnata tutela altresì

nuto la sopravvivenza e la vigenza attuale dell'art. 272 cpv. c. p., come diretto alla tutela della « personalità dello Stato nelle sue esigenze fondamentali, non già degli istituti e degli organi creati dal fascismo » (Cass., 13 febbraio 1959, ric. Alpi, *Giust pen.*, 1959, III, 479), o identificatesi con « la coscienza ed il vanto dell'unità territoriale, etnica e politica dell'Italia, della sua civiltà, dei diritti che le spettano nei rapporti internazionali » (Cass., 11 novembre 1957, ric. Agstener, *ivi*, 1958, II 1107).

Era da porsi il quesito, dunque, se queste finalità — evidentemente del tutto diverse da quelle considerate dal legislatore fascista all'epoca dell'emanazione del Codice penale — fossero degne di altrettanta tutela, derogatrice alla illimitata libertà di manifestazione del pensiero, quanta quella accordata ad altre finalità per le quali la deroga era stata espressamente ammessa dalla Corte Costituzionale (oltre la sentenza n. 9 del 1965 cit., si ricorda la sentenza 14 aprile 1965, n. 25, in questa *Rassegna*, 1965, 275, a proposito della limitazione della libertà di stampa per la tutela delle esigenze della giustizia).

Era da porsi il quesito, in termini non più solamente giuridici, ma storico-politici, se il concetto di « sentimento nazionale » dovesse identificarsi con quello espresso nell'ideale liberale, onde esso è stato giustamente posto come fondamento degli odierni stati democratici europei (CROCE, *Storia d'Europa nel secolo XIX*, Bari, pag. 148), oppure con la sua degenerazione nazionalistica, per cui, secondo l'acuta diagnosi del DE RUGGIERO (*Storia del liberalismo europeo*, Bari, pag. 442), esso venne ad imperniarsi non più sul concetto di Nazione, ma di Stato, « che lo comprime e l'opprime ».

L'agnosticismo della sentenza in rassegna sembrerebbe lasciare impregiudicato il problema; ma il dispositivo della decisione cancella dall'ordinamento una norma che, se riferita al concetto di sentimento nazionale inteso nella più ampia e democratica accezione di cui si è detto, poteva ancora assolvere ad una indefettibile funzione.

l'ordine economico, rispetto al diritto al lavoro, alla organizzazione sindacale, alla iniziativa economica privata, alla proprietà ecc. E tutela infine il mantenimento dell'ordine pubblico considerato come ordine legale costituito.

5. — A diverse conclusioni, la Corte deve pervenire in merito al secondo comma dell'art. 272, che punisce chiunque fa propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale. Questo sentimento, che non va confuso col nazionalismo politico, corrisponde al modo di sentire della maggioranza della Nazione e contribuisce al senso di unità etnica e sociale dello Stato. Ma è pur tuttavia soltanto un sentimento, che sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del modo del pensiero e delle idealità. La relativa propaganda non è indirizzata a suscitare violente reazioni, come nel caso precedentemente esaminato, nè è rivolta a vilipendere la Nazione od a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la patria od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti. Non trattasi quindi di propaganda che ha finalità illecite, e pertanto qualsiasi limitazione di essa contrasta con la libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1966, n. 89 - Pres. Ambrosini - Rel. Bonifacio - Barisone (avv. Uckmar, Allorio) e Pres. Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Coronas).

Costituzione della Repubblica - Decreti-legge - Mancata conversione in legge - Contestualità della regolamentazione dei rapporti già sorti - Esclusione.

(Cost., art. 77).

Costituzione della Repubblica - Riserva di legge in materia tributaria - Incompatibilità con la retroattività delle leggi tributarie - Esclusione.

(Cost., artt. 23, 25).

Imposta generale sull'entrata - Addizionale del 20 % sugli atti economici posti in essere fra il 31 agosto 1964 ed il 24 settembre 1964 - Violazione degli articoli 3 e 53 Cost. - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 53; l. 15 novembre 1964, n. 1162, art. 5).

Qualora un decreto-legge non venga convertito in legge a termini dell'art 77 Cost., poichè la non conversazione consegue « ipso iure » ad un evento negativo (inutile decorso di sessanta giorni dalla pubblica-

zione del decreto) o al voto contrario espresso anche da una sola delle Assemblee legislative, è da escludere che la regolamentazione dei rapporti sulla base del decreto debba essere contestuale alla non conversione (1).

Non è incompatibile con la riserva di legge in materia tributaria, prevista dall'art. 23 Cost., la retroattività di norme tributarie, la quale non costituisce di per sé ragione di illegittimità costituzionale delle norme stesse (2).

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 5 aprile 1965 del giudice conciliatore di Genova-Voltri (*Gazzetta Ufficiale*, 5 giugno 1965, n. 139).

La prima massima è di notevole rilievo, in quanto suggella, sul piano della interpretazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale, un particolare aspetto della questione della mancata conversione dei decreti-legge.

Come la sentenza ha precisato, alla mancata conversione si può giungere per due vie, tutte conducenti, peraltro, alla caducazione *ipso iure* del decreto: per via *negativa*, attraverso l'infruttuosa scadenza del termine dei sessanta giorni, senza alcun voto espresso dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento; per via *positiva*, attraverso il voto contrario anche di uno solo di esso.

Mentre il decreto-legge in contestazione venne respinto dal Parlamento attraverso il procedimento del secondo tipo (voto contrario del Senato nella seduta del 24 settembre 1964), si può citare, ad esempio del primo tipo di mancata conversione, il d. l. 11 novembre 1964, n. 1120, in merito al quale, per l'ostruzionismo delle opposizioni alla Camera, non si riuscì a superare il termine di sessanta giorni.

In questa situazione, appare evidente l'esattezza della decisione in rassegna, la quale fa salva la successiva possibilità per il Parlamento di disciplinare la sorte dei rapporti giuridici già sorti sulla base del decreto non convalidato.

Aderire alla soluzione opposta, infatti, significherebbe porre una evidente contraddizione (almeno nell'ipotesi che il decreto venga respinto *in blocco*) fra il fatto del Parlamento che *rifuta* (il che, del resto, è sua facoltà sovrana) un atto di produzione giuridica, quale la conversione del decreto, ed il preteso obbligo, che esso avrebbe, *contestualmente a tale rifiuto*, di provvedere a disciplinare con legge i rapporti anteatti.

Sui problemi connessi alla mancata ratifica in blocco del decreto-legge, cfr. in dottrina, FALZONE, PALERMO, COSENTINO, *La Costituzione della Repubblica Italiana*, Roma, pag. 190; VIRGA, *Diritto costituzionale*, Palermo, 1955, 383.

Sulla natura materiale della legge di conversione nell'ordinamento anteriore alla Costituzione, cfr. CRISAFULLI, *In tema di leggi di conversione*, *Foro it.*, 1942, III, 4.

Cfr. anche SANDULLI, *Legge, forza di legge, valore di legge*, *Riv. trim. dir. pub.*, 1957, 270).

(2) La massima costituisce la continuazione del pensiero della Corte.

Con la sentenza 8 luglio 1957, n. 118 (*Giur. cost.*, 1957, 1067), essa affermava, infatti, che il principio della irretroattività della legge non è mai assurdo alla dignità di norma costituzionale, salvo che per la materia penale.

Con la successiva sentenza 30 dicembre 1957, n. 81 (*Giur. cost.*, 1958, 1000) la Corte precisava che dall'art. 25 Cost. non può escludersi la re-

Non è fondata, con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza e della capacità contributiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 15 novembre 1964, n. 1162, istitutiva di una addizionale IGE sugli atti economici posti in essere fra il 31 agosto 1964 ed il 24 settembre 1964, poichè tale norma ha preso in considerazione i fatti intervenuti in detto periodo come aventi proprie peculiarità e caratteristiche, atte a giustificare un trattamento differenziato (3).

(Omissis). 1. — A seguito del voto negativo espresso dal Senato nella seduta del 24 settembre 1964 il d. l. 31 agosto 1964, n. 705, col quale le aliquote dell'imposta generale sull'entrata erano state aumentate del 20 per cento, non venne convertito in legge e di conseguenza perdette efficacia sin dall'inizio.

La successiva legge 15 novembre 1964, n. 1162, istitutiva di una addizionale del 20 per cento sulle stesse aliquote, ha stabilito (art. 5, primo comma) che tale addizionale si applichi anche agli atti economici compiuti dal 31 agosto al 24 settembre 1964. L'ordinanza di remissione prospetta il dubbio che questa norma violi la riserva di legge disposta per l'imposizione di prestazioni patrimoniali (art. 23 Cost.), leda il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e contrasti con quello relativo alla capacità contributiva (art. 53 Cost.).

2. — La Corte ritiene che per un'esatta valutazione del fondamento delle questioni sottoposte al suo esame si debba tener conto della circostanza che la norma impugnata venne emanata dal Parlamento nell'esercizio del potere di regolare con legge i rapporti sorti sulla base del non convertito d. l. 31 agosto 1964, n. 705.

Non appaiono fondate le obiezioni formulate in proposito dalla difesa del Barisone, secondo la quale il Parlamento avrebbe avuto l'onere di provvedere contestualmente al rifiuto di conversione del decreto, avrebbe dovuto far espresso riferimento all'art. 77 della Costituzione e non avrebbe potuto, comunque, ridar sostanziale vigore al decreto legge del quale era stata rifiutata la conversione. Su questi singoli punti è sufficiente osservare:

a) Poichè la non conversione consegue *ipso iure* ad un evento negativo (inutile decorso di sessanta giorni dalla pubblicazione del

troattività delle leggi finanziarie; decisione confermata dalla successiva sentenza 9 marzo 1959, n. 9 (*ivi*, 1959, 237).

Più recenti, poi, le sentenze ricordate nella motivazione: 16 giugno 1964, n. 45, in questa *Rassegna*, 1964, 643, e 23 maggio 1966, n. 44, *ivi*, 1966, 518, ove nota di richiami anche in dottrina.

(3) Sulla specifica questione della addizionale retroattiva, si rinvia all'ordinanza di remissione, pubblicata in *Dir. e prat. trib.*, 1965, II, 169 e nota di richiami.

decreto) o, come nel caso in esame, al voto contrario espresso anche da una sola delle assemblee legislative, è da escludere perfino la possibilità che la regolamentazione dei rapporti sorti sulla base del decreto sia contestuale alla non conversione.

b) Un formale riferimento all'art. 77 della Costituzione è del tutto superfluo quando da obbiettivi dati sostanziali risulti in modo non equivoco che il Parlamento abbia esercitato il potere da quella norma costituzionale previsto. Nel caso oggetto del presente giudizio è certo che la legge intese regolare quei rapporti fra Stato e contribuenti che erano stati invalidati a seguito della mancata conversione del d. l. 31 agosto 1964, n. 705: lo dimostrano i lavori preparatori, nel corso dei quali le dichiarazioni del Governo proponente, le relazioni e i dibattiti parlamentari partirono dal presupposto che l'art. 5 della nuova legge intendesse disciplinare precisamente quelle fattispecie che già erano state regolate dal Governo attraverso la decretazione di urgenza; e lo conferma perentoriamente la circostanza che il periodo intercorso fra il 31 agosto e il 24 settembre 1964 è esattamente corrispondente a quello durante il quale aveva spiegato effetti il decreto successivamente non convertito.

c) L'identità della misura di aumento dell'imposta, dell'elenco dei prodotti esentati e delle disposizioni relative all'esercizio del credito ed alle esportazioni dimostra, senza dubbio, che la norma impugnata assoggetta gli atti economici compiuti nel predetto periodo ad una disciplina che ha lo stesso contenuto di quella adottata col decreto legge non convertito. Ma ciò non significa che il Parlamento abbia agito al di là e a di fuori del potere conferitogli dall'art. 77 della Costituzione. La norma costituzionale, infatti, stabilendo che i decreti non convertiti « perdono efficacia sin dall'inizio » non si propone altro scopo che non sia quello di regolare le conseguenze della mancata conversione, e nulla consente di ravvisare in essa, nello stesso tempo, un limite alla facoltà del legislatore, nella stessa disposizione riconosciuta, di disciplinare, secondo una scelta demandata alla sua valutazione politica, i rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti.

3. — È tuttavia chiaro che, se il terzo comma dell'art. 77 della Costituzione abilita il legislatore a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti, la relativa disciplina non può in alcun modo prescindere dal pieno rispetto delle norme costituzionali. Con questa premessa occorre quindi procedere all'esame delle censure mosse dall'ordinanza di rimessione alla norma impugnata.

La prima questione trarrebbe fondamento, secondo il giudice *a quo*, dal fatto che l'individuazione dei destinatari dell'art. 5, primo comma, della legge 15 novembre 1964, n. 1162, « è operata in riferimento a situazioni concrete irripetibili nella loro storicità »: alla norma man-

cherebbe, quindi, quel carattere di astrattezza necessario « al fine del rispetto dell'art. 23 Cost. ».

È evidente che tale motivazione fa discendere l'illegittimità costituzionale della disposizione dal suo carattere retroattivo, dal momento che ogni disciplina retroattiva inevitabilmente si riferisce ad una serie definita di casi già verificatisi: sicchè la censura mossa dall'ordinanza di rimessione alla norma in esame, come bene è stato messo in luce dalla difesa privata, parte dal presupposto che la retroattività sia di per sé incompatibile con la riserva di legge.

Tale tesi non appare fondata. Lo dimostra inequivocabilmente il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, nel quale espressamente si pone il divieto di retroattività nella materia penale, per la quale pur vige un rigoroso principio di riserva di legge: dal che sembra doversi desumere che in via di principio la riserva non esclude affatto la legittimità costituzionale di una disciplina retroattiva dei rapporti. A ciò va aggiunto che con giurisprudenza assolutamente costante (cfr. sent. n. 45 del 4 giugno 1964; n. 44 del 4 maggio 1966) questa Corte ha sempre ritenuto che nella materia tributaria, coperta dalla riserva di legge in forza dell'art. 23 della Costituzione, la retroattività non costituisce di per sé ragione di illegittimità costituzionale della norma.

4. — La questione è infondata anche in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La circostanza che all'addizionale dell'aliquota dell'imposta generale sull'entrata soggiacciono solo gli atti economici posti in essere fra il 31 agosto ed il 24 settembre 1964 e non anche gli analoghi atti compiuti dopo tale data e prima dell'entrata in vigore della legge 15 novembre 1964, n. 1162, trova il suo fondamento razionale nello scopo perseguito dal legislatore che, come si è detto, è quello di dettare una disciplina idonea a regolare i rapporti sorti a seguito del non convertito d. l. 31 agosto 1964, n. 705. E ciò dimostra che la scelta di quel periodo di tempo non è frutto di una valutazione arbitraria e perciò sindacabile. Va ancora rilevato che il legislatore ha provveduto nel modo descritto tenendo presenti, come risulta dai lavori preparatori, le difficoltà e le sperequazioni alle quali si sarebbe andato incontro ove si fosse provveduto, a seguito della mancata conversione del decreto, al rimborso delle maggiori somme versate a titolo di imposta generale sull'entrata: ed assume particolare rilevanza la ragionevole preoccupazione che, a causa del già verificatosi trasferimento del maggior onere sui consumatori dei beni e dei servizi, il rimborso potesse essere causa di ingiusti arricchimenti. Non si può dire, perciò, che il legislatore ha dettato discipline diverse per situazioni sostanzialmente eguali, ma si deve invece riconoscere che la legge ragionevolmente ha preso in considerazione i fatti intervenuti tra il 31 agosto e il 24 settembre 1964

come aventi proprie peculiarità e caratteristiche, atte a giustificare un trattamento differenziato.

È anche da escludere che la norma impugnata violi l'art. 53 della Costituzione. Gli atti economici regolati dall'art. 5, primo comma, della l. 15 novembre 1964, n. 1162, sono stati e sono pur sempre assoggettati, prima e dopo il 24 settembre 1964, all'imposta generale sull'entrata e sono quindi costantemente assunti dal legislatore come indici di capacità contributiva. Quel che varia nel periodo preso in considerazione dalla norma è solo l'entità del tributo. In proposito va osservato che la capacità contributiva, presupposto di una legittima imposizione, condiziona certo la misura massima del tributo, nel senso che questa non può mai essere fissata ad un livello superiore alla capacità dimostrata dall'atto o dal fatto economico, ma non esclude, purchè tale limite sia rispettato, che gli stessi atti o fatti possano in tempi diversi dar luogo a prelievi tributari di diversa entità, secondo gli obbiettivi di politica fiscale di volta in volta perseguiti dal legislatore. È ovvio che tali variazioni non possano e non debbano essere arbitrarie, perchè in tal caso verrebbe ad essere compromesso il principio di eguaglianza: ma sotto tale profilo la norma impugnata, per le ragioni già esposte, risulta immune da ogni censura. — (*Omissis*).

**CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1966, n. 90 - Pres. Ambrosini -
Rel. Sandulli - Istituto di assistenza e beneficenza Principe di
Pologonia e Contee di Ventimiglia c. Regione siciliana (sost.
avv. gen. Stato Guglielmi).**

**Regione siciliana - Legge singolare espropriativa - Mancanza di ter-
mini di espropriazione ed esecuzione dell'opera - Contrasto con
il principio dell'interesse generale - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., art. 42, comma terzo; Statuto Reg., Sic., art. 14; l. reg. sic., 19 feb-
braio 1951, n. 20).

**Regione siciliana - Mancata fissazione dei termini in legge espropria-
tiva - Fissazione dei termini da parte dell'autorità amministra-
tiva - Impossibilità.**

(Cost., art. 42, comma terzo; Statuto Reg., Sic., art. 14; l. reg. sic., 19 feb-
braio 1951, n. 20; l. 15 giugno 1845, n. 2348, art. 13).

*La legge della Regione siciliana 19 febbraio 1951, n. 20 afferente
alla espropriazione per pubblica utilità dell'area per il costruendo
palazzo della Regione, non avendo posto alcun termine per l'espleta-*

mento della procedura espropriativa e per l'esecuzione dei lavori, rende possibile una espropriazione per esigenze non attuali, o addirittura venute meno, in contrasto con il principio dell'interesse generale voluto dall'art. 42, terzo comma della Costituzione (1).

Non avendo la legge Reg. sic. 19 febbraio 1951, n. 20, fissato i termini per la espropriazione ed esecuzione dei lavori, non può ad essa sofferire l'autorità amministrativa, con una autonoma fissazione di termini, giacchè in tal modo perdurerebbe indefinitamente la possibilità dell'espropriazione autorizzata legislativamente, frustrandosi il dispositivo dell'art. 42 della Costituzione (2).

(1-2) Questione sollevata con ordinanza del Tribunale di Palermo 4 giugno 1965, in *Gazzetta Ufficiale* 25 settembre 1965, n. 242.

Applicazione sul piano legislativo dei medesimi principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza amministrativa sul tema della prefissione dei termini in materia di espropriazione per pubblica utilità. Si vedano, sul punto, Cons. Stato, Ad. plen., 2 luglio 1958, n. 18, in *Il Consiglio di Stato*, 1958, I, 773; Cons. Stato, 16 settembre 1958, n. 652, *ibidem*, 957; sotto il riflesso della obbligatorietà della prefissione legislativa dei termini anche per l'inizio ed il compimento di opere militari, cfr. Cons. Stato, 18 luglio 1958, n. 862, in *Il Consiglio di Stato*, 1958, I, 783 e 15 febbraio 1956, n. 207, *ivi*, 1956, I, 23.

In via eccezionale si è ritenuta superflua la determinazione dei termini allorchè l'opera sia stata già compiuta. Sul punto si veda CARUGNO, *L'espropriazione per pubblica utilità*, 118 e segg.

In generale, sull'argomento, cfr. *Relazione Avv. Stato*, 1961-65, vol. III, 153.

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1966, n. 91 - Pres. Ambrosini - Rel. Benedetti - Nicoli (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Foligno).

Costituzione della Repubblica - Riserva di legge in materia di limiti all'iniziativa economica - Legge sulla disciplina della riproduzione bovina - Attribuzione di competenza all'autorità amministrativa - Violazione della riserva di legge - Esclusione.

(Cost., art. 41, terzo comma; l. 3 febbraio 1963, n. 126, artt. 2, 3).

Gli artt. 2 e 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, sulla disciplina della riproduzione bovina, i quali demandano, rispettivamente al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ed alle Camere di Commercio di accertare ed attestare i requisiti genotipici dei tori riproduttori, non violano la riserva di legge stabilita dall'art. 41 Cost., trattandosi di attività strettamente tecnica, che richiede una specifica competenza,

anche in relazione al continuo mutamento nel processo evolutivo zootecnico (1).

(1) La questione era stata sollevata con le ordinanze 21 maggio 1965 del Pretore di Vicenza (*Gazzetta Ufficiale*, 17 luglio 1965, n. 178) e 16 giugno 1965 del Pretore di Padova (*Gazzetta Ufficiale*, 4 settembre 1965, n. 223).

È da ricordare, nella materia in esame, la precedente sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 1962, n. 4 pronunciata su materia analoga (*Giur. cost.*, 1962, 33 e nota di ESPOSITO, *I tre commi dell'art. 41 della Costituzione*).

Sulla legittimità costituzionale di una adeguata sfera di discrezionalità riservata dalla legge alla P. A. in materia di iniziativa economica del cittadino, veggasi la precedente sentenza della stessa Corte, 23 giugno 1964, n. 54, in questa *Rassegna*, 1964, 662, e nota di richiami.

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1966, n. 92 - Pres. Ambrosini - Rel. Mortati - Recchione (n. c.).

Pensioni di guerra - Esclusione dal diritto dei figli adulterini - Contrasto con gli artt. 38, 30, 3 della Costituzione - Esclusione.

(Cost., artt. 38, 30, 3; l. 10 agosto 1950, n. 648, artt. 62, 64).

Le norme della l. 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, che escludono dal diritto a conseguire tale pensione i figli adulterini di genitori morti a causa di eventi bellici, non contrastano con il diritto al mantenimento ed all'assistenza garantito dall'art. 38, primo comma, della Costituzione, giacchè la pensione di guerra è regolata con criteri diversi da quelli che presiedono all'attività meramente assistenziale; nè contrastano con l'art. 30, terzo comma, della Costituzione, poichè la disparità di trattamento operata per i figli adulterini è determinata dall'intento di evitare lesioni al diritto della famiglia legittima; nè, infine, contrastano col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, giacchè questo non esclude trattamenti differenziati in caso di situazioni, come quelle di specie, oggettivamente diverse (1).

(1) Questione promossa con ordinanza 23 marzo 1965 dalla Corte dei conti, II sezione giurisdizionale, e decisa in camera di consiglio, non essendovi stata costituzione di parte.

Sulla necessaria differenziazione legislativa di trattamento della famiglia legittima, anche se con un auspicio di riforma legislativa dell'intero diritto familiare, cfr. la sentenza della stessa Corte 23 maggio 1966, n. 49, in questa *Rassegna*, 1966, I, 530.

CORTE COSTITUZIONALE, 11 luglio 1966, n. 94 - Pres. Ambrosini - Rel. Verzi - ENEL (avv. Santoro-Passarelli, Nigro, Piccardi, Graziadei), Soc. Emiliana Esercizi Elettrici, Soc. Edison ed altri (avv. Ferri, Nicolò, Sorrentino) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna).

Energia elettrica - Legge di nazionalizzazione - Divieto per le società ex elettriche di distribuzione, per l'esercizio 1962 di dividendi superiori al 5,50 % - Contrasto con gli artt. 42 e 3 Cost. - Esclusione.
(Cost., artt. 42, 3; l. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 6, quarto comma).

Non è fondata, con riferimento agli artt. 42 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nella parte in cui si pone il divieto di distribuzione di dividendi superiori al 5,50 %, per l'esercizio 1962, delle società per azioni quotate in borsa. La limitazione posta dalla norma impugnata, invero, intesa come riferibile a tutte le società per azioni, fa parte di quel sistema, cui si ispira la legge, inteso ad ovviare al pericolo di vedere diminuita la consistenza economica del complesso trasferibile all'ENEL; onde essa non può qualificarsi di carattere espropriativo (1).

(Omissis). — La questione è infondata.

Non può porsi in dubbio che, per le società interessate nel presente giudizio, l'esercizio relativo all'anno 1962 è considerato di transizione, nella complessa procedura di trasferimento dell'impresa all'ENEL.

Dalla norma del numero 1 dell'art. 5 che stabilisce l'indennizzo in misura pari alla media dei valori del capitale azionario secondo le quotazioni di borsa del triennio 1° gennaio 1959-31 dicembre 1961, e

(1) La questione era stata proposta da tre ordinanze 8 febbraio 1965 del Tribunale di Genova, nonché dall'ordinanza 3 febbraio 1965 del Tribunale di Parma (*Gazzetta Ufficiale*, 19 giugno 1965, n. 151).

Per la quarta volta, nel giro di pochi anni, la Corte Costituzionale è stata chiamata ad occuparsi della legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1463, istitutiva dell'ENEL: nel suo complesso, in via incidentale (sent. 7 marzo 1964, n. 14, in questa *Rassegna*, 1964, 627 e, per esteso, *Giur. it.*, 1964, I, 1, 516), o in via principale su ricorso di talune Regioni a Statuto speciale (sent. 7 marzo 1964, n. 13, *Giur. it.*, 1964, I, 1, 569); o ancora in via incidentale, con particolare riguardo all'art. 81 Cost. (sent. 12 luglio 1965, n. 66, in questa *Rassegna*, 1965, 878). In tutti i giudizi, le questioni sono state dichiarate infondate.

La sentenza in rassegna perviene ad analoga decisione di infondatezza relativamente alla questione sollevata dal Tribunale di Parma, di

mento della procedura espropriativa e per l'esecuzione dei lavori, rende possibile una espropriazione per esigenze non attuali, o addirittura venute meno, in contrasto con il principio dell'interesse generale voluto dall'art. 42, terzo comma della Costituzione (1).

Non avendo la legge Reg. sic. 19 febbraio 1951, n. 20, fissato i termini per la espropriazione ed esecuzione dei lavori, non può ad essa sopprimere l'autorità amministrativa, con una autonoma fissazione di termini, giacchè in tal modo perdurerebbe indefinitamente la possibilità dell'espropriazione autorizzata legislativamente, frustrandosi il dispositivo dell'art. 42 della Costituzione (2).

(1-2) *Questione sollevata con ordinanza del Tribunale di Palermo 4 giugno 1965, in Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1965, n. 242.*

*Applicazione sul piano legislativo dei medesimi principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza amministrativa sul tema della prefissione dei termini in materia di espropriazione per pubblica utilità. Si vedano, sul punto, Cons. Stato, Ad. plen., 2 luglio 1958, n. 18, in *Il Consiglio di Stato*, 1958, I, 773; Cons. Stato, 16 settembre 1958, n. 652, *ibidem*, 957; sotto il riflesso della obbligatorietà della prefissione legislativa dei termini anche per l'inizio ed il compimento di opere militari, cfr. Cons. Stato, 18 luglio 1958, n. 862, in *Il Consiglio di Stato*, 1958, I, 783 e 15 febbraio 1956, n. 207, *ivi*, 1956, I, 23.*

*In via eccezionale si è ritenuta superflua la determinazione dei termini allorchè l'opera sia stata già compiuta. Sul punto si veda CARUGNO, *L'espropriazione per pubblica utilità*, 118 e segg.*

*In generale, sull'argomento, cfr. *Relazione Avv. Stato*, 1961-65, vol. III, 153.*

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1966, n. 91 - *Pres. Ambrosini - Rel. Benedetti - Nicoli (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Foligno).*

Costituzione della Repubblica - Riserva di legge in materia di limiti all'iniziativa economica - Legge sulla disciplina della riproduzione bovina - Attribuzione di competenza all'autorità amministrativa - Violazione della riserva di legge - Esclusione.

(Cost., art. 41, terzo comma; l. 3 febbraio 1963, n. 126, artt. 2, 3).

Gli artt. 2 e 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, sulla disciplina della riproduzione bovina, i quali demandano, rispettivamente al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ed alle Camere di Commercio di accertare ed attestare i requisiti genotipici dei tori riproduttori, non violano la riserva di legge stabilita dall'art. 41 Cost., trattandosi di attività strettamente tecnica, che richiede una specifica competenza,

all'ENEL, mediante un eccessivo distacco di beni, o mediante un qualunque altro accorgimento contabile.

La limitazione disposta dalla norma impugnata fa parte di quel sistema, cui si ispira la legge, inteso ad ovviare al pericolo predetto, ed immediatamente realizzato con le misure cautelari previste dall'articolo 12: responsabilità dei legali rappresentanti delle società soggette a trasferimento per la conservazione e manutenzione degli impianti, nonché per la buona gestione delle imprese stesse; e nullità degli atti in qualsiasi forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961, che abbiano comunque diminuito la consistenza economica e patrimoniale o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse. Tale sistema, protettivo delle finalità perseguite dalla legge di nazionalizzazione, non può qualificarsi di carattere espropriativo, come invece hanno ritenuto le ordinanze di rimessione.

La legge, mediante la limitazione contenuta nella norma denunciata, ha compiuto una valutazione approssimativa di ciò che, (in base agli accertamenti degli utili conseguiti negli anni precedenti al 1962, di quelli concernenti gli utili distribuiti negli anni stessi, e dell'andamento della gestione di transizione) era prevedibile che si potesse distribuire. E tenuto nel debito conto le esigenze delle società e le finalità della legge di nazionalizzazione, ha utilizzato un rimedio, quale è quello della limitazione del potere dell'assemblea di ripartire utili ai soci, che, a scopi diversi, altra volta l'ordinamento giuridico ha predisposto, senza che mai si sia ricondotto all'istituto dell'espropriazione, o più genericamente a quello del trasferimento coattivo; e che, nemmeno nella applicazione fattane mediante la norma denunciata, ha assunto carattere ablativo. Il limite corrispondente per altro ad una media corrente, e segue l'indicazione della legge speciale, rapportandosi a quel 5,50 per cento che l'ENEL deve corrispondere come interessi sull'indennizzo a decorrere dal 1° gennaio 1963, data di inizio della sua gestione.

La limitazione di cui si discute si inserisce, se mai, fra quelle che la legge può apportare ai diritti individuali per assicurarne l'esercizio secondo una funzione sociale; funzione che — nella specie — si realizza in quei fini di utilità generale che la legge si è proposta di raggiungere.

Dimostrato che la gestione dell'esercizio 1962 si caratterizza come gestione transitoria fra quella propriamente privata delle società e quella pubblica dell'ENEL, la Corte rileva che nel determinare la particolare necessaria disciplina nei modi e nelle forme che sono stati ricordati per i fini che sono rilevabili dalla medesima legge di nazionalizzazione, il legislatore ha operato nell'esercizio di una non arbitraria discrezionalità, senza urtare alcun principio costituzionale, e

senza violare alcuno dei precetti che la Costituzione pone a tutela della proprietà privata, della libera iniziativa economica e del risparmio individuale. Discutendo di dividendi, di espropriazione senza indennizzo, e di eccedenze di utili, le parti hanno invece modificato i termini della controversia, omettendo di tenere conto della singolarità dell'esercizio delle imprese elettriche per l'anno 1962, e della conseguente specialità della disciplina normativa.

Anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione è infondata.

Come bene osserva l'Avvocatura dello Stato, il quarto comma dell'art. 6 pone il divieto di attribuire utili superiori al 5,50 per cento per tutte le società indicate nel n. 1 dell'art. 4, con « imprese assoggettate a trasferimento che esercitano in via esclusiva o principale attività elettriche » senza distinguere affatto fra società per azioni quotate in borsa o non quotate. Poichè il richiamo alle società quotate in borsa è fatto soltanto in riferimento al calcolo della percentuale del 5,50, la norma è stata interpretata ed applicata nel senso che il divieto si riferisce a tutte indistintamente le società per azioni. Dal che deriva che non sussiste di fatto un diverso trattamento fra le due forme di società. Ma, in ogni caso, tenendo conto del differente modo di calcolare l'indennizzo fra le imprese indicate nel n. 1 e quelle indicate nel n. 2 dell'art. 5 della legge di nazionalizzazione, il diverso trattamento sarebbe pur sempre giustificato.

Per questo stesso motivo, non è di certo violato il principio di eguaglianza, rispetto alle società miste per le quali l'indennizzo è determinato mediante stima diretta dei beni con le modalità stabilite dal decreto di esproprio. Infatti, la stima diretta dei beni al momento del trasferimento esclude la necessità di qualsiasi intervento dell'ENEL, e quindi di qualsiasi limitazione nelle gestioni degli anni precedenti. — (Omissis).

CORTE COSTITUZIONALE, 11 luglio 1966, n. 96 - Pres. Ambrosini - Rel. Sandulli - Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (sost. avv. gen. Stato Guglielmini) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Guarino).

Regione Siciliana - Legge istitutiva dell'Azienda speciale dell'autoparco regionale - Delega al Governo di regolare alcune materie - Contrasto con l'art. 12 dello Statuto - Insussistenza.

(Cost., art. 97; Statuto Reg. sic. art. 12; l. Reg. sic. 14 dicembre 1965, art. 9).

Regione Siciliana - Legge istitutiva dell'azienda speciale autonoma regionale - Mancata copertura di maggiori spese - Contrasto con l'art. 81 della Costituzione - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 81, ultimo comma; l. Reg. sic. 14 dicembre 1965, artt. 4, 5, 6, 8, 10, secondo comma e tabella B).

L'art. 9 della legge regionale siciliana 14 dicembre 1965, istitutiva dell'azienda speciale dell'autoparco regionale, nell'attribuire al Governo la podestà di regolare l'ordinamento interno dell'azienda e di stabilire entro quali limiti il dirigente dell'azienda può ordinare spese, non contrasta con l'art. 12 dello Statuto e con l'art. 97 della Costituzione, perchè nessuna delle materie dall'art. 9 deferite al regolamento di attuazione esorbita dai limiti del riconosciuto potere di emanare regolamenti di esecuzione (1).

È costituzionalmente illegittima la legge regionale siciliana 14 dicembre 1965 per contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, in quanto, pur comportando la suddetta legge maggiori oneri per la istituzione del ruolo del personale dell'autoparco regionale, essa nulla dispone in ordine al modo di fronteggiare l'incremento di spesa negli esercizi futuri (2).

(1-2) Giudizio promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

La seconda massima è la diretta applicazione del principio, recentemente affermato dalla Corte (si veda sentenza 10 gennaio 1966, n. 1, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1) secondo cui l'obbligo della copertura finanziaria delle leggi che importino nuove e maggiori spese deve essere osservato dal legislatore anche per spese relative ad esercizi futuri. Tale rilievo è stato dalla Corte ritenuto preminente anche nella controversia presente tanto da assorbire la sollevata denuncia di illegittimità per l'esercizio in corso, proposta sulla considerazione che la copertura delle maggiori spese derivanti dalla l. Reg. sic. 14 dicembre 1965 non sarebbe stata validamente assicurata, con l'imputazione al fondo per le spese obbligatorie, ai sensi dell'art. 40 legge di contabilità dello Stato, prevista dall'art. 12, della citata legge.

CORTE COSTITUZIONALE. 11 luglio 1966, n. 100 - Pres. Ambrosini - Rel. Verzi - Mantovani (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Chiarotti).

Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti dell'autorità - Pubblico Ufficiale - Istigazione al di-

spregio delle istituzioni - Violazione del principio di eguaglianza e della libertà di pensiero - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 21; cod. pen., art. 327).

L'art. 327 c. p., che punisce il pubblico ufficiale, il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, ecciti al dispregio delle istituzioni, non contrasta col principio di eguaglianza, data la particolare qualifica assunta dall'agente rispetto a tutti gli altri cittadini, nè con la libertà di manifestazione del pensiero, la quale non può identificarsi con una azione diretta ad offendere (1).

(*Omissis*). — L'ordinanza di rimessione propone la questione di legittimità costituzionale per una sola delle previsioni criminose contenute nell'art. 327 del Codice penale, quella dell'eccitamento al dispregio delle istituzioni, alla quale quindi la Corte deve limitare il suo esame. Mentre il diritto di critica nei confronti delle istituzioni è riconosciuto a tutti i cittadini, la norma impugnata vieterebbe l'esercizio di tale diritto al pubblico ufficiale, anche se non legato da rapporto organico con la pubblica amministrazione, onde sarebbero violati sia il diritto di libera manifestazione del pensiero, sia il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, garantiti dagli artt. 21 e 3 della Costituzione.

La questione è infondata.

La norma impugnata non punisce la critica, consentita a tutti, bensì l'eccitamento al dispregio delle istituzioni, che è cosa ben diversa. Questo eccitamento si concreta in un impulso diretto a determinare una particolare condotta, od a creare uno stato d'animo in altre persone: mira ad ottenere lo scopo preciso di portare offesa alle istituzioni, nei loro organi e nella loro attività.

Il fatto è punito se ed in quanto posto in essere « nell'esercizio delle funzioni ». E ciò sia per l'obbligo che incombe al pubblico ufficiale di tenere un comportamento conforme ai doveri di ufficio, allorché forma ed attua la volontà dell'ente pubblico (art. 54, secondo comma, Cost.), sia per la entità del danno che deriva alla pubblica amministrazione da un incitamento al dispregio delle istituzioni che provenga da un suo organo in quel particolare momento.

I privati cittadini, come tali, si trovano in una posizione completamente diversa da quella del pubblico ufficiale, non potendo per essi

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 21 giugno 1966 del Tribunale di Rovigo (*Gazzetta Ufficiale*, 28 agosto 1965, n. 216).

Sulla questione cfr. Busetto, *Un'importante eccezione di incostituzionalità*, *Giust. pen.*, 1965, I, 304.

ricorrere giammai le situazioni suddette, onde non si può configurare quella violazione del principio di eguaglianza, prospettata dall'ordinanza di rimessione.

Ed è ovvio che non ha alcuna rilevanza che il pubblico ufficiale sia legato o meno da un rapporto organico con la pubblica amministrazione, dal momento che, per la sussistenza del reato, occorre soltanto l'esercizio di pubbliche funzioni.

La norma impugnata non viola neppure l'art. 21 della Costituzione. L'eccitamento al dispregio delle istituzioni, inteso nel senso sopraindicato, si può estrinsecare con mezzi diversi, ma, anche allorquando si attui con la parola e con mezzi di persuasione, non perde quel carattere di impulso, e di principio di azione, diretto ad offendere, che lo qualifica e vale a differenziarlo nettamente dalla manifestazione del pensiero. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 maggio 1966, n. 1111 - Pres. Tavolaro S. - Rel. Felicetti - P. M. di Majo (conf.) - Cuttica (avv. Pomarici) c. Opera nazionale invalidi di guerra (avv. Stato Teranova).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato - Limiti - Lesione dell'integrità fisica del pubblico dipendente per colpa della P. A. - Domanda di risarcimento dei danni - Giurisdizione del Giudice ordinario.

(c. c., art. 2043; t. u. 26 giugno 1924, art. 29).

La giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego deve negarsi quando la pretesa fatta valere in giudizio sia basata non già sulla violazione di diritti nascenti in modo immediato e diretto dal rapporto, nel quale trovino titolo necessario, bensì sulla violazione di diritti assoluti alla vita ed alla integrità personale, anche se connessi con il rapporto medesimo, nel quale trovino soltanto occasione: quindi, allorchè si chieda dal dipendente il risarcimento dei danni per la lesione di tali diritti, a causa del comportamento colposo della pubblica Amministrazione, concretantesi nella inosservanza delle norme di comune prudenza e perizia giusta il generale principio del «neminem laedere», la cognizione della controversia spetta al Giudice ordinario (1).

(Omissis). — La Corte di merito ha fondato la sua declaratoria di difetto di giurisdizione sul presupposto che il danno alla salute riportato dal Cuttica appariva essere conseguenza immediata di una situa-

(1) La Corte di Cassazione, a sezioni unite, conferma con questa sentenza principi già affermati in suoi precedenti pronunciati richiamati nella sentenza stessa.

Di questi precedenti i più recenti ribadiscono da un lato la estensione della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego anche per quanto attiene ai rapporti di natura patrimoniale (cfr.

zione particolare riferibile esclusivamente al rapporto d'impiego, in quanto l'evento dannoso sarebbe derivato dalla mancata adozione, da parte del pubblico ente datore di lavoro, delle misure precauzionali suggerite dalla scienza e dalla tecnica per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti. Ha, quindi, la Corte negato la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria sotto il duplice profilo che il rapporto di impiego si presentava quale causa necessaria del danno e che il modo di organizzazione del servizio da parte dell'ente pubblico, rientrando nel potere discrezionale di esso, restava sottratto al sindacato del Giudice ordinario.

Il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 29 n. 1 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 lamentando che la Corte di merito abbia erroneamente ravvisato un rapporto di causalità necessaria là dove non avrebbe potuto ravvisare che un rapporto di mera occasionalità, posto che egli aveva domandato la tutela di un diritto soggettivo non derivante in modo diretto e immediato dal rapporto d'impiego, diritto che sarebbe stato leso, per colpa generica dell'ente pubblico datore di lavoro, solo « in occasione » dello svolgimento di quel rapporto. La natura stessa di tale diritto (all'integrità personale) avrebbe poi escluso la possibilità di ogni riferimento al potere discrezionale della P. A. quale causa impeditiva della potestà del Giudice Ordinario di accertare gli estremi della colpa dell'ente pubblico.

Il ricorso è fondato.

Secondo i principi ripetutamente enunciati da questa Corte Suprema la competenza giurisdizionale esclusiva in materia di controversie relative al rapporto d'impiego, pubblico, attribuita al Giudice Amministrativo dell'art. 29 n. 1 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, riflette la tutela di ogni diritto del dipendente eventualmente leso dall'ente pubblico datore d'impiego, che trovi nel rapporto impiegatizio la sua causa generatrice.

Deve trattarsi, cioè, di quei diritti i quali traggono necessariamente origine da tale rapporto, senza del quale non sarebbero configurabili,

Cass., Sez. un., 30 dicembre 1963 n. 3246 in questa *Rassegna*, 1964, I, 37 ed *ivi*, 22, note 1-2; v. pure Cass., sez. un., 14 aprile 1964 n. 898 in questa *Rassegna*, 1964, I, 679 ed *ivi*, 680, nota 2) e dall'altro i limiti di tale giurisdizione (cfr. Cass., Sez. un., 17 febbraio 1964 n. 349, in *Foro it.*, 1964, I, 1178 ed *ivi*, nota 1).

Certo è che particolarmente delicato appare distinguere tra « causa » ed « occasione » di servizio nei singoli casi. In questo, al quale si riferisce la sentenza, di cui si tratta, per esempio, come potrà il Giudice ordinario accertare la sussistenza o meno di una colpa della pubblica Amministrazione senza interferire nel campo della discrezionalità della medesima circa l'organizzazione dei servizi sia con riferimento all'accertamento della malattia del contagiante sia con riferimento alla conseguenziale eventuale

quali ad esempio il diritto al posto, alla retribuzione o stipendio, agli emolumenti straordinari, alle ferie e consimili.

Non esula, invece, dalla normale competenza del Giudice Ordinario la tutela degli altri diritti soggettivi dell'impiegato i quali non nascono dal rapporto d'impiego nè necessariamente lo presuppongono, ancorchè l'eventuale lesione di essi si sia verificata durante e in occasione dello svolgimento del rapporto medesimo (v. sent., Sez. Un., nn. 1852, 1879, 2230, 2827 del 1962 e n. 3243 del 1963).

Questa distinzione discende dalla stessa *ratio* del citato art. 29 n. 1 del t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato, che in tanto ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo la cognizione delle controversie, anche su diritti a contenuto patrimoniale relative ai rapporti d'impiego pubblico, in quanto ha preso in considerazione la particolare natura di tali rapporti, disciplinati di regola da norme speciali fondate sul concetto della preminenza dell'ente pubblico e sulla natura di atti amministrativi (e non di atti contrattuali o comunque privatistici) che devesi ravvisare in quelli mediante i quali lo Stato e gli altri pubblici enti pongono in essere la costituzione, l'esercizio, la modificazione o l'estinzione dei rapporti stessi e dai quali può derivare la lesione dei diritti soggettivi che al dipendente competono in forza e nell'ambito di essi.

Da tale *ratio legis* rimane evidentemente esclusa la necessità o anche la mera opportunità di demandare alla cognizione del Giudice Amministrativo, in deroga al principio fondamentale posto dall'art. 2 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, delle controversie su altri diritti soggettivi dell'impiegato i quali, traendo origine da ben diversa fonte ed essendo indipendenti, sia nella nascita che nell'esercizio, dal rapporto di impiego, restino per avventura offesi da un comportamento doloso dell'ente pubblico datore di lavoro in occasione dello svolgimento del rapporto.

Tali sono indubbiamente i diritti della personalità umana, come quello alla vita e all'integrità fisica del quale nella specie si discute.

adottabilità di provvedimenti idonei ad evitare il contagio. Nè, d'altra parte, può assumersi come criterio discriminatore della giurisdizione la prospettazione (cui sembra volersi accennare implicitamente nella motivazione della sentenza in rassegna), giacchè, a parte la inaccettabilità della relativa teoria (cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., 6 aprile 1966, n. 902, in questa *Rassegna*, 1966, I, 822 ed *ivi*, nota 2), la impostazione della domanda come di risarcimento ex art. 2043 c. c. non può valere ad escludere questa intima connessione tra la ipotizzabile colpa dell'Amministrazione ed i poteri discrezionali di questa innanzi adombrati. Del resto converrà ricordare che a fondamento della giurisdizione esclusiva, di cui all'art. 29 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, sta proprio « l'intreccio » di diritti e interessi in determinate materie (v., per tutti, ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, II, Milano, 1948, 170).

Diritti soggettivi primari ed assoluti, come tali sempre tutelabili ex art. 2043 c. c., davanti al Giudice Ordinario quando siano offesi dal fatto illecito altrui e si convertano nel diritto al risarcimento del danno, quale che sia il soggetto cui debba essere eventualmente imputata la lesione e non esclusa quindi la P. A., tenuta anche essa alla regolare osservanza del generale principio del *neminem laedere*.

Da ciò la conseguenza che, ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa dell'ente pubblico cui venga attribuita la responsabilità per la lesione all'integrità fisica del dipendente, l'indagine relativa non è preclusa al Giudice Ordinario, cui spetta accertare l'eventuale inosservanza delle norme di comune prudenza, diligenza o perizia dettate a tutela della cennata integrità ed il rapporto di causalità necessaria fra tale condotta colpevole e il danno derivato, come pure questa Corte Suprema ha avuto già occasione di rilevare (v. sent. Sez. Un. n. 349 del 1964 e n. 28 del 1953).

Deviando dagli esposti principi la sentenza denunciata ha, dunque, nella specie erroneamente individuato nel rapporto d'impiego la causa generatrice del diritto soggettivo all'integrità fisica del quale il ricorrente ha chiesto la tutela. E pure inesattamente ha ritenuto che la causa del danno dallo stesso allegato fosse in astratto da ravvisare nella violazione, da parte dell'ente datore di impiego, di non precisate norme di organizzazione del servizio che sarebbero state emanate in esplicitazione di un potere discrezionale insindacabile.

Questa Corte Suprema, che in materia di giurisdizione è autorizzata anche ad indagini di fatto, rileva in contrario che la domanda del Cuttica, proposta in base all'art. 2043 c. c., è stata fondata sulla condotta genericamente colposa attribuita all'ente pubblico, cui non si è addebitata, nè risulta in astratto addebitabile la violazione di specifiche norme interne attinenti al regolamento del servizio nello stretto ambito del rapporto d'impiego, ma gli si è ascritta (e risulta in astratto ascrivibile) la inosservanza del principio generale del *neminem laedere*, per violazione di norme di comune prudenza e perizia.

Non è stata, quindi, denunciata la lesione di un diritto immediatamente e direttamente originato dal rapporto d'impiego, ma la lesione di un diritto primario ed indipendente da tale rapporto; lesione che si assume determinata da una colpevole condotta dell'ente pubblico rispetto alla quale (come rispetto al diritto che dicesi offeso) il rapporto d'impiego si pone in rapporto di mera occasionalità e non di causalità necessaria.

Per le esposte ragioni il ricorso deve essere accolto e l'impugnata sentenza deve essere cassata, dichiarandosi la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con la condanna della resistente alle spese di tutti i gradi del giudizio.

Va ordinata la restituzione del deposito. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1419 - Pres. Scarpello - Rel. Straniero - P. M. Di Majo (conf.) - De Tommaso (avvocati Dal Pozzo e De Pada) c. Ministero Poste e Telecomunicazioni (avv. Stato Varvesi).

Cosa giudicata - Interpretazione del giudicato - Giudicato esterno e giudicato interno - Sindacato della Corte di Cassazione - Differenza.
(c. c., art. 2909, c. p. c., art. 360).

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Trasferimento - Diritto soggettivo dell'impiegato alla sede - Insussistenza - Risarcimento dei danni - Esclusione - Annullamento dell'atto di trasferimento - Irrilevanza.
(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2).

La Corte di Cassazione ha il potere dovere di procedere direttamente all'interpretazione del giudicato, quando si tratti di giudicato formatosi nello stesso processo; nell'ipotesi, invece, di giudicato esterno, l'apprezzamento del giudice di merito ha natura e valore di apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, quando sia informato ad esatti criteri logico-giuridici (1).

Poichè le norme relative al trasferimento di pubblici impiegati sono da classificarsi come norme di azione, non sussiste un diritto

(1-2) Entrambe le massime confermano una giurisprudenza ormai costante.

Circa la prima massima, per quanto riguarda il potere-dovere della Corte di Cassazione di interpretare il giudicato formatosi nello stesso processo v. Cass., Sez. un., 13 luglio 1965, n. 1724, in questa *Rassegna*, 1966, I, 787; cfr. pure Cass., I Sez. civ., 10 maggio 1965, n. 873 (in questa *Rassegna* 1965, I, 557 ed *ivi*, nota 1), la quale afferma altresì che « ai fini dell'accertamento della sussistenza del giudicato interno, trattandosi di questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, la Corte di Cassazione può esaminare ed interpretare direttamente gli atti di causa ». Nel senso che la interpretazione del giudicato formatosi in altro giudizio (cosiddetto giudicato esterno) integra un apprezzamento di fatto rientrante nel potere discrezionale del Giudice di merito e come tale non censurabile in Cassazione (cfr. Cass., Sez. un., 19 luglio 1965, n. 1631), salvo che siano state violate le norme regolanti la formazione ed i limiti della cosa giudicata (cfr., Cass., I Sez. civ., 27 marzo 1965, n. 529), quando sia informato ad esatti criteri logico-giuridici, v. Cass., III Sez. civ., 14 luglio 1965, n. 1509, la quale aggiunge che la preclusione derivante dal giudicato sussiste nel caso di due giudizi vertenti tra le stesse parti ed aventi per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico (cfr. Cass., I Sez. civ., 22 gennaio 1966, n. 143, in questa *Rassegna*, 1966, 115 e *ivi*, 116, nota 3, nonchè Cass., I Sez. civ., 28 marzo 1966, in questa *Rassegna*, 1966, I, 361 ed *ivi*, 364, nota 6), accennando pure alla efficacia cosiddetta riflessa che il giudicato

sempre tutelabili ex
ndo siano offesi dal
risarcimento del danno,
attualmente imputata la
anche essa alla regolare
em laedere.
l'accertamento dell'eventuale
colta la responsabilità per la
e, l'indagine relativa non è pre-
ta accertare l'eventuale inosser-
enza, diligenza o perizia dettate a
rapporto di causalità necessaria fra
no derivato, come pure questa Corte
e di rilevare (v. sent. Sez. Un. n. 349

principi la sentenza denunciata ha, dunque,
individuato nel rapporto d'impiego la causa
oggettivo all'integrità fisica del quale il ricor-
stesso allegato fosse in astratto da ritenuto che la
del servizio che sarebbero state emanate in esplica-
e discrezionale insindacabile.
Suprema, che in materia di giurisdizione è autoriz-
indagini di fatto, rileva in contrario che la domanda del
nte colposa attribuita all'ente pubblico, cui non si è adde-
risulta in astratto addebitabile la violazione di specifiche
terme attinenti al regolamento del servizio nello stretto ambito
) la inosservanza del principio generale del *neminem laedere*, per
azione di norme di comune prudenza e perizia.
Non è stata, quindi, denunciata la lesione di un diritto immedia-
amente e direttamente originato dal rapporto d'impiego, ma la lesione
di un diritto primario ed indipendente da tale rapporto; lesione che si
assume determinata da una colpevole condotta dell'ente pubblico ri-
spetto alla quale (come rispetto al diritto che dicesi offeso) il rapporto
d'impiego si pone in rapporto di mera occasionalità e non di causalità
necessaria.

Per le esposte ragioni il ricorso deve essere accolto e l'impugnata
sentenza deve essere cassata, dichiarandosi la giurisdizione dell'Auto-
rità Giudiziaria Ordinaria, con la condanna della resistente alle spese
di tutti i gradi del giudizio.
Va ordinata la restituzione del deposito. — (Omissis).

ne è configurabile di conseguenza
a favore del dipendente, che dal
o un pregiudizio economico, nep-
l'atto amministrativo (2).

di verità, anche nei confronti
si pacifico che rientri « nel
one trasferire per esigenze
della sede non è subordinata
da parte del dipendente
Stato, 1964, I, 2321). Per
cimentazione dei danni nei
one di un interesse
sta Rassegna, 1965,
Stato, 1961-1965,

Pres. Ta-
istero del

tiva-
ov-
a-

sazione si
anni di guerra,

Diritti soggettivi primari ed assoluti, come tali sempre tutelabili ex art. 2043 c. c., davanti al Giudice Ordinario quando siano offesi dal fatto illecito altrui e si convertano nel diritto al risarcimento del danno, quale che sia il soggetto cui debba essere eventualmente imputata la lesione e non esclusa quindi la P. A., tenuta anche essa alla regolare osservanza del generale principio del *neminem laedere*.

Da ciò la conseguenza che, ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa dell'ente pubblico cui venga attribuita la responsabilità per la lesione all'integrità fisica del dipendente, l'indagine relativa non è preclusa al Giudice Ordinario, cui spetta accertare l'eventuale inosservanza delle norme di comune prudenza, diligenza o perizia dettate a tutela della cennata integrità ed il rapporto di causalità necessaria fra tale condotta colpevole e il danno derivato, come pure questa Corte Suprema ha avuto già occasione di rilevare (v. sent. Sez. Un. n. 349 del 1964 e n. 28 del 1953).

Deviando dagli esposti principi la sentenza denunciata ha, dunque, nella specie erroneamente individuato nel rapporto d'impiego la causa generatrice del diritto soggettivo all'integrità fisica del quale il ricorrente ha chiesto la tutela. E pure inesattamente ha ritenuto che la causa del danno dallo stesso allegato fosse in astratto da ravvisare nella violazione, da parte dell'ente datore di impiego, di non precisate norme di organizzazione del servizio che sarebbero state emanate in esplicitazione di un potere discrezionale insindacabile.

Questa Corte Suprema, che in materia di giurisdizione è autorizzata anche ad indagini di fatto, rileva in contrario che la domanda del Cuttica, proposta in base all'art. 2043 c. c., è stata fondata sulla condotta genericamente colposa attribuita all'ente pubblico, cui non si è addebitata, nè risulta in astratto addebitabile la violazione di specifiche norme interne attinenti al regolamento del servizio nello stretto ambito del rapporto d'impiego, ma gli si è ascritta (e risulta in astratto ascrivibile) la inosservanza del principio generale del *neminem laedere*, per violazione di norme di comune prudenza e perizia.

Non è stata, quindi, denunciata la lesione di un diritto immediatamente e direttamente originato dal rapporto d'impiego, ma la lesione di un diritto primario ed indipendente da tale rapporto; lesione che si assume determinata da una colpevole condotta dell'ente pubblico rispetto alla quale (come rispetto al diritto che dicesi offeso) il rapporto d'impiego si pone in rapporto di mera occasionalità e non di causalità necessaria.

Per le esposte ragioni il ricorso deve essere accolto e l'impugnata sentenza deve essere cassata, dichiarandosi la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con la condanna della resistente alle spese di tutti i gradi del giudizio.

Va ordinata la restituzione del deposito. — (*Omissis*).

saminare, a domanda degl'interessati, le liquidazioni, divenute già definitive, e di dar luogo a riliquidazioni più favorevoli ai danneggiati, la denunciata decisione avrebbe potuto dedurre che la irriversibilità della situazione giuridica quesita fosse venuta meno, posto che erronea sarebbe la proposizione che una circolare potesse far cadere i limiti posti dall'ordinamento all'attività della pubblica amministrazione e fare attribuire alle istanze e diffide degl'interessati valore di ricorsi amministrativi e di legittime pretese al riesame di procedure esaurite.

Con il secondo mezzo, il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato viene riaffermato dalla ricorrente sotto l'ulteriore profilo, secondo il quale la denunciata decisione avrebbe ommesso di rilevare che, con l'accettazione e la riscossione dell'indennizzo liquidato, gli eredi Pavella, a sostegno della pretesa ad un riesame della liquidazione, potes-

sulla domanda di riliquidazione prodotta ai sensi della circolare 13 marzo 1964, n. 139, sopra menzionata, è impugnabile in sede giurisdizionale pure se la precedente liquidazione abbia formato oggetto di provvedimento divenuto ormai inoppugnabile e che non sussiste difetto di giurisdizione a conoscere delle controversie in materia di riforma di atti amministrativi, i quali abbiano dato luogo a situazioni giuridiche quesite, allorchando la pubblica Amministrazione abbia con una sua circolare riconosciuto la possibilità di riesame delle situazioni stesse, facendo venir meno così, quindi, la definitività di quegli atti e con questa la preclusione del sindacato di legittimità.

2. — Orbene, prima di considerare gli effetti che sull'interesse di mero fatto degli altri soggetti nella rilevata situazione sia suscettibile di determinare una circolare del genere di quella n. 139 in data 13 marzo 1964 occorre accertare se l'Amministrazione aveva dei poteri da esercitare con riferimento a situazioni giuridiche esaurite (per il concetto di situazioni giuridiche esaurite v. Cass., Sez. Un., 22 giugno 1963, n. 1707, in *Foro it.*, 1963, I, 1352).

Ben vero, sia le decisioni del Consiglio di Stato, delle quali si è detto, sia la sentenza, di cui si tratta, pur giungendo a conclusioni diverse, si sono soffermate, le une soltanto, l'altra prevalentemente, sul primo punto. Ed, in effetti, una volta statuito che la circolare, ora richiamata, non era idonea a trasformare un interesse di fatto in interesse legittimo (nella specie, o più genericamente in interesse giuridicamente tutelato, che in altre ipotesi potrebbe assumere natura di diritto soggettivo), con la conseguenza di dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione, la Corte di Cassazione non aveva necessità pure di accertare *ex professo* la esistenza o meno di poteri da parte della pubblica Amministrazione in relazione a situazioni giuridiche esaurite.

Tale accertamento, peraltro, si poneva come un *prius* logico (e rilevante se alla circolare più volte ricordata si fosse voluto collegare il sorgere di un obbligo dell'Amministrazione a provvedere sulle domande dei danneggiati per la riliquidazione degli indennizzi), onde se ne tratterà qui subito.

3. - Sono in questione il potere di annullamento o di revoca (alla revoca, anzi alla riforma, come figura di revoca parziale, si accenna pure nella sentenza in rassegna) da parte della pubblica Amministrazione ed i

sempre tutelabili ex
quando siano offesi dal
al risarcimento del danno,
eventualmente imputata la
ta anche essa alla regolare

eventuale dell'eventuale
ninem laedere.
tribuita la responsabilità per la
ente, l'indagine relativa non è pre-
petta accertare l'eventuale inosser-
udenza, diligenza o perizia dettate a
il rapporto di causalità necessaria fra
anno derivato, come pure questa Corte
zione di rilevare (v. sent. Sez. Un. n. 349

ai principi la sentenza denunciata ha, dunque,
te individuato nel rapporto d'impiego la causa
sogettivo all'integrità fisica del quale il ricor-
te dell'ente fosse in astratto da ritenuto che la
e del servizio che sarebbero state emanate in esplica-
tere discrezionale insindacabile.
Corte Suprema, che in materia di giurisdizione è autoriz-
ad indagini di fatto, rileva in contrario che la domanda del
posta in base all'art. 2043 c. c., è stata fondata sulla condotta
mente colposa attribuita all'ente pubblico, cui non si è adde-
ne risulta in astratto addebitabile la violazione di specifiche
e interne attinenti al regolamento del servizio nello stretto ambito
rapporto d'impiego, ma gli si è ascritta (e risulta in astratto ascri-
bile) la inosservanza del principio generale della violazione di specifiche
Non è stata, quindi, denunciata la lesione di un diritto immedia-
tamente e direttamente originato dal rapporto d'impiego, ma la lesione
di un diritto primario ed indipendente da tale rapporto; lesione che si
assume determinata da una colpevole condotta dell'ente pubblico ri-
spetto alla quale (come rispetto al diritto che dicesi offeso) il rapporto
d'impiego si pone in rapporto di mera occasionalità e non di causalità
necessaria.

Per le esposte ragioni il ricorso deve essere accolto e l'impugnata
sentenza deve essere cassata, dichiarandosi la giurisdizione dell'Auto-
rità Giudiziaria Ordinaria, con la condanna della resistente alle spese
di tutti i gradi del giudizio.
Va ordinata la restituzione del deposito. — (Omissis).

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

eresse di fatto, che la citata circolare non
interesse legittimo.

essere congiuntamente esaminate, sono,

Consiglio di Stato, richiamata dalla
tica amministrazione non ha l'ob-
riesame di provvedimenti non
fida del privato diretta ad otte-
non pone in essere, nel caso
— rifiuto impugnabile (Sez.
n. 1294; Sez. VI 25 luglio

in esame, pur essendo
il rigetto del reclamo
liquidazione dei danni
la indennità liqui-

la pubblica Am-
nare situazioni
one giurispru-
di indennizzi,
estivamente
stanza dei
ritenersi
revoca
rovve-
di ac-
ri e

—
annul-
guenze in
o difformi sia
ricorso alla figura

data, la Amministrazione del Tesoro emanò una circolare (n. 139 del 13 marzo 1964) con la quale, nell'accettare il nuovo criterio suggerito dalla sopraggiunta giurisprudenza e più benevolo per il danneggiato (in virtù del quale la liquidazione si sarebbe dovuta operare con l'applicazione dei limiti di indennizzo — stabiliti dall'art. 28 della legge 27 dicembre 1953 n. 968 — non sulla somma originaria dei valori al 1943, ma sul prodotto ottenuto moltiplicando tali valori per i coefficienti legali di rivalutazione, rispettivamente del 5, dell'8 o del 15), credette di poter dare agli uffici dipendenti istruzioni nel senso che tale interpretazione non venisse limitata alle procedure di liquidazione in corso, ma fosse estesa a quelle già divenute definitive, attraverso una riliquidazione a favore dei danneggiati di guerra che ne facessero domanda.

Per evidenti e fondamentali principi di ordine giuridico, costituzionale e processuale, che sorreggono la vita dello Stato di diritto, non era nè poteva essere assolutamente consentito all'Amministrazione

5. - Intanto, per quel che riguarda la revoca, un potere della pubblica Amministrazione rispetto a rapporti già estinti non è da ritenersi ammissibile (ALESSI, *La revoca degli atti amministrativi*, Milano, 1956, 16) così come per gli atti ad efficacia istantanea (ALESSI, *op. e loco cit.*; RESTA, *La revoca degli atti amministrativi*, Milano, 1935, 107), allorchè siano già stati portati ad effetto (SANDULLI, *Manuale cit.*, 406). Ciò in quanto consistendo la funzione propria della revoca nel far venir meno la operatività di atti tuttora produttivi di effetti è chiaro che la relativa potestà potrà essere esercitata dall'autorità competente solo se l'atto da revocare non abbia completamente esaurito la sua operatività (SANDULLI, *Manuale cit.*, 407).

Per l'annullamento non si rinvengono affermazioni così decise ed incontestate come quelle a proposito della revoca. Ma ciò si spiega, in quanto si suole ritenere che questo agirebbe, a differenza della revoca (v. però RESTA, *op. cit.*, 265), sull'atto, eliminandolo, e non soltanto sulla operatività di esso, eliminandone semplicemente gli effetti (ALESSI, *op. cit.*, 56; cfr. pure SANDULLI, *Manuale cit.*, 409: per rilievi critici in ordine alla distinzione tra istituti, che determinano la « fine di atti giuridici », ed istituti, che segnano la « fine di rapporti giuridici », v. ROMANELLI, *L'annullamento degli atti amministrativi*, Milano, 1939, 13 e segg.). Senza tuttavia ora addentrarsi in siffatte dispute, basterà rilevare, comunque, che, salvo tesi estreme le quali con riferimento alla potestà di annullamento, estesa a qualsiasi vizio di invalidità (sia di legittimità, sia di merito), non ne ammettono limiti di sorta e ne ritengono sempre obbligatorio l'esercizio (ROMANELLI, *op. cit.*, 226 e segg. e 256 e segg.; per la nozione di revoca, secondo lo stesso Autore, *op. cit.*, 86), per la maggior parte della dottrina e per costante giurisprudenza l'Amministrazione ha la facoltà (non l'obbligo: per una indicazione chiara ed esauriente, anche se non recente, della dottrina in proposito ed in varie questioni connesse ai problemi, di cui si tratta, nonchè per la esposizione di un particolare punto di vista in merito v. CANNADA-BARTOLI, *Sulla discrezionalità dell'annullamento di ufficio*, *Rass. dir. pubbl.*, 1949, II, 562; della giurisprudenza si farà cenno in seguito) di porre in essere l'annullamento soltanto ove lo richieda l'interesse pubblico (v. JEMOLO, *L'interesse come presupposto dell'annullamento*

riaprire i termini per il riesame di un provvedimento non solo divenuto inoppugnabile, ma addirittura eseguito col pagamento di quanto liquidato: si da esaurire completamente ed estinguere ogni rapporto fra danneggiato e Amministrazione.

Tale capovolgimento di situazioni consolidate e quesite si sarebbe potuto e dovuto effettuare soltanto con una legge: giammai con una circolare che — come è costante insegnamento della dottrina e della giurisprudenza — costituisce un atto interno della Pubblica Amministrazione destinato a spiegare limitato effetto soltanto nei confronti degli uffici dipendenti, senza incidere nella sfera giuridica dei soggetti estranei a questi.

Pertanto la circolare non solo non poteva costituire fonte di diritti soggettivi (giacchè nella specie si versa in materia di liquidazione di danni di guerra rimessa dalla legge all'esercizio del potere della P. A.), ma nemmeno substrato di interessi legittimi, mancando una

di atti illegittimi, in *Foro it.* 1931, III, 113, e DE VALLES, *Annullamento di ufficio ed interesse pubblico*, *ivi*, 1951, III, 228, per limitarsi a scritti autorevoli *in terminis*) e anzi uno specifico interesse pubblico, il quale non può indentificarsi nell'interesse generico al ripristino della legalità (SANDULLI, *Manuale cit.*, 412) ossia alla reintegrazione dell'ordine giuridico violato, ma deve rappresentare una particolare ed attuale esigenza (C. d. S., IV Sez., 11 dicembre 1962, n. 772, in *Foro amm.*, 1963, I, 290) da indicare espressamente nella motivazione dell'atto, avuto riguardo alla concreta situazione di fatto (C. d. S., V Sez., 15 aprile 1961, n. 150, in *Foro amm.*, 1961, I, 951).

Orbene, in casi del genere di quello che qui si considera manca proprio un tale interesse, non potendo questo consistere nell'assicurare una *par condicio* fra soggetti dell'ordinamento (v. SANDULLI, *Manuale, loco ult. cit.*, e cfr. Corte dei conti, Sez. contr., 2 maggio 1963, in *Foro amm.*, 1964, I, 3, 222), i cui rapporti con la pubblica Amministrazione, pur nella originaria identità delle situazioni disciplinate dalle medesime norme, per le particolari difformi vicende si estinguano in modo diverso: una volta, poi, ritenuta la mancanza del necessario interesse pubblico, può concludersi per il difetto del potere di annullamento nella pubblica Amministrazione.

Del resto, situazioni analoghe possono verificarsi pure attraverso giudicati ed in tali casi, senza, con ciò voler qui riferire il concetto di giudicato all'atto giuridico in genere ed a quello amministrativo in specie (v. ALESSI, *op. cit.*, 5 e segg.) o paragonare in questa sede (cfr., però, GUGLIELMI, *La pregiudiziale amministrativa*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 400) cosa giudicata (formale) e definitività dell'atto amministrativo (v. RESTA, *op. cit.*, 81 e segg.), ma limitandosi a rilevare per quanto interessa la sostanziale identità di effetti, non è nemmeno ipotizzabile che la pubblica Amministrazione, pure accettando un certo orientamento giurisprudenziale per essa più oneroso, provveda, al fine di realizzare una *par condicio* tra i soggetti con cui ha avuto rapporti, per esborsi, ai quali non è tenuta in forza dei giudicati ad essa più favorevoli.

6. - Può ora prendersi in considerazione la circolare n. 134 del 13 marzo 1964, la quale come si è osservato acutamente dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, complica le questioni accennate, ma non incide

norma di legge che, avendo contenuto analogo, se non identico a quello della circolare, riconoscesse alla Pubblica Amministrazione il potere di eseguire le riliquidazioni già esaurite e costituisse quindi per essa norma di azione.

Ne consegue che contro il silenzio — rifiuto della pubblica Amministrazione nessuna facoltà di ricorso era data agli eredi Pavella e il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

Comunque, per completezza d'indagine, passando all'esame delle altre argomentazioni, sotto altro profilo prospettate dai resistenti, ritiene il Supremo Collegio che non sia giuridicamente possibile collegare la circolare n. 139 con il potere della pubblica autorità di annullare di ufficio, in sede di autotutela, gli atti amministrativi illegittimi, giacchè a parte ogni altra considerazione sulla mancanza di un atto specifico di annullamento, comportante la stessa forma richiesta per il singolo atto sul quale sarebbe destinato ad operare, devesi, in ogni

sulla sostanza di esse. Tale circolare va, invero, considerata sotto un duplice profilo: il primo quasi di corollario a quanto fin qui sostenuto, il secondo quasi di premessa a quanto si rileverà in seguito.

Sotto il primo profilo ci si può chiedere se l'Amministrazione aveva il potere di diramare una circolare del genere, ma, per quanto si è innanzi rilevato, o l'atto contenuto nella circolare integrava esso stesso l'annullamento, o la revoca, dei precedenti provvedimenti di liquidazione ed a parte ogni considerazione sulla forma la risposta non può che essere negativa o il quesito va impostato nel senso di chiedersi se l'Amministrazione, non avendo il potere di annullare o di revocare (o di riformare) gli atti di liquidazione divenuti definitivi, per procedere alla riliquidazione degli indennizzi ed aumentarne gli importi rispetto alle somme già riscosse dai danneggiati, un siffatto potere acquisiva in forza di quanto formava oggetto della circolare, di cui si tratta, e pure così impostato il quesito la risposta non può che essere negativa.

L'attribuzione di poteri del genere all'Amministrazione andrebbe operata con una legge nel rispetto della norma, di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione. Nemmeno è immaginabile che l'Amministrazione se li attribuisca da sè con suoi atti.

Ed, in effetti, risulta presentata al Parlamento una proposta di legge (disegno di legge 14 dicembre 1965, n. 2361, Camera dei deputati), la quale prevede, con la indicazione (nell'art. 12) dei mezzi per far fronte alle spese che comporta, la possibilità di revisione degli indennizzi, in ipotesi diverse da quelle previste negli articoli 14 e 34 della l. n. 968 del 1953.

Di ciò la Corte di Cassazione nella sentenza in rassegna nemmeno fa cenno, come non fa cenno della circolare n. 144 del 24 maggio 1965 e dell'argomento desumibile dal fatto che la previsione, negli articoli 14 e 34 della l. n. 968 del 1953, della possibilità di revisione degli indennizzi conferiva ulteriore fondamento alla esclusione di un potere dell'Amministrazione di rivedere gli indennizzi al di fuori di quelle previsioni. Giustamente, peraltro, atteso che l'affermazione della natura della circolare in questione come di atto interno della pubblica Amministrazione destinato a spiegare limitato effetto soltanto nei confronti degli uffici dipendenti senza incidere nella sfera giuridica dei soggetti estranei a questi (per

caso, osservare che un provvedimento annullabile presuppone un vizio, non solo intrinseco, ma di regola originario, di legittimità: presuppone, cioè, che l'atto non sia conforme alle regole prescritte per la sua validità.

La indicata circolare può essere, piuttosto, messa in relazione con la potestà di revoca, spettante alla pubblica amministrazione, di suoi provvedimenti in vista di una sopravvenuta inopportunità della situazione giuridica sorta da essi rispetto all'interesse attuale dell'Amministrazione stessa. Com'è noto, la revoca di un provvedimento amministrativo può essere anche parziale, nel qual caso essa assume nome e valore di riforma, eventualmente a solo contenuto aggiuntivo, dell'atto. Qui, non si tratta, peraltro, di risolvere, come vorrebbe la ricorrente, con il primo mezzo del ricorso e con la memoria, la questione di merito consistente nello stabilire se la pubblica amministrazione avesse, o non, nella specie, il potere di eliminare una situazione giuridica definitivamente quesita e se, nel caso affermativo, ricorresse una ragione di

una classificazione delle circolari, come forma di notificazione o comunicazione, sostanziale in modo diverso dal loro contenuto, v. GIANNINI M. S., *Voce Circolare*, in *Enciclopedia del diritto* e cfr. *ivi* l'ampia bibliografia riportata), era sufficiente, come si è accennato, a dar fondamento alle statuizioni adottate, nel senso di escludere la trasformazione dell'interesse di mero fatto, che caratterizzava in situazione del genere la posizione degli altri soggetti, in un interesse giuridicamente tutelato e correlativamente una facoltà della pubblica Amministrazione in un obbligo.

7. - Su quest'ultimo profilo, peraltro subordinato come si è osservato, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno fondato con l'affermazione dei principi di cui alla massima surriportata la loro sentenza, annullando la decisione del Consiglio di Stato ed evitando così che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, altrimenti configurabile, fosse portato, ex art. 134 della Costituzione, al giudizio della Corte costituzionale.

Benvero, del resto, pure il Consiglio di Stato nella decisione annullata aveva riconosciuto, alla stregua di un suo orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato (v., per tutte, C. d. S., Ad. gen., 1 agosto 1963, n. 426 in *Cons. Stato*, 1965, I, 810), che la pubblica Amministrazione non ha alcun obbligo di pronunciarsi sull'istanza di riesame dei provvedimenti non impugnati tempestivamente, onde la diffida degli interessati diretta ad ottenere che essa si pronunci sull'istanza di riesame di tali provvedimenti non pone in essere nel caso di inerzia dell'Amministrazione medesima un silenzio rifiuto impugnabile (cfr., oltre a C. d. S., VI sez., 9 aprile 1965, n. 246, in *Cons. Stato*, 1965, I, 771, C. d. S., IV Sez., 18 novembre 1964, n. 1294, in *Cons. Stato*, 1964, I, 1921 e C. d. S., VI Sez., 25 luglio 1964, n. 562, in *Foro amm.*, 1964, I, 2, 914, richiamate nella sentenza in rassegna, C. d. S., IV Sez., 12 maggio 1965, n. 411, in *Foro it.* 1966, III, 45 e C. d. S., VI Sez., 1 giugno 1965, n. 408 in *Cons. Stato* 1965, I, 1225). Di più: lo stesso, in una recente decisione, aveva ricordato come « la circostanza che l'Amministrazione, nell'emanare un atto, abbia dato ad una norma giuridica una interpretazione di poi riconosciuta erronea dal Consiglio di Stato non obbliga l'Amministrazione medesima a riesaminare l'atto ove l'interessato non abbia prodotto tempestivamente i rimedi previsti dall'ordinamento: il

pubblico interesse perchè l'Amministrazione potesse fare uso del potere di revoca o, per rimanere nei limiti del caso, che ne occupa, del potere di riforma. Può essere, però, rilevato che, dovendo il relativo provvedimento essere adottato nelle medesime forme richieste per il provvedimento da modificare e dovendo inoltre la riliquidazione dell'indennizzo aver luogo secondo la prescrizione della circolare, a richiesta degli'interessati, il provvedimento di riforma sarebbe venuto ad immedesimarsi in quello stesso di riliquidazione. E poichè la riforma, implica, al pari della revoca, una ulteriore modificazione dello identico rapporto giuridico oggetto del preesistente provvedimento, e costituisce perciò esplicazione di amministrazione attiva, ne segue che gli eredi Pavella erano portatori di un mero interesse di fatto per chiedere una nuova liquidazione e per impugnare dinanzi alla giurisdizione amministrativa il silenzio-rifiuto opposto dal Ministro del Tesoro alla loro diffida a provvedere. Invano, la impugnata decisione afferma, pertanto, che nella misura in cui l'Amministrazione aveva riconosciuto che le procedure di liquidazione già esaurite dovevano essere riesaminate era venuta meno la definitività dei provvedimenti di concessione degli'indennizzi, che solo avrebbe potuto precludere il sindacato di legittimità del Consiglio di Stato. La riforma dei provvedimenti definitivi di liquidazione, per vero, rimaneva sempre estrinsecazione

riesame costituisce, invece, anche in tal caso, una facoltà discrezionale (C. d. S., VI Sez., 30 settembre 1965, n. 563, in *Foro amm.*, 1965, I, 2, 910).

Solo che alla circolare n. 134 del 13 marzo 1964 il Consiglio di Stato aveva attribuito l'effetto di produrre le accennate trasformazioni, mentre le sezioni unite della Corte di Cassazione tale effetto hanno ineccepibilmente negato alla circolare stessa.

Il problema di fondo « consistente nello stabilire se la pubblica Amministrazione avesse o meno nella specie il potere di eliminare una situazione giuridica definitivamente quesita » non pare, quindi, di proposito, esplicitamente risolto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, le quali, tuttavia, rilevando « la mancanza di una norma che di contenuto analogo se non identico a quello della circolare riconoscesse alla pubblica Amministrazione il potere di eseguire le riliquidazioni » ed affermando che « per evidenti e fondamentali principi di ordine giuridico, costituzionale e processuale..., non era nè poteva essere assolutamente consentito all'Amministrazione di riaprire i termini per il riesame di un provvedimento non solo divenuto inoppugnabile, ma addirittura eseguito col pagamento di quanto liquidato, sì da esaurire completamente ed estinguere ogni rapporto » con il danneggiato, hanno magari solo implicitamente dato al problema stesso una soluzione negativa, di cui si è inteso con questa nota indicare la necessità.

BENEDETTO BACCARI

Postilla - La nota era già nella sostanza redatta, quando in data 28 ottobre 1966 è stata depositata altra sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione sulle medesime questioni qui considerate. Tale sentenza verrà pubblicata nel prossimo numero con eventuali ulteriori considerazioni.

del solo potere d'iniziativa della pubblica amministrazione, ancorchè questa avesse già manifestato, con la circolare n. 139, l'intendimento di avvalersi di tale potestà, e non era dovuta agli interessati in forza di una norma dell'ordinamento in tema di risarcimento di danni di guerra. Solo in quest'ultimo caso, la pretesa degli eredi Pavella ad un riesame della liquidazione definitiva si sarebbe potuta considerare sul piano dell'interesse legittimo. La denunciata decisione, dunque, in quanto ha pronunciato in materia che, nella ipotesi di revoca, sarebbe riservata all'amministrazione attiva, dev'essere anche per tale motivo cassata per difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.

Data l'indole della controversia, ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dello intero giudizio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 agosto 1966, n. 2216 - Pres.

Flore - Est. Miele - P. M. Pedote (conf.) - E.N.A.L. (avv. Barra Caracciolo) e Ministero Finanze (avv. Stato Faranda) c. soc. r. l. « Coloco » (avv. Sorrentino) e s. p. a. « Ente Lotterie Nazionali » (avv. Resta).

Competenza e giurisdizione - Procedimento di licitazione privata - Atto preparatorio viziato - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza.

L'eventuale illegittimità (per vizio di composizione dell'organo competente) della formazione dell'elenco delle ditte da invitare ad un procedimento di licitazione privata, implicando l'illegittimità per invalidità derivata, dall'atto conclusivo del procedimento, determina la lesione di una posizione soggettiva che ha consistenza di interesse legittimo, e può quindi essere fatta valere in sede di giurisdizione amministrativa (1).

(1) La decisione del Consiglio di Stato, in ordine alla quale era stata proposta la questione di giurisdizione risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza annotata, si legge in questa *Rassegna*, 1965, I, 528, con nota di ALIBRANDI, cui si rimanda per maggiori particolari sul merito della fattispecie.

In questa sede basterà accennare che la soluzione affermativa della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo non sembra al tutto appagante, e ciò non tanto per la riaffermazione, operata in sentenza, del principio di invalidità derivata (sul quale non vi era contestazione), quanto piuttosto perchè l'atto che si assumeva viziato era da riferire alla attività di un organo (il Comitato per le Lotterie) che nel meccanismo del procedimento della concessione per la vendita dei biglietti non ha alcuna rilevanza giuridica esterna, dato che ogni determinazione in ordine alla fase preparatoria della gara di licitazione (indire la gara, stabilirne le modalità, scegliere gli enti e le ditte da invitare etc.), è di esclusiva competenza dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie (art. 2, l. 4 agosto 1955, n. 722), sicchè il problema era semmai di stabilire quale fosse la rilevanza di un atto meramente interno (e, in ultima analisi, facoltativo) sul provvedimento terminale del procedimento di licitazione (T. A.).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 aprile 1966, n. 889 - Pres. Pece - Est. Arienzo - P. M. Gedda (conf.) - Ferrovie dello Stato (avv. Stato Pietrini-Pallotta) c. Ditte Voliani e Castanini (avv. Marucchi, Belardinelli).

Ferrovie - Condizioni e tariffe per i trasporti di cose - Prescrizione annuale - Azioni di indebito oggettivo che presuppongono la conclusione del contratto di trasporto - Applicabilità.
(r.d.l., 25 gennaio 1940, n. 9, art. 66).

Ferrovie - Manipolazioni delle merci in occasione di operazioni doganali - Dogane situate su aree delle Ferrovie - Competenza esclusiva delle FF. SS. - Altre dogane interne - Nozione - Corrispettivi per l'uso dell'area di proprietà delle Ferrovie - Misura ridotta.
(d.m. 29 luglio 1959, n. 646, parte terza, paragrafo secondo, nn. 1, 2, 3 e 4).

Ferrovie - Operazioni doganali - Utilizzazione di aree, magazzini e impianti dell'Amministrazione ferroviaria - Compimento di parte delle operazioni doganali su area delle Ferrovie - Percezione dei corrispettivi nella misura ridotta - Legittimità.
(d.m. 29 luglio 1959, n. 646, parte terza, paragrafo secondo, n. 3).

Ferrovie - Corrispettivo supplementare per prestazioni fuori dell'ambito delle stazioni e dei circuiti doganali - Effettività delle prestazioni - Necessità - Sussistenza.
(d.m. 29 luglio 1959, n. 646, parte terza, paragrafo secondo, n. 5).

Sentenza - Interpretazione - Valutazione del contenuto dispositivo in correlazione alla parte motiva.
(c.p.c., art. 132).

Spese giudiziali - Compensazione - Facoltà discrezionale del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità, fuori dell'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa.
(c.p.c., art. 92).

La prescrizione annuale prevista dall'art. 66 r. d. l. 25 gennaio 1940, n. 9, sulle condizioni e tariffe per i trasporti di cose sulle Ferrovie dello Stato, è stabilita, oltre che per le azioni derivanti dal contratto di tra-

sporto, anche per quelle di indebito oggettivo, che, pur non trovando la loro causa in tale contratto, ne presuppongono la conclusione. Sono quindi soggette a prescrizione annuale le azioni di indebito, parziale o totale, relative a somme che l'Amministrazione ha riscosso in più del dovuto e che non aveva, in senso assoluto, diritto di riscuotere, configurando entrambe le ipotesi un'identica azione di indebito (1).

Le disposizioni dei nn. 1, 2, 3 del paragrafo secondo della parte terza del d. m. 29 luglio 1959, n. 646, che prevedono la competenza esclusiva dell'Amministrazione ferroviaria per la manipolazione delle merci, si applicano allorchè le operazioni doganali vengano eseguite presso dogane situate su aree delle Ferrovie, mentre il numero 4 successivo regola l'ipotesi che operazioni doganali vengano eseguite presso dogane aventi spazi propri, in tal senso dovendosi intendere l'espressione « altre dogane interne », usata nel detto n. 4. I corrispettivi ferroviari sono dovuti non soltanto in relazione alle specifiche prestazioni di manipolazione delle merci, ma anche per il solo uso dell'area di proprietà delle Ferrovie. In questo secondo caso essi sono dovuti in misura ridotta, quando la parte interessata abbia direttamente curato la dichiarazione e la visita delle merci (2).

Il presupposto dell'utilizzazione di aree, magazzini e impianti dell'Amministrazione ferroviaria, che giustifica la percezione dei corrispettivi nella misura ridotta, si realizza anche con il compimento di una parte soltanto delle operazioni doganali su detti impianti, sia perchè anche in questa ipotesi si fa uso delle aree ferroviarie, con conseguente intralcio del traffico in stazione, sia perchè non è richiesto il compimento di tutto il procedimento di sdoganamento (3).

Il corrispettivo supplementare previsto dalla parte 3^a, paragrafo 2^o, n. 5, del d. m. 29 luglio 1959, n. 646 è dovuto solo se prestazioni dell'Amministrazione vengano effettivamente eseguite fuori delle stazioni e circuiti doganali (4).

Le varie parti della sentenza si integrano fra loro, cosicchè la portata della pronuncia giurisdizionale è quella che risulta dalla parte dispositiva con riferimento alle affermazioni contenute nella motivazione, che valgono a precisare quale è realmente la volontà del giudice in ordine all'accertamento del diritto controverso e alle conseguenze della condanna (5).

(1-4) Non si rinvencono precedenti, ad eccezione della pronuncia convalidata dalla sentenza in rassegna, cioè: App. Firenze, 6 febbraio 1964, *Foro it.*, Rep., 1964, voce « Ferrovie », nn. 99-103.

5) Giurisprudenza costante: cfr., da ultimo, Cass., 5 febbraio 1966, n. 382, *Foro it.*, Mass., 1966, 122; 12 novembre 1965, n. 2356 e 15 maggio 1965, n. 905, *id.*, Rep., 1965, voce « Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile », nn. 128 e 129; 15 luglio 1965, n. 1550, *Giur. it.*, 1966, I, 1,30.

La compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità, semprechè la condanna nelle spese non sia stata pronunciata nei confronti della parte totalmente vittoriosa (6).

6) Principio pacifico: cfr., da ultimo, Cass., 3 gennaio 1966, n. 23, *Foro it.*, Mass., 1966, 9; 15 maggio 1965, n. 925; 8 maggio 1965, n. 844; 6 maggio 1965, n. 829; 30 ottobre 1965, n. 2320; 27 luglio 1965, n. 1765: tutte in *Foro it.*, Rep., 1965, voce « *Spese giudiziali* », nn. 84, 85, 86, 88, 89, 90.

F. ARGAN

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 aprile 1966, n. 939 - *Pres. Flore - Est. Restaino - P. M. Di Majo (conf.) - Camera del Lavoro di Sannicandro Garganico (avv. Gargano) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) e Fioritto (avv. Agostini).*

Appello - Mancata iscrizione a ruolo da parte dell'appellante e dell'appellato nei termini di costituzione loro rispettivamente assegnati - Conseguenze - Improcedibilità del gravame - Concetto - Esclusione - Onere della riassunzione nel termine di un anno dalla scadenza del termine stabilito per la costituzione del convenuto - Sussiste.

(c. p. c., art. 347 e, in relaz., artt. 165, 166, 171, 307, 314).

Impugnazione - Pluralità di impugnazioni contro la stessa sentenza - Conversione dell'impugnazione principale successiva in impugnazione incidentale - Esigenza del «simultaneus processus» - Portata.

(c. p. c., artt. 333, 335).

La mancata iscrizione a ruolo dell'appello da parte dell'appellante e dell'appellato nei termini di costituzione loro rispettivamente assegnati non importa improcedibilità del gravame a norma dell'art. 348 c.p.c., poiché questa presuppone che la causa sia stata iscritta a ruolo da una delle parti e che l'appellante non comparisca né alla prima udienza davanti all'istruttore, né a quella successiva, a cui la causa deve essere rinviata, ma, rimanendo al di fuori della previsione dell'art. 348 c. p. c., le sue conseguenze sono disciplinate dalla disposizione dell'art. 307 c. p. c., a cui l'art. 347 c. p. c. rinvia quanto alle forme e ai termini della costituzione in appello e secondo la quale, nel caso in cui nessuna delle parti si sia costituita nel previsto termine, il processo deve essere

riassunto entro un anno dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto (1).

Se una delle parti in causa ha proposto una impugnazione, che, per essere anteriormente instaurata, è da considerarsi principale, le altre impugnazioni contro la medesima sentenza, venendo ad inserirsi nel corso di quella precedente, assumono forma e natura di impugnazioni incidentali, senza riguardo alla posizione giuridica di colui che le propone o alla comunanza di interesse tra i soggetti del processo (2).

(Omissis). — Va disposta anzitutto la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c. p. c.).

(1) Avverte, inoltre, Cass., 14 aprile 1965, n. 687, *Giur. it.*, Mass., 1965, 241, *sub b*, che « l'improcedibilità dell'appello può essere pronunciata per una omissione verificatasi dinanzi all'istruttore, in relazione ai provvedimenti di sua competenza, a lui richiesti ». Quanto alla differenza tra ritardata costituzione in appello di ambedue le parti e mancata iscrizione a ruolo della causa, precisa Cass., 4 maggio 1965, n. 798, *ibidem*, 286 *sub b*, che « mentre nel caso di ritardata costituzione in appello di ambedue le parti e di conseguente cancellazione della causa dal ruolo il processo dev'essere riassunto, perchè ne sia evitata la estinzione, entro un anno dalla data del provvedimento di cancellazione, invece, nell'ipotesi di mancata iscrizione della causa a ruolo e, perciò, d'inesistenza di un provvedimento di cancellazione, il termine perentorio per la riassunzione del processo decorre dalla scadenza dell'ultimo termine utile, in cui una parte almeno, cioè il convenuto, può, a norma dell'art. 166 c. p. c., costituirsi in giudizio ».

(2) Nel caso di specie, l'inserimento « nel corso » della impugnazione principale, proposta da una delle parti ed iscritta a ruolo, di quella proposta dall'altra parte soccombente e non iscritta a ruolo avvenne, secondo la sentenza in rassegna, mediante costituzione di quest'ultima in cancelleria, oltre un mese prima dell'udienza di comparizione, coincidente in entrambi gli atti di appello, col deposito di comparsa, con cui si instava sia per l'accoglimento dell'appello proposto dall'altra parte soccombente che di quello proprio. Secondo la sentenza in rassegna, quest'ultimo si sarebbe « convertito » in appello incidentale, per effetto della costituzione della parte, nello stesso processo riguardante l'altro gravame; senonchè è il caso di avvertire che, per aversi « conversione » dell'impugnazione principale in impugnazione incidentale, col rispetto dell'esigenza del *simultaneus processus*, occorre la riunione dei due giudizi ai sensi dell'art. 335 c. p. c.; ma, « perchè possa disporsi la riunione di tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, occorre che le stesse siano state portate a cognizione del giudice mediante l'iscrizione a ruolo, non essendo sufficiente la semplice loro notificazione » (Cass., 30 agosto 1965, n. 1979, *ibidem*, 725 *sub b*). Sulla questione della validità della impugnazione principale in luogo di quella incidentale, v. FIUMARA, *Ancora sull'impugnazione principale in luogo di quella incidentale, con applicazione al processo davanti alle Commissioni tributarie*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 785 e segg.

Ha carattere preliminare l'esame dell'unico mezzo del ricorso incidentale, con cui l'Amministrazione finanziaria resistente lamenta che la Corte di appello di Bari avrebbe dovuto dichiarare improcedibile e comunque inammissibile l'appello proposto dalla Camera del Lavoro di Sannicandro Garganico contro la sentenza del Tribunale di Bari 8 giugno-6 luglio 1960, per non avere l'appellante iscritto la causa a ruolo e per non essersi costituita fino alla prima udienza davanti all'istruttore. Deduce inoltre l'Amministrazione ricorrente che, quand'anche la Camera del Lavoro avesse potuto avvalersi della iscrizione a ruolo dell'appello proposto dall'altra soccombente Fioritto Aurelia, sarebbe incorsa ugualmente nella improcedibilità del proprio appello, per non essersi costituita in quel rapporto processuale fino alla prima udienza.

Trattandosi della denuncia di un « error in procedendo », è consentito alla Corte di Cassazione riesaminare gli atti del processo al fine di accertare la fondatezza della censura.

Da essi risulta che tanto la Camera del Lavoro di Sannicandro, convenuta nel giudizio promosso dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, quanto la interventrice Aurelia Fioritto proposero appello avverso la sentenza del Tribunale, con separati atti, notificati entrambi il 9 agosto 1960, nei confronti rispettivi di essi appellanti e dell'Amministrazione appellata, con citazione a comparire per la medesima udienza del 12 dicembre successivo.

Dal fascicolo di ufficio di secondo grado si rileva che la sola Fioritto iscrisse la causa a ruolo; in tale processo la Camera del Lavoro, a mezzo del suo procuratore, si costituì in cancelleria il 10 novembre 1960, oltre un mese prima della udienza di comparizione, instando con la comparsa di costituzione per l'accoglimento sia dell'appello Fioritto sia dell'appello proprio.

Nel medesimo processo si costituì l'Amministrazione appellata con comparsa di risposta depositata il 2 dicembre 1960, limitandosi a chiedere il rigetto di entrambi gli appelli.

Da siffatta situazione processuale non è dato rilevare gli effetti che si pretendono dalla Amministrazione ricorrente.

La mancata iscrizione a ruolo dell'appello proposto dalla Camera del Lavoro non poteva di per sé importare una dichiarazione di improcedibilità del gravame ai sensi del primo comma dell'art. 348 c. p. c., perché questa presuppone che la causa sia stata iscritta a ruolo da una delle parti e che l'appellante non comparisca né alla prima udienza davanti all'istruttore, né a quella successiva cui la causa deve essere rinviata.

L'ipotesi della mancata iscrizione dell'appello da alcuna delle parti rimane al di fuori della previsione dell'art. 348 c. p. c., per essere disciplinata dalla disposizione dell'art. 307, cui l'art. 347 rinvia, quanto alle forme e ai termini della costituzione in appello, e secondo la quale,

nel caso di mancata costituzione dell'appellante e dell'appellato nei termini loro rispettivamente assegnati, il processo deve essere riassunto nel termine di un anno dalla scadenza di quello stabilito per la costituzione del convenuto.

Costituendosi, entro il termine assegnatole di cui all'art. 166 c. p. c., nel processo di appello proposto anche nei suoi confronti dalla Fioritto e dalla medesima iscritto a ruolo, la Camera del Lavoro di Sannicandro Garganico non è incorsa in alcuna sanzione di inammissibilità o di improcedibilità del proprio appello, convertitosi, in dipendenza della sua costituzione, in appello incidentale a norma dell'art. 333 c. p. c..

Se, infatti, una delle parti in causa ha proposto una impugnazione che, per essere anteriormente instaurata, è da considerarsi principale, le altre impugnazioni contro la medesima decisione, venendo ad inserirsi nel corso di quella precedente, assumono forma e natura di impugnazioni incidentali, senza riguardo alla posizione giuridica di colui che le propone o alla comunanza di interesse tra i soggetti del processo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1413. - Pres. Fibbi - Est. D'Armiato - P. M. Criscuoli (conf.) - Nobile e La Mendola (avv. Vacirca) c. Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (avv. Stato Pietrini-Pallotta).

Procedimento civile - Consulenza tecnica d'ufficio - Potestà del giudice di merito di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico - Dovere di motivazione - Sussiste.

(c. p. c., artt. 61, 62, 132, n. 4).

Spese giudiziali - Giusti motivi per la compensazione totale o parziale - Apprezzamento discrezionale del giudice di merito - Limite costituito dalla totale soccombenza di una delle parti - Sussiste.

(c. p. c., artt. 91, 92, comma secondo).

Il giudice di merito non è vincolato alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio e può discostarsene, indicando le ragioni del suo dissenso e gli errori che inficiano il giudizio di quello (1).

(1) Cfr. Cass., 28 aprile 1965, n. 746, *Giur. it.*, Mass., 1965, 265, sub b, nonché sub c, ove si avverte in particolare che « il giudice per assolvere all'obbligo della motivazione deve indicare le ragioni per le quali, andando in avviso contrario a quello espresso dal consulente tecnico, ritenga che le informazioni fornite dalla parte non siano utilizzabili al fine per il quale è

Il giudice di merito ha un potere discrezionale in ordine all'apprezzamento dei giusti motivi per compensare in tutto o in parte le spese del giudizio; tale potere non è legato alla posizione di reciproca soccombenza ed incontra come solo limite quello per cui non può essere condannata alle spese la parte che sia rimasta totalmente vittoriosa nella lite (2).

(*Omissis*). — Con il primo motivo si deduce che la sentenza, obliterando il principio giurisprudenziale che il giudice di merito, se intende correggere un errore del consulente tecnico, deve ricercare e valutare elementi obbiettivi o disporre la rinnovazione della consulenza, abbia sostituito all'indennizzo risultante dalla consulenza e dal supplemento di consulenza un minore indennizzo, senza indicarne le ragioni e senza sufficienti chiarimenti. Si deduce, altresì, che la sentenza abbia violato i principi sul risarcimento dei danni da illecito civile, disattendendo le effettive e concrete possibilità di sfruttamento del bene.

Si denuncia, col secondo mezzo, l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel dichiarare interamente compensate le spese giudiziali, senza badare che così giudicando violava il principio sulla soccombenza, giacchè, mentre l'indennità di asservimento era stata liquidata in origine in lire 725.135, la stessa sentenza l'aveva portata poi a lire 2.331.780, con un aumento, quindi, molto sensibile.

Il ricorso non è fondato.

È noto, e non lo contestano nemmeno i ricorrenti, che per giurisprudenza ormai consolidata di questa Suprema Corte (cfr. sentt. 10 luglio 1964, n. 1816 e 28 aprile 1965, n. 746) il giudice di merito non è vincolato dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio e può discostarsene: solo che in tale caso deve indicare le ragioni del suo dissenso e gli errori che inficiano il giudizio del consulente stesso.

Orbene, la Corte di merito, lungi dal discostarsi da tale insegnamento, vi si è perfettamente adeguata, perchè non solo ha spiegato, una per una, le varie ragioni, per cui non poteva accogliere i risultati della consulenza quanto alla determinazione dell'indennizzo per la espropriazione, ma ha proceduto al nuovo conteggio in base ai criteri della legge

stata disposta la consulenza »; v. anche, in senso conforme alla massima in rassegna, Cass., 10 luglio 1964, n. 1816, *id.*, Mass., 1964, 594, *sub b*; 9 agosto 1962, n. 2490, *id.*, Mass., 1962, 854, *sub b* ed *ivi* ulteriori riferimenti (nota 2).

(2) Cfr. Cass., Sez. Un., 26 maggio 1965, n. 1038, *Giur. it.*, Mass., 1965, 378, *sub g*; v. anche, in senso puntualmente conforme, circa il limite « per cui non può essere condannato, anche in minima parte, alle spese il litigante totalmente vittorioso », Cass., 27 marzo 1965, n. 515, *ibidem*, 175, *sub c*; v. anche, da ultimo, Cass., 5 aprile 1966, n. 889, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1013, *sub 6* (1015) ed *ivi* ulteriori riferimenti.

sul risanamento della città di Napoli — 15 gennaio 1885, n. 2892 — utilizzando proprio quei dati risultanti dalla consulenza.

È superfluo ripetere il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata per giungere alla conclusione; appare sufficiente solo osservare che il ragionamento stesso è privo di vizi logico-giuridici e come tale non presta il fianco ad alcuna censura.

Peraltro gli stessi ricorrenti non contestano più in questa sede, dopo averlo fatto inutilmente nella sede di merito, che la legge applicabile nella specie è quella già indicata sul risanamento di Napoli e non la legge generale sulla espropriazione per pubblica utilità del 25 giugno 1865, n. 2359.

Quanto alla censura, mossa alquanto genericamente in punto alla liquidazione dei danni per la protrazione oltre il biennio della occupazione provvisoria, va detto che la Corte di merito ha condannato l'Amministrazione ferroviaria dello Stato al solo pagamento degli interessi legali sulla indennità di espropriazione non per essere incorsa in un errore di diritto sul criterio della determinazione dei danni — criterio che deve comprendere ogni maggiore pregiudizio che il proprietario medesimo dimostri di avere subito in dipendenza della indisponibilità del bene stesso nel periodo dal compimento del biennio alla data di emanazione del decreto di espropriazione — bensì in considerazione che nella specie i coniugi Nobile-La Mendola non avevano provato di avere risentito un maggiore danno.

Leggesi, infatti, nella sentenza: « nel caso in esame i coniugi attori nessun elemento di prova di danni maggiori hanno offerto, onde l'indennità per l'occupazione temporanea dell'immobile deve essere mantenuta nei limiti degli interessi legali sull'indennità di espropriazione », il che s'inquadra perfettamente nei principi affermati da questa Corte regolatrice in materia (cfr. sentt. 21 aprile 1964, n. 945, 18 giugno 1964, n. 1569, 28 luglio 1964, n. 2142).

A confutazione di quanto si lamenta col secondo mezzo appare decisivo ed assorbente osservare che il giudice di merito ha un potere discrezionale in ordine all'apprezzamento dei giusti motivi per compensare *in toto* o in parte le spese del giudizio; tale potere non è legato alla posizione di reciproca soccombenza ed incontra come solo limite quello per cui non può essere condannata alle spese la parte che sia rimasta totalmente vittoriosa nella lite, ipotesi, quest'ultima, esclusa nella specie (cfr. Cass., 27 marzo 1965, n. 515 e 26 maggio 1965, n. 1038).

Pertanto, il ricorso va respinto ed i ricorrenti, che soccombono, vanno condannati alla perdita del deposito; concorrendo, però, giusti motivi, cade opportuna la compensazione delle spese anche di questo giudizio di Cassazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 giugno 1966, n. 1616 - Pres. Rosano - Est. Malfitano - P. M. Pedace (conf.) - Società Molino-Pastificio e Lanificio in S. Domenico (avv. Montanelli, Savona) c. Ministero dell'Agricoltura e Foreste (avv. Stato Salto).

Approvvigionamento e consumi - Gestione ammasso cereali - Assegnazione del grano ai molini e degli sfarinati ai panifici ed ai pastifici - Natura giuridica ed effetti.

(d. l. 28 dicembre 1944, n. 411, artt. 1 e segg.; d. l. 22 febbraio 1945, n. 38, art. 1; c. c., artt. 1465, 1470).

L'assegnazione del grano ai molini e degli sfarinati risultanti dalla molitura ai pastifici e ai panifici integra un negozio di compravendita, in cui compratore è l'assegnatario e venditore è il Consorzio agrario provinciale, che, quale ente incaricato della gestione dell'ammasso dei cereali, provvede per conto dello Stato alla cessione dei prodotti ai molini, ai panifici ed ai pastifici, ai prezzi imperativamente fissati e secondo il piano di assegnazione compilato dalla Sepral in conformità delle istruzioni dell'Alto Commissario per l'alimentazione. L'assegnatario, quindi, diventa proprietario dei prodotti e ne sopporta i rischi (1).

(Omissis). — Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per aver ravvisato nel negozio conseguente all'assegnazione del semolato una vendita di merce subordinata ad autorizzazione anziché un contratto atipico senza effetti traslativi.

In proposito si deduce che la Corte di merito non ha considerato che la stessa Amministrazione aveva definito il rapporto come « deposito a titolo di finanziamento anticipato »; che il potere della Sepral si estrinsecava nell'assegnazione del prodotto, nella sua destinazione e lavorazione, nella sua assegnazione al Consorzio agrario per la distribuzione; che i pastifici erano tenuti a finanziare i prodotti sotto la minaccia di un interesse di mora; che il rischio delle variazioni di

(1) Sulla natura dell'assegnazione di cui trattasi v., in senso conforme alla massima, Cass., 18 maggio 1955, n. 1462, *Foro it.*, 1955, I, 801, la quale mette in evidenza la veste di « legale mandatario dello Stato » del Consorzio agrario, dato che « lo Stato, attraverso l'intermediario ente ammassatore, acquista la proprietà dei beni conferiti ». L'Avvocatura non ha mancato, però, di sottolineare che, data e non concessa la veste dei Consorzi di meri depositari di generi di proprietà statale, il rapporto fra i Consorzi medesimi e lo Stato non è riducibile allo schema privatistico del mandato, ma ha innegabile natura pubblicistica, e ciò ha riconosciuto Cass., 10 novembre 1959, n. 3339, in questa *Rassegna*, 1960, 12. Su tutto l'argomento, v. *Relazione Avvocatura Stato, 1961-1965*, vol. III, Roma, 1966, 292 e seg. ed *ivi* ulteriori riferimenti di giurisprudenza.

prezzo e delle avarie erano a carico dell'Amministrazione; che l'accertamento delle avarie era eseguito dalla Commissione tecnica provinciale, la quale aveva il compito di accertare la entità dell'avaria, di verificare le condizioni di idoneità del magazzino di custodia dei prodotti, il sistema di stivaggio, la data di introduzione dei prodotti, e di accertare se l'avaria fosse o meno imputabile agli addetti alla vigilanza dei magazzini.

La censura è infondata.

Come questa Corte Suprema ha altre volte affermato, in base alle disposizioni contenute nei d.l. 28 dicembre 1944, n. 411 e 22 febbraio 1945, n. 38, deve ritenersi che il negozio che si costituisce a seguito dell'assegnazione del grano ai molini e degli sfarinati risultanti dalla molitura ai panifici e ai pastifici è una compravendita nella quale compratore è l'assegnatario e venditore è il Consorzio agrario provinciale, che, quale ente incaricato della gestione dell'ammasso dei cereali, provvede per conto dello Stato alla cessione dei prodotti ai molini, ai panifici e ai pastifici, al prezzo imperativamente fissato e secondo il piano di assegnazione compilato dalla Sepral in conformità delle istruzioni dell'Alto Commissario per l'alimentazione (v. sent. n. 1462 del 1955).

Né la diversa denominazione data dall'Amministrazione al rapporto in esame, le limitazioni imposte dalla legge alla libera disponibilità dei prodotti da parte dell'assegnatario, la determinazione imperativa del prezzo, la vigilanza da parte dell'Amministrazione sulla conservazione dei prodotti e l'accertamento da parte della stessa, a mezzo di organi tecnici, delle eventuali avarie dei prodotti medesimi valgono a escludere la natura di compravendita, perché non alterano il contenuto sostanziale del negozio, consistente nello scambio di beni contro prezzo.

L'assegnatario, quindi, diventa proprietario dei prodotti e ne sopporta i rischi.

Nella specie la Corte di merito si è puntualmente uniformata a questi principi perché ha ritenuto che la società ricorrente dovesse sopportare l'avaria del semolato assegnatole dato che ne era divenuta proprietaria a seguito della cessione di esso da parte del Consorzio agrario provinciale di Viterbo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 luglio 1966, n. 1794. - Pres. Rosano - Est. Giannattasio - P. M. Gedda (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Peronaci) c. Puccio (avv. Natoli).

Contabilità generale dello Stato - Crediti dello Stato - Potere dell'Amministrazione delle Finanze (Demanio) dello Stato di esigere i cre-

prezzo e delle avarie erano a carico dell'Amministrazione; che l'accertamento delle avarie era eseguito dalla Commissione tecnica provinciale, la quale aveva il compito di accertare la entità dell'avaria, di verificare le condizioni di idoneità del magazzino di custodia dei prodotti, il sistema di stivaggio, la data di introduzione dei prodotti, e di accertare se l'avaria fosse o meno imputabile agli addetti alla vigilanza dei magazzini.

La censura è infondata.

Come questa Corte Suprema ha altre volte affermato, in base alle disposizioni contenute nei d. l. 28 dicembre 1944, n. 411 e 22 febbraio 1945, n. 38, deve ritenersi che il negozio che si costituisce a seguito dell'assegnazione del grano ai molini e degli sfarinati risultanti dalla molitura ai panifici e ai pastifici è una compravendita nella quale compratore è l'assegnatario e venditore è il Consorzio agrario provinciale, che, quale ente incaricato della gestione dell'ammasso dei cereali, provvede per conto dello Stato alla cessione dei prodotti ai molini, ai panifici e ai pastifici, al prezzo imperativamente fissato e secondo il piano di assegnazione compilato dalla Sepral in conformità delle istruzioni dell'Alto Commissario per l'alimentazione (v. sent. n. 1462 del 1955).

Né la diversa denominazione data dall'Amministrazione al rapporto in esame, le limitazioni imposte dalla legge alla libera disponibilità dei prodotti da parte dell'assegnatario, la determinazione imperativa del prezzo, la vigilanza da parte dell'Amministrazione sulla conservazione dei prodotti e l'accertamento da parte della stessa, a mezzo di organi tecnici, delle eventuali avarie dei prodotti medesimi valgono a escludere la natura di compravendita, perché non alterano il contenuto sostanziale del negozio, consistente nello scambio di beni contro prezzo.

L'assegnatario, quindi, diventa proprietario dei prodotti e ne sopporta i rischi.

Nella specie la Corte di merito si è puntualmente uniformata a questi principi perché ha ritenuto che la società ricorrente dovesse sopportare l'avaria del semolato assegnatole dato che ne era divenuta proprietaria a seguito della cessione di esso da parte del Consorzio agrario provinciale di Viterbo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 luglio 1966, n. 1794. - Pres. Rosano - Est. Giannattasio - P. M. Gedda (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Peronaci) c. Puccio (avv. Natoli).

Contabilità generale dello Stato - Crediti dello Stato - Potere dell'Amministrazione delle Finanze (Demanio) dello Stato di esigere i cre-

esigere i crediti che altre Amministrazioni statali abbiano ritenuto di trasferirle per la riscossione. Tra le ipotesi, ivi previste, meritano particolare considerazione quelle contemplate alla lettera d), riguardante i crediti che siano riconosciuti di dubbia o difficile esazione, e alla lettera c), che riguarda i crediti incerti perché giudiziariamente contestati. La dichiarazione di dubbia o di difficile esazione e quella di incertezza del credito è rimessa, ovviamente, all'Amministrazione creditrice ed una volta che questa abbia trasferito, per la riscossione, il credito all'Amministrazione finanziaria, quest'ultima è legittimata a chiederne il pagamento anche in giudizio e può emettere legittimamente l'ingiunzione.

Accogliendo il secondo motivo di ricorso (che importa assorbimento del primo motivo, relativo ad un preteso vizio di extrapetizione), l'impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altra Corte d'appello, che dovrà uniformarsi al criterio di diritto or ora enunciato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 luglio 1966, n. 1880. - Pres. Favara - Est. Giannattasio - P. M. Tavolaro (parz. diff.) - Brusco (avv. Postiglione) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Carbone).

Requisizione - Requisizioni alleate - Indennizzo per danni immediati e diretti ad immobili - Liquidazione - Criteri.

(l. 9 gennaio 1951, n. 10, artt. 1, lett. d., 2, n. 2).

Requisizione - Requisizioni alleate - Indennizzo per danni immediati e diretti ad immobili - Liquidazione giudiziale dopo l'esperimento del procedimento amministrativo - Interessi - Natura e decorrenza.

(l. 9 gennaio 1951, n. 10, artt. 1 e segg.; c. c., art. 1499).

L'ultimo comma dell'art. 2 l. 9 gennaio 1951, n. 10, sugli indennizzi per requisizioni alleate, nel disporre che « nel caso di liquidazione per danni alle cose può essere tenuto conto anche della destinazione della cosa danneggiata, asportata o distrutta, fermo restando il limite massimo fissato al n. 1 del precedente articolo » (cioè il limite stabilito per i mobili nel quintuplo del valore corrente al 30 giugno 1943), si riferisce tanto alla valutazione dei beni immobili, quanto a quella dei beni mobili (la « cosa » in genere è, infatti, tanto mobile che immobile), autorizzando, peraltro, a tener conto — fermo restando per le cose mobili il detto limite massimo — nella valutazione del danno indennizzabile anche della destinazione della cosa asportata, distrutta o danneggiata, sia per diminuire, eventualmente, l'indennizzo, nel caso di beni di carattere mera-

mente voluttuario od improduttivo, sia, invece, nel caso di immobili, per meglio adeguarne il valore, alla data di restituzione o di rilascio, alla concreta realtà, a seconda che si tratti di beni destinati alla produzione o, per contro, di beni improduttivi o meramente voluttuari (1).

Poichè, a norma della legge n. 10 del 1951, la pretesa di indennizzo per danni da requisizione alleata costituisce un diritto soggettivo perfetto, azionabile davanti al Giudice ordinario dopo l'espletamento del prescritto procedimento amministrativo, nel caso di ingiusta reiezione della domanda di liquidazione dell'indennizzo da parte dell'autorità amministrativa e sulla somma, che, invece, il Giudice ordinario avrà successivamente liquidata, a favore del titolare del bene danneggiato dalla requisizione, in riforma dell'ingiusto provvedimento negativo dell'Amministrazione, debbono decorrere gli interessi compensativi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di reiezione, in quanto da tale momento il cittadino è stato indebitamente privato di una somma, che aveva diritto a vedersi liquidata e che, a torto, l'Amministrazione gli ha rifiutata (2).

(1) Beninteso, trattandosi di indennizzo per danni immediati e diretti e non già di risarcimento, la destinazione del bene non può essere in alcun modo rilevante ai fini della liquidazione di un preteso lucro cessante: cfr. Cass., 18 ottobre 1957, n. 3935, *Foro it.*, Rep. 1957, v. *Requisizioni*, c. 2159, n. 29; v. anche nota in questa *Rassegna*, 1964, I, 71.

(2) Sulla prima parte della massima, v. *Relazione dell'Avvocatura dello Stato per gli anni 1956-1960*, vol. III, Roma, 1961, 818 e segg.; v., altresì, nota in questa *Rassegna*, 1964, I, 68-70. Sulla seconda parte della massima, in ordine alla spettanza ed alla decorrenza degli interessi, qualificati compensativi, sull'indennizzo per danni, liquidato dal G. O. in caso di reiezione dell'istanza del privato da parte dell'autorità amministrativa, la sentenza ritiene che il principio si collochi nell'ambito dell'insegnamento della stessa Corte di Cassazione — formulato invece a proposito dell'inapplicabilità allo Stato degli artt. 1224 e 1282 c. c. (cfr. Cass., 3 febbraio 1965, n. 172, in questa *Rassegna*, 1965, I, 137) — secondo il quale il criterio della decorrenza degli interessi di diritto a carico dell'Amministrazione dello Stato dal giorno della definitività del titolo amministrativo di spesa non trova applicazione, quando si è conteso innanzi all'A.G.O. sull'*an debeatur* (cfr. Cass., 3 febbraio 1965, n. 172, cit., in questa *Rassegna*, 1965, I, 135). In particolare avvisa, comunque, la sentenza che sulla somma liquidata per l'indennizzo di cui trattasi gli interessi « non sono dovuti a titolo di risarcimento di danni, nè di pieno diritto per un credito originariamente liquido ed esigibile, ma come compenso per il mancato godimento dei frutti di un bene » e ritiene tale affermazione compatibile col fatto che l'indennità controversa non era propriamente quella di requisizione in uso del bene, ma quella per danni da requisizione. Sulla precisa nozione di interessi compensativi (art. 1499 c. c.) v., invece, Cass., 5 aprile 1966, n. 875, in questa *Rassegna*, 1966, I, 841, sub 1, che, poi, ne fa applicazione al caso di liquidazione giudiziale della maggiore indennità di espropriazione (sub 2 ed *ivi* nota di rilievi e riferimenti).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 luglio 1966, n. 1991. - Pres. Tavolaro - Est. Ferrati - P. M. Criscuoli (conf.) - Convitto Nazionale V. E. II di Napoli (avv. Stato Savarese) c. Panevino (avv. Marinelli).

Procedimento civile - Natura della controversia - Individuazione delle norme di rito applicabili - Necessità di riferimento all'impostazione data alla controversia dalla parte ed alla configurazione attribuita dal giudice di merito. Fattispecie.

Procedimento civile - Sospensione dei termini processuali stabiliti per il compimento di atti richiedenti l'opera di avvocato o di procuratore disposta dalla l. 14 luglio 1965, n. 818 - Esclusione della sospensione per le cause relative a controversie (individuali) di lavoro - Sussiste.

(l. 14 luglio 1965, n. 818, artt. 1 e 3).

Per stabilire la natura della controversia, quando ciò sia necessario per individuare le norme di rito ad essa applicabili, occorre far riferimento all'impostazione che alla stessa ha dato la parte ed alla configurazione attribuita dal giudice di merito (applicazione in tema di questione di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata secondo il rito speciale delle controversie individuali di lavoro, pur essendo contestata l'appartenenza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio alla materia del diritto del lavoro) (1).

Le controversie individuali di lavoro esulano dall'ambito della sospensione dei termini disposta dalla l. 14 luglio 1965, n. 818 (2).

(1) Cfr. Cass., 25 settembre 1964, n. 2420, *Giust. civ.*, Mass., 1964, 1130; 6 maggio 1963, n. 1105, *Foro it.*, Mass., 1963, 322; ma, in linea generale, vale, invece, il principio secondo cui « spetta al giudice di definire la precisa natura dell'azione, indipendentemente dalla qualificazione prospettata dalle parti »: Cass., 10 gennaio 1966, n. 189, *Giur. it.*, Mass., 1966, 78, *sub c.*

(2) L'art. 3 l. 14 luglio 1965, n. 818 dispone, infatti, che « in materia civile l'art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario approvato con r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 ». Osserva la sentenza in rassegna che « l'art. 92 contempla ... le cause civili la cui ritardata trattazione potrebbe portare grave pregiudizio alle parti ... è lecito ritenere che, quando nell'art. 92 si è fatto riferimento alla materia corporativa, si siano avute presenti in modo particolare le controversie individuali ... l'avvenuta soppressione dell'ordinamento corporativo, con la conseguente eliminazione delle controversie collettive e l'abrogazione delle norme ad esse relative, ha, quindi, semplicemente importato una limitazione della portata dell'art. 92: questo, nella parte in cui richiama la materia

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 13 luglio 1966, n. 1869 - Pres. Giansiracusa - Rel. Felicetti - P.M. Pedace (conf.) - Calzaturificio Winston di Romano Vitiello (avv. Selitti e Luraschi Pozzi) c. Soc. p. a. Calzaturificio Giorgio Marelli (avv. Travi, Repetto e Contaldi).

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione nel periodo estivo - Nozione - Termine parzialmente decorso prima dell'entrata in vigore della legge n. 818 del 1965 - Effetti.

(l. 14 luglio 1965, n. 818).

La legge 14 luglio 1965, n. 818, sulla sospensione dei termini processuali scadenti nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, essendo entrata in vigore il 4 agosto 1965 e non essendo retroattiva, non ha spiegato efficacia sospensiva rispetto a quella parte dei termini processuali che era già decorsa a tale data. Pertanto, qualora, alla data del 4 agosto 1965, un termine processuale (nella specie, quello relativo alla proposizione del regolamento di competenza) fosse già parzialmente decorso, la sospensione concerne esclusivamente da parte residua, la quale incomincia a decorrere dal 15 settembre (3).

I

(*Omissis*). — Ai sensi dell'art. 1 della l. 14 luglio 1965, n. 818 « il corso dei termini processuali, stabiliti per il compimento di atti i quali richiedono l'opera di avvocato o di procuratore, scadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data ».

Tuttavia, a norma dell'art. 3 della medesima legge, « in materia civile l'art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 ».

L'art. 92 dell'ordinamento giudiziario elenca le cause che debbono essere trattate dalle Corti d'appello e dai Tribunali durante il periodo feriale dei magistrati e contempla, al riguardo, oltre alle cause relative

corporativa, continua ad avere significato entro i limiti in cui attualmente quell'espressione può ancora aver valore e così la espressione stessa deve essere esclusivamente riferita alle controversie individuali ».

(3) Con questa pronuncia la Cassazione ha per la prima volta, esattamente, interpretato la sospensione dei termini processuali prevista dalla l. 14 luglio 1965, n. 818.

ad alimenti, ai procedimenti cautelari, di sfratto, di opposizione all'esecuzione e alla dichiarazione e revoca dei fallimenti, le cause « in materia corporativa ».

Si pone, quindi, il problema, se e quale portata abbia, nell'attuale ordinamento giuridico, l'espressione « cause in materia corporativa », che si legge in una norma, emanata quando vigeva il sistema corporativo ed integralmente richiamata in un testo legislativo di recentissima formulazione.

Secondo il ricorrente, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, operata negli anni 1943 e 1944, la menzione delle cause in materia corporativa non ha più ragion d'essere e quindi nel richiamo dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, fatto dalla legge n. 818 del 1965, dovrebbe ritenersi escluso ogni riferimento alla materia corporativa, cosicchè non potrebbe nemmeno prospettarsi il dubbio della esclusione delle controversie individuali di lavoro dall'ambito della sospensione dei termini disposta con la predetta legge n. 818.

Anzi, ad avviso del ricorrente, le controversie individuali di lavoro non si sarebbero dovute nemmeno inquadrare necessariamente nella materia corporativa, poichè preesistevano all'ordinamento corporativo fascista e come tali erano dotate di una loro autonomia propria.

Quest'ultima affermazione è sicuramente erronea: la circostanza che le controversie individuali di lavoro avessero avuto un'apposita disciplina prima ancora che l'ordinamento corporativo fosse stato compiutamente definito ed instaurato non implica che dette controversie non fossero state poi inserite nel complesso di quell'ordinamento e che la loro disciplina non fosse stata permeata dei principi propri di quell'ordinamento medesimo.

Basta riflettere al tentativo di conciliazione, che doveva obbligatoriamente precedere l'instaurazione della lite davanti al giudice, all'obbligo cioè della preventiva denuncia della controversia all'associazione legalmente riconosciuta, rappresentante della categoria della parte attrice, e all'obbligo dell'associazione stessa di interporre, unitamente all'associazione di categoria della parte convenuta, i propri uffici per la conciliazione della controversia. Si aggiunga che, ai sensi dell'art. 435 c. p. c., nel successivo giudizio le parti potevano farsi rappresentare dal presidente e dal segretario delle associazioni legalmente riconosciute delle categorie alle quali esse appartenevano, o da un funzionario all'uopo delegato.

Tutto ciò dimostra l'intimo nesso esistente tra l'ordinamento corporativo, a base del quale stava il principio della rappresentanza necessaria di tutti gli appartenenti alla categoria da parte dell'unica associazione sindacale costituita per la categoria medesima, ed il procedimento previsto per le controversie individuali di lavoro, le quali quindi non potevano non definirsi « cause in materia corporativa ».

Che questa espressione fosse poi comprensiva delle controversie individuali lo si evince senza ombra di dubbio dalla sistematica del codice di rito, in elaborazione al momento in cui venne pubblicato l'ordinamento giudiziario ed entrato in vigore poco più di un anno dopo: il titolo IV del libro II è infatti espressamente dedicato alle « norme per le controversie in materia corporativa » e, mentre il I capo disciplina le controversie collettive, il II regola le controversie individuali.

Sia le une come le altre rientrano, adunque, secondo la mente del legislatore, nella materia corporativa, anche se le prime erano, senza dubbio, quelle tipiche dell'ordinamento corporativo; sarebbe quindi arbitrario ritenere che la generica menzione della materia corporativa non sia comprensiva tanto delle controversie collettive quanto di quelle individuali.

Si deve, pertanto, concludere che con quel preciso significato l'espressione è stata inserita nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario.

Del resto, se ben si riflette alla « ratio » della norma, non si può pervenire a diverso risultato: l'art. 92 contempla, infatti, le cause civili, la cui ritardata trattazione potrebbe portare grave pregiudizio alle parti e dispone che rispetto ad esse non si arresti la funzione giudiziaria nemmeno quando gli uffici rimangono privi della maggior parte dei magistrati addetti, per il periodo di riposo che loro compete.

Ora, se vi sono cause, per le quali una ragione d'urgenza sussiste, sono proprio le controversie individuali di lavoro, onde è lecito ritenere che, quando nell'art. 92 si è fatto riferimento alla materia corporativa, si siano avute presenti in modo particolare le controversie individuali, nelle quali si discute in genere di diritti patrimoniali spettanti al lavoratore in dipendenza della sua prestazione d'opere.

La legge, invero, si preoccupa di assicurare nel modo migliore la realizzazione dei crediti del prestatore d'opere, sia accordando privilegi (art. 2751, n. 4, c. c.), sia sottraendoli, in tutto o in parte, alla esecuzione (art. 545, terzo e quarto comma, c. p. c.), proprio in considerazione della loro particolare origine, che li fa assimilare ai crediti di natura alimentare: e, poichè le cause relative a questi sono espressamente contemplate tra quelle da trattarsi nel periodo feriale, è logico inferirne che identico trattamento debba essere fatto per le controversie individuali di lavoro.

L'avvenuta soppressione dell'ordinamento corporativo, con la conseguente eliminazione delle controversie collettive e l'abrogazione delle norme ad esse relative, ha quindi semplicemente importato una limitazione della portata dell'art. 92: questo, nella parte in cui richiama la materia corporativa, continua ad avere un significato entro i limiti in cui attualmente quell'espressione può ancor aver valore e così l'espressione stessa deve essere esclusivamente riferita alle controversie individuali.

È appena il caso di aggiungere che siffatta interpretazione è pienamente suffragata dai principi che stanno a base della Costituzione repubblicana, la quale ha voluto tutelare in modo particolare i diritti del lavoratore con le disposizioni degli artt. 35 e segg., cosicchè non v'è dubbio che risponda ai criteri informativi della Costituzione la sollecita definizione delle controversie riflettenti i diritti dei lavoratori.

Comunque, se ancora potessero sussistere dubbi, questi sono completamente fugati dai lavori preparatori della l. n. 818, in particolare dalla discussione che ha preceduto l'approvazione da parte della Camera dei Deputati della legge suddetta.

Invero, di fronte ai rilievi dell'on. Cacciatore, che era stato il presentatore della proposta di legge per una sospensione di termini durante il periodo feriale in modo da consentire un periodo di riposo anche per gli esercenti la professione forense, l'on. Fortuna riconobbe di essere incorso, nella sua relazione, in una omissione nell'elencare le cause civili per le quali non si sarebbe dovuta applicare la sospensione dei termini ed affermò esplicitamente che il riferimento all'art. 92 ord. giud. doveva essere inteso « nella sua integralità », proseguendo testualmente: « nell'articolo suddetto debbono essere considerate comprese tutte le controversie di lavoro: ed è giusto che, accanto agli alimenti e alla revoca di fallimento, questa materia sia compresa tra quelle considerate urgenti » (Atti parlamentari, seduta del 4 febbraio 1965, pag. 12651).

Questa interpretazione fu condivisa dal Sottosegretario Misasi per il Governo, il quale precisò che non si era inteso apportare alcun emendamento all'art. 92; ed avendo poi l'on. Cacciatore chiesto che nel processo verbale fosse precisato che la Camera aveva inteso « riconoscere alle controversie in materia di lavoro un connaturale carattere di urgenza che le rende insuscettibili di sospensione di termini ai sensi dell'art. 1 della legge », il Presidente dell'Assemblea diede assicurazioni in proposito, osservando che Commissione e Governo avevano già precisato, proprio in quei termini, il senso dell'art. 3.

Ritenuta, pertanto, l'inapplicabilità della sospensione dei termini nei riguardi delle controversie individuali di lavoro, deve accogliere l'eccezione di parte resistente, giacchè non può dubitarsi che la presente causa, in cui si discute della misura della retribuzione spettante ad una insegnante e delle indenità derivanti dalla risoluzione del rapporto, configuri una tipica controversia di lavoro.

A torto il ricorrente obietta che la natura della controversia sarebbe in discussione, postochè con il ricorso si sostiene la ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego e si nega la giurisdizione del giudice ordinario, perchè non si sarebbe in presenza di un rapporto di lavoro di diritto privato, riconducibile sotto le previsioni dell'art. 429 c. p. c., che elenca appunto le controversie individuali di lavoro.

Invero, per stabilire la natura della controversia, quando ciò sia necessario per individuare le norme di rito ad essa applicabili, occorre far riferimento all'impostazione che alla stessa ha dato la parte e alla configurazione che le ha attribuito il giudice di merito.

Del principio questo Supremo Collegio ha fatto ripetuta applicazione in tema di deposito per il caso di soccombenza, da cui sono esenti i ricorsi per cassazione relativi a controversie del lavoro: si è, infatti, ritenuto che l'esenzione valga per tutti i ricorsi per cassazione avverso sentenze pronunciate secondo il rito speciale delle controversie individuali del lavoro, e ciò anche quando sia stata contestata l'appartenenza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio alla materia del diritto del lavoro e la sentenza abbia escluso l'esistenza di uno dei rapporti previsti dall'art. 429 c. p. c. (sentenza 25 settembre 1964, n. 2420); e si è, anzi, affermato che l'esenzione opera anche nell'ipotesi di ricorso per regolamento di giurisdizione, proposto in relazione a sentenza del giudice ordinario, che abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo trattarsi di rapporto di impiego con ente pubblico (sentenza 6 maggio 1963, n. 1105).

Ora, nel caso concreto, la causa è stata sempre trattata col rito proprio delle controversie individuali di lavoro ed è pacifico che la sentenza, contro la quale è rivolta l'impugnazione, è stata emessa dalla Corte di Appello di Napoli in funzione di magistratura del lavoro, con l'intervento del Pubblico Ministero: questo è sufficiente per inquadrare la controversia tra quelle che rientrano nelle previsioni dell'art. 3 della l. n. 818, per le quali non opera la sospensione dei termini disposta dall'art. 1 della medesima legge. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — La Corte rileva preliminarmente che la sentenza 4-28 giugno 1965 del Tribunale di Busto Arsizio, contro la quale è stato proposto regolamento di competenza, è stata comunicata ai procuratori delle parti il 14 luglio 1965.

Il ricorso per regolamento di competenza è stato dal Calzaturificio Winston notificato alla controparte il 28 settembre 1965, vale a dire ben settantasei giorni dopo la cennata comunicazione e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, pur tenendo conto della sospensione « del corso dei termini processuali scaduti tra il 1° agosto e il 15 settembre » disposta dall'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 818, risulta pur sempre superato il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art. 47 c. p. c. a pena di decadenza dell'impugnazione.

Ciò perchè, non potendo una legge essere operante prima della sua entrata in vigore, quella sopra citata — che entrò in vigore il 4 agosto 1965 — non poteva evidentemente spiegare efficacia sospensiva di quella parte del termine processuale che, a tale data, era già decorsa. E pertanto, essendo nella specie dal 4 luglio (data della comunicazione della sentenza) al 4 agosto già trascorsi giorni venti del termine d'impugnazione ed operando la sospensione dal 4 agosto al 15 settembre, i rimanenti giorni dieci — decorrenti da questa ultima data — andavano a scadere il 25 settembre e non il 28, data della notificazione del ricorso. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 28 luglio 1966, n. 2092 - Pres. Vallillo - Est. Ginetti - P.M. Gedda (diff.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Colletta) c. Società Idroelettrica del Cilento (avv. Solari).

Esecuzione forzata - Pignoramento - Versamento da parte del debitore nelle mani dell'ufficiale giudiziario della somma per cui si procede e dello importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore - Efficacia liberatoria - Sussiste.

(c.p.c., art. 494; c.c., art. 1188, comma primo).

Il versamento da parte del debitore nelle mani dell'ufficiale giudiziario, che procede al pignoramento, della somma per cui si procede e dell'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore, non è considerato dalla vigente legge processuale come un mezzo per ottenere la sospensione dell'esecuzione forzata, ma come un mezzo per evitarla eseguendo l'obbligazione. Epperò l'art. 494 c. p. c. ha una duplice portata: da un lato afferma l'effetto liberatorio del pagamento effettuato all'ufficiale giudiziario; dall'altro riconosce al debitore, che paga nelle particolari condizioni previste, la facoltà di riservarsi la ripetizione della somma versata (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo di ricorso l'amministrazione finanziaria dello Stato denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 494 c. p. c., 157 disposizioni di attuazione c. p. c., 1177 e 1188 c. c.

(1) Mancano precedenti giurisprudenziali in termini. Per la diversa ipotesi, prevista dall'art. 495 c. p. c., di sostituzione alle cose pignorate di una somma di danaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti (conversione del pignoramento), v. Cass., 8 gennaio 1966, n. 176, *Giur. it.*, Mass., 1966, 71, la quale avverte che « il versamento disciplinato dall'art. 495 c. p. c., che il debitore esecutato

Lamenta, in concreto, che erroneamente la Corte di Napoli abbia ritenuto l'effetto liberatorio immediato del debitore, il quale, per evitare il pignoramento, versi nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, mentre tale versamento avrebbe — secondo il suo assunto — solo il valore di deposito della somma, con l'obbligo per l'ufficiale giudiziario procedente di custodirla fino alla consegna di essa al creditore (art. 360, n. 3, c. p. c.).

La censura è infondata.

Il problema che si pone all'esame di questa Corte Suprema è quello di stabilire il significato e la portata dell'art. 494 c. p. c.: se cioè il versamento della somma in esso previsto abbia o meno valore di pagamento. Non v'ha dubbio che debba pervenirsi alla conclusione positiva, ove si proceda alla interpretazione letterale e logica della norma e se ne estenda l'esame ai precedenti storici.

La fattispecie non ha mai formato oggetto di risoluzione da parte di questo Supremo Collegio. Soltanto con la sentenza n. 1188 del 14 maggio 1963 è stato esaminato se il sequestro conservativo sulla somma versata dal debitore nelle mani dell'ufficiale giudiziario per evitare il pignoramento debba eseguirsi in forma diretta o secondo le modalità previste per l'espropriazione presso terzi e s'è ritenuto che debba farsi ricorso a quest'ultima forma. Ma tale risoluzione si giustifica con la considerazione che, dovendo applicarsi, per l'esecuzione del sequestro conservativo, le norme stabilite per il pignoramento, occorre ricercare dove trovansi le cose da sequestrare e chi ne abbia il possesso ed è evidente che la somma versata dal debitore nelle mani dell'ufficiale giudiziario per evitare il pignoramento trovasi in possesso di quest'ultimo finchè non l'abbia consegnata al creditore, per cui, in tal caso, appare giustificato che il sequestro debba operarsi nelle mani dell'ufficiale giudiziario, terzo rispetto al creditore sequestrante ed al debitore sequestrato (artt. 678, comma 1°, e 543, comma 1°, c. p. c.).

La fattispecie decisa, però, non può avere alcuna incidenza sulla diversa questione, costituente oggetto del presente ricorso.

È da premettere intanto che con le sentenze n. 1994 del 1961 e 176 del 1966 la stessa Corte Suprema ha stabilito il principio che la conversione del pignoramento prevista dall'art. 495 c. p. c., con la facoltà concessa al debitore di sostituire alle cose pignorate una somma

può compiere, ai fini della conversione del pignoramento, in qualunque momento anteriore alla vendita, a titolo di deposito e senza pregiudizio per l'ulteriore corso della procedura esecutiva, ha — a differenza del pagamento fatto nelle mani dell'ufficiale giudiziario allo scopo di evitare il pignoramento ai sensi dell'art. 494 stesso codice — natura cauzionale e non definitiva e, perciò, non fa venir meno il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi ulteriori sulla somma dovuta ».

di danaro, che rimane così sottoposta a pignoramento in vece di quelle — a differenza del pagamento fatto nelle mani dell'ufficiale giudiziario di cui al precedente art. 494 c. p. c. che ha natura definitiva — non fa venir meno il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi sulla somma a lui dovuta, per il tempo successivo alla conversione del pignoramento da parte del debitore, ma anteriore al soddisfacimento del credito.

È da aggiungere, poi, ai fini dell'analisi interpretativa del primo comma dell'art. 494 c. p. c., che, sotto l'impero del vecchio codice di rito, molto si era discusso sull'effetto del versamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario della somma per cui si procedeva e dell'importo spese, a norma dell'art. 580 cpv. di quel c. p. c., e si era ammesso che esso non avesse efficacia liberatoria, ma solo sospensiva dell'esecuzione, poichè, secondo l'espressa previsione della norma, era effettuato a titolo di deposito.

Ma, dal momento che la sospensione derivava dal solo deposito che l'esecusso eseguiva, ancorchè non accompagnato dall'opposizione, ne conseguiva che il sistema forniva al debitore il facile mezzo di fermare l'esecuzione, senza addossargli l'onere di farsi ulteriormente attivo per dichiarare i motivi che aveva di far sospendere l'esecuzione.

Da qui incertezze e discussioni, per trovare un mezzo onde stroncare le mali arti del debitore, poi offerto con la disposizione dell'articolo 494 nuovo c. p. c. Questa norma, il cui contenuto è sintetizzato nella intestazione « pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario », dispone che il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore; e l'art. 157 delle disposizioni di attuazione prescrive il modo di redazione del relativo processo verbale da parte dell'ufficiale giudiziario ed il deposito di esso in cancelleria insieme con la prova del versamento dell'anzidetta somma.

Ciò posto, deve subito rilevarsi che il versamento della somma all'ufficiale giudiziario ha l'effetto di evitare il pignoramento — non soltanto di sospenderlo — e, poichè lo scopo ultimo dell'azione esecutiva è quello satisfattorio, è evidente che tale azione può venir meno, e può venir meno, quindi, la necessità di procedere a pignoramento, solo se il creditore è soddisfatto.

Nè può opporsi che il versamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario della somma per cui si procede e dell'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore, induce a ritenere che il versamento sia effettuato a titolo di deposito, come era espressamente previsto dall'art. 580 c. p. c. abrog., giacchè la locuzione usata dal legislatore è diretta ovviamente a sottolineare l'attività del debitore, che

Lamenta, in concreto, che erroneamente la Corte di Napoli abbia ritenuto l'effetto liberatorio immediato del debitore, il quale, per evitare il pignoramento, versi nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, mentre tale versamento avrebbe — secondo il suo assunto — solo il valore di deposito della somma, con l'obbligo per l'ufficiale giudiziario procedente di custodirla fino alla consegna di essa al creditore (art. 360, n. 3, c. p. c.).

La censura è infondata.

Il problema che si pone all'esame di questa Corte Suprema è quello di stabilire il significato e la portata dell'art. 494 c. p. c.: se cioè il versamento della somma in esso previsto abbia o meno valore di pagamento. Non v'ha dubbio che debba pervenirsi alla conclusione positiva, ove si proceda alla interpretazione letterale e logica della norma e se ne estenda l'esame ai precedenti storici.

La fattispecie non ha mai formato oggetto di risoluzione da parte di questo Supremo Collegio. Soltanto con la sentenza n. 1188 del 14 maggio 1963 è stato esaminato se il sequestro conservativo sulla somma versata dal debitore nelle mani dell'ufficiale giudiziario per evitare il pignoramento debba eseguirsi in forma diretta o secondo le modalità previste per l'espropriazione presso terzi e s'è ritenuto che debba farsi ricorso a quest'ultima forma. Ma tale risoluzione si giustifica con la considerazione che, dovendo applicarsi, per l'esecuzione del sequestro conservativo, le norme stabilite per il pignoramento, occorre ricercare dove trovansi le cose da sequestrare e chi ne abbia il possesso ed è evidente che la somma versata dal debitore nelle mani dell'ufficiale giudiziario per evitare il pignoramento trovasi in possesso di quest'ultimo finchè non l'abbia consegnata al creditore, per cui, in tal caso, appare giustificato che il sequestro debba operarsi nelle mani dell'ufficiale giudiziario, terzo rispetto al creditore sequestrante ed al debitore sequestrato (artt. 678, comma 1°, e 543, comma 1°, c. p. c.).

La fattispecie decisa, però, non può avere alcuna incidenza sulla diversa questione, costituente oggetto del presente ricorso.

È da premettere intanto che con le sentenze n. 1994 del 1961 e 176 del 1966 la stessa Corte Suprema ha stabilito il principio che la conversione del pignoramento prevista dall'art. 495 c. p. c., con la facoltà concessa al debitore di sostituire alle cose pignorate una somma

può compiere, ai fini della conversione del pignoramento, in qualunque momento anteriore alla vendita, a titolo di deposito e senza pregiudizio per l'ulteriore corso della procedura esecutiva, ha — a differenza del pagamento fatto nelle mani dell'ufficiale giudiziario allo scopo di evitare il pignoramento ai sensi dell'art. 494 stesso codice — natura cauzionale e non definitiva e, perciò, non fa venir meno il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi ulteriori sulla somma dovuta ».

di danaro, che rimane così sottoposta a pignoramento in vece di quelle — a differenza del pagamento fatto nelle mani dell'ufficiale giudiziario di cui al precedente art. 494 c. p. c. che ha natura definitiva — non fa venir meno il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi sulla somma a lui dovuta, per il tempo successivo alla conversione del pignoramento da parte del debitore, ma anteriore al soddisfacimento del credito.

È da aggiungere, poi, ai fini dell'analisi interpretativa del primo comma dell'art. 494 c. p. c., che, sotto l'impero del vecchio codice di rito, molto si era discusso sull'effetto del versamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario della somma per cui si procedeva e dell'importo spese, a norma dell'art. 580 cpv. di quel c. p. c., e si era ammesso che esso non avesse efficacia liberatoria, ma solo sospensiva dell'esecuzione, poichè, secondo l'espressa previsione della norma, era effettuato a titolo di deposito.

Ma, dal momento che la sospensione derivava dal solo deposito che l'escusso eseguiva, ancorchè non accompagnato dall'opposizione, ne conseguiva che il sistema forniva al debitore il facile mezzo di fermare l'esecuzione, senza addossargli l'onere di farsi ulteriormente attivo per dichiarare i motivi che aveva di far sospendere l'esecuzione.

Da qui incertezze e discussioni, per trovare un mezzo onde stroncare le mali arti del debitore, poi offerto con la disposizione dell'articolo 494 nuovo c. p. c. Questa norma, il cui contenuto è sintetizzato nella intestazione « pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario », dispone che il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore; e l'art. 157 delle disposizioni di attuazione prescrive il modo di redazione del relativo processo verbale da parte dell'ufficiale giudiziario ed il deposito di esso in cancelleria insieme con la prova del versamento dell'anzidetta somma.

Ciò posto, deve subito rilevarsi che il versamento della somma all'ufficiale giudiziario ha l'effetto di evitare il pignoramento — non soltanto di sospenderlo — e, poichè lo scopo ultimo dell'azione esecutiva è quello satisfattorio, è evidente che tale azione può venir meno, e può venir meno, quindi, la necessità di procedere a pignoramento, solo se il creditore è soddisfatto.

Nè può opporsi che il versamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario della somma per cui si procede e dell'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore, induce a ritenere che il versamento sia effettuato a titolo di deposito, come era espressamente previsto dall'art. 580 c. p. c. abrog., giacchè la locuzione usata dal legislatore è diretta ovviamente a sottolineare l'attività del debitore, che

della sua applicazione all'azione civile - Ipotesi di concorso formale di reati - Necessità di considerare il fatto-reato in sé, indipendentemente dall'evento plurimo - Fattispecie di reato di disastro ferroviario colposo produttivo anche della morte di più persone.

(c.c., art. 2947, comma terzo).

Quando ricorra un unico fatto colposo violatore di diverse disposizioni della legge penale, ossia un fatto solo con pluralità di eventi, in presenza della lesione di più beni giuridici penalmente tutelati (conformale di reati), per potere stabilire quale sia la prescrizione applicabile, considerata dal terzo comma dell'art. 2947 c.c., da applicare all'azione civile risarcitoria, deve aversi riguardo a quella prevista per il fatto-reato in sé, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fatto-reato sia produttivo di evento plurimo (applicazione al caso di delitto ferroviario colposo produttivo anche dell'evento della morte di più persone: la prescrizione dell'azione risarcitoria, a norma del terzo comma, c.c., deve essere di quindici anni e non

deve preliminarmente ordinarsi la riunione dei ricorsi e delle impugnazioni proposte separatamente contro la

comune ai due ricorsi, denunciandosi la violazione degli artt. 2947 c.c., 81, 157 e 185 c.p., in quanto il primo ha erroneamente applicato all'azione risarcitoria del delitto di omicidio colposo, laddove la prescrizione è quella della più lunga del delitto di disastro ferroviario, sia quando la Tempestini promosse l'azione risarcitoria (sentenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del 27 settembre 1958), sia quando la Pezzani fu ammessa alla comparsa (26 giugno 1962).

zione del pignoramento, in qualunque titolo di deposito e senza pregiudizio per l'esecutiva, ha — a differenza del pagatore — carattere giudiziaro allo scopo di evitare il pagamento dello stesso codice — natura cauzionale e non di credito — e siccome il diritto del creditore alla correzione della somma dovuta ».

« Sez. Un., 23 giugno 1964, n. 1640, secondo la sentenza in rassegna, l'errore di considerare l'evento anziché il fatto-reato in sé, non quello », senonché è da obiettare che la sentenza di merito s'era rivolta all'omicidio colposo e non al disastro ferroviario, e siccome è sicuramente un reato d'evento. Il rilievo della sentenza sembra si riduca, pertanto, all'altra affermazione che, per risolvere il problema della determinazione della più lunga prescrizione applicabile all'azione civile risarcitoria, nel caso di concorso

Ha ritenuto la Corte che, secondo l'assunto delle istanti, la morte del rispettivo marito e padre si ricollegava ad un fatto integrante gli estremi dei reati di disastro ferroviario colposo e di omicidio colposo, dei quali era da ritenersi responsabile non il personale viaggiante dell'Amministrazione ferroviaria, che con varie formule era stato prosciolto da tali imputazioni con la sentenza irrevocabile resa in sede di appello il 12 ottobre 1956, bensì il personale, dipendente dalla stessa Amministrazione, che prestava servizio a terra e non era stato identificato. Ma, considerandosi il fatto illecito come reato, o, più esattamente, come concorso formale di reati, in quanto con una sola azione erano state violate diverse disposizioni della legge penale, per calcolare il tempo necessario a prescrivere l'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c. c., doveva, ad avviso della Corte, tenersi conto che l'evento, cui ai fini della prescrizione fa riferimento la norma ora citata, si identifica con il fatto costitutivo del reato generatore del danno, dal quale l'azione trae origine, e cioè, nella specie, con l'omicidio colposo (non essendo la morte di una o più persone considerata come elemento costitutivo o circostanza aggravante del disastro colposo), il quale si prescrive in dieci anni, decorrenti dal giorno della consumazione (articoli 157, n. 3, e 158 c. p.), con la conseguenza che la prescrizione si era già maturata, quando il giudizio fu iniziato dalla Tempestini e, a maggior ragione, quando la Petrucci vi intervenne volontariamente.

La decisione, a cui la Corte è pervenuta, è stata disattesa da questo Supremo Collegio nella sentenza a sezioni unite 23 giugno 1964, n. 1640, in una fattispecie identica a quella in esame, e dalla soluzione ivi accolta non sussistono ragioni per discostarsi.

formale di reati, « non può aversi riguardo che a quella prevista per l'unico fatto costitutivo del danno », ma questa affermazione sembra lasci il problema al punto di partenza, se non è addirittura controproducente. Ed invero, se « l'unico fatto costitutivo del danno », o, meglio, « il fatto illecito generatore del danno » (Cass., 12 febbraio 1960, n. 219, *Giur. it.*, 1960, I, 1, 1029 e 1031; 10 luglio 1959, n. 2236, *id.*, 1959, I, 1327 e 1329), a cui allude necessariamente l'art. 2947, comma terzo, c. c., dettato appunto in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del « danno derivante da fatto illecito », è considerato dalla legge come integrante diversi reati, non si vede come possa esservi sicuramente, per diversi reati, lo stesso termine prescrizione, visto che i termini della prescrizione penale dipendono dalla misura (massima) della pena edittale (art. 157 c. p.), ossia, in ultima analisi, dalla *specifica* configurazione penale del fatto. L'affermazione della sentenza in rassegna sembra debba intendersi, pertanto, nel senso che fra gli eventuali, diversi termini prescizionali occorre far riferimento a quello applicabile al reato, formalmente concorrente, di cui sia elemento costitutivo o « contenuto » (cfr. PECORARO-ALBANI, *Il dolo*, Napoli, 1955, 625) precisa-

Invero, riconosciuto che la morte del congiunto delle istanti avrebbe configurato, insieme col delitto di disastro colposo, anche quello di omicidio colposo, non sembra che ciò possa avere rilevanza sul termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno, come la Corte di merito ha invece ritenuto.

Come già si è accennato, si tratta di concorso formale di reati, parificato dall'art. 81 c. p., che ne contiene la disciplina, al concorso materiale in ordine al cumulo delle pene e alle sue limitazioni, ossia di un unico fatto colposo violatore di diverse disposizioni di legge, o, più propriamente, di un fatto solo con una pluralità di eventi, in dipendenza della lesione di più beni giuridici penalmente tutelati. Ma, poichè l'art. 2947, terzo comma, c. c. fa richiamo al fatto considerato dalla legge come reato, per potere stabilire quale sia la prescrizione più lunga, considerata dalla norma, da applicare all'azione civile, non può aversi riguardo che a quella prevista per l'unico fatto costitutivo del danno, cioè per il delitto di disastro colposo, a nulla rilevando che in esso si sia inserito anche l'evento della morte di una o più persone.

La tesi affermata dalla Corte presenta il difetto di considerare l'evento anzi che il fatto-reato, confondendo questo con quello, contro la lettera e la *ratio* della norma in esame, la quale si riferisce al fatto-reato in sè, indipendentemente dalla circostanza, quale si verifica nel caso di concorso di disastro colposo e di omicidio colposo, che lo stesso sia produttivo di un evento plurimo.

E, poichè la prescrizione del reato di disastro ferroviario colposo, per cui è comminata nel massimo la pena della reclusione per dieci anni, avviene in quindici anni dal giorno della consumazione (art. 157, n. 2, c. p.) e il periodo relativo, applicabile anche all'azione civile, come si rileva dalla sentenza impugnata, non si era maturato al mo-

mente il danno, del risarcimento del quale si tratti; ma, allora, sembra che, nel caso di specie, avesse ragione proprio la sentenza denunciata, che aveva fatto riferimento al termine di prescrizione dell'omicidio colposo, rispetto al quale, appunto, l'evento della morte del congiunto delle attrici (che da tale decesso traevano sostegno alla loro pretesa risarcitoria) era dalla legge assunto ad elemento costitutivo, necessario, del reato, mentre non altrettanto può dirsi per la fattispecie legale del reato di disastro ferroviario colposo, ad integrare il quale, in relazione all'interesse tutelato della pubblica incolumità, non occorre un danno effettivo alle persone: cfr. Cass., 16 marzo 1954, *Giust. pen.*, 1954, II, 819 ed in genere Cass., 14 marzo 1957, *Riv. pen.*, 1958, II, 100; in dottrina v. GRANATA, *I reati ferroviari nel codice penale*, *Riv. giur. circ. e trasp.*, 1951, 251 e segg. Avverte Cass., 13 novembre 1963, n. 1056, *Cassazione penale*, Mass., 1964, 623, che perchè sussista il reato di disastro ferroviario colposo « occorre che si sia verificato un evento di notevole gravità, ma non esistono criteri quantitativi precisi per distinguere quali danni consentano di parlare di disastro ».

mento in cui la Tempestini notificò l'atto di citazione e in quello in cui la Petrucci intervenne nel processo, ne consegue che, in accoglimento del primo motivo, comune ai due ricorsi, l'impugnata sentenza dev'essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altro giudice di pari grado, restando assorbiti gli altri motivi, i quali prospettano questioni di carattere subordinato rispetto alla questione di prescrizione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 ottobre 1966, n. 2431 - Pres. Pece - Est. Giannattasio - P. M. Di Majo (conf.) - Società Agricola Bonifica Sarda (avv. ti Nonnis, Mazzullo) c. Amministrazione delle Finanze (avv. Stato Pietrini-Pallotta).

Demanio e patrimonio - Campi di tiro a segno - Devoluzione allo Stato senza compenso - Terreni di proprietà di terzi - Esclusione dalla devoluzione - Necessità di apposita espropriazione verso corresponsione della relativa indennità.

(Cost., art. 42, comma terzo; c.c., art. 834; l. 17 aprile 1930, n. 479; reg. 21 novembre 1932, n. 2051; l. 4 giugno 1934, n. 950, mod. con d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430 conv. in l. 4 giugno 1936, n. 1143, art. 3).

Per effetto dell'art. 3 l. 4 giugno 1934, n. 950 sono passati al Demanio dello Stato senza compenso i campi di tiro a segno costruiti e impiantati a totale spesa dello Stato, quelli costruiti ed impiantati a parziale spesa dello Stato, della Provincia e del Comune a norma dell'art. 12 l. 17 aprile 1930, n. 479, ed a tutto concedere quelli già esistenti in piena ed assoluta proprietà alle società mandamentali; tutti, invece, da tale devoluzione gratuita i terreni di proprietà privata, i cui siano stati impiantati campi di tiro, dovendo in tal caso applicarsi il principio generale del rispetto della proprietà privata, il quale è sancito dall'art. 42 della Costituzione o dall'art. 834 c.c. fatta ipotesi, la devoluzione senza compenso disposta dall'art. 950 del 1934 è limitata alle sole attrezzature tecniche, come i tagli, agli impianti elettrici, alle dotazioni di armamento previsto dall'art. 12, comma secondo, l. 17 aprile

prevista dalla massima di cui sopra v., analogamente alla l. 11 marzo 1948, n. 409, in materia di espropriazione, all'art. 2, v. in questa *Rassegna*, 1966, I, 677, n. 702, *Foro it.*, 1952, I, 677, la quale l. 11 marzo 1948, n. 409 esaurisce il suo scopo con

è
e-
960,
allude
ema di
atto ille-
n si vede
ne prescri-
do dalla mi-
ultima analisi,
e della sentenza
che fra gli even-
to a quello appli-
mento costitutivo o
1955, 625) precisa-

to la Corte che, secondo l'assunto delle istanti, la morte marito e padre si ricollegava ad un fatto integrante gli atti di disastro ferroviario colposo e di omicidio colposo, da ritenersi responsabile non il personale viaggiante dell'azione ferroviaria, che con varie formule era stato proiettato in imputazioni con la sentenza irrevocabile resa in sede del 2 ottobre 1956, bensì il personale, dipendente dalla stessa azione, che prestava servizio a terra e non era stato identificato, considerandosi il fatto illecito come reato, o, più esattamente, concorso formale di reati, in quanto con una sola azione erano contemplate diverse disposizioni della legge penale, per calcolarsi necessario a prescrivere l'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 157, comma, c. c., doveva, ad avviso della Corte, tenersi conto, cui ai fini della prescrizione fa riferimento la sentenza, si identifica con il fatto costitutivo del reato generico, dal quale l'azione trae origine, e cioè, nella specie, l'azione colposa (non essendo la morte di una o più persone l'elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato), il quale si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla consumazione (articoli 157, n. 3, e 158 c. p.), con la conseguenza che la prescrizione si era già maturata, quando il giudizio fu pronunciato. Tempestini e, a maggior ragione, quando la sentenza fu pronunciata volontariamente.

La sentenza, a cui la Corte è pervenuta, è stata disattesa da questa Corte nella sentenza a sezioni unite 23 giugno 1964, n. 1640, la quale è identica a quella in esame, e dalla soluzione ivi contenuta si desumono ragioni per discostarsi.

non può aversi riguardo che a quella prevista per l'unico caso del danno », ma questa affermazione sembra lasci il posto alla prescrizione di partenza, se non è addirittura controproducente. Ed è il fatto costitutivo del danno », o, meglio, « il fatto illecito del danno » (Cass., 12 febbraio 1960, n. 219, *Giur. it.*, 1960, I, 1327 e 1329), a cui allude la sentenza, a cui allude l'art. 2947, comma terzo, c. c., dettato appunto in tema di prescrizione al risarcimento del « danno derivante da fatto illecito », o dalla legge come integrante diversi reati, non si vede come, sicuramente, per diversi reati, lo stesso termine prescrizione termini della prescrizione penale dipendono dalla misura della pena edittale (art. 157 c. p.), ossia, in ultima analisi, dalla sanzione penale del fatto. L'affermazione della sentenza che la prescrizione debba intendersi, pertanto, nel senso che fra gli eventuali termini prescrizione si applica, nel senso che fra gli eventuali termini prescrizione occorre far riferimento a quello applicabile, in caso di concorrenza, di cui sia elemento costitutivo o concorrente, di cui sia elemento costitutivo o concorrente.

PECORARO-ALBANI, *Il dolo*, Napoli, 1955, 625) precisa-

onta omessa,
decisivo della
nella legge
della legge
c. p. c., e de-
zioni di tiro
essendo stati,
Demanio, non
quel « nesso
diritto deriva-
ante al primo,
storica motiva-
0, n. 479 (so-
artt. 61, 64,
art. 360, nn. 3
campi di tiro
o sono impian-
buito carattere
to con negozio
e un ente pub-
blicità.

le, già discipli-
mento approvato
società manda-
rra per la parte
istrativa, subiva
ssiva e precisa-
mento 21 novem-
il d. l. 16 dicem-
43.

1932, in armonia
fondamentali veni-
e italiana di tiro
direttivi, veniva

se costruite dallo
demanio pubblico
razione si riferisce
può essere trasfe-
le norme del testo
ano, adunque, sol-

introdotta la nomina di ufficiali della milizia nazionale con compiti tecnici e amministrativi. La partecipazione dello Stato era prevista sotto forma di acquisto o di affitto dei terreni, già appartenenti alle società mandamentali, sui quali erano impiantati i campi di tiro e veniva stabilito (art. 12) che, per le spese di impianto e la sistemazione dei campi di tiro, vi sarebbe stato il concorso dello Stato per 3/5, quelli della Provincia e del Comune rispettivamente per 1/5.

La l. 4 giugno 1934, n. 950 (le modifiche ad essa apportate col r. d. l. 16 dicembre 1935, n. 2430, conv. in l. 4 giugno 1936, n. 1143 non interessano il presente giudizio) introduceva il criterio secondo il quale per l'impianto, la sistemazione e gli affitti dei campi di tiro avrebbe provveduto per l'avvenire unicamente lo Stato (art. 1). Il successivo art. 3, sul quale massimamente è fondata l'impugnata sentenza, è del seguente tenore: « Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, tutti i campi di tiro appartenenti alle sezioni, quale che sia la loro provenienza, passeranno al Demanio dello Stato. Tale trasferimento avrà luogo senza compenso ».

Per l'esatta interpretazione di questo articolo, occorre inquadralo in tutto il sistema anteriore, senza di che non sarebbe dato intendere nè le nozioni di « appartenenza » nè quella di « provenienza ». Innanzi tutto il passaggio al Demanio dello Stato riguarda tutti i campi di tiro, « appartenenti » alle sezioni della Società italiana di tiro a segno, o perchè tali sezioni li avevano acquistati o li avevano espropriati, o perchè l'acquisto ovvero l'esproprio era avvenuto ad opera dello Stato, ai sensi dell'art. 12 della legge del 1930, con il concorso della Provincia o del Comune. A tutto concedere si può anche ammettere, dato il clima politico del tempo, che i campi di tiro, già appartenenti in piena ed assoluta proprietà alle società mandamentali, erano passati *ipso iure* con la legge del 1930 alle sezioni di tiro ed anche per questi nel 1934 avvenne il passaggio senza compenso al Demanio dello Stato. Ma, se il campo di tiro nel suo complesso, anche soltanto il terreno nel quale sorgeva, era pervenuto nella materiale disponibilità della sezione di tiro a segno dalla società mandamentale, la quale, a sua volta, l'aveva acquistato con la condizione risolutiva della retrocessione, qualora la società avesse cessato la sua attività (non importa se la cessazione fosse stata volontaria o coattiva), ovvero fosse venuto a mancare lo scopo per cui la cessione aveva avuto luogo, il passaggio del bene al Demanio limitatamente al terreno non poteva avvenire, perchè la scomparsa della società mandamentale e della sezione di tiro a segno, in cui tale società si era trasformata (art. 22 l. n. 479 del 1930; art. 9 reg. n. 2051 del 1932), dava luogo *ipso iure* alla retrocessione. Naturalmente la parte che invoca la non appartenenza e quindi

il mancato passaggio del bene al Demanio deve provare, in una situazione del genere, il verificarsi della condizione in epoca anteriore alla pubblicazione della legge del 1934, ma tale prova era stata in parte offerta ed in parte richiesta dalla Soc. agricola bonifica sarda, e la Corte ha risposto semplicemente che non risultava che la condizione si fosse verificata all'atto della demanializzazione del terreno, donde la giusta censura di vizio di attività inerente ad un punto decisivo della controversia, che forma oggetto del terzo motivo di ricorso.

Inoltre la dizione « quale che sia la loro provenienza », relativa ai terreni destinati al passaggio al Demanio, non può avere altro significato che quello secondo il quale sono passati al Demanio dello Stato senza compenso i campi di tiro costruiti e impiantati a totale spesa dello Stato (art. 1 l. 1934) e quelli costruiti e impiantati a parziale spesa dello Stato, della Provincia e del Comune, a norma dell'art. 12 della legge del 1930, e a tutto concedere, come già si è accennato, anche quelli già appartenenti in piena e assoluta proprietà alle società mandamentali. Quello che non si può concedere è che il legislatore abbia inteso comprendere nel passaggio senza compenso al Demanio anche i campi di tiro, e più precisamente i terreni sui quali essi sorvegliano, di proprietà di terzi, contro il principio generale del rispetto della proprietà privata, il quale, prima ancora che dall'art. 42 della Costituzione e dall'art. 834 del c. c. 1942, era sancito dall'art. 438 c. c. 1865 (per il quale nessuno poteva essere costretto a cedere la sua proprietà se non per cause determinate e premesso il pagamento di una giusta indennità) e, prima ancora, dall'art. 29 dello Statuto albertino.

In una ipotesi siffatta, in cui la proprietà del terreno appartenga o debba ritornare a terzi, l'efficacia della espressione « campi di tiro » di cui all'art. 3 della legge del 1934 va intesa limitata alle sole attrezzature tecniche, escluso il terreno sottostante, e cioè ai bersagli, agli impianti elettrici, alle dotazioni di armamento e a quanto altro previsto dall'art. 12, comma secondo, l. 17 aprile 1930, n. 479: tutte cose di non scarso valore che potevano giustificare una misura eversiva, anche in ragione della loro natura. Del resto, in una situazione analoga, è stato proprio accolto questo criterio: quando l'art. 5 del d. l. 11 marzo 1948, n. 409 ha stabilito che « tutte le opere permanenti di protezione anti-aerea esistenti nel territorio della Repubblica sono di pertinenza del Demanio dello Stato, al cui nome debbono essere intestate in catasto » questo Supremo Collegio, interpretando detto articolo, affermava essere ovvio che tale dichiarazione si riferiva alla costruzione e non al terreno sottostante, che non poteva essere trasferito allo Stato senza una pronuncia di espropriazione e senza il pagamento di una giusta indennità (Cass., 30 marzo 1951, n. 702).

Una volta affermato che, di fronte al diritto del terzo sul terreno sul quale è impiantato il campo di tiro, l'acquisto, da parte del De-

introdotta la nomina di ufficiali della milizia nazionale con compiti tecnici e amministrativi. La partecipazione dello Stato era prevista sotto forma di acquisto o di affitto dei terreni, già appartenenti alle società mandamentali, sui quali erano impiantati i campi di tiro e veniva stabilito (art. 12) che, per le spese di impianto e la sistemazione dei campi di tiro, vi sarebbe stato il concorso dello Stato per 3/5, quelli della Provincia e del Comune rispettivamente per 1/5.

La l. 4 giugno 1934, n. 950 (le modifiche ad essa apportate col r. d. l. 16 dicembre 1935, n. 2430, conv. in l. 4 giugno 1936, n. 1143 non interessano il presente giudizio) introduceva il criterio secondo il quale per l'impianto, la sistemazione e gli affitti dei campi di tiro avrebbe provveduto per l'avvenire unicamente lo Stato (art. 1). Il successivo art. 3, sul quale massimamente è fondata l'impugnata sentenza, è del seguente tenore: « Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, tutti i campi di tiro appartenenti alle sezioni, quale che sia la loro provenienza, passeranno al Demanio dello Stato. Tale trasferimento avrà luogo senza compenso ».

Per l'esatta interpretazione di questo articolo, occorre inquadrarlo in tutto il sistema anteriore, senza di che non sarebbe dato intendere nè le nozioni di « appartenenza » nè quella di « provenienza ». Innanzi tutto il passaggio al Demanio dello Stato riguarda tutti i campi di tiro, « appartenenti » alle sezioni della Società italiana di tiro a segno, o perchè tali sezioni li avevano acquistati o li avevano espropriati, o perchè l'acquisto ovvero l'esproprio era avvenuto ad opera dello Stato, ai sensi dell'art. 12 della legge del 1930, con il concorso della Provincia o del Comune. A tutto concedere si può anche ammettere, dato il clima politico del tempo, che i campi di tiro, già appartenenti in piena ed assoluta proprietà alle società mandamentali, erano passati *ipso iure* con la legge del 1930 alle sezioni di tiro ed anche per questi nel 1934 avvenne il passaggio senza compenso al Demanio dello Stato. Ma, se il campo di tiro nel suo complesso, anche soltanto il terreno nel quale sorgeva, era pervenuto nella materiale disponibilità della sezione di tiro a segno dalla società mandamentale, la quale, a sua volta, l'aveva acquistata con la condizione risolutiva della retrocessione, qualora la società avesse cessato la sua attività (non importa se la cessazione fosse stata volontaria o coattiva), ovvero fosse venuto a mancare lo scopo per cui la cessione aveva avuto luogo, il passaggio del bene al Demanio limitatamente al terreno non poteva avvenire, perchè la scomparsa della società mandamentale e della sezione di tiro a segno, in cui tale società si era trasformata (art. 22 l. n. 479 del 1930; art. 9 reg. n. 2051 del 1932), dava luogo *ipso iure* alla retrocessione. Naturalmente la parte che invoca la non appartenenza e quindi

il mancato passaggio del bene al Demanio deve provare, in una situazione del genere, il verificarsi della condizione in epoca anteriore alla pubblicazione della legge del 1934, ma tale prova era stata in parte offerta ed in parte richiesta dalla Soc. agricola bonifica sarda, e la Corte ha risposto semplicemente che non risultava che la condizione si fosse verificata all'atto della demanializzazione del terreno, donde la giusta censura di vizio di attività inerente ad un punto decisivo della controversia, che forma oggetto del terzo motivo di ricorso.

Inoltre la dizione « quale che sia la loro provenienza », relativa ai terreni destinati al passaggio al Demanio, non può avere altro significato che quello secondo il quale sono passati al Demanio dello Stato senza compenso i campi di tiro costruiti e impiantati a totale spesa dello Stato (art. 1 l. 1934) e quelli costruiti e impiantati a parziale spesa dello Stato, della Provincia e del Comune, a norma dell'art. 12 della legge del 1930, e a tutto concedere, come già si è accennato, anche quelli già appartenenti in piena e assoluta proprietà alle società mandamentali. Quello che non si può concedere è che il legislatore abbia inteso comprendere nel passaggio senza compenso al Demanio anche i campi di tiro, e più precisamente i terreni sui quali essi sorvegliano, di proprietà di terzi, contro il principio generale del rispetto della proprietà privata, il quale, prima ancora che dall'art. 42 della Costituzione e dall'art. 834 del c. c. 1942, era sancito dall'art. 438 c. c. 1865 (per il quale nessuno poteva essere costretto a cedere la sua proprietà se non per cause determinate e premesso il pagamento di una giusta indennità) e, prima ancora, dall'art. 29 dello Statuto albertino.

In una ipotesi siffatta, in cui la proprietà del terreno appartenga o debba ritornare a terzi, l'efficacia della espressione « campi di tiro » di cui all'art. 3 della legge del 1934 va intesa limitata alle sole attrezzature tecniche, escluso il terreno sottostante, e cioè ai bersagli, agli impianti elettrici, alle dotazioni di armamento e a quanto altro previsto dall'art. 12, comma secondo, l. 17 aprile 1930, n. 479: tutte cose di non scarso valore che potevano giustificare una misura eversiva, anche in ragione della loro natura. Del resto, in una situazione analoga, è stato proprio accolto questo criterio: quando l'art. 5 del d. l. 11 marzo 1948, n. 409 ha stabilito che « tutte le opere permanenti di protezione anti-aerea esistenti nel territorio della Repubblica sono di pertinenza del Demanio dello Stato, al cui nome debbono essere intestate in catasto » questo Supremo Collegio, interpretando detto articolo, affermava essere ovvio che tale dichiarazione si riferiva alla costruzione e non al terreno sottostante, che non poteva essere trasferito allo Stato senza una pronuncia di espropriazione e senza il pagamento di una giusta indennità (Cass., 30 marzo 1951, n. 702).

Una volta affermato che, di fronte al diritto del terzo sul terreno sul quale è impiantato il campo di tiro, l'acquisto, da parte del De-

manio, senza compenso, riguarda unicamente i campi di tiro nel loro complesso di attrezzature tecniche, rimangono assorbite sia la disputa se l'acquisto avvenga a titolo originario o a titolo derivativo, di cui al quarto mezzo del ricorso, sia la censura subordinata, contenuta nel quinto mezzo, relativa alla intervenuta costruzione di edifici per abitazione sul terreno; sia, infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. n. 950 del 1934, prospettata con il sesto mezzo. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 17 ottobre 1966, n. 2491 - Pres. La Porta - Est. Gabrieli - P. M. De Marco (conf.). - Ministero dell'Interno (avv. Stato Carafa) c. Trabalzini e Lanni (avv. Lucisano, Turrà).

Responsabilità civile - Risarcimento del danno - Danni che si proiettano nel futuro - Liquidazione - Criteri.
(c.c., artt. 1223, 1226, 2053, 2056).

Responsabilità civile - Risarcimento del danno - Liquidazione - « Compensatio lucri cum danno » - Applicazione - Presupposto.
(c.c., artt. 1223, 1226, 2053, 2056).

Responsabilità civile - Responsabilità della P. A. - Incidente occorso a dipendente di un Ministero per scontro tra due autoveicoli dello stesso Ministero - Risarcimento del danno e pensione privilegiata - Cumulabilità - Sussiste.
(c.c., artt. 2053, 2056; r.d. 5 settembre 1895, n. 603, art. 40).

Quando si tratta di liquidare danni che si proiettano nel futuro, non è possibile determinarne l'ammontare con sicura precisione, onde il giudice deve necessariamente procedere alla determinazione del quantum debeatur attraverso calcoli di probabilità relativi al lucro cessante, da compiersi, a sua discrezione, o secondo il criterio equitativo consentito dall'art. 2056, comma secondo, c. c., ovvero secondo le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie approvate con r. d. 9 ottobre 1922, n. 1403 (1).

Il principio della compensatio lucri cum danno trova applicazione solo quando sia il vantaggio che il danno siano conseguenze immediate e dirette dello stesso fatto illecito, quando cioè il vantaggio e il danno

(1) Cfr. Cass., 8 ottobre 1965, n. 2108, in questa *Rassegna*, 1966, I, 318, sub 1, ove ulteriori riferimenti.

si presentino come effetti contrapposti di un medesimo fatto, avente in sé l'idoneità a determinare oltre il danno anche l'effetto vantaggioso (2).

Poichè la pensione ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo diverso o indipendente dal fatto illecito, il quale pone in essere solo la condizione perchè quel titolo spieghi la sua efficacia e neppure in caso di pensione privilegiata assurge a causa della relativa attribuzione, la P. A., responsabile dell'incidente automobilistico occorso al suo dipendente, è tenuta a risarcirgli il danno ed a corrispondergli altresì la pensione privilegiata sulla invalidità da causa di servizio riconosciutagli in seguito al medesimo incidente (3).

(Omissis). — Con il primo motivo il Ministero ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c. c., nonchè dei principi generali in materia di liquidazione del danno da fatto illecito, omessa ed insufficiente motivazione circa il punto decisivo della misura del reddito del deceduto (art. 360, nn. 3 e 4, c. p. c.), per non avere il giudice di appello riconosciuto che l'indennizzo di lire 14.250.000 (cioè lire 20 milioni, meno un terzo per i bisogni personali della vittima) non risultava esattamente liquidato nè in base alle tabelle delle assicurazioni sociali — essendosi tenuto conto di uno stipendio massimo di L. 1.200.000, superiore a quello raggiungibile al 60° anno dalla vittima, il quale sarebbe stato di 895 mila lire — nè in base alla equità, la quale non può giammai giustificare un indennizzo di gran lunga maggiore di quello liquidato facendo esclusivamente ricorso alle « tabelle », specialmente se il richiamo alla equità sia stato fatto per applicare un correttivo in meno al risultato cui si sarebbe pervenuti secondo le tabelle.

La esposta censura è infondata.

Ed invero — come altra volta è stato affermato — quando si tratti di liquidare danni che si proiettano nel futuro, non è umanamente possibile determinarne l'ammontare con assoluta precisione, data la pratica impossibilità di una sicura indagine nell'avvenire, onde il giudice deve necessariamente procedere alla determinazione del *quantum debeatur* attraverso calcoli di probabilità relativi al lucro cessante, da compiersi, a sua discrezione, o secondo il criterio equitativo, consentito dall'articolo 2056, comma 2, c. c., o secondo le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie, approvate con r. d. 9 ottobre 1922, n. 1403.

Dovendosi, quindi, osservare il detto criterio, nel caso che, come nella specie, siano da liquidare i danni futuri derivanti dalla morte di una persona per fatto illecito, non vi è dubbio che corretta applli-

(2-3) Cfr. Cass., 25 ottobre 1965, n. 2248, in questa *Rassegna*, 1966, I, 76, con nota critica di MANDÒ.

cazione dell'enunciato principio abbia fatto il giudice di merito, il quale, conoscendo il reddito attuale della vittima, ma ignorando quello che in avvenire essa avrebbe potuto conseguire, per immancabili aumenti di stipendio relativi all'avanzamento di anzianità e alla evoluzione delle condizioni economiche generali e per sviluppi di carriera, che, data la giovane età del Lanni, erano ancora possibili, ha stabilito in via equitativa il reddito massimo, che egli avrebbe potuto conseguire, e sulla base di esso ha provveduto, sempre in via equitativa, alla liquidazione del danno, senza però trascurare ragguagli orientativi ricavabili dalle tabelle delle assicurazioni sociali.

Orbene, poichè non sono denunciati errori di calcolo nell'adozione di queste ultime, la critica svolta dal ricorrente col motivo di cui trattasi si riduce a censurare la determinazione in 1.200.000 lire del reddito massimo raggiungibile dalla vittima e, poichè questo risulta stabilito in via equitativa, la critica del ricorrente investe null'altro che un apprezzamento di mero fatto, compiuto dal giudice del merito nell'esercizio di poteri discrezionali, il quale pertanto si sottrae al controllo tecnico-giuridico di questa Corte.

Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c. c., omessa motivazione sul punto decisivo della identità del soggetto tenuto al risarcimento e debitore della pensione (art. 360, nn. 3 e 5, c. p. c.), per non avere il giudice del merito riconosciuto che nella liquidazione del danno avrebbe dovuto tenersi conto della pensione privilegiata corrisposta alla vedova del dipendente, la quale, essendo determinata dalla morte di costui, all'evento dannoso si ricollegava non come a occasione, ma come a vera e propria causa.

Anche questo motivo è infondato.

È recente la conferma da parte di questa Corte, a seguito di approfondito riesame della questione, del principio che l'amministrazione responsabile dell'incidente automobilistico occorso al suo dipendente è tenuta a risarcirgli il danno e a corrispondergli la pensione privilegiata sulla invalidità da causa di servizio riconosciuta al danneggiato in seguito al medesimo incidente.

Il principio si giustifica fundamentalmente col considerare che, potendo la *compensatio lucri cum damno* valere solo quando il vantaggio, così come il danno, sia conseguenza immediata e diretta dallo illecito, quando, cioè, il vantaggio e il danno si presentino come effetti contrapposti di un medesimo fatto, avente in sé l'idoneità a determinare oltre il danno anche l'effetto vantaggioso, tale situazione non si verifica, quando la persona offesa o i congiunti superstiti, in caso di morte della stessa, percepiscano una pensione, poichè questa ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo diverso o indipen-

dente dal fatto illecito, il quale pone in essere solo la condizione perchè quel titolo spieghi la sua efficacia.

A tali effetti non rileva che si tratti di pensione privilegiata, poichè neanche in questo caso il fatto illecito assurge a causa dell'attribuzione patrimoniale in cui la pensione consiste, per il sorgere della quale è necessario e sufficiente che la morte o la invalidità siano derivate da causa di servizio, avente in sé il pericolo della lesione o infermità riportate.

È inoltre da considerare che il diritto alla pensione dei pubblici dipendenti — sia quella ordinaria, sia quella privilegiata — è il prodotto di un correlativo, precedente sacrificio economico, costituito dai contributi versati mensilmente dai dipendenti ai fini della corrispondenza della pensione, e pertanto non può neppure parlarsi di « lucro » nel senso proprio di questo termine, inteso come gratuito vantaggio economico prodotto dallo stesso illecito.

Nè vi è ragione di distinguere, ai fini della cumulabilità della pensione con il risarcimento, a seconda che i corrispondenti obblighi sorgano in capo a soggetti diversi o ad uno stesso soggetto, trattandosi, come si è visto, in ogni caso, di titoli diversi. — (*Omissis*).

TRIBUNALE DI NAPOLI, Sez. I, 4 maggio 1966, n. 2862 - Pres. Capozzi - Est. Longo - Troncone Luigi ed altri (avv. ti Jaccarino C. e C. M.) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato) e Comune di Napoli (avv. D'Ambrosio).

Occupazione - Occupazione d'urgenza di suoli occorrenti per l'esecuzione, con fondi anticipati dalla Cassa per il Mezzogiorno, di opera pubblica comunale a cura dello stesso Comune affidatario a norma della legge speciale per Napoli 9 aprile 1953, n. 297 - Protrazione ultrabiennale senza titolo dell'occupazione - Azione giudiziaria proposta dai proprietari dei suoli, trasformati in sede stabile dalla opera pubblica, per ottenere la restituzione degli immobili o, in mancanza, il risarcimento dei danni - Qualificazione giuridica - Azione reale, di revindica, e non personale, di risarcimento dei danni - Conseguenze in ordine alla legittimazione passiva - Fattispecie.

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 73; cc., art. 948; l. 9 aprile 1953, n. 297, art. 4).

Nel caso di protrazione ultrabiennale senza titolo dell'occupazione di un suolo, disposta in via d'urgenza a norma dell'art. 71, comma primo, parte seconda, l. 25 giugno 1865, n. 2359, l'azione proposta dal

proprietario, per ottenere la restituzione dell'immobile, o, in mancanza, nell'ipotesi di avvenuta trasformazione e destinazione del medesimo a sede stabile dell'opera pubblica, il risarcimento dei danni, si qualifica come azione reale, di revindica, e tale resta, pur se, pel rispetto del limite stabilito dall'art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, l'adito G. O. possa condannare l'Ente pubblico soltanto al risarcimento dei danni, comprensivo del valore venale del bene. Legittimato passivamente alla azione è, pertanto, non già l'ente pubblico, che, agendo in via sostitutiva, si sia immesso originariamente, in virtù di decreto prefettizio di occupazione d'urgenza nel possesso del bene, ma quello che, al momento della proposizione della domanda, scaduto il biennio ex art. 73 l. n. 2359 del 1865, si trovi a possederlo senza legittimo titolo (1).

(Omissis). — È pacifica la perdurante illegittimità dell'occupazione dei suoli per cui è causa, protrattasi oltre il termine biennale di cui all'art. 73 della l. n. 2359 del 1865.

Tanto premesso in fatto, va anzitutto precisato che, come è ormai costante giurisprudenza, il protrarsi dell'occupazione temporanea, senza

(1) Conformi sono le seguenti sentenze della stessa I Sez. Civ. del Tribunale di Napoli: 24 marzo 1966, n. 1924, Musella c. Cassa per il Mezzogiorno e Comune di Napoli (Pres. Stile - Est. Battimelli); 20 aprile 1966, n. 2516, Troncone V. c. detti (Pres. Stile - Est. Amirante); 2 maggio 1966, n. 2817, Società Industriale Metalmeccanica ed altri c. detti (Pres. Stile - Est. Di Filippo); 11 maggio 1966, n. 3062, Colace c. detti (Pres. Stile - Est. Di Filippo); 11 maggio 1966, n. 3064, Mezzo c. detti (Pres. Stile - Est. Di Filippo). Per ulteriori riferimenti, si veda la seguente annotazione:

Tutela giudiziaria del proprietario di immobile occupato « sine titulo » dalla P. A. e trasformato in opera pubblica ed atto espropriativo in senso materiale.

I. - Secondo una corrente dottrinale, nel caso di occupazione, protratta *sine titulo* da parte della P. A., di immobili privati destinati ad opere pubbliche, la soluzione più accettabile sarebbe « quella che, fatta salva la conservazione del diritto del proprietario sulla cosa fin quando egli non ne venga regolarmente espropriato in virtù di un provvedimento amministrativo, riconosca all'autorità giudiziaria la possibilità di condannare l'ente occupante al solo ristoro dei danni dal primo subiti fino al momento della sentenza, statuendo per il futuro — salvo la eventuale, successiva dimostrazione di maggiori danni e comunque fino alla restituzione o fin quando non intervenga un provvedimento di trasferimento coattivo — un indennizzo periodico, destinato a risarcire il proprietario della permanenza, abusivamente impostagli, della indisponibilità della cosa » (cfr. SANDULLI A. M., *Immobili privati posseduti dall'Amministrazione « sine titulo » e destinati a opere pubbliche*, Riv. giur. ed., 1958, I, 57, il quale — *ivi*, 56 e 57 — sostenendo che le costruzioni non si sottraggono alle regole degli artt. 936 seg. c. c. precisa che « nella determinazione del *quantum* del ristoro il

che sia, come nella specie, intervenuta la espropriazione entro il biennio di cui alla norma citata, rende illegittima la ulteriore detenzione del bene, con la conseguenza che l'ente occupante, quale detentore *sine titulo*, è tenuto a restituirlo, ovvero a risarcire il danno, ove a cagione delle opere eseguite non ne sia più possibile la restituzione. E la liquidazione di tale danno, per la quale è certamente competente il giudice ordinario, stante la innegabile lesione del diritto del privato alla integrità del proprio patrimonio (cui la legge appresta tutela diretta ed immediata), va commisurata, contrariamente a quanto si sostiene dal

giudice dovrà tener conto, nel caso che il proprietario abbia ex art. 936 c. c. chiesto di ritenerle, naturalmente contro l'indennizzo previsto dal secondo comma dell'art. 936, del maggior valore assunto dall'immobile in virtù delle opere eseguitevi »).

La stessa dottrina ha altresì avvisato alla « inconciliabilità tra il considerare l'immobile tuttora appartenente all'originario proprietario e l'amministrazione tuttavia tenuta al pagamento dell'intero valore di esso senza averne acquistato la proprietà e, in conseguenza, potendo e anzi dovendo restituire l'immobile al proprietario » (Aut. cit., *Ancora sulle conseguenze dell'occupazione « sine titulo » di beni privati da parte della P. A.*, *Riv. giur. ed.*, 1960, I, 16).

Contro questa tesi l'evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte regolatrice, ferma anzitutto nell'escludere l'applicabilità dell'art. 936 c. c. nei confronti della P. A. (v. giurisprudenza citata dallo stesso SANDULLI A. M., in *Immobili privati posseduti ecc.*, *Riv. giur. ed.*, 1958, cit., I, 56, cui *adde* App. Roma, 6 giugno 1958, *id.*, 1959, I, 225-226; di recente, v. Cass., 23 marzo 1965, n. 477, in questa *Rassegna*, 1965, I, 381 e 384 e seg. ed *ivi* ulteriori riferimenti), sembra, invece, consolidata nel senso che « la perdita di utilizzazione del bene per fatto della convenuta è equiparabile al valore venale del bene, secondo un criterio di valutazione economica ritenuto rispondente alla ammessa definitività della perdita stessa », avvertendo che « l'oggetto stesso di questa valutazione economica... concerne danni non soltanto verificati, ma futuri » (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, in questa *Rassegna*, 1961, 85, ed *ivi*, 84-85, significativa nota redazionale).

Il risarcimento (oltre al valore venale del bene, vi è anche diritto al ristoro del mancato godimento del bene medesimo per tutto il periodo di occupazione illegittima: Cass., 14 maggio 1962, n. 1002, *Giust. civ.*, 1962, I, 510) è, invero, *sostitutivo* della restituzione del bene (Cass., 16 maggio 1962, n. 1105, *Giust. civ.*, 1962, I, 1006; 14 dicembre 1963, n. 3166, in questa *Rassegna*, 1964, I, 113; 22 luglio 1965, n. 1715, *id.*, 1965, I, 725, *sub* 2). E l'azione che viene proposta dal privato innanzi alla giurisdizione civile ordinaria, essendo sperimentata a tutela del diritto di proprietà, è di natura reale (onde la sua imprescrittibilità, salvi gli effetti dell'usucapione: App. Roma, 6 giugno 1958, cit., *Giust. civ.*, 1959, 225 e 229) e tale resta, pur se, *in luogo del rilascio dell'immobile, trasformato e destinato ad un pubblico servizio* (art. 4, comma secondo, l. 25 marzo 1965, n. 2248, all. E), faccia conseguire il predetto risarcimento (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 1957, n. 490, *Acque, bon., costr.*, 1957, 320, con nota di COLETTI). Benvero: « secondo la più autorevole dottrina, chi detiene arbitrariamente la cosa altrui

convenuto Comune, non al solo mancato reddito dal di della occupazione a quello della successiva espropriazione (evento futuro oltre che incerto), ma al valore venale del bene, calcolato come in una libera contrattazione al momento della decisione, nonchè ai frutti pendenti, determinati in base al parametro, ormai costante, degli interessi legali sulla somma liquidata, decorrenti dalla data dell'inizio dell'occupazione sino all'effettivo soddisfo, tranne il caso di provata, maggiore e diversa produttività economica del cespite, nel quale caso compete al proprietario il corrispondente, maggiore utile.

nega di fatto il diritto di proprietà, sebbene non lo contesti espressamente, perchè trae a sè quella utilità che il diritto vuole attribuire al legittimo titolare. E l'azione che la legge appresta per ristabilire l'ordine giuridico turbato si concreta appunto nel diritto reale di vedersi riconosciuto il bene o il suo equivalente oggetto della controversia » (Cass., 19 giugno 1961, n. 1440, *Foro it.*, 1961, I, 1317). Come si è già avuto occasione di avvertire — in nota, in questa *Rassegna*, 1966, I, 629 — quando l'occupazione d'urgenza è autorizzata ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 71 l. org. espr. per p. u., dalla presa di possesso dell'immobile per la sua irreversibile trasformazione non sorge l'obbligo di restituirlo al proprietario alla scadenza del biennio, ma, per l'ente espropriante, quello di perfezionare la procedura espropriativa entro il biennio medesimo (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 1957, n. 490, cit., *Acque, bon., costr.*, 1957, cit., 316); l'obbligo di restituire l'immobile sorge per il possessore del bene, che può essere anche soggetto diverso dall'originario occupante, allorchè il biennio sia effettivamente scaduto senza che l'espropriazione sia stata pronunciata, ossia *dalla protrazione ultrabiennale senza titolo dell'occupazione* (Cass., 28 luglio 1964, n. 2142, in questa *Rassegna*, 1964, I, 733, *sub 1*; Sez. Un., 17 luglio 1965, n. 1591, *id.*, 1965, I, 721, nella motivazione riportata in nota 1), epperò si comprende come l'azione che in tal caso l'ordinamento consente al privato, a tutela del suo diritto di proprietà leso, trascenda il rapporto di occupazione legittima e sia di carattere reale (sul concetto di azione personale, di restituzione, v., invece, Cass., 9 agosto 1962, n. 2501, *Giur. it.*, Mass., 1962, 858, *sub 2*). Trattasi, adunque, di azione di revindica e non già di adempimento.

II. - Questa configurazione, beninteso, non ha nulla a che vedere — salva l'analogia del risultato dell'azione (conseguimento del valore invece della cosa: cfr. BARASSI, *Proprietà e comproprietà*, Milano, 1951, 843) — con l'ipotesi di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 948 c. c., poichè, nel caso di cui qui si discorre, v'è il contrario della dismissione del possesso ivi prevista ed è proprio nei confronti della P.A. che possiede l'immobile (*sine titulo*, ma con la destinazione a sede stabile di opera pubblica e così ad un pubblico servizio) che si ha l'esperimento dell'azione reale: stavolta, cioè, l'accoglimento della domanda, con l'attribuzione del valore del bene in luogo della restituzione del medesimo, a differenza del caso della revindica sperimentata contro colui *qui dolo desit possidere* (su cui v. DE MARTINO, *Della proprietà*, in *Commentario del Codice Civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, *Libro Terzo*, Bologna-Roma, 1946, 414), consuma la ragione di proprietà (cfr. Cass., 10 ottobre 1962, n. 2919, *Giust. civ.*,

Comune di Napoli — che quest'ultimo, quale possessore dell'immobile e dell'opera pubblica, è da ritenersi non solo unico legittimato a contraddire alla domanda, ma altresì tenuto, nei confronti dei germani Troncone, a corrispondere il valore venale del bene e a risarcire i danni loro cagionati dalla perdita del godimento dei cespiti dalla scadenza del biennio al momento della decisione.

A conforto della tesi qui accolta, non sembra superfluo rilevare che, sia pure in rapporto ad una ipotesi particolare, il pagamento del valore economico del bene in luogo della restituzione di esso è stato

tutte, Cass., 15 luglio 1964, n. 1909, in questa *Rassegna*, 1964, I, 730, *sub* 4 ed *ivi* riferimenti); b) la surrogazione reale prevista per i diritti dei terzi dall'art. 52, comma secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359 (su cui v. SABBATINI, *Commento alle leggi sulle espropriazioni per p. u.*, II, Torino, 1914, 155 e seg.; ANDRIOLI, *Della surrogazione della indennità alla cosa*, in *Commentario del Codice Civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, *Libro Sesto*, Bologna-Roma, 1945, 37 e seg.) e, quindi, gli artt. 54 (la specialità della norma deve farla ritenere prevalente su quella, per quanto di ragione, eventualmente applicabile, di cui all'art. 404 c. p. c.) e 56 l. n. 2359 del 1865.

In ordine ai rapporti tra giudizio instaurato dal proprietario innanzi al G. O. contro la P. A. occupante *sine titulo* e procedimento amministrativo di espropriazione per p. u. del bene, è noto, anzitutto, che anche in costanza di tale giudizio la P. A. conserva integro il potere espropriativo ed è, pertanto, legittimamente emesso un decreto di espropriazione che sia rivolto a regolarizzare *ex nunc* l'occupazione abusiva (Cass., 28 luglio 1964, n. 2142, in questa *Rassegna*, 1964, I, 733, *sub* 1; 13 febbraio 1965, n. 223, *id.*, 1965, I, 337, *sub* 1; 20 marzo 1965, n. 463, *ibidem*, 490; Cons. Stato, Ad. Plen., 20 dicembre 1965, n. 40, *id.*, 1966, 369, *sub* 3). In tal caso, cessa dal giorno di tale emissione la illegittimità dell'occupazione, ma « tale decreto, poichè è il titolo giuridico che dalla sua data produce il trasferimento del diritto all'espropriante (art. 50 l. 25 giugno 1865, n. 2359), attua cioè il trasferimento coattivo del bene, esclude dalla sua data... l'unitaria valutazione economica dell'equivalente del bene per la perdita definitiva della sua utilizzazione » (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, in questa *Rassegna*, 1961, 85; v. anche Cass., 28 luglio 1964, n. 2142, *cit.*, *id.*, 1964, 733, *sub* 1 e in *Giust. civ.*, Mass., 1964, 987, *sub* 3; 13 febbraio 1965, n. 223, *cit.*, in questa *Rassegna*, 1965, I, 337, *sub* 3); chè, se diversamente fosse, il G. O., liquidando *principaliter* quel valore, verrebbe a modificare senza averne il potere il decreto di espropriazione « nella parte in cui è il titolo dell'indennità » (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, *cit.*, in questa *Rassegna*, 1961, 86; v. anche Cass., 28 luglio 1964, n. 2142, *cit.*, *Giust. civ.*, Mass., 1964, 987, *sub* 3: « al G. O. non è consentito di modificare, sia pure sotto l'apparenza di un risarcimento dei danni, le conseguenze economiche di un decreto di espropriazione per p. u., al di fuori dello schema della indennità. Può farsi, quindi, luogo al risarcimento integrale del danno, solo nel caso in cui il bene abusivamente occupato dalla P. A. non venga restituito e manchi un regolare decreto di espropriazione »). Tutto ciò rappresenta conferma puntuale, nella giurisprudenza della Suprema Corte regolatrice, che il *risarcimento costituito dal valore venale del bene ha la stessa funzione dell'indennità*

Comune di Napoli — che quest'ultimo, quale possessore dell'immobile e dell'opera pubblica, è da ritenersi non solo unico legittimato a contraddire alla domanda, ma altresì tenuto, nei confronti dei germani Troncone, a corrispondere il valore venale del bene e a risarcire i danni loro cagionati dalla perdita del godimento dei cespiti dalla scadenza del biennio al momento della decisione.

A conforto della tesi qui accolta, non sembra superfluo rilevare che, sia pure in rapporto ad una ipotesi particolare, il pagamento del valore economico del bene in luogo della restituzione di esso è stato

tutte, Cass., 15 luglio 1964, n. 1909, in questa *Rassegna*, 1964, I, 730, sub 4 ed ivi riferimenti); b) la surrogazione reale prevista per i diritti dei terzi dall'art. 52, comma secondo, l. 25 giugno 1865, n. 2359 (su cui v. SABBATINI, *Commento alle leggi sulle espropriazioni per p. u.*, II, Torino, 1914, 155 e seg.; ANDRIOLI, *Della surrogazione della indennità alla cosa*, in *Commentario del Codice Civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, *Libro Sesto*, Bologna-Roma, 1945, 37 e seg.) e, quindi, gli artt. 54 (la specialità della norma deve farla ritenere prevalente su quella, per quanto di ragione, eventualmente applicabile, di cui all'art. 404 c. p. c.) e 56 l. n. 2359 del 1865.

In ordine ai rapporti tra giudizio instaurato dal proprietario innanzi al G. O. contro la P. A. occupante *sine titulo* e procedimento amministrativo di espropriazione per p. u. del bene, è noto, anzitutto, che anche in costanza di tale giudizio la P. A. conserva integro il potere espropriativo ed è, pertanto, legittimamente emesso un decreto di espropriazione che sia rivolto a regolarizzare *ex nunc* l'occupazione abusiva (Cass., 28 luglio 1964, n. 2142, in questa *Rassegna*, 1964, I, 733, sub 1; 13 febbraio 1965, n. 223, *id.*, 1965, I, 337, sub 1; 20 marzo 1965, n. 463, *ibidem*, 490; Cons. Stato, Ad. Plen., 20 dicembre 1965, n. 40, *id.*, 1966, 369, sub 3). In tal caso, cessa dal giorno di tale emissione la illegittimità dell'occupazione, ma « tale decreto, poichè è il titolo giuridico che dalla sua data produce il trasferimento del diritto all'espropriante (art. 50 l. 25 giugno 1865, n. 2359), attua cioè il trasferimento coattivo del bene, esclude dalla sua data... l'unitaria valutazione economica dell'equivalente del bene per la perdita definitiva della sua utilizzazione » (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, in questa *Rassegna*, 1961, 85; v. anche Cass., 28 luglio 1964, n. 2142, cit., *id.*, 1964, 733, sub 1 e in *Giust. civ.*, Mass., 1964, 987, sub 3; 13 febbraio 1965, n. 223, cit., in questa *Rassegna*, 1965, I, 337, sub 3); chè, se diversamente fosse, il G. O., liquidando *principaliter* quel valore, verrebbe a modificare senza averne il potere il decreto di espropriazione « nella parte in cui è il titolo dell'indennità » (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, cit., in questa *Rassegna*, 1961, 86; v. anche Cass., 28 luglio 1964, n. 2142, cit., *Giust. civ.*, Mass., 1964, 987, sub 3: « al G. O. non è consentito di modificare, sia pure sotto l'apparenza di un risarcimento dei danni, le conseguenze economiche di un decreto di espropriazione per p. u., al di fuori dello schema della indennità. Può farsi, quindi, luogo al risarcimento integrale del danno, solo nel caso in cui il bene abusivamente occupato dalla P. A. non venga restituito e manchi un regolare decreto di espropriazione »). Tutto ciò rappresenta conferma puntuale, nella giurisprudenza della Suprema Corte regolatrice, che il *risarcimento costituito dal valore venale del bene ha la stessa funzione dell'indennità*

convenuto Comune, non al solo mancato reddito dal dì della occupazione a quello della successiva espropriazione (evento futuro oltre che incerto), ma al valore venale del bene, calcolato come in una libera contrattazione al momento della decisione, nonchè ai frutti pendenti, determinati in base al parametro, ormai costante, degli interessi legali sulla somma liquidata, decorrenti dalla data dell'inizio dell'occupazione sino all'effettivo soddisfo, tranne il caso di provata, maggiore e diversa produttività economica del cespite, nel quale caso compete al proprietario il corrispondente, maggiore utile.

nega di fatto il diritto di proprietà, sebbene non lo contesti espressamente, perchè trae a sè quella utilità che il diritto vuole attribuire al legittimo titolare. E l'azione appunto per ristabilire l'ordine giuridico turbato si concreta appunto nel diritto reale di vedersi riconosciuto il bene o il suo equivalente oggetto della controversia (Cass., 19 giugno 1961, n. 1440, *Foro it.*, 1961, I, 1317). Come si è già avuto occasione di avvertire — in nota, in questa *Rassegna*, 1966, I, 629 — quando l'occupazione d'urgenza è autorizzata ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 71 l. org. espr. per p. u., dalla presa di possesso dell'immobile per la sua irreversibile trasformazione non sorge l'obbligo di restituire al proprietario alla scadenza del biennio, ma, per l'ente espropriante, quello di perfezionare la procedura espropriativa entro il biennio medesimo (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 1957, n. 490, cit., *Acque, bon., costr.*, 1957, cit., 316); l'obbligo di restituire l'immobile sorge per il possessore del bene, che può essere anche soggetto diverso dall'originario occupante, allorchè il biennio sia effettivamente scaduto senza che l'espropriazione sia stata pronunciata, ossia dalla *protrazione ultrabiennale senza titolo dell'occupazione* (Cass., 28 luglio 1964, n. 2142, in questa *Rassegna*, 1964, I, 733, riportata in nota 1), epperò si comprende come l'azione che in tal caso l'ordinamento consente al privato, a tutela del suo diritto di proprietà lesa, trascenda il rapporto di occupazione legittima e sia di carattere reale (sul concetto di azione personale, di restituzione, v., invece, Cass., 9 agosto 1962, n. 2501, *Giur. it.*, Mass., 1962, 858, sub 2). Trattasi, adunque, di azione di revindica e non già di adempimento.

II. - Questa configurazione, beninteso, non ha nulla a che vedere — salva l'analogia del risultato dell'azione (conseguimento del valore invece della cosa: cfr. BARASSI, *Proprietà e comproprietà*, Milano, 1951, 843) — con l'ipotesi di cui qui si discorre, v'è il contrario della dismissione del possesso ivi prevista ed è proprio nei confronti della P.A. che possiede l'immobile (*sine titulo*, ma con la destinazione a sede stabile di opera pubblica e così ad un pubblico servizio) che si ha l'esperimento dell'azione reale: stavolta, cioè, l'accoglimento della domanda, con l'attribuzione del valore del bene in luogo della restituzione del medesimo, a differenza del caso della revindica sperimentata contro colui *qui dolo destit possidere* (su cui v. DE MARTINO, *Della proprietà*, in *Commentario del Codice Civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, *Libro Terzo*, Bologna-Roma, 1946, 414), consumata per ragione di proprietà (cfr. Cass., 10 ottobre 1962, n. 2919, *Giust. civ.*,

Il decreto prefettizio di espropriazione di un'area è sufficientemente motivato per relationem ai provvedimenti del procedimento, mediante il riferimento contenuto nelle premesse del decreto stesso (nella specie, decreto presidenziale che dichiara la pubblica utilità di un'opera militare) (3).

(3) Principio esatto: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 1963, n. 37, *ivi*, 1963, I, 10.

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 6 giugno 1966, n. 15 - Pres. Bozzi - Est. Fanelli - Prefetto di Palermo (avv. Stato Savarese) c. Baia-monte (avv.ti Aula e Lo Cascio) e Comune di Palermo (avv.ti Greco Scribani e Orlando).

Competenza e giurisdizione - Espropriazione per p. u. - Censure attinenti alla dichiarazione di p. u. - Ricorso contro decreto di esproprio tardivo - Competenza del C. d. S.

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Termini - Predeterminazione - Finalità - Inosservanza - Effetti - Distinzione.

Il giudizio sulla competenza va fondato sulla qualificazione del rapporto tra il potere pubblico e il diritto soggettivo, e, avendo la cognizione della competenza carattere pregiudiziale, va fatto con riferimento al momento in cui quel rapporto si stabilisce; pertanto, una volta che il potere si sia in concreto manifestato in presenza di presupposti che determinano l'affievolimento del diritto soggettivo, la competenza a giudicare spetta al giudice amministrativo anche se si affermi che il potere è stato esercitato oltre il termine stabilito dalla legge (nella specie, decreto di espropriazione emesso sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità divenuta inefficace per decorso del termine prefissato) (1).

La norma che impone l'espropriazione nel biennio dalla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, stabilendo l'inefficacia della espropriazione ove verificatasi oltre tale termine, si fonda su interesse pubblico a che l'opera sia compiuta al più presto e su interesse privato (che lo Stato prende in considerazione per i suoi riflessi di carattere generale) a che il diritto di proprietà non rimanga troppo a

(1-2) La giurisprudenza del Consiglio di Stato si va ormai consolidando nei sensi premessi: v. Ad. plen. 20 dicembre 1965, n. 40, *retro*, 369, con ampia nota redazionale.

lungo in stato di incertezza; pertanto, se è evidente che, nel caso di decorso del termine fissato dalla stessa p. a., per l'efficacia della dichiarazione di p. u., quando l'opera non sia ancora iniziata, può presumersi che sia venuto meno il pubblico interesse all'esecuzione dell'opera, e se si è, in conseguenza, preteso dal legislatore un nuovo specifico accertamento del presupposto che giustifica, nel pubblico interesse, il sacrificio della proprietà, è indubbio che, nel caso di opera già eseguita, la presunzione di sopravvenuta inesistenza dell'interesse pubblico cade, perchè è vinta dalla realtà, e cioè dalla completa esecuzione dell'opera stessa, apparendo in tale ipotesi del tutto superflua ed inutile una nuova dichiarazione, che non potrebbe non concretarsi in una nuova approvazione di progetti già completamente realizzati (2).

CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen., 8 giugno 1966, n. 16 - Pres. Bozzi - Est. Potenza - Soc. p. az. immobiliare Azienda agricola Carbonara al Ticino (avv. Bozzi L. e Giannini M. S.) c. Prefetto di Pavia e Ministero industria e commercio (avv. Stato Vitucci) e Continentale italiana (avv. Giannacardi e Montesano).

Espropriazione per p. u. - Occupazione temporanea - Procedimento - Occupazione ex art. 19, l. n. 1741 del 1933 - Rapporti con l'occupazione temporanea ex artt. 64 e segg. l. n. 2359 del 1865.

L'individuazione dei fondi da occupare per le occupazioni temporanee (di natura strumentale) considerate dall'art. 64 l. 25 giugno 1865, n. 2359 è strettamente legata e condizionata dall'opera dichiarata di pubblica utilità valutata dall'Amministrazione in sede di esame del piano particolareggiato; invece, nel caso dell'occupazione preordinata alla realizzazione delle opere considerate nell'art. 19 r. d. l. 2 novembre 1933, n. 1741 (impianto di stabilimenti di lavorazione, ovvero collocamento di serbatoi di oli minerali, ecc.), tale preventiva valutazione non sussiste; pertanto, in quest'ultima ipotesi, è necessario che il Prefetto provveda ad una più estesa istruttoria, sulla base dei principi fissati dagli artt. 16 e segg. l. n. 2359 del 1865 cit., richiedendo la formazione di un piano particolareggiato suscettibile di osservazioni da parte dei proprietari interessati, sia pure nelle forme abbreviate previste dall'art. 65 secondo comma l. cit., ed una successiva valutazione delle osservazioni da parte dell'Autorità prefettizia (1).

(1) Non risultano precedenti. La motivazione si può leggere in *Il Consiglio di Stato*, 1966, I, 1121.

CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen., 11 luglio 1966, n. 18 - Pres. Bozzi - Est. Figliolia - Soaracino (avv. Virga e Sorrentino) c. Occhipinti (avv. Nigro) e Veterinaio provinciale di Ragusa (avv. Stato Bronzini).

Giustizia amministrativa - Controinteressato - In tema di concorso - Candidati vincitori ed idonei - Ricorso di concorrente idoneo non vincitore - Quando sono controinteressati.

I candidati inclusi nella graduatoria di merito di un concorso (nella specie, a posti di Veterinario provinciale), in quanto portatori dell'interesse a mantenere la posizione ormai acquisita di vincitori o di idonei, sono controinteressati al ricorso proposto dal concorrente idoneo ma non vincitore, ove dall'accoglimento del ricorso possano risultare travolte tutte le operazioni concorsuali, a partire dalla determinazione dei criteri di massima (1).

(1) Sulla nozione di controinteressato cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 novembre 1965, n. 839, retro, 147 (in tema di impugnativa di bando di concorso); Ad. plen. 8 gennaio 1962, n. 2, retro, 631, con nota.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1° giugno 1966, n. 476 - Pres. De Marco - Est. Potenza - Bonu (avv. Piras) c. Prefetto di Nuoro (avv. Stato Vitucci) e Comune di Isili (n. c.).

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Termini - Scadenza - Proroga - Emanazione del decreto di espropriazione - Legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, secondo comma l. 25 giugno 1865, n. 2359, non è censurabile il decreto di espropriazione emanato oltre il biennio dalla dichiarazione di pubblica utilità, ma entro il termine prorogato con successivo provvedimento quando questo ultimo atto non sia stato impugnato (1).

(1) Giurisprudenza pacifica: cfr. Ad. plen. 7 giugno 1961, n. 17, Il Consiglio di Stato, 1961, I, 1038, Sez. IV, 26 febbraio 1964, n. 82, ivi 1964, I, 255.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1° giugno 1966, n. 478 - Pres. (ff.) ed Est. Landi - Camparota (avv. Stoppani) c. Prefetto di Catanzaro, Ministero interno, A.A.I.I., UNRRA-Casas e I.S.E.S. (avv. Stato Carafa) e Comune di Catanzaro (n.c.).

Giustizia amministrativa - Interesse processuale e sostanziale - Interesse sostanziale - Requisiti - Ai fini della proponibilità del ricorso al C. d. S. - Semplice interesse privato - Insufficienza.

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Termini - Predeterminazione - Finalità - Inosservanza - Effetti - Distinzione - Effetti nel caso di opera già eseguita.

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Edilizia popolare ed economica - Alloggi UNRRA-Casas per pubblici dipendenti - Legittimità della espropriazione.

Il potere del privato di porre in essere lo strumento diretto all'annullamento, da parte del Consiglio di Stato, di un atto amministrativo illegittimo è condizionato all'esistenza di un interesse privato che coincida con un interesse pubblico concreto, di modo che la pronuncia di annullamento importa in primo luogo la tutela del pubblico interesse, di cui assicura il legittimo conseguimento, mentre indirettamente elimina la lesione che il privato abbia subito in conseguenza dell'emanazione di un atto illegittimo; pertanto, quando al soddisfacimento dell'interesse privato non consegua anche quello pubblico (e l'anello di congiunzione tra due non si abbia), cessa il potere del privato di porre in moto lo strumento dell'annullamento giurisdizionale (1).

La norma che impone l'espropriazione entro il biennio dalla dichiarazione di p. u. delle opere, stabilendo l'inefficacia della espropriazione stessa ove verificatasi oltre tale termine, si fonda su un interesse pubblico a che l'opera sia compiuta al più presto e su un interesse privato (che lo Stato prende in considerazione per i suoi riflessi di carattere generale) a che il diritto di proprietà non rimanga troppo a lungo in stato di incertezza; pertanto, se è evidente che, nel caso di decorso del termine fissato dalla stessa p. a. per l'efficacia della dichiarazione di p. u. quando l'opera non sia ancora iniziata, può presumersi che sia venuto meno il pubblico interesse all'esecuzione dell'opera,

(1-2) Sulla prima massima cfr. in terminis, Ad. plen. 8 gennaio 1966, n. 1, *Il Consiglio di Stato* 1966, I, 1, sulla seconda cfr. in terminis, Ad. plen. 20 dicembre 1965, n. 40, retro, 369, con nota.

e se si è, per conseguenza, preteso dal legislatore un nuovo specifico accertamento del presupposto che giustifica, nel pubblico interesse, il sacrificio della proprietà è indubbio che, nel caso di opera già eseguita, la presunzione della sopravvenuta inesistenza dell'interesse pubblico cade, perchè è vinta dalla realtà e cioè dalla completa esecuzione dell'opera stessa, apparendo in tale ipotesi del tutto superflua ed inutile una nuova dichiarazione, che non potrebbe non concretarsi in una nuova approvazione dei progetti già completamente realizzati (2).

Le finalità dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali, poi denominata Amministrazione per le attività assistenziali ed internazionali (l. 12 agosto 1962, n. 1340), consistevano in compiti di assistenza e di riabilitazione, o di assistenza e ricostruzione, essendo intese alla normalizzazione, ed anche all'elevamento, delle condizioni di vita sociale, ma non esclusivamente ad interventi in settori sottosviluppati, o a favore di categorie particolarmente colpite da calamità naturali; pertanto, posto che anche la costruzione di case per impiegati pubblici può rientrare tra le dette finalità, corrispondendo ad un interesse sociale che, prima ancora del t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica; è stato riconosciuto da precedenti norme legislative, è legittimo il decreto di esproprio di beni privati disposto, per tale finalità, a favore dell'UNRRA-Casas.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1° giugno 1966, n. 480 - Pres. Polistina - Est. Daniele - Mele (avv. Correra) c. Ministero P. I. (avv. Stato Vitucci) e Comune di Napoli (avv. Gleijeses).

Ricorsi amministrativi - Ricorso gerarchico - Decisione - Annullamento - Effetti sull'atto dell'Autorità inferiore.

Ricorsi amministrativi - Ricorso gerarchico - Decisione - Annullamento - Fattispecie - In tema di licenza edilizia - Rinnovazione - Competenza.

L'annullamento della decisione di rigetto di un ricorso gerarchico non preclude all'Amministrazione il potere di respingere nuovamente il ricorso, quando la decisione stessa sia annullata per vizi formali (ord. vizi di motivazione); viceversa, quando la detta decisione sia stata annullata per vizi attinenti al suo contenuto (e cioè per avere questa erroneamente deciso sulla legittimità dell'atto impugnato in via gerarchica), l'annullamento della decisione, avendo assorbito l'atto dell'Autorità inferiore, travolge anche quest'ultimo, salva la possibi-

lità per l'Autorità inferiore — ove la natura dell'atto ed il tenore della decisione lo consentano — di rinnovare l'atto (1).

Annulato in sede giurisdizionale il provvedimento decisivo di ricorso gerarchico che confermava l'impugnato diniego di approvazione, da parte della Soprintendenza ai monumenti di un progetto edilizio, per travisamento dei fatti inficiante il diniego stesso, spetta alla Soprintendenza, e non già all'Autorità gerarchicamente sopraordinata, emanare un nuovo provvedimento, rivalutate le esigenze del pubblico interesse alla luce della situazione di fatto (2).

(1-2) Cfr. in generale, Ad. plen. 3 maggio 1960, n. 8, *Il Consiglio di Stato* 1960, I, 822, e sui poteri dell'Autorità decidente; VI Sez. 6 maggio 1959, n. 306 e V Sez. 14 aprile 1962, n. 359, *ivi* 1959, I, 881 e 1962, I, 749, con giurisprudenza *ivi* richiamata.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 giugno 1966, n. 496 - Pres. De Marco - Est. Potenza - Cerutti ed altri (avv. Benvenuti, Fontana e De Villa) c. Prefetto di Treviso (avv. Stato Casamassima) e Comune di Vittorio Veneto (avv. Boscolo e Longo).

Espropriazione per p. u. - Pubblicazione della dichiarazione di p. u. - Termine per la impugnazione - Persone direttamente contemplate - Mancanza di notifica - Non decorre termine.

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Termini - Omessa specificazione termine d'inizio delle espropriazioni e dei lavori - Illegittimità.

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Dichiarazione di p. u. - Motivazione - Fattispecie - Illegittimità.

La pubblicazione della dichiarazione di p. u. non vale a far decorrere i termini di impugnazione nei confronti dei proprietari ai quali non sia stato notificato il provvedimento che li considera nominativamente (1).

Non soltanto il termine fissato entro il quale devono compiersi le espropriazioni ed i lavori costituisce elemento essenziale di validità della dichiarazione di pubblica utilità, ma anche il termine entro il

(1-3) La prima massima è esatta, ma non risultano precedenti; sulla seconda cfr. Sez. IV, 14 settembre 1962, n. 499 e 3 febbraio 1965, n. 118, *Il Consiglio di Stato*, 1962, I, 1372 e 1965, I, 165.

quale devono iniziarsi le espropriazioni e i lavori; pertanto, è illegittima la dichiarazione di pubblica utilità che fissa soltanto il termine finale e non il termine di inizio, non potendosi questo desumere dal primo (2).

In sede di dichiarazione di p. u. emessa per dare attuazione al piano regolatore generale, la p. a. non può richiamarsi alle prescrizioni del piano per giustificare l'espropriazione, allorchè intenda avvalersi del procedimento generale espropriativo, prescindendo cioè dall'esistenza del piano regolatore generale e dall'esigenza che esso sia concretato nel piano particolareggiato (3).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 giugno 1966, n. 498 - Pres. Polistina - Est. Granito - Fabi ed altri (avv. Lorenzoni) c. Ministero Affari Esteri (avv. Stato Dallari).

Impiego pubblico - Stipendi - Assegni e indennità - Dipendenti Ministero Esteri - Dipendenti inquadrati nel ruolo speciale transitorio - Retroattività dell'inquadramento - Effetti sul trattamento economico.

Impiego pubblico - Stipendi - Assegni e indennità - Diritti acquisiti - Divieto della reformatio in pelus - Fattispecie - Lesione - Sussiste.

La legge 21 aprile 1962, n. 200 consente la corresponsione della indennità relativa al servizio prestato dal personale di ruolo del Ministero degli esteri fuori del territorio metropolitano soltanto al personale di ruolo per l'assistenza tecnica; pertanto, legittimamente tale indennità non viene corrisposta a dipendenti contrattisti per il servizio prestato all'estero anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli aggiunti ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 448, quando anche quest'ultimo servizio sia stato riconosciuto con effetto retroattivo (1).

Il trattamento già acquisito dai dipendenti pubblici deve essere conservato allorquando, sia in dipendenza del passaggio da un ruolo all'altro, sia in conseguenza del passaggio da un ordinamento ad un altro, il trattamento economico che viene così ad essere attribuito risulti meno favorevole di quello goduto in precedenza; pertanto, nel caso di inquadramento di dipendenti contrattisti del Ministero degli esteri

(1-2) Sulla prima massima non risultano precedenti; sulla seconda, che è pacifica, cfr. Sez. V, 12 febbraio 1965, n. 124 e Sez. VI, 11 giugno 1965, n. 442, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 225 e 1263.

nei ruoli aggiunti, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 448, con effetto retroattivo, illegittimamente la P. A. provvede al recupero degli assegni corrisposti per il servizio di fatto espletato come contrattisti locali, benché coperto, per fictionem iuris, dal provvedimento retroattivo di inquadramento che tali assegni non prevede (2).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 giugno 1966, n. 514 - Pres. De Marco - Est. Potenza - Leone (avv. Pompeo) c. Prefetto di Bari (avv. Stato Casamassima), Terlizzi ed altri (n.c.).

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Edilizia popolare ed economica - Case per lavoratori agricoli - Espropriazione a favore dei destinatari della costruzione - Possibilità.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Deposito dell'atto impugnato - Sanatoria - Inammissibilità.

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Scelta dell'area - Offerta di altra area da parte dell'espropriato - Omessa valutazione - Illegittimità.

È legittima l'espropriazione delle aree occorrenti alla costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, disposta a favore dei destinatari delle costruzioni stesse, quando, ai sensi dell'art. 11 legge cit., le abitazioni siano loro attribuite in proprietà, anziché a riscatto o in locazione (1).

In virtù del tassativo disposto dell'art. 36 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, la decadenza del ricorso per omesso deposito dell'atto impugnato non può essere sanata se la P. A. provvede al deposito specie quando la P. A. stessa abbia sollevato al riguardo eccezione di inammissibilità (2).

È illegittima la procedura di espropriazione, allorché il Prefetto abbia omesso di valutare l'offerta, da parte del proprietario dell'area prescelta, di altra area che si assume idonea alla costruzione dell'opera (3).

(1-3) La prima massima è applicazione del principio secondo il quale la attribuzione del bene espropriato può essere fatta a favore di soggetto diverso dall'espropriante.

Sulla seconda massima, e cioè in caso di deposito dell'atto del resistente, cfr. Sez. VI, 13 novembre 1963, n. 825, e Sez. V, 27 aprile 1964, n. 507, *Il Consiglio di Stato*, 1963, I, 1718, 1964, I, 734.

Sulla terza massima cfr., Sez. VI, 7 dicembre 1965, n. 891, *ivi*, 1965, I, 2198, con giurisprudenza *ivi* richiamata.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 giugno 1966, n. 524 - Pres. De Marco - Est. Gasparrini - Tandola (avv. Jaccarino) c. Prefetto di Foggia e Provveditorato OO.PP. per la Puglia (avv. Stato Casamassima) e Comune di Lucera (n.c.).

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Edifici scolastici - Termini procedurali - Natura.

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Scelta dell'area - Esistenza di aree diverse - Comparazione - Legittimità - Fattispecie.

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Scelta dell'area - Fatto nuovo - Necessità di una nuova scelta - Presupposti - Fattispecie - Insussistenza.

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Procedimento - Individuazione dell'area da espropriare - Fattispecie - Legittimità.

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Edifici scolastici - Termini procedurali - Imposizione del vincolo sull'area.

Il termine entro il quale la Commissione provinciale per l'edilizia scolastica procede alla scelta dell'area da destinare alla costruzione di un edificio scolastico e approva il relativo progetto e quello entro il quale il Provveditore regionale alle OO.PP. impone il vincolo sull'area prescelta hanno carattere ordinatorio, non avendo la legge espressamente attribuito loro carattere perentorio, nè comminato la sanzione della decadenza nel caso di inosservanza (1).

In presenza di altre aree diverse da quella prescelta per la costruzione di un edificio scolastico, non può ritenersi illegittima la scelta dell'area stessa che sia adeguatamente e per implicito motivata con l'esclusione dell'esistenza di altre aree idonee allo scopo, da acquistare mediante libera contrattazione, sulla base di una effettuata comparazione tra le varie aree (2).

Non può considerarsi come fatto nuovo, che determina la necessità di una nuova scelta dell'area per la costruzione di un edificio scolastico, la rielaborazione di un progetto originario approvato, ove tale rielaborazione concerna i soli prezzi di appalto, ma lasci immutate le caratteristiche tecniche e distributive dell'opera da realizzare (3).

È legittima l'espropriazione di un'area per la costruzione di un edificio scolastico ove l'individuazione e l'estensione dell'area stessa risultino dalle planimetrie allegate al progetto (4).

(1-5) Sulla prima massima cfr. Sez. IV, 24 febbraio 1965, n. 242, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 223; sulla seconda cfr. IV Sez., 15 giugno 1966, n. 514, *ivi*, 1966, I, 1157. Sulle altre massime non risultano precedenti.

Il termine di validità del vincolo imposto dal Provveditore regionale alle OO.PP., su un'area ai fini della costruzione di un edificio scolastico di cui all'art. 7 l. 24 luglio 1962, n. 1073 non ha nulla a che vedere con i termini previsti dall'art. 13 l. 25 giugno 1865, n. 2359, trattandosi di termini connessi ad atti (vincolo dell'area e dichiarazione di p. u. delle opere) dai quali derivano al diritto di proprietà limitazioni di natura ed intensità diverse, la cui validità nel tempo va, quindi, disciplinata in modo autonomo ed indipendente; pertanto, il termine stabilito per il compimento delle espropriazioni ben può coincidere con quello fissato per il vincolo dell'area (5).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 15 giugno 1966, n. 531 - Pres. Landi - Est. Pezzana - Soc. imm. Fossalta e Serena (avv. Dallari G. M.) c. Ministero P. I. (avv. Stato Mataloni).

Ricorsi amministrativi - Ricorso gerarchico - Decisione - Competenza - Sottosegretario delegato - Legittimità.

Atto amministrativo - Delega - Firma del sottosegretario delegato - Omessa menzione della delega - Irrilevanza.

Atto amministrativo - Procedimento - Menzione degli adempimenti procedurali - Quando occorre.

La delega di materia, a carattere generale, disposta dal Ministro in favore di un Sottosegretario abilita l'Autorità delegata a firmare le pronunce decisorie di ricorsi gerarchici contro provvedimenti rientranti nella materia stessa (1).

Ai fini della legittimità degli atti emessi dai Sottosegretari di Stato, non occorre l'espressa menzione della delega al riguardo ricevuta dal Ministro, essendo sufficienti la sua effettiva sussistenza ed il rispetto dei limiti in essa contenuti (nella specie, decisione di ricorso gerarchico) (2).

(1) Giurisprudenza costante. Cfr. Sez. VI, 5 marzo 1965, n. 147, *Il Consiglio di Stato*, 1965, I, 534; Ad. plen., 3 maggio 1960, n. 8 e Sez. IV, 27 agosto 1960, n. 778 e 30 marzo 1962, n. 286, *ivi*, 1960, I, 822 e 1490; 1962, I, 491. V. anche GARGIULO, *In tema di delega a decidere i ricorsi gerarchici*, in questa *Rassegna*, 1965, I, 539.

(2) Cfr., Sez. IV, 10 aprile 1963, n. 196, *Il Consiglio di Stato*, 1963, I, 622.

La menzione negli atti amministrativi degli adempimenti procedurali è obbligatoria solo quando sia richiesta da esposte disposizioni legislative o regolamentari; in ogni caso, tale principio non può ritenersi applicabile all'istituto della delega, la quale non è tanto un atto del procedimento quanto il titolo di legittimazione all'emanazione del provvedimento da parte di organo (Sottosegretariato di Stato, nella specie) diverso dal titolare del potere (3).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 luglio 1966, n. 571 - Pres. Polistina - Est. Granito - Della Valle (avv. Jaccarino) c. Commissione provinciale edilizia scolastica e Prefetto di Caserta (avv. Stato Ciardulli) e Comune di S. Maria Capua Vetere (avv. Fragola U.).

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Termini - Proroga - Limite temporale.

I termini per le espropriazioni e i lavori, fissati nell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, non possono essere prorogati, nè stabiliti ex novo dopo la scadenza, quando cioè la dichiarazione espressa od implicita di pubblica utilità è ormai divenuta « inefficace » ope legis in virtù dell'art. 13 ultimo comma l. 25 giugno 1865, n. 2359, neppure nel caso che la proroga sia stata tempestivamente richiesta dall'interessato (1).

(1) Massima esatta.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 13 luglio 1966, n. 587 - Pres. Polistina - Est. Gasparini - Corradini (avv. ti D'Abbiere e Pitrelli) c. Prefetto di Brescia e Ministero Trasporti - Direzione generale Ferrovie dello Stato (avv. Stato Lancia) e Soc. p. az. Acciaieria e Tubificio di Brescia (avv. Grassetti e Lanza).

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Retrocessione - Procedimento - Pubblicazione dell'avviso ex art. 61 l. n. 2359 del 1865 - Retrocedibilità di un solo immobile - Notificazione individuale - Legittimità.

L'art. 61 l. 25 giugno 1865, n. 2359, nel prescrivere l'obbligo da parte dell'espropriante, di pubblicazione dell'avviso — nei modi prescritti dall'art. 17 l. citata — contenente indicazione dei beni non più

occorrenti dopo che l'opera sia stata eseguita (in vista del diritto dei proprietari di ottenere la retrocessione degli stessi), intende riferirsi al caso in cui, per il rilevante numero degli interessati, le notificazioni individuali riuscirebbero particolarmente difficili; pertanto, in presenza di un solo immobile da retrocedere, l'Autorità espropriante ottempera al disposto della richiamata norma se porta a conoscenza dell'unico proprietario interessato, nel modo più adeguato alle circostanze, che il bene espropriato può essergli restituito (1).

(1) Massima esatta.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 aprile 1966, n. 905 - Pres. Pece - Est. Gambogi - P. M. Di Majo (parz. diff.) - Comune di Bologna (avv. Boni, Gherardi) c. Ministero Finanze (avv. Stato Cavalli).

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Contabilità generale dello Stato - Stipulazione dei contratti della p. a. - Contratti tra assenti - Ammissibilità - Condizioni - Forma scritta « ad substantiam » - Necessità.

(c. c., artt. 1326, 1335; r. d. 18 novembre 1923, n. 2440; r. d. 23 maggio 1924, n. 827; r. d. 3 marzo 1934, n. 383).

Imposta di registro - Trasferimento contestuale di immobili e mobili integrante unica pattuizione, con ripartizione del prezzo ai soli fini fiscali - Distinta applicabilità delle aliquote previste per i trasferimenti immobiliari e per quelli mobiliari - Esclusione.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 46).

Nel concorso di tutti gli altri requisiti di legge, ivi comprese le necessarie deliberazioni interne ed autorizzazioni tutorie, anche le pubbliche amministrazioni possono concludere un contratto tra assenti, sempre che non siano richieste formalità particolari incompatibili con tale modo di conclusione dei contratti, e purchè per la manifestazione della volontà negoziale sia usata la forma scritta, sempre richiesta ad substantiam per i contratti della p. a. (1).

Quando la ripartizione del prezzo di immobili e mobili trasferiti contestualmente non corrisponda ad effettive autonome stipulazioni, la

(1) Giurisprudenza consolidata, in ordine all'esigenza della forma scritta ad substantiam per i contratti della pubblica amministrazione: cfr. Cass. 17 agosto 1965, n. 1965, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1176, con nota di G. MANDÒ, *Inammissibilità della rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato con una p.a.*; *id.*, 9 aprile 1965, n. 627, *Giust. civ.*, 1965, I, 1859; *id.*, 9 aprile 1964, n. 811, *ibidem*, 1964, I, 1403.

Sui principi, in tema di contratti della p.a., cfr., tra i più recenti studi, SANDULLI A. M., *Deliberazione di negoziare e negozio di diritto privato della pubblica amministrazione*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1965, 1; CARUSI F., *Osservazioni in tema di formazione dei contratti dello Stato*, in questa *Rassegna*, 1964, I, 490.

imposta di registro, ai sensi dell'art. 46 della legge organica, è dovuta per l'intero trasferimento con le aliquote previste per i trasferimenti immobiliari (2).

(*Omissis*). — Col primo mezzo di ricorso il Comune di Bologna, denunciando la violazione ed erronea applicazione degli articoli 15 l. 7 agosto 1936, n. 1639, 1098 e 1170 c. c. 1865, 36 c. comm. 1882, 1326 c. c. vigente, 2 l. 21 giugno 1896, n. 218, 17 e 18 legge organica del registro, lamenta che la decisione impugnata abbia affermato che la convenzione da sottoporre ad imposta di registro fosse quella del 1949 e non quella del 1927, erroneamente ritenendo che la persona giuridica pubblica non possa validamente concludere un contratto tra assenti, anche se per iscritto, essendo in ogni caso subordinata la validità del contratto alla stipulazione formale di un rogito secondo le modalità di legge e per mezzo dei funzionari all'uopo delegati.

Tale doglianza può ritenersi in tesi generale fondata, perchè la giurisprudenza di questa Corte Suprema (da ultimo: sentenze n. 627 del 1965, n. 2148 del 1964, n. 149 del 1963 nn. 758 e 1364 del 1962) afferma, sì, che gli enti pubblici non possono assumere impegni e concludere contratti se non nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, ma « *quoad formam* » richiede semplicemente la forma scritta « *ad substantiam* » e non la stipulazione di apposito rogito con l'intervento di notaio o del funzionario delegato alla stipulazione formale degli atti. Deve quindi in linea di principio riaffermarsi che, concorrendo tutti gli altri requisiti formali di legge, ivi comprese tutte le necessarie delibere interne ed autorizzazioni tutorie del caso (sulla cui sussistenza nella specie non sorge questione), anche le persone giuridiche pubbliche possano concludere un contratto tra assenti, purchè sia usata la forma scritta e non siano necessarie formalità particolari incompatibili con tale modo di procedere, come potrebbe essere, ad esempio, il pubblico incanto (in questo specifico senso: sentenza n. 1014 del 1956).

Nella specie, però, la decisione impugnata, pure contenendo effettivamente, in contrasto con la richiamata giurisprudenza, la affermazione che il contratto stipulato dalla persona giuridica pubblica, per essere valido, debba essere rogato dal funzionario preposto a tale fun-

(2) Nello stesso senso, per l'esigenza che l'indicazione del prezzo distinto non sia fatta ai soli fini fiscali, ma corrisponda al contenuto sostanziale delle stipulazioni, cfr. Cass. 16 novembre 1959, n. 3387, *Riv. Leg. Fisc.*, 1960, 507; id. 6 maggio 1958, n. 1480, *Foro it.*, 1959, I, 638.

In generale, sulle condizioni per l'applicabilità delle distinte aliquote, v. *Relaz. Adv. Stato* 1961-65, II, 458, nonché la nota (3-5) di A. MERCATALI a Cass. 5 maggio 1965, n. 819, in questa *Rassegna*, 1965, I, 553.

zione e concluso da altro pubblico ufficiale che rappresenti l'ente, premette tuttavia, a codesta asserzione di carattere generale, il rilievo particolare che nel presente caso non vi fu, da parte del Comune di Bologna e della Società del Gas, nel 1927, una manifestazione della volontà di obbligarsi nei confronti dell'altro soggetto; e precisa che si ebbe invece solo la espressione della *volontà interna* degli organi deliberanti dei due enti (Consiglio Comunale ed assemblea dei soci della « Società del Gas »), come *atto preparatorio* della manifestazione di volontà esterna finale.

E tale affermazione viene motivata con la considerazione che il Consiglio Comunale approvò solo uno « schema di convenzione », mentre l'assemblea della società dette « mandato di stipulare il contratto » al suo presidente.

Ora, questo giudizio di merito (insindacabile in questa sede perchè, debitamente e non illogicamente motivato, e non sottoposto, comunque, a censure di omessa o viziata motivazione) è evidentemente sufficiente, da solo, a decidere la controversia, anche a prescindere dalle successive argomentazioni di diritto svolte dalla decisione impugnata. Non può essere dubbio, infatti, che, anche ammessa per le persone giuridiche pubbliche la possibilità di stipulare contratti per iscritto tra assenti, è sempre necessaria la esistenza di una precisa manifestazione di volontà negoziale *indirizzata all'altra parte* (e cioè di una *proposta* e di una *accettazione* ai sensi dell'art. 1326 c. c.) perchè si possa parlare di conclusione del contratto. Ove si affermi che detta volontà di obbligarsi invece non sia stata ancora indirizzata all'altra parte, perchè il consenso manifestato dal corpo deliberante della persona giuridica sia stato soltanto un atto preparatorio, destinato a rendere possibile la successiva manifestazione di volontà esterna, indirizzata all'altro contraente, da parte del rappresentante legale della persona giuridica stessa, conseguenza logica di tale premessa non può essere che quella della inesistenza del contratto. Ed è appena il caso di osservare che, mentre la distinzione tra volontà preparatoria e volontà negoziale può essere difficile di fronte ad una dichiarazione proveniente dalla persona fisica, nessuna difficoltà concettuale del genere ricorre nel caso della persona giuridica, privata o pubblica, essendo noto che la volontà definitiva di tali soggetti è la risultante di un vero e proprio procedimento amministrativo, nel quale concorrono le convergenti volontà preliminari di organi diversi.

In conclusione, poichè le considerazioni in fatto contenute nella decisione impugnata sono sufficienti a giustificare il dispositivo della stessa, la inesattezza di alcune delle argomentazioni di diritto, successivamente svolte « *ad abundantiam* » dalla Commissione Centrale, non può portare alla cassazione della decisione impugnata.

Col secondo mezzo di ricorso il Comune denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 46 della legge organica di registro, lamentando che la decisione impugnata abbia escluso che nella specie vi fosse stata una vendita dei cespiti mobiliari distinta da quella degli immobili, e abbia conseguentemente ritenuto applicabile a tutto il prezzo la maggiore aliquota di imposta.

Anche questa doglianza non può essere accolta. Infatti la Commissione Centrale, con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità e comunque nemmeno censurato sotto il profilo di una motivazione lacunosa o inesatta, ha ritenuto che la distinzione tra mobili ed immobili era stata fatta solamente ai fini fiscali e non corrispondeva affatto a due autonome stipulazioni effettive tra le parti, sicchè veniva a mancare il presupposto per l'applicazione dell'ultima parte del primo comma dell'art. 46 legge organica di registro (Cass. n. 3387 del 1959 e n. 1480 del 1958). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 aprile 1966, n. 1010 - Pres. Pece - Est. Alliney - P. M. Di Majo (parz. diff.) - Barattelli, soc. Gestalga (avv. Allorio) c. Ministero Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di ricchezza mobile - Accertamento - Concordato - Accertamento integrativo - Condizioni - Fattispecie in tema di omessa considerazione, in sede di concordato, di un reddito (avviamento per cessione di azienda) non compreso nel bilancio finale di liquidazione di una società.

(l. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 20; l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 3; t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 35).

L'accertamento integrativo, in tema di imposta di ricchezza mobile, e di imposte dirette in genere, ai sensi dell'art. 3 della l. 5 gennaio 1956, n. 1 (t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 35), è consentito anche quando sia intervenuto concordato per la determinazione dei redditi imponibili, purchè ricorra la condizione della sopravvenuta conoscenza, da parte dell'ufficio, di elementi prima ignorati. Pertanto, con riferimento ad un accertamento (definito con concordato), effettuato in base al bilancio finale di liquidazione di una società, non è sufficiente, a giustificare l'accertamento integrativo, la semplice omessa indicazione in bilancio del reddito costituito dal premio di avviamento per la cessione dell'azienda, potendo l'ufficio ovviare all'omissione esercitando le facoltà di controllo e di rettifica di cui all'art. 20 della legge 8 giu-

gno 1936, n. 1231, ma è necessario che sia giustificata, in relazione al reddito non dichiarato, la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (1).

(*Omissis*). — Dovendosi, pertanto, convenire, alla stregua del sostanziale e non equivoco accertamento compiuto dalla Commissione Centrale, che il bilancio, posto a base della denuncia di reddito del 4 marzo 1955 e dell'accertamento suppletivo contestato, era — e non poteva non essere — il bilancio finale di liquidazione, ne segue che, in quanto documento conclusivo della vita economica della società, esso avrebbe dovuto contemplare, ove fosse esistito, anche il premio di avviamento derivante, in ipotesi, dalla cessione dell'azienda.

Non essendovi, nella denuncia e nel bilancio che la corredeva, menzione del premio di avviamento, l'ufficio delle imposte avrebbe potuto — in sede di definizione del reddito — esercitare le facoltà di controllo, di indagine e di rettifica previste dall'art. 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231. Ma, una volta intervenuta, mediante concordato, la definizione del reddito portato dal detto bilancio, la possibilità di ulteriori accertamenti integrativi era preclusa, salvo che l'Ufficio — secondo la previsione dell'art. 3 l. 5 gennaio 1956, n. 1 — fosse venuto a conoscenza, relativamente al cespite in contestazione, di elementi prima ignorati.

La semplice circostanza che la denuncia di reddito e l'allegato bilancio non comprendessero il premio di avviamento non costituiva perciò una valida ragione per escludere l'efficacia preclusiva del concor-

(1) In materia, cfr. Comm. Centr. 17 novembre 1961 e 27 gennaio 1961, n. 36542, *Riv. dir. prat. trib.*, 1962, II, 387, con nota di CROCATO. In tema di integrazione di accertamento, in generale, cfr. BERLIRI, *Principi di diritto tributario*, III (*L'accertamento*), Milano, 1964, 211 ss., 254 ss.; DI PAOLO, *Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*, Milano, 1961, 411; COCVERA, *Concordato tributario*, Enc. Dir., VIII, Milano, 1961, 525.

Nella sentenza in rassegna, la Cassazione sembra sottolineare, e piuttosto con riferimento all'efficacia preclusiva del concordato (mentre la questione non pare si presenti diversamente rispetto all'accertamento in genere, e quindi anche a quello definito per mancata impugnazione), che l'ignoranza degli elementi, la cui sopravvenuta conoscenza giustifica l'accertamento integrativo, non deve essere stata determinata da errore o, comunque, negligenza dell'ufficio, che, tra l'altro, non abbia fatto uso dei poteri di indagine e di controllo che gli spettano. E tale conclusione, però, non sembra potersi accettare senza riserve, specialmente in vista della esigenza di distinguere la sopravvenuta conoscenza di elementi relativi ai redditi imponibili, rispetto a quella genericamente riferita al cespite produttore, ed inoltre per la necessità di considerare, da una parte, gli elementi riferiti a cespiti e redditi dichiarati, in rispetto ai quali, soltanto, potrebbe valere la regola della conoscibilità (in relazione, beninteso, al materiale conoscitivo già acquisito dall'ufficio), e, dall'altra, quelli concernenti cespiti, e corrispondenti redditi, addirittura omessi.

dato, in quanto, ripetesi, all'Ufficio soccorrevano, prima della definizione del reddito, gli strumenti apprestati dalla legge per ovviare alla eventuale incompletezza della documentazione contabile fornita dal contribuente.

Nè ha rilevanza il fatto — pure messo in evidenza dalla decisione impugnata — che il premio di avviamento non fu compreso nel concordato: e ciò perchè il riferimento — dato per vero dalla Commissione Centrale — al bilancio 19 febbraio 1955, non poteva non attrarre nella definizione concordataria ogni reddito conseguito dalla società, sino alla totale cessazione della sua gestione, e quindi anche, se esistente, il reddito costituito dal premio di avviamento.

Dato, pertanto, l'effetto preclusivo del concordato, compito della Commissione Centrale sarebbe stato quello di stabilire, alla stregua della documentazione prodotta, se l'accertamento integrativo fosse, nella specie, giustificato dalla sopravvenuta conoscenza, da parte dell'Ufficio, di elementi nuovi; ma di questo la decisione impugnata non si è fatta carico. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 maggio 1966, n. 1343 - Pres. Vistoso - Est. Alliney - P. M. Pedote (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Di Vita (avv. Fornario).

Imposta di registro - Imposta ipotecaria - Agevolazioni per i trasferimenti di case di nuova costruzione non di lusso - Legge regionale siciliana 18 gennaio 1949, n. 2 - Applicabilità del beneficio alla costituzione di usufrutto - Esclusione.

(l. reg. sic. 18 gennaio 1949, n. 2, art. 10).

Imposta di registro - Imposta ipotecaria - Agevolazioni per i trasferimenti di case di nuova costruzione non di lusso - Legge regionale siciliana 28 aprile 1954 n. 11 per l'estensione del beneficio agli atti di costituzione di usufrutto - Valore di interpretazione autentica rispetto alla precedente normativa - Esclusione.

(l. reg. sic. 18 gennaio 1949, n. 2, art. 10; l. reg. sic. 28 aprile 1954, n. 11, art. 6).

A norma dell'art. 10 della legge regionale siciliana 18 gennaio 1949, n. 2, le agevolazioni tributarie (imposta di registro e di trascrizione in misura fissa), per i trasferimenti di case di nuova costruzione non di lusso, spettano esclusivamente per la compravendita di tale case, e non si estendono alla costituzione di usufrutto, nemmeno se questa

sia attuata contestualmente alla vendita, in favore di altro soggetto, della nuda proprietà delle case stesse (1).

La disposizione dell'art. 6 della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n. 11, in ordine all'applicabilità delle agevolazioni fiscali, dalla stessa legge previste, anche alla costituzione di usufrutto relativa a case di nuova costruzione non di lusso, purchè attuata contestualmente al primo trasferimento, da parte del costruttore, della nuda proprietà delle case medesime, ha carattere innovativo e non interpretativo (2).

(1-2) Conforme è la coeva Cass. 25 maggio 1966, n. 1345.

Entrambe le massime trovano specifico precedente, con riferimento alle leggi regionali siciliane n. 2 del 1949 e n. 11 del 1954, in Cass. 22 luglio 1958, n. 2664, *Riv. Leg. Fisc.* 1958, 1744. In ordine alla prima massima, poi, è appena il caso di ricordare che, in relazione alla analoga disposizione dell'art. 17 della l. 2 luglio 1949, n. 408, la giurisprudenza è consolidata nel senso dell'inapplicabilità dei benefici agli atti di costituzione di usufrutto (cfr. Cass. 19 luglio 1965, n. 1617, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1213, ove ulteriori richiami; *Relaz. Avv. Stato*, 1961-65, II, 521): inapplicabilità ancora ribadita da numerose successive pronunce, e, da ultimo, da Cass. 26 ottobre 1966, n. 2608.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 maggio 1966, n. 1389 - Pres. Pece - Est. Arienzo - P. M. Di Majo (parz. diff.) - Soc. Battagion (avv. Fresa, Pezzotti) c. Ministero Finanze (avv. Stato Savarese).

Ipoteca - Negozio ipotecario ed atto di concessione di ipoteca - Differenze - Unilateralità dell'atto di concessione di ipoteca.
(c. c., art. 2821).

Obbligazioni e contratti - Notaio e atto notarile - Legge notarile del Canton Ticino - Divieto al notaio di rogare atti per società di cui sia amministratore - Atti contenenti dichiarazioni unilaterali di un terzo verso la società di cui il notaio rogante sia amministratore - Nullità - Esclusione.

(legge notarile del Canton Ticino, 20 febbraio 1940, modif. dai dd. ll. 8 luglio 1942 e 28 dicembre 1945).

Imposte ipotecarie - Iscrizione e cancellazione di ipoteca - Determinazione dell'imponibile con riguardo agli interessi sul capitale garantito - Computo degli interessi per la durata della garanzia legale - Condizioni.

(c. c., art. 2855; l. 25 giugno 1943, n. 540, art. 2).

Mentre il negozio ipotecario può essere costituito da una dichiarazione unilaterale o anche da un accordo bilaterale tra concedente e

beneficiario dell'ipoteca, l'atto di concessione dell'ipoteca — negozio giuridico distinto, con autonoma causa — è caratterizzato dalla manifestazione unilaterale della volontà dispositiva del concedente (1).

Il divieto fatto al notaio, secondo la legge notarile del Canton Ticino, di rogare atti per società di cui sia rappresentante o membro dell'amministrazione, non riguarda gli atti, che pertanto sono da ritenere validi, relativi a negozi giuridici unilaterali posti in essere da terzi in favore delle dette società (2).

Ai fini dell'applicazione delle imposte ipotecarie, sulle iscrizioni e cancellazioni di ipoteca, la determinazione dell'imponibile si opera con l'aggiunta degli interessi al capitale garantito, e gli interessi stessi si computano per il triennio della garanzia legale, ai sensi dell'articolo 2855 c. c., soltanto nel caso che dalla nota non risulti il loro ammon-tare, in cifra assoluta ovvero nell'importo desumibile con riferimento al tasso ed al termine per cui l'ipoteca è presa (3).

(Omissis). — La società ricorrente, sotto il profilo della violazione degli artt. 14 n. 2 l. 30 dicembre 1923, n. 3269, e 360 n. 2 e n. 5 c. p. c., sostiene, col primo motivo, che la sentenza impugnata abbia errato: a) nel ritenere l'atto 4 ottobre 1956 unilaterale anziché bilaterale, omettendo di esaminare gli argomenti contrari da essa dedotti e di applicare la legge notarile svizzera, che prevede la nullità anche degli atti unilaterali rogati da notaio avente interesse all'atto; b) nell'affermare l'unilateralità dell'atto e contraddittoriamente considerare, agli effetti della nullità, che esso era stato stipulato bilateralmente dalle due società; c) nel negare che, ai fini della ripetibilità del tributo, l'atto rientrasse nella disciplina dell'art. 14 n. 2 l. 30 dicembre 1923,

(1-3) Conforme è Cass. 31 maggio 1966, n. 1452, tra le stesse parti.

(1) Non risultano specifici precedenti. In dottrina, cfr. MAIORCA, *Ipoteca (dir. civ.)*, *Novissimo Digesto*, vol. IX, 82 ss, e particolarmente, sul punto, n. 29; GORLA, *Pegno, ipoteca - Comm. cod. civ. Scialoja e Branca*, Bologna, 1957, 238; MONTEL, *Ancora sulla natura giuridica dell'ipoteca*, *Temì nap.*, 1964, III, 293.

(2) Non constano precedenti.

(3) Si può convenire nelle argomentazioni della sentenza in rassegna, per ciò che attiene all'esigenza di considerare, nell'interpretazione dell'art. 3 della legge sulle imposte ipotecarie, che queste vengano rapportate, in definitiva, al valore dell'atto. Deve però aggiungersi che nella soggetta materia, anche in applicazione del generale principio di cui all'art. 8 della legge organica del registro, deve aversi riguardo, in ogni caso, agli effetti anche legali dell'iscrizione, e perciò considerarsi che la norma dell'art. 2 della legge n. 540 del 1943 — secondo cui gli interessi, il cui ammontare non sia specificato nella nota, si computano per il triennio cui si estende la garanzia legale ipotecaria — non è operativa, soltanto quando, per essersi esattamente e concretamente indicato nella nota l'importo complessivo degli interessi, per i quali l'iscrizione è presa, possa all'importo medesimo

n. 3269, mentre al contrario l'atto, come richiesto dal menzionato articolo, era affetto da nullità originaria e radicale, dichiarabile in giudizio senza necessità di contraddittorio con la società mutuante.

La doglianza è infondata.

La sentenza impugnata, con riguardo alle premesse giuridiche, ha affermato che l'ipoteca volontaria può nascere da contratto o da dichiarazione unilaterale e, con riferimento al caso sottoposto al suo esame, ha precisato che il notaio, amministratore della società mutuante, non fosse intervenuto nell'atto di costituzione di ipoteca come rappresentante della detta società, essendosi limitato a ricevere la dichiarazione di concessione dell'ipoteca resa dalla debitrice.

Il principio giuridico, cui la sentenza impugnata ha uniformato la propria decisione, è esatto, pur meritando la motivazione una precisazione sotto il profilo giuridico. L'art. 2821 c.c., nel disporre che l'ipoteca può essere concessa « anche mediante dichiarazione unilaterale », risolve affermativamente la questione, agitata sotto il vecchio codice, sulla possibilità di concedere ipoteca mediante un atto unilaterale del debitore e pone in evidenza la distinzione tra concessione e mezzo negoziale attraverso il quale la concessione viene posta in essere. Il negozio ipotecario può essere costituito da una dichiarazione unilaterale o anche da un accordo bilaterale tra concedente e beneficiario dell'ipoteca, mentre l'atto di concessione ha un carattere unilaterale indipendente dalla volontà della controparte, anche se nel contesto del documento risultino, in uno con le dichiarazioni del concedente, dichiarazioni di volontà del soggetto a favore del quale l'ipoteca viene concessa. L'atto di concessione di ipoteca, pertanto, è un negozio giuridico con una sua autonoma causa distinto dal negozio ipotecario e consistente in una manifestazione unilaterale di volontà dispositiva. Conseguenza da questa precisazione che l'atto 4 ottobre 1956, rogato dal notaio Bassi in Chiasso e contenente la dichiarazione di volontà della debitrice società Battaglion di concedere ipoteca su tutti i suoi immobili,

ritenersi, anche agli effetti civili, limitata la garanzia. Coerentemente, pare doversi accogliere con riserva la conclusione indicata dalla sentenza, e tanto più se, come pare evincersi dalla motivazione, la si intenda valida anche in relazione all'ipotesi di ammontare degli interessi determinabile con riferimento, quanto al tempo, a quello di scadenza dell'obbligazione principale garantita; il che, invero, non potrebbe comunque ammettersi, a meno che non possa dirsi — ed è cosa evidentemente da escludere, in mancanza di una espressa rinuncia del creditore — che gli ulteriori interessi, dovuti dopo quella scadenza, siano sempre da ritenere non coperti dalla garanzia ex art. 2855 c.c.

Per riferimenti sulla questione, in tema di compatibilità di una capitalizzazione preventiva degli interessi, per la durata del mutuo, con l'ulteriore garanzia ai sensi dell'art. 2855 c.c., cfr. Cass. 7 novembre 1959, n. 3312, *Giur. It.*, 1961, I, 1, 79.

aveva carattere di atto unilaterale di concessione di ipoteca. E. non essendo stato dedotto che, secondo la legge svizzera, l'atto si atteggia diversamente, deve ritenersi che anche in tale legislazione l'atto di concessione d'ipoteca abbia carattere unilaterale. Pertanto, va disattesa la censura con la quale si sostiene la bilateralità dell'atto e la pretesa contraddizione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata col ritenere, ai fini della nullità prevista dalla legge del registro per la ripetibilità del tributo, l'atto bilaterale, dopo averne dichiarata l'unilateralità.

La sentenza impugnata, dopo aver affermato che l'atto 4 ottobre 1956 era unilaterale, ne ha negato la nullità per essere il notaio rogante amministratore della creditrice, applicando l'art. 28 della legge notarile italiana, mentre la ricorrente come deduce col primo motivo, aveva invocato anche la legge notarile svizzera. Non si contesta da parte della resistente che l'atto, ricevuto in Svizzera da notaio svizzero, a' sensi dell'art. 26 delle disposizioni sulla legge in generale, era regolato dalla legge notarile svizzera e non da quella italiana, ma si sostiene che la nullità, sotto il profilo della violazione della legge svizzera, non era sorretta da alcuna prova in ordine alla sua fonte normativa.

Devesi, innanzi tutto, rilevare che l'errore della sentenza nel fare riferimento alla legge italiana, invece che a quella svizzera, non avendo avuto influenza sul dispositivo, può essere corretto nei limiti del potere di questo S. C. (art. 384 c. p. c.). L'esercizio di questo potere nel caso concreto è consentito, perchè la questione involge un'interpretazione di legge che rientra nel sindacato di legittimità e perchè il giudice, con la sua scienza e ricerca diretta, può trarre conoscenza per accertare la legge straniera da ogni elemento acquisito al processo, anche se le parti non l'hanno prospettato al fine di fornire la prova della legge straniera, in relazione alla quale impropriamente si parla di onere probatorio (Cass. 13 aprile 1959, n. 1089).

Ciò posto, attraverso le risultanze degli atti e degli scritti difensivi, con riferimento al luogo di redazione dell'atto 4 ottobre 1956, non può revocarsi in dubbio che la legge notarile regolatrice dell'atto era quella del Canton Ticino: l. 20 febbraio 1940, modificata coi dd. ll. 8 luglio 1942 e 28 dicembre 1945, la quale dispone (art. 36) che la qualità di azionista delle società anonime od in accomandita per azioni « non impedisce al notaio di cooperare agli atti interessanti » dette società « purchè non sia membro dell'amministrazione o rappresentante della società ». La norma è dettata per evitare che nella stessa persona si cumulino le funzioni di rappresentante della società e quelle di notaio rogante che, per la detta qualità di rappresentante, diventa portatore di un interesse in conflitto con quello dell'altro contraente. Per la funzione di rappresentante della società, infatti, il notaio deve emet-

tere dichiarazioni di volontà, in nome e per conto della società, influenti per la formazione ed il contenuto dell'atto, riferibile alla società, mentre per la funzione connessa alla sua qualità di pubblico ufficiale rogante deve procedere a raccogliere la volontà dell'altro contraente per redigere l'atto. Ora, mentre nei negozi bilaterali si verifica la suddetta situazione di conflitto, non altrettanto avviene in quelli unilaterali a favore di una società, gli effetti giuridici dei quali si producono senza essere collegati ad una manifestazione di volontà del rappresentante della società. Nella specie, il notaio, pur cumulando la qualità di pubblico ufficiale rogante a quella di rappresentante o di amministratore della società, in quest'ultima veste non ha svolto alcuna attività, con la conseguenza che non sussisteva quella situazione di incompatibilità che la norma ha inteso colpire.

Col secondo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione dell'art. 2 l. 25 giugno 1943, n. 540, sostiene che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere che l'imposta suppletiva sugli interessi dovesse essere liquidata per la durata del termine legale di tre anni di cui all'art. 2855 c. c., anziché per il biennio di durata del mutuo. Al contrario, secondo la ricorrente, non era pertinente il richiamo del citato articolo, il quale riguarda la graduazione del privilegio di ipoteca per gli interessi sul capitale e stabilisce un limite massimo e non anche un limite minimo di durata, con la conseguenza che, essendo le parti libere di prevedere un termine di durata inferiore a quello massimo, l'imposta ipotecaria va commisurata per gli interessi sul loro ammontare calcolato, in ragione della misura del tasso dichiarato, per la durata di tempo convenzionale.

La doglianza è fondata.

La sentenza impugnata, riformando sul punto quella di primo grado, ha ritenuto che l'imposta ipotecaria sugli interessi, anziché computarsi con riguardo alla durata biennale del mutuo, dovesse percepirsi per un triennio, applicando l'art. 2855 c. c., richiamato dalla legge ipotecaria, il quale, nel regolare gli effetti dell'iscrizione, stabilisce che la collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso. Ed ha affermato che tale privilegio è operativo anche nel caso di ipoteca accesa per due anni, salvo che il creditore abbia rinunciato alla maggiore estensione triennale della garanzia legale o che il suo comportamento all'atto dell'iscrizione sia incompatibile con la volontà di avvalersi della detta garanzia per tutta la durata.

L'art. 2 della l. 25 giugno 1943, n. 540, dopo aver enunciato che l'imposta per le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteca è proporzionale (art. 1), detta i criteri per la determinazione dell'imponibile e stabilisce, nel primo comma, che « nel determinare l'imposta proporzionale sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni si tien conto del capitale e degli interessi per cui l'ipoteca è presa »; nel secondo comma specifica che

« alla sorta principale debbono aggiungersi gli interessi nell'ammontare dichiarato nella nota in doppio esemplare prescritta dall'art. 2839 c. c. »; e nel terzo comma precisa che « se gli interessi risultano indicati *soltanto* nella misura, la somma imponibile si determina cumulando le annate degli interessi ai quali per legge si estende l'iscrizione o la rinnovazione ».

A conferma dell'assunto della sentenza, che l'imposta ipotecaria sugli interessi debba computarsi per un triennio, ove non risulti una rinuncia espressa del creditore alla garanzia legale, si aggiunge, quanto agli interessi, che l'ammontare dichiarato, inteso come somma precisa, costituisce l'imponibile per l'imposta ipotecaria, indipendentemente dalla circostanza che tale somma sia maggiore o minore di quella del triennio di cui all'art. 2855 c. c., il quale diventerebbe rilevante ai fini tributari, in virtù del rinvio disposto dal terzo comma dell'art. 2 cit., in tutti gli altri casi di mancata specificazione degli interessi in cifra assoluta. Tale interpretazione muove dal rilievo che tutto il sistema ipotecario è fondato su formalità essenziali per la validità dell'ipoteca; e si fonda sulla portata letterale del termine « ammontare », per cui il conservatore dei registri immobiliari, essendo esonerato da ogni computo aritmetico, dovrebbe applicare l'imposta ipotecaria per il triennio di cui alla garanzia legale ogni volta che gli interessi non sono indicati in una somma determinata.

È, innanzitutto, inesatto che il conservatore non debba mai procedere alla determinazione della somma imponibile degli interessi, perchè a tanto è tenuto, secondo il terzo comma dell'art. 2 citato, nel caso che gli interessi risultino indicati « *soltanto nella misura* ». Nè, d'altra parte, il formalismo delle iscrizioni ipotecarie, diretto ad assicurarne la validità, può assurgere a tale rigore da giustificare il pagamento della imposta ipotecaria senza l'osservanza del criterio proporzionale previsto nell'art. 1 per le iscrizioni e le cancellazioni, e riconfermato nel primo comma dell'art. 2 citato. E, infine, la garanzia legale triennale; di cui all'art. 2855 c. c., che regola, ai fini civilistici e non tributari, l'estensione agli interessi degli effetti dell'iscrizione ipotecaria, non può essere estesa oltre il caso per il quale è espressamente richiamata.

Ciò posto, dal coordinamento dell'art. 1 e dei tre commi sopra riportati dell'art. 2 l. 25 giugno 1943, n. 540, risulta che l'imposta sulle iscrizioni e sulle cancellazioni è proporzionale al valore dell'atto e che gli interessi vanno calcolati sull'ammontare dichiarato oppure cumulando le annate degli interessi ai quali per legge (art. 2855 c. c.) si estende l'iscrizione, allorchè gli interessi stessi risultino « indicati *soltanto* nella misura ». Dal complesso della normativa si evince che la imposta ipotecaria va applicata al capitale e agli interessi nel loro ammontare certo e che, quando non è possibile procedere alla determinazione degli interessi, per mancanza di uno dei fattori indispensa-

bili al calcolo, si deve far riferimento alla durata triennale della garanzia legale. Tale ipotesi, l'unica che consenta di mutuare i principi civilistici per fini tributari, è di stretta interpretazione e si verifica allorchè gli interessi risultino indicati « soltanto nella misura », e cioè allorchè dall'atto risulti unicamente il « tasso », così dovendosi intendere il termine « misura », degli interessi stessi. In via generale, al di fuori di detta ipotesi, si applica il secondo comma dell'art. 2 citato, per il quale, ai fini di determinare l'imponibile dell'imposta ipotecaria, al capitale si debbono aggiungere gli interessi nell'« ammontare dichiarato » nella nota di iscrizione. L'entità degli interessi, peraltro, non è legata al rigore di particolari formule o alla sua specificazione in cifra assoluta, ben potendo risultare attraverso l'indicazione del tasso e la durata degli anni. Questo secondo caso, mentre rientra nella previsione della citata disposizione, potendosi con un agevole calcolo determinare gli interessi in cifra assoluta, esula dal campo di operatività della norma del terzo comma, che è ristretta al caso, ben diverso, di interessi indeterminabili nell'ammontare per essere stato indicato solo il loro tasso.

Consegue da quanto esposto il principio che « ai fini dell'imposta proporzionale sulle iscrizioni e sulle cancellazioni ipotecarie, l'imponibile si determina aggiungendo al capitale gli interessi nell'ammontare che dalla nota risulti o in cifra assoluta o mediante l'indicazione del tasso e del termine per cui l'ipoteca è presa. Si determinano, invece, gli interessi cumulando le tre annate per le quali è prevista la garanzia legale come estensione degli effetti dell'iscrizione (art. 2855 c. c.), nel caso che nella nota risulti indicato solo il loro tasso ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 maggio 1966, n. 1393 - Pres. Favara - Est. Roperti - P. M. Tuttolomondo (conf.) - Ente autonomo acquedotto pugliese (avv. Resta) c. Ministero Finanze (avv. Stato Correale).

Imposta di registro - Agevolazioni per gli atti dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Limiti - Applicabilità delle agevolazioni ad un atto relativo a mutuo contratto per far fronte agli oneri per la liquidazione di quiescenza al personale dell'ente - Esclusione.
(r. d. 18 ottobre 1919, n. 2060, art. 15, conv. in l. 23 settembre 1920, n. 1365).

Imposte e tasse in genere - Norme che dispongono agevolazioni - Interpretazione estensiva - Limiti.
(c. c., preleggi, art. 14).

L'equiparazione degli atti e contratti dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese agli atti e contratti dello Stato, ai fini dei tributi

di registro, di bollo, ipotecari e sulle concessioni governative, non concerne tutti gli atti e contratti dell'ente, che, in via diretta o indiretta, mediata o immediata, interessino il suo funzionamento, ma soltanto quelli che attengono oggettivamente e direttamente all'impianto ed all'esercizio delle opere. Pertanto detta equiparazione, che si concreta in un beneficio di carattere oggettivo e specificamente limitato, non è invocabile per un contratto di mutuo stipulato dall'ente per procurarsi i fondi necessari al pagamento della liquidazione di quiescenza al personale, non ricorrendo in tal caso un nesso eziologico diretto tra l'atto e l'impianto o l'esercizio delle opere, considerati ai fini dell'agevolazione (1).

L'interpretazione estensiva di leggi che concedono benefici tributari è ammessa soltanto quando si ravvisino, nel caso non espressamente regolato dal legislatore, finalità e motivi propri della norma che si vuole applicare per estensione (2).

(Omissis). — La sentenza denunciata, condividendo la soluzione del primo giudice, ha ritenuto che il criterio di identificazione degli atti ammessi al beneficio dell'esenzione tributaria, si debba cogliere nel contenuto degli atti medesimi e nella natura dell'attività cui essi si riferiscono, in quanto il legislatore, circoscrivendo l'ambito del privilegio ai soli atti che concernono « l'impianto e l'esercizio delle opere che costituiscono l'attività dell'ente », con esclusione degli altri atti, si è ispirato ad un criterio oggettivo, anzichè ad un criterio soggettivo, con la conseguenza che sono soggetti al normale regime tributario gli atti, che concernono le altre attività dell'ente medesimo, come quelle di specie, dirette ad assicurare la organizzazione del personale, quale scaturente dal rapporto di impiego.

Le conclusioni della sentenza denunciata resistono alle censure dell'ente ricorrente.

Invero, la soluzione della causa postula l'interpretazione del menzionato art. 15 del r. d. 18 ottobre 1919, n. 2060, convertito nella l. 23 settembre 1920, n. 1365, il quale, al secondo comma, dispone che « ri-

(1) Non risultano specifici precedenti. La soluzione accolta appare del tutto lineare, in relazione al chiaro disposto legislativo (art. 15, r.d. 18 ottobre 1919, n. 2060), che concede il beneficio per gli atti e contratti dell'ente « in quanto si riferiscono all'impianto ed all'esercizio delle opere », e quindi con specifico ed esclusivo riferimento all'oggetto considerato, e con conseguente esclusione degli atti aventi un diverso oggetto, e perciò anche di quelli che attengono all'organizzazione ed al funzionamento, in generale, dell'ente.

(2) Sulla interpretazione di norme tributarie, e con particolare riguardo a quelle in tema di agevolazioni, cfr., anche per i richiami giurisprudenziali, *Relaz. Avv. Stato*, 1961-65, II, 284 ss.

spetto alla tassa di registro, bollo, ipoteche e concessioni governative, tutti gli atti e contratti dell'ente, in quanto si riferiscono all'impianto e all'esercizio delle opere che costituiscono l'attività dell'ente, sono soggetti alle stesse norme stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

La formulazione della norma in esame rende manifesto che la equiparazione, ai fini tributari, degli atti e contratti dell'ente a quelli dello Stato, non concerne tutti gli atti e i contratti dell'ente che, in via diretta o indiretta, immediata o mediata, interessano il suo funzionamento, ma soltanto quelli che attengono all'impianto e all'esercizio delle opere, avendo la norma dato vita, così, ad un privilegio oggettivo, che, a differenza di quello soggettivo, prende in considerazione l'oggetto e non il soggetto, l'attività in sé considerata, più che l'ente chiamato ad assolverla.

Pertanto, l'agevolazione fiscale prevista dal citato art. 15 del r. d. 18 ottobre 1919, n. 2060, non può ritenersi estesa ad un contratto di mutuo stipulato dall'Ente autonomo acquedotto pugliese per ottenere i fondi necessari al pagamento delle liquidazioni di quiescenza del proprio personale collocato o da collocare a riposo. Ciò perché l'agevolazione fiscale è ristretta ai soli atti e contratti relativi all'impianto delle opere ed al loro esercizio, ossia aventi un oggetto del tutto diverso da quello costituito da un mutuo per procurarsi i fondi per liquidare i propri funzionari: nè vale il dire che, indirettamente, la opera dei dipendenti anzidetti serviva agli impianti ed all'esercizio, in quanto la legge richiede un nesso eziologico diretto tra l'atto e l'impianto delle opere, o l'esercizio di esse, che esattamente la Corte di merito ha escluso in un atto che, come quello di specie, al più, solo indirettamente (ed in quanto, per di più, si fosse dimostrato o chiesto di dimostrare, come non si era però fatto o richiesto, che il personale serviva proprio per l'esercizio e lo impianto e non per altri fini del tutto diversi) poteva connettersi alla posa degli impianti, od al loro esercizio.

Esattamente, poi, dall'impugnata sentenza è stato negato ingresso alla interpretazione estensiva della norma in esame (art. 15).

Posta, infatti, la finalità specifica che in concreto ha formato oggetto della disposizione di favore, che è quella di limitare l'esenzione fiscale agli atti relativi agli impianti e all'esercizio delle opere, l'estensione del beneficio agli atti, riguardanti i rapporti dell'ente col proprio personale, per soddisfare gli obblighi derivanti da tali rapporti, verrebbe ad alterare la predetta finalità per una causa specifica diversa da quella suggerita dalla lettera e dallo spirito della norma agevolativa; il che impedisce di fare luogo all'interpretazione estensiva, la cui possibilità sussiste, comunque, soltanto quando si ravvisino nel caso non espressamente regolato dal legislatore motivi e finalità propri dello spirito della norma che si vuole applicare per estensione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, 28 maggio 1966, n. 1397 - Pres. Favara - Est. Giannattasio - P. M. Tavolaro (conf.) - Ente comunale di consumo di Prato (avv. Capaccioli, Feri) c. Ministero Finanze (avv. Stato Foligno).

Imposta di ricchezza mobile - Avanzi annuali di gestione degli enti comunali di consumo - Imponibilità - Esclusione.

(d. l. C. P. S. 3 settembre 1946, n. 90; t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81).

I proventi costituiti dagli avanzi di gestione del bilancio di esercizio, per un determinato anno, di un ente comunale di consumo, in quanto destinati ad essere riassorbiti negli anni successivi (per la riduzione dei prezzi di vendita dei generi alla popolazione e per le spese di gestione), non costituiscono reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile (1).

(1) La pronuncia si regge su argomentazioni sostanzialmente conformi a quelle che già indussero la Corte Suprema a negare l'imponibilità per gli avanzi di gestione dei mercati ittici comunali: cfr. Cass. 27 ottobre 1965, n. 2272, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1285, con nota critica, cui si rinvia.

Tra l'altro, può osservarsi che anche nell'attuale incontro non sembra essersi adeguatamente considerato: che la destinazione dei redditi, come la stessa Cassazione ha di recente ribadito (31 maggio 1966, n. 1451, *retro*, 928), è irrilevante ai fini dell'imponibilità; che tale irrilevanza non viene meno soltanto perché, in ipotesi, la destinazione particolare sia imposta da una legge (e, nel caso, peraltro, manca ogni precisazione, nel d. l. n. 90 del 1946), essendo ai fini tributari da tener conto delle sole erogazioni che si traducano in una spesa detraibile dal reddito conseguito; che, d'altra parte, atteso il principio dell'autonomia degli accertamenti per ciascun periodo d'imposta (su tal punto la giurisprudenza è del tutto pacifica: cfr., da ultimo, Cass. 22 giugno 1966, n. 1598, *ultra*, 1083, ed *ivi* richiami in nota), l'erogazione di un reddito, in un periodo successivo a quello da considerare, non può non ritenersi irrilevante, salvo quanto previsto, in via di eccezione (art. 112 t.u. n. 645 del 1958), per la detrazione negli esercizi successivi delle perdite subite in un periodo d'imposta; che, infine, nemmeno potrebbe negarsi l'imponibilità con riferimento alla natura non industriale o non commerciale dei redditi per avanzi di gestione degli enti di consumo, come invece sembra aver ritenuto la Cassazione, giacché presupposto dell'imposta di ricchezza mobile, secondo dispone l'art. 81 del t.u. del 1958, n. 645, è la produzione di un reddito netto « derivante da capitale o da lavoro o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte... », e non assoggettabile alle imposte fondiari, e cioè non soltanto la produzione di un reddito derivante da attività esplicata a fine di lucro, ma anche il conseguimento di un qualsiasi altro incremento patrimoniale, e perciò pur se originato dallo svolgimento di una attività non finalisticamente lucrativa.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 giugno 1966, n. 1598 - Pres. Rosano - Est. Perrone Capano - P. M. Tuttolomondo (conf.) - Soc. Cementeria di Barletta (avv. Calvario) c. Ministero Finanze (avv. Stato Foligno).

Imposte tasse in genere - Imposte periodiche - Imposta di ricchezza mobile - Accertamento - Cosa giudicata - Giudicato relativo ad un periodo di imposta e concernente la tassabilità del reddito - Estensibilità ad altri periodi di imposta - Esclusione.

(t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 3, 4).

In tema di imposte periodiche, e così per l'imposta di ricchezza mobile, l'efficacia del giudicato opera nei limiti dell'accertamento oggetto del giudizio e non si estende ad accertamenti relativi ad altri periodi di imposta, pur se tali altri accertamenti siano della stessa natura, e pur se la pronuncia sia stata resa con riguardo alla tassabilità del reddito oggettivamente considerato (1).

(Omissis). — Con i due motivi di ricorso, che riguardano essenzialmente un'unica questione e che è opportuno esaminare congiuntamente, la Cementeria di Barletta si duole che non sia stata ritenuta la sussistenza del giudicato circa l'esenzione totale dall'imposta di ricchezza mobile, per la durata di dieci anni, rispetto ai redditi dello stabilimento attivato nel 1952.

La doglianza è infondata.

Occorre porre in risalto che con provvedimento 23 aprile 1955, notificato il 27 maggio dello stesso anno, l'Ufficio delle imposte ritenne che il nuovo stabilimento della Cementeria, costruito nel recinto della vecchia fabbrica ed attivato il 1° settembre 1952 con macchine del tutto nuove, costituisse stabilimento industriale di primo impianto, come tale rientrante nella previsione dell'art. 3, primo comma, del d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, e che, di conseguenza, i relativi redditi dovessero beneficiare della esenzione totale, per la durata di dieci anni, dall'imposta di ricchezza mobile. Ma con provvedimento in data 10 dicembre 1955, notificato il 19 successivo, lo stesso ufficio ritenne che il predetto stabilimento (al pari di quello attivato il 1° settembre 1954) costituisse semplice ampliamento dell'opificio industriale preesistente, non

(1) Lineare applicazione dei principi in tema di autonomia degli accertamenti per ciascun periodo di imposta. In argomento, cfr. le conformi Sez. Un. 14 luglio 1962, n. 1873, *Riv. Leg. Fisc.*, 1962, 2057 e Cass. 26 luglio 1962, n. 2148, *id.*, 1963, 181, e, per la questione generale, e per più ampi riferimenti, v. *Relaz. Avv. Stato*, 1961-65, II, 300 ss., 400.

già stabilimento di primo impianto, e che pertanto non fosse applicabile l'esenzione totale dall'imposta di ricchezza mobile, sibbene l'esenzione parziale, e cioè l'esenzione sui maggiori redditi derivanti dall'ampliamento, ai sensi del secondo comma del citato art. 3 del decreto del 1947.

Questo secondo provvedimento, impugnato dalla Cementeria davanti alla Commissione distrettuale delle imposte, dette luogo al procedimento contenzioso definito con la decisione 5 dicembre 1962 della Commissione centrale, che forma oggetto del presente ricorso. La Commissione centrale ritenne che, contrariamente a quanto aveva affermato la Commissione provinciale, il provvedimento dell'Ufficio in data 23 aprile-27 maggio 1955, col quale era stata concessa l'esenzione totale per i redditi dello stabilimento attivato nel 1952, poteva essere legittimamente annullato, essendo esso soggetto alla disciplina degli atti amministrativi, e validamente era stato annullato col successivo provvedimento in data 10-19 dicembre 1955.

La ricorrente sostiene che la Commissione centrale non avrebbe potuto pronunciarsi su questo punto, essendone l'esame precluso per effetto di intervenuto giudicato. In particolare, deduce che la « irrettabilità » del primo provvedimento (di esenzione totale) era stata affermata non solo nella decisione della Commissione provinciale n. 137 del 10 aprile 1959, impugnata davanti alla Commissione centrale, ma anche in altra coeva decisione della stessa Commissione provinciale di Bari, portante il n. 138, emessa in un altro procedimento fra le stesse parti, ma non impugnata e divenuta perciò definitiva.

Senonchè, come esattamente fa rilevare la resistente Amministrazione delle finanze, la questione relativa all'annullabilità (o revocabilità o modificabilità) del provvedimento in data 23 aprile-27 maggio 1955, col quale era stata accordata l'esenzione totale dall'imposta di ricchezza mobile, formava oggetto (anzi il primo e principale oggetto) del procedimento nel quale venne pronunciata dalla Commissione provinciale la decisione n. 137 del 10 aprile 1959, tempestivamente e ritualmente impugnata con ricorso alla Commissione centrale. L'altra decisione in pari data della stessa Commissione provinciale (n. 138) fu pronunciata in un diverso procedimento, avente per oggetto l'accertamento della base imponibile per un solo esercizio finanziario, e cioè la determinazione dei redditi prodotti dalla Cementeria nell'anno 1952, assoggettabili ad imposta di ricchezza mobile, redditi che avevano formato oggetto di denuncia da parte della contribuente e di rettifiche da parte dell'ufficio, a norma delle disposizioni di legge in materia.

Ora, è ovvio che la decisione emessa in questo secondo procedimento, che era limitato all'accertamento dei redditi tassabili per l'anno 1952, non poteva costituire giudicato su un punto controverso (diritto all'esenzione totale decennale con decorrenza dal 1° settembre 1952) che formava oggetto di contestazione e di giudizio nell'altro procedi-

mento allora in corso. La questione relativa all'esenzione decennale spettante alla Cementeria per i redditi dello stabilimento attivato il 1° settembre 1952, e cioè se competesse l'esenzione totale o quella parziale (entrambe per la durata di dieci anni), formava oggetto del primo procedimento, non in via incidentale e non limitatamente a determinati periodi di tempo, ma in via principale e per tutto il decennio, in quanto le Commissioni tributarie furono chiamate a pronunciarsi, con efficacia di giudicato, sulla natura del provvedimento di esenzione totale, emesso dall'Ufficio delle imposte, e sulla sua annullabilità (o « retrattabilità »), nonchè sulla misura dell'esenzione (se totale o parziale) spettante alla Cementeria. Tutte codeste questioni non formavano oggetto dell'altro procedimento, nel quale si discuteva del reddito prodotto nel 1952, da assoggettare ad imposta di ricchezza mobile. E se anche in questo secondo procedimento, nel quale la questione dell'esenzione poteva riguardare solo quattro mesi (dal 1° settembre al 31 dicembre 1952), la Commissione provinciale ebbe ad affermare, con la decisione n. 138 del 10 aprile 1959, che il provvedimento di esenzione totale, emesso dall'Ufficio delle imposte il 23 aprile 1955, era da considerare definitivo, irrevocabile e vincolante, tale da non poter essere annullato per alcun motivo, non per questo potrebbe ravvisarsi il giudicato ipotizzato dalla ricorrente. Vi osta il carattere manifestamente incidentale delle suindicate affermazioni della decisione n. 138; e vi osta altresì la circostanza che l'accertamento del diritto all'esenzione totale, invocato dalla Cementeria per la durata di un decennio, formava oggetto di contestazione e di giudizio nell'altro procedimento, allora in corso fra le stesse parti e non ancora definito.

Giusta la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte (sentenze 14 luglio 1962, n. 1873, e 26 luglio 1962, n. 2148), nelle controversie relative all'accertamento di imposte periodiche, quale l'imposta di ricchezza mobile, i limiti della cosa giudicata sono quelli della controversia tributaria, cui la decisione si riferisce, in relazione all'oggetto della medesima ed al periodo di tempo specificamente considerato; ond'è che l'efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell'accertamento che ha formato oggetto di quel giudizio, non si estende ad altri accertamenti della stessa natura, riguardanti diversi periodi di tempo. Tale principio, che si ricollega a quello dell'autonomia dell'accertamento tributario, deve trovare applicazione anche quando vi sia stata una pronuncia sulla tassabilità del reddito, oggettivamente considerato. Anche siffatte decisioni, ancorchè vertano su presupposti o elementi obiettivi di carattere generale, non possono spiegare efficacia di cosa giudicata se non nei limiti di quella determinata controversia. In altri termini, l'efficacia del giudicato (al pari dell'efficacia dell'accertamento) è circoscritta al periodo d'imposta per il quale è sorta la controversia, quale che sia la natura delle questioni decise, avendo la legge

ricosciuto che ad ogni periodo di imposta corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, distinta da quelle che attengono ai periodi d'imposta precedenti e successivi (artt. 3 e 4 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d. P. 29 gennaio 1958, n. 645).

Esattamente, dunque, la Commissione centrale, davanti alla quale si discuteva dell'esenzione *decennale*, ritenne infondata l'eccezione di giudicato proposta dalla Cementeria, rettamente applicando il principio dell'autonomia delle liti tributarie. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 luglio 1966, n. 1797 - *Pres. Pece - Est. Roperti - P. M. Di Majo (conf.) - Consorzio Centrale del Latte di Bari (avv. Scandale, Calvario) c. Ministero Finanze (avv. Stato Coronas)*.

Concessioni amministrative - Centrali del latte in concessione - Servizio di raccolta, trattamento igienico e distribuzione del latte - Obbligo del concessionario di operare per conto dei produttori - Esclusione - Acquisto del prodotto e rivendita - Liceità.

(l. 16 giugno 1938, n. 851).

Imposta di registro - Concessioni di pubblici servizi - Servizio centralizzato di approvvigionamento ed immissione al consumo del latte - Determinazione dell'imponibile - Proventi lordi - Costo del latte acquistato dal concessionario presso i produttori - Concorre alla formazione dei proventi lordi.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 56; l. 16 giugno 1938, n. 851).

La disciplina della raccolta del latte, nel sistema della l. 16 giugno 1938, n. 851, sulla centralizzazione del servizio di approvvigionamento e distribuzione del prodotto, non comporta che il trattamento igienico e la rivendita debbano avvenire per conto dei produttori, essendo invece liberi il Comune concedente ed il concessionario di regolare come credono i rapporti economici ed industriali, e perciò anche di stabilire che il concessionario provveda all'acquisto del latte, per rivenderlo in proprio (1).

Il servizio centralizzato di approvvigionamento ed immissione al consumo del latte comprende anche l'acquisizione del prodotto, oltre

(1-2) Non constano precedenti. La conclusione, di cui alla prima massima, appare perfettamente in linea col sistema della legge n. 851 del 1938, sulle centrali del latte, la quale si interessa segnatamente della disciplina igienica del servizio, e non vieta in alcun modo una libera estrinsecazione

che il successivo trattamento igienico e la distribuzione. Pertanto, ai fini della determinazione dei proventi lordi dell'esercizio, per l'applicazione dell'imposta di registro, deve considerarsi anche il costo della materia prima acquistata, oltre la spesa per il trattamento igienico e la immissione al consumo, ed oltre l'utile dell'imprenditore, ed in definitiva, perciò, i detti proventi debbono considerarsi pari al ricavo della rivendita del latte ai consumatori (2).

(Omissis). — Col primo mezzo il ricorrente — denunciando la violazione degli artt. 1 segg. l. 16 giugno 1938, n. 851; 56 l. 30 dicembre 1923, n. 3269; 2602 segg. c. c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c. p. c. — si duole che la Corte di Appello abbia incluso nell'imponibile soggetto ad imposta di registro il compenso del latte caldo riconosciuto alle vaccherie.

In particolare, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto: a) che nell'atto di concessione del pubblico servizio fosse previsto l'acquisto del latte presso le stalle senza fornire argomenti per escludere l'equivalenza acquisto-raccolta; b) che l'inserzione in bilancio del prezzo del latte fornisse la prova che il Consorzio si rendeva acquirente del latte stesso presso i produttori, laddove detta inserzione aveva valore di una mera partita di giro in vista del rendiconto, in quanto il Consorzio, interessato alla semplice raccolta del latte, agiva come mandatario dei produttori consorziati; c) la equiparazione dei consorzi alle società commerciali, ai fini dei rapporti fra consorziati e consorzi, i quali, anche quando assumono la veste di società per azioni, restano consorzi e presentano caratteristiche peculiari per quanto attiene ai rapporti fra ente e partecipi. Ne consegue, proprio per questa ineliminabile caratteristica costitutiva del consorzio, che esso abbia in definitiva agito da *tramite* fra gli esercenti di una medesima attività economica o attività economiche connesse, per la disciplina di tali attività.

Osserva la Corte Suprema su tale motivo che la denunciata sentenza non può essere oggetto di valida censura non solo perchè ha esattamente deciso, ma anche perchè dalla motivazione si trae la *ratio* che giustifica la decisione adottata.

Quanto al punto a), la Corte non ritiene che possa fondatamente sostenersi che la Centrale del Latte di Bari avesse il compito di raccogliere (e non di acquistare) il latte presso i produttori, che, dopo di averlo assoggettato al trattamento igienico, rivendeva per conto dei produttori stessi, e che in tal modo il ricavato della rivendita non

della volontà delle parti quanto ai rapporti, in particolare, tra concessionario del servizio e produttori. Conseguenziale, e perciò ugualmente del tutto corretta, è l'affermazione contenuta nella seconda massima, in applicazione del chiaro disposto dell'art. 56 della legge organica del registro.

giocasse nel costituire il provento lordo di cui all'art. 56 della legge di registro.

La Corte di merito, pervenendo a conclusioni contrarie, ha ritenuto, conformemente al convincimento dei primi giudici, che il concessionario non si era limitato a prendere in deposito la materia prima per l'attuazione del servizio pubblico, ma se ne era reso acquirente, per cui il prezzo d'acquisto del latte, entrando nel bilancio di esercizio, costituiva introito.

A tale concreto risultato la impugnata sentenza è pervenuta interpretando l'atto di concessione, nel quale l'acquisto del latte caldo presso le stalle è previsto come uno dei compiti del Consorzio concessionario, ed affermando che la locuzione « acquisto » non può stare a significare la semplice raccolta della materia prima.

Hanno considerato al riguardo i giudici di merito che la legge, parlando di raccolta del latte, ha avuto presente soprattutto il trattamento igienico del latte, trascurando ogni aspetto economico riguardante il concessionario del pubblico servizio, onde il generico termine usato — raccolta — non esclude l'acquisto, in senso proprio, del latte medesimo.

La legge, cioè, si interessa del solo lato tecnico del pubblico servizio, rappresentato dalla centralizzazione del latte, del suo trattamento igienico e dell'immissione dello stesso al consumo, mentre lascia completamente liberi il Comune concedente ed il concessionario di regolare, come credono, i loro rapporti economici ed industriali, per cui prevedendo l'atto di concessione, tra i compiti del concessionario, l'acquisto del latte, il ricavato della rivendita, dopo il trattamento, non può non essere considerato provento lordo dell'esercizio.

La esattezza della interpretazione di cui sopra è stata ulteriormente ribadita dalla Corte di merito con considerazioni attinenti alla concreta fattispecie in esame. Infatti, la Corte di Appello ha rilevato che nessuna traccia documentale esisteva in atti per giustificare la tesi della semplice raccolta del latte altrui, mentre invece risultava che il latte, dopo il trattamento igienico, veniva venduto dal Consorzio per un prezzo calcolato sulla base del costo del latte stesso presso le stalle e delle spese occorse per il trattamento, ed il prezzo non veniva ripartito tra il Consorzio e i produttori.

Così ragionando, la Corte di Appello ha espresso un giudizio essenzialmente di fatto, incensurabile in questa sede, essendo stato fondato sopra una attenta e coordinata valutazione degli elementi acquisiti alla causa, nonchè sulla precisa espressione « acquisto del latte » ripetuta nel testo dell'atto di concessione.

Non può quindi ritenersi che i giudici di appello abbiano attribuito alla locuzione « acquisto » un significato diverso da quello di « raccolta »

del latte senza fornire gli argomenti per escludere l'equivalenza di tali due termini. Al contrario, da tutto l'insieme delle coerenti argomentazioni esposte dalla Corte di Appello, emerge che detta Corte ha dato adeguata ragione del proprio convincimento.

La circostanza, sulla quale particolarmente si è insistito nella memoria illustrativa, e cioè che nelle disposizioni legislative e regolamentari, e nello statuto, si parla costantemente di raccolta del latte, e non di acquisto, non è determinante.

Infatti, non è *contra legem* che il Comune (o il concessionario), invece di vincolare il latte alle stalle, di trattarlo igienicamente e di avviarlo al consumo per conto dei produttori, liquidi la posizione di questi ultimi, comprando il latte e rivendendolo per proprio conto. E cioè la legge non preclude un sistema organizzativo ed industriale diverso da quello riconducibile al concetto dell'ammasso del bene, la cui proprietà rimanga ai produttori in modo che il concessionario agisca da semplice intermediario o da mero mandatario.

Quanto alla censura sub b), secondo cui la contabilizzazione in bilancio del prezzo del latte acquistato alle stalle sarebbe irrilevante, risolvendosi in una partita di giro, giova rilevare che per giungere a tale risultato dovrebbe potersi affermare, in contrasto con quanto ritenuto incensurabilmente dalla Corte di merito, che il latte veniva soltanto raccolto dal Consorzio, per essere, dopo il trattamento, rivenduto per conto dei produttori, con una partecipazione del Consorzio alla suddivisione del ricavato. Ma questa conclusione, per le ragioni innanzi esposte, deve sicuramente escludersi, e la contabilizzazione, nel bilancio, della materia prima, lungi dal costituire una partita di giro, nel senso che il ricavo della rivendita del latte veniva versato ai singoli produttori, evidenzia un costo del servizio sopportato in proprio dal Consorzio e che è rilevante ai fini della determinazione del provento lordo.

Non è esatto, poi, affermare che l'acquisto del latte debba essere considerato come il presupposto del pubblico servizio svolto dal concessionario e cioè come una operazione estranea alla attività della Centrale del latte, che dovrebbe intendersi limitata al solo prodotto del latte « pastorizzato ».

Infatti, oggetto del servizio non è soltanto il trattamento igienico del latte, ma tutto il ciclo delle attività necessarie, in conformità dell'atto di concessione, per portare il latte a disposizione dei consumatori.

Tale ciclo inizia con l'acquisto, presso le stalle, del latte, che è la materia prima occorrente per l'espletamento del servizio, si svolge con il suo trattamento igienico, e si conclude con la vendita del prodotto. Dal gettito di tale vendita è determinato il provento che, appunto per essere lordo, deve comprendere non solo le spese del trattamento, ma

anche il costo della materia prima acquistata, così come nel prezzo che il Consorzio ricava, per ogni unità venduta agli spacci al minuto, incide tanto il costo della materia prima approvvigionata e del processo di trattamento, quanto l'utile dell'imprenditore.

Infondata è pure la censura sub c) secondo la quale il Consorzio concessionario, essendo costituito dagli stessi produttori, funziona da tramite rispetto a costoro per assicurare loro le operazioni di centralizzazione e bonifica del latte.

Al riguardo è sufficiente osservare che poichè la Centrale del latte di Bari è ordinata nella forma tipica della società per azioni, essa ha personalità giuridica distinta da quella dei soci, e cioè non può confondersi con i produttori associati. Non potendosi, pertanto, prescindere da tale particolare e peculiare situazione, titolare del latte acquistato è la società, e non il Consorzio in rappresentanza dei produttori consorziati.

Col secondo mezzo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 56 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, sostenendo che l'esercizio del servizio del Consorzio e l'atto di concessione non comprendono la produzione del latte, che costituisce il presupposto del servizio di centralizzazione. Di conseguenza — secondo esso ricorrente — non rientrano nei proventi lordi dell'esercizio le remunerazioni per l'attività di produzione del latte, la quale viene in considerazione unicamente al fine di stabilire autoritariamente il limite di esse remunerazioni, nell'interesse dei produttori consorziati.

A contrastare la tesi del ricorrente vale quanto già rilevato in ordine al primo mezzo e cioè che il Consorzio non agiva come semplice intermediario o mandatario nei confronti dei produttori. Il Consorzio, quindi, non ne amministrava il latte raccolto, ma agiva come proprietario del latte acquistato, in conformità dei compiti espressamente previsti nell'atto di concessione, secondo cui l'acquisto della materia prima, lungi dall'essere una operazione estranea all'oggetto del pubblico servizio, costituiva — come si è già detto — la prima operazione del ciclo della gestione del servizio.

Ed allora, poichè per l'art. 56 della legge di registro, la base imponibile per le concessioni di pubblici servizi va calcolata, ai fini del tributo, sui corrispettivi delle concessioni stesse e sui proventi lordi dell'esercizio pubblico, il valore della concessione di cui si discute è costituito, come ha rettamente ritenuto la impugnata sentenza, da un lato dal compenso-rimborso di lire 20,92 e da un compenso aggiuntivo di lire una, previsti dal contratto a titolo di corrispettivo a favore del concessionario, dall'altro dal provento lordo, e cioè dal ricavo della rivendita del latte ai consumatori (senza tenere conto dei pesi sopportati dal concessionario), trattandosi di somma ritratta dall'esercizio del pubblico servizio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 luglio 1966, n. 1831 - Pres. Rosano - Est. Straniero - P. M. Caccioppoli (conf.) - Soc. Cantieri Riuniti dell'Adriatico (avv. Biamonti) c. Ministero Finanze (avv. Stato Coronas).

Imposta generale sull'entrata - Imposta sulle merci importate (art. 17 l. 19 giugno 1940, n. 762) - Esenzione dall'i.g.e. per i pagamenti relativi a costruzioni e riparazioni navali per la ricostruzione del naviglio sinistrato per cause di guerra - Applicabilità dell'esenzione anche per l'imposta sulle merci importate, per materiali destinati alle dette costruzioni e riparazioni.

(d. l. 9 gennaio 1940, n. 2, conv. in l. 19 giugno 1940, n. 762, artt. 1, 17; d. l. 29 giugno 1947, n. 779, art. 9).

Il beneficio dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata, previsto dall'art. 9 del d. l. 29 giugno 1947, n. 779, per i pagamenti relativi a costruzioni e riparazioni navali dirette alla ricostituzione del naviglio sinistrato per cause belliche, ed applicabile anche per i pagamenti eseguiti dai cantieri per l'approvvigionamento degli occorrenti materiali, è da ritenere esteso anche all'ipotesi impositiva di cui all'art. 17 della legge organica, per l'importazione dall'estero, da parte dei cantieri, dei materiali stessi (1).

(Omissis). — Col primo motivo del ricorso si denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 d. l. C. P. S. 29 giugno 1947, n. 779, in relazione agli artt. 12 e 14 delle preleggi ed agli artt. 1 e 17 della l. 19 giugno 1940, n. 762, nonché il vizio di motivazione insufficiente ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ.

(1) I.G.E. e c. d. « I.G.E. all'importazione » nelle disposizioni di favore per la ricostruzione del naviglio mercantile sinistrato per cause belliche.

Con questa sentenza, e con le conformi 15 luglio 1966, nn. 1900 e 1901, tra le stesse parti, la Corte Suprema, espressamente ripudiando il proprio precedente avviso in materia (Cass. 19 maggio 1962, n. 1159, *Giust. civ.*, 1962, I, 1454), ritiene che la disposizione dell'art. 9 del d.l. 29 giugno 1947, n. 779, con la quale si dichiararono « esenti dall'imposta generale sull'entrata i pagamenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali, nonché per acquisto di navi estere, eseguiti da nazionali per attuare la ricostruzione del naviglio sinistrato per cause di guerra », fosse volta a sancire il trattamento di favore non soltanto in relazione alla vera e propria imposta sull'entrata, bensì anche con riferimento al tributo — la c.d. « i.g.e. all'importazione » — dovuto, appunto, ai sensi dell'art. 17 della legge organica, « per il fatto obiettivo dell'importazione ».

La questione, per vero, è ormai di limitato interesse, essendo rimasta operante la norma del citato art. 9 soltanto fino all'entrata in vigore della

In particolare, la società ricorrente investe il rigetto, da parte della Corte di Venezia, della interpretazione secondo la quale i materiali e macchinari, importati dall'estero per essere impiegati in lavori di costruzione, riparazione, modificazione o trasformazione di navi mercantili, eseguiti in cantieri o stabilimenti italiani su commesse di armatori o proprietari stranieri, debbono ritenersi compresi nella esenzione dall'i. g. e., concessa, dall'ultimo comma del citato art. 9, per i « pagamenti » relativi a tali lavori.

La doglianza è sostanzialmente fondata.

La Corte di merito ha posto a premessa fondamentale della sua *ratio decidendi* la presenza, nella legge istitutiva dell'i. g. e. (r. d. l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762) di due distinti assoggettamenti ad imposta: l'uno, ai sensi dell'art. 1, per la entrate, in danaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del danaro, conseguenti alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuate nello Stato, l'altro, a norma dell'art. 17, per le merci importate dall'estero, colpite, in corrispondenza dell'imposta di cui al precedente art. 1, nella stessa misura stabilita per le entrate derivanti dal trasferimento di merci nel territorio della Repubblica. Essa ha, invero, osservato che la seconda ipotesi tributaria, ancorchè inquadrabile in una ampia accezione del concetto di imposta sull'entrata, presenta, rispetto all'altra, nette differenze strutturali e sostanziali, ed una assoluta diversità quanto al presupposto materiale della imposizione, identificabile, anzichè in un rapporto negoziale, nel fatto obiettivo della importazione. Ne ha, altresì, tratto la conseguenza che la sopravvenuta norma di esen-

l. 17 luglio 1954, n. 522. E tuttavia, anche per il rilevato contrasto interpretativo determinatosi presso la stessa Cassazione, può essere di una qualche utilità esaminare se le argomentazioni della sentenza in nota siano davvero idonee a giustificare, ed univocamente, il ripensamento odierno.

Quelle argomentazioni possono, se ben si è inteso, così sintetizzarsi: a) i precedenti storici e l'evoluzione legislativa della materia portano a considerare che il legislatore del 1947 dovette volere l'estensione del beneficio anche all'imposta dovuta ai sensi dell'art. 17 del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, per i materiali importati e destinati alle costruzioni e riparazioni navali, poichè analoga agevolazione era prevista, ed anche per le importazioni, quando era in vigore l'imposta sugli scambi, e perchè la successiva l. n. 522 del 1954 espressamente, poi, disse esenti dall'imposta in questione le dette importazioni di materiali: sicchè non sarebbe concepibile che soltanto per il periodo dal 1947 al 1954, quando pur sussistevano le ragioni per venire incontro alle attività cantieristiche, il beneficio non fosse stato previsto; b) l'art. 9 del d.l. n. 779 del 1947 si riferisce ai « pagamenti » per costruzioni, riparazioni, ecc., ma con ciò non deve ritenersi che sia stato limitato il beneficio alle sole ipotesi di corrispettivi dovuti dai committenti ai cantieri, dovendo invece l'agevolazione considerarsi estesa anche ai pagamenti fatti dai cantieri stessi, per forniture di materiali (come ritenuto da Cass. 7 maggio 1963, n. 1114, *Foro it.*, 1963, I, 1708): con la conseguenza che, non essendovi motivo per una distinzione secondo la fonte di

zione, chiaramente concepita, nella formulazione letterale, in funzione dell'art. 1 e in termini tali da non autorizzare neppure una interpretazione estensiva, non può includere i materiali e macchinari provenienti dall'estero oggetto di importazione, disciplinata, nel sistema della legge del 1940, dall'art. 17.

La diversità di struttura ravvisata dai giudici di appello non rappresenta, peraltro, di per se stessa, un serio ostacolo logico, perchè in definitiva rende pur sempre l'importazione partecipe in astratto del regime dell'i. g. e., al cui specifico *nomen iuris* il legislatore volle proprio e soltanto riferirsi con la norma di esenzione. Essa, anzi, consente alla ricorrente di considerare superato l'ostacolo, ben più rilevante, che avrebbe per lei rappresentato la sentenza impugnata, se quest'ultima, piuttosto che adeguarsi alla più recente giurisprudenza di questo Supremo Collegio (sent. 19 maggio 1962, n. 1159), avesse invece seguito quel precedente indirizzo giurisprudenziale (Cass. 18 novembre 1958, n. 3334; 25 marzo 1961, n. 687) che identificava nella imposizione ex art. 17 le caratteristiche di un tributo, parallelo a quello istituito sugli scambi interni e dettato da evidenti fini perequativi, ma avente l'intrinseco ed autonomo carattere di tributo di confine, soggetto alla disciplina di cui all'art. 7 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

La Corte di merito non ha, in secondo luogo, considerato che l'interpretazione storica e teleologica, piuttosto che apportare qualche elemento a favore della statuizione adottata, ne contiene altro, di rilievo, in senso contrario.

approvvigionamento, anche per i materiali importati dovrebbe ritenersi applicabile il beneficio; c) lo stesso vocabolo « pagamenti », di cui al citato art. 9, non è sinonimo di « entrata », ed anzi evidenzia l'intento legislativo di considerare, ai fini del beneficio, non lo specifico presupposto dell'imposizione ai sensi dell'art. 1 della legge organica, bensì la generica attività economica di scambio, « che rappresenta il comune denominatore di tutte le ipotesi, anche particolari, dell'imposta sull'entrata... »: sicchè la considerazione che con l'art. 9 sarebbe stato fatto riferimento soltanto ad un presupposto costituito da atto negoziale nemmeno potrebbe ritenersi decisiva, poichè non è da escludere che la stessa legge organica del 1940, non diversamente dalla legge sull'abolita imposta sugli scambi, dall'i.g.e. sostituita, abbia inteso colpire, con la norma dell'art. 17, « piuttosto che l'importazione in se stessa ...l'atto di scambio *sub specie* del suo indice rivelatore, identificato, per l'appunto, nei riflessi tributari nazionali, nel fatto del passaggio della linea doganale ».

Orbene, può innanzi tutto rilevarsi che l'argomento *sub b)* non appare decisivo, nè autonomamente, nè in concorso con gli altri, giacchè, mentre la semplice eventuale identità di *ratio* non sarebbe comunque idonea — e si versa in tema di norme di stretta interpretazione, quali sono tutte quelle che concedono benefici, in deroga al normale regime di imposizione — a giustificare una applicazione, che sarebbe ovviamente analogica e non semplicemente frutto di interpretazione estensiva, a casi non previsti, sta

Non vi è dubbio che il d.l. n. 779 del 1947 abbia rappresentato, in tema di provvidenze a favore dell'armamento e dell'industria delle costruzioni navali, un complesso di disposizioni integrative del r. d. 10 marzo 1938, n. 330, e che nel quadro del sistema precedente sussistessero norme (artt. 124 e 129 del regolamento di esecuzione 13 aprile 1939), le quali, riguardo alle suddette costruzioni, esoneravano dalla tassa di scambio tutto ciò che era necessario per porre la nave in condizioni di adempiere al suo specifico impiego e, a tal fine, consideravano particolarmente l'ultimo scambio verso il cantiere delle forniture, provenienti sia dall'interno che dall'estero. Non vi è neppure dubbio che nel momento attuale si debbono ritenere espressamente compresi nella esenzione dall'i. g. e., a norma della l. 17 aprile 1954, n. 522, oltre che i corrispettivi dei contratti di costruzione e le forniture di materiali nazionali (art. 2), anche le forniture di materiali esteri (art. 1). Non può esservi dubbio, pertanto, che l'interpretazione restrittiva adottata dalla Corte di merito ponga sostanzialmente in essere una differenziazione che, per essere limitata alla legislazione fiscale in vigore fra il 1947 e il 1954, si dovrebbe ritenere voluta ed attuata in un momento nel quale l'industria dei cantieri nazionali era in crisi, e nel quadro di un complesso di disposizioni di favore che, come già precisato da questa Corte (sentenze 7 maggio 1963, n. 1114; 25 novembre 1963, n. 3035), si ripromettevano lo scopo di agevolare la ripresa e il potenziamento dell'industria cantieristica non meno della ricostruzione e dell'incremento della flotta mercantile. Ciò, peraltro, avrebbe rappresentato una evi-

di fatti che l'argomento stesso postula quanto ancora è da dimostrare, e cioè che la disposizione in esame riguardi non soltanto i corrispettivi dovuti ai cantieri, bensì anche quelli per forniture di materiali ai cantieri medesimi. Ed al riguardo, se è vero che la Cassazione ebbe già a riconoscere tale più ampia applicabilità (cit. sent. n. 1114 del 1963), è tuttavia da osservare che proprio la più completa visione della norma, per l'indagine circa l'estensibilità o meno dell'esenzione anche all'imposta di cui all'art. 17, consente di puntualizzare e valorizzare la espressione « pagamenti », in un senso che potrebbe, in effetti, costituire la chiave per l'intelligenza dell'intero contesto della disposizione; potendosi rilevare, invero, che quella espressione evidenzia l'aspetto soggettivo del concesso beneficio, dato per favorire, in quel contesto, non l'industria cantieristica, bensì l'armamento, e perciò inteso ad agevolare in via diretta ed immediata, gli acquirenti ed i proprietari di navi, committenti dei lavori di costruzione o riparazione, e perciò tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi. Sicché, mentre si giustifica, in vista del rilevato profilo soggettivo, la specifica esenzione disposta separatamente, dallo stesso art. 9 del d.l. 779, per le navi estere, si comprende anche il reale valore della terminologia legislativa, invero idonea a far escludere la validità proprio dell'interpretazione che vorrebbe esteso il beneficio all'imposta sull'entrata sui materiali acquistati dai cantieri, piuttosto che a far ritenere, sulla base di tale più ampia e quanto meno discutibile applicabilità, che questa costituisca sufficiente

dente distorsione rispetto al momento economico contingente ed una non chiarita deviazione dai fini specifici perseguiti dal legislatore, dal momento che l'esonero dal regime fiscale dell'i. g. e. di materiali di importazione, spesso di reperimento troppo costoso o non facile sul mercato interno, avrebbe costituito certamente un coefficiente non trascurabile per un abbassamento dei costi di produzione e per una politica di approntamento di navi a prezzi competitivi con le similari estere e di incoraggiamento delle commesse straniere. Né un chiarimento, sia pure a posteriori, della *voluntas legis*, può essere riscontrato, come pretende la sentenza impugnata, nella legge del 1954, attraverso la diversità della terminologia, perchè la Relazione al provvedimento precisa, proprio con riferimento all'art. 1, che riguarda le importazioni, che le agevolazioni avevano « trovato generale applicazione in tutti i precedenti provvedimenti a favore delle costruzioni navali », e la formula apparentemente innovativa ha una sufficiente giustificazione nella logica necessità di comprendere, con carattere assoluto e definitivo, una più vasta gamma di destinazioni, di materie e di prodotti, la cui nomenclatura non sempre si prestava, almeno a rigor di termini, ad essere identificata con le anteriori formule.

La limitazione della esenzione non può da ultimo trarre argomento dalla interpretazione della espressione « pagamenti » della legge del 1947, siccome riferibile esclusivamente ai versamenti dei corrispettivi dei lavori navali, e identificabile, pertanto, sotto un profilo soggettivo,

presupposto dell'ulteriore conclusione, circa l'estensione del regime di favore anche ad altra ipotesi impositiva, per l'importazione di quei materiali medesimi.

Quanto all'argomento *sub a)*, ugualmente può dirsi, in primo luogo, che esso potrebbe essere valido soltanto ai fini di una non consentita integrazione analogica, e può inoltre rilevarsi, per il riferimento che esso comporta alla successiva ed all'antecedente legislazione, che la nuova disciplina dettata con la l. n. 522 del 1954 può essere piuttosto conferma del diverso e più limitato campo di applicazione della disposizione dell'art. 9 in esame, tanto più che la considerazione di una analoga esenzione prevista per la abolita imposta sugli scambi — dalla quale considerazione dovrebbe derivare il rilievo di una continuità di uniforme trattamento tributario — nemmeno può assumersi a sicura base del ragionamento, poiché essa postulerebbe, quanto meno, una legislativa previsione di identici presupposti, per la cessata e per la nuova imposta, e, quanto a quest'ultima, anche per l'imposta dovuta ai sensi dell'art. 17: conclusione che, invece, è da respingere, e non è condivisa, del resto, dalla stessa Cassazione, la quale vi ha fatto riferimento, con l'argomento *sub c)*, ma soltanto per rilevare, in via ipotetico-dimostrativa, e senza *ex professo* esaminare la questione, che potrebbe il legislatore del 1940, come quello della cessata imposta sugli scambi, aver considerato, vuoi per l'imposizione *ex art. 1*, vuoi per quella *ex art. 17*, la comune piattaforma dell'attività economico-negoziale, come si rileverebbe anche, e proprio, dall'art. 9 del d.l. del 1947, che appunto

nel concetto di « entrata » a favore dei cantieri. Rispetto al suddetto profilo, altrimenti in verità assorbente, questo Supremo Collegio ha, invero, già precisato (sentenza 7 maggio 1963, n. 1114), riguardo alla ipotesi, sul punto analoga, degli acquisti di materiali effettuati in Italia, che l'esenzione non si può intendere limitata ai pagamenti effettuati dai committenti (proprietari o armatori) a favore dei cantieri, in corrispettivo delle prestazioni contemplate nei contratti di appalto, ma si deve ritenere estesa, sotto il profilo di un collegamento teleologico e funzionale, a tutti gli atti economici che, obiettivamente ed effettivamente diretti alla costruzione o alla riparazione di navi, siano ai lavori a ciò relativi collegati da nesso immediato e diretto, e quindi anche, in particolare, ai pagamenti fatti dai cantieri ai terzi per acquisti di materiali occorrenti ai lavori in questione.

Restano pertanto da esaminare soltanto i due aspetti più essenziali della *ratio decidendi* della sentenza impugnata e delle argomentazioni della resistente: l'interpretazione letterale e l'asserito riferimento della norma di esonero al presupposto di un rapporto negoziale, con conseguente sua incompatibilità con l'importazione, che non comporta, almeno necessariamente, un rapporto del genere.

Sotto il primo profilo è, peraltro, da osservare, anche a completamento di concetto già accennato, che l'espressione « pagamenti » non può essere intesa come sinonimo di « entrata » imponibile in senso tributario, perchè i due termini hanno un diverso significato sia letterale

sarebbe riferito in senso generale ad una tale attività, pur fermo restando che ai fini dell'imposizione *ex art. 17*, e per motivi attinenti anche alla difficoltà di accertare gli atti economici posti in essere all'estero, unicamente è di rilievo il fatto obiettivo dell'importazione.

È da osservare, peraltro, che i due argomenti, quello desunto dall'art. 9 e quello ricavabile dal sistema della legge organica dell'i.g.e., vengono adottati, come sembra, l'uno a sostegno dell'altro, reciprocamente, sicché l'efficienza dimostrativa di ciascuno di essi ne resta ben diminuita, se non eliminata.

Ed è, poi, da considerare, e con rilievo assorbente, che la diversità di struttura — ribadita dalla Corte Suprema anche nell'attuale incontro — dell'imposizione di cui all'art. 1 della legge del 1940, rispetto a quella prevista dall'art. 17 della stessa, ed in particolare la diversità del presupposto obiettivo, quale in definitiva indicato dalla norma, non consentono di dar peso, nemmeno ai fini ermeneutici, a quelli che siano stati i motivi che ispirarono la disciplina della materia, se non per considerare che essi furono tali da indurre il legislatore a prendere atto della impossibilità di disporre unitariamente per situazioni diverse.

Invero, è da dire che non per mere difficoltà, in ordine all'accertamento dei negozi conclusi all'estero, bensì per il più decisivo ostacolo costituito dal principio della territorialità dell'imposizione tributaria, e quindi per l'impossibilità giuridica di colpire rapporti posti in essere fuori dello Stato, e relativi a merci esistenti all'estero, si assunse a presupposto,

che intrinseco, dal momento che rappresentano i due diversi momenti di uno stesso atto economico, considerato sotto l'aspetto della incidenza nelle diverse sfere patrimoniali dei soggetti che lo abbiano posto in essere. Cade, con ciò, pertanto, la pretesa della sentenza di interpretare la prima espressione come dimostrazione dello specifico riferimento della norma di esenzione alla sola ipotesi di cui all'art. 1 della legge istitutiva dell'i. g. e., e si spiana la via, viceversa, alla considerazione che il legislatore abbia in realtà voluto contemplare quell'atto di scambio di ricchezza, effettuato nello svolgimento di un'attività economica, che rappresenta il comune denominatore di tutte le ipotesi, anche particolari, dell'imposta sull'entrata, ma che non sempre consiste in una entrata, talvolta sotto il profilo soggettivo (pagamenti effettuati, anziché conseguiti, dai cantieri), talvolta anche sotto il più lato profilo oggettivo, ove si consideri l'acquisto di nave estera, che è espressamente enunciato nel d.l. del 1947, e che, tuttavia, se il pagamento è stato effettuato all'estero a un cittadino straniero, non dà comunque certamente luogo ad una entrata imponibile soggetta all'art. 1 della legge sull'i. g. e.

Relativamente al secondo profilo, l'Amministrazione resistente insiste nel rilievo della insostituibilità del riferimento della esenzione al presupposto di un negozio giuridico, quale fonte di corrispettivo dell'atto di scambio e, nello stesso tempo, dell'obbligo tributario, per dedurre la sua inapplicabilità alla importazione, considerata e colpita dalla legge fiscale per fatto obiettivo, in relazione al passaggio della linea

nell'art. 17, il fatto obiettivo dell'importazione. Sicché è da ritenere che l'atto negoziale, che viene in rilievo nella fattispecie impositiva di cui all'art. 1, sia assolutamente fuori, per quella stessa rilevata impossibilità giuridica, dallo schema legale dell'imposizione prevista dall'art. 17, come lo era, del resto, anche da quello concernente l'abolita imposta sugli scambi; ai fini della quale, invero, la disposizione dell'art. 1, capv., del d.l. 28 luglio 1930, n. 1011 (« *Agli effetti della presente legge l'importazione di merci dall'estero costituisce scambio soggetto a tassa...* »), lungi dal denotare l'intento di colpire atti economici posti in essere fuori del territorio nazionale, valeva piuttosto ad esprimere una *factio*, cui si ritenne di far ricorso per il conseguimento di quegli scopi in senso generale perequativi, che il legislatore del 1940, con indubbio maggiore tecnicismo, ha realizzato, invece, con la istituzione di una imposta « in corrispondenza », ma ancorata all'unico presupposto giuridicamente configurabile e rilevante, quello rappresentato, si ripete, dal fatto obiettivo che una importazione di merci abbia luogo.

Cade così la possibilità di trarre argomenti, dalla precedente normativa, per una ricerca sui presupposti dell'imposizione ex art. 17, e l'indagine, ed ovviamente anche ai fini della interpretazione di norme di esenzione, ed anzi a maggior ragione per queste, attesi i più rigidi criteri interpretativi da seguire, non potrà condursi che con riferimento alle differenti ipotesi di imposizione, quali disciplinate dall'ordinamento positivo, e perciò considerandosi, in ogni caso, per l'imposta di cui all'art. 17, che

doganale, indipendentemente da ogni sua eventuale connessione con un negozio giuridico e astraendo sia dalla persona che effettua lo sdoganamento sia dai rapporti che possono intercorrere fra il destinatario nello Stato e il mittente dall'estero, sia dal titolo di acquisto della merce importata e dalla natura del titolo medesimo.

Tale insistenza non è però giustificabile, dal momento che la già affermata applicabilità dell'esenzione agli acquisti di materiali nazionali e la testuale applicazione dell'esenzione medesima agli acquisti di navi estere rendono, letteralmente e razionalmente, più plausibile, malgrado l'indubbia scarsa chiarezza della formula, la tesi sostenuta dalla ricorrente. Sotto il primo profilo, se si ritiene, che l'espressione « pagamenti per costruzioni » comprende in sé anche i pagamenti effettuati dai cantieri per acquisti di materiali destinati alle costruzioni navali, e se si ritiene, altresì, che l'espressione medesima non possa non riferirsi, per la lettera della legge, agli acquisti di navi estere, non vi è, invero, motivo adeguato per operare, quanto alla prima ipotesi, una bipartizione dei materiali secondo la loro provenienza, malgrado identica ne sia la destinazione e identica non possa non essere, per quanto già detto, anche la *ratio* ispiratrice della norma di esonero. D'altra parte, neppure può dirsi esatta l'esclusione, nei confronti delle importazioni, del presupposto dell'atto negoziale nella considerazione legislativa dell'i. g. e., anche se peculiari motivi fiscali, connessi anche alle difficoltà di indagini e di accertamento, hanno reso opportuno il ricorso

il presupposto, quale che sia la ragione remota della posizione della norma, in questa soltanto va ricercato: onde potrà dirsi che spetti una esenzione, dall'imposta in discorso, soltanto se la disposizione, recante il beneficio, che manchi di una più specifica precisazione (e la Corte Suprema ha sottolineato, nel caso, che la disposizione dell'art. 9 in esame era dettata soltanto con riferimento al *nomen iuris* dell'imposta generale sull'entrata), possa almeno ritenersi concernente quelle situazioni obiettive di importazione, che nella fattispecie legale impositiva sono considerate.

D'altra parte, e lo si è già accennato, la stessa Cassazione, pur affermando che l'importazione è « partecipe in astratto del regime dell'i. g. e. », e pur mostrando una preferenza, nell'attuale incontro, ma senza oltre indugiare sulla questione, per l'indirizzo che vede tra l'imposizione prevista dall'art. 1 della legge del 1940 e quella contemplata dall'art. 17 della legge medesima, soltanto una diversità di struttura (Cass. 19 maggio 1962, n. 1159, citata), rispetto al più deciso orientamento (Sez. Un. 25 marzo 1961, n. 687, *Foro it.*, 1961, I, 931; Cass., I Sez., 23 settembre 1964, n. 2406), secondo cui è da ritenere del tutto autonomo, e di natura squisitamente doganale, il tributo di cui al ripetuto art. 17 — ribadisce ancora una volta quella diversità, per sottolineare, in definitiva, che per l'importazione di merci estere il legislatore ha comunque fatto ricorso ad un criterio di carattere oggettivo, assumendo a presupposto appunto e soltanto il fatto dell'importazione.

Ma, allora, sia o meno da ritenere autonoma l'imposta di cui all'art. 17, è chiaro che basta tener conto, per il problema specifico che ne occupa,

ad un'applicazione oggettiva uniforme. Posto, invero, che l'art. 1 della legge sull'imposta di scambio poneva chiaramente una presunzione assoluta di precedente scambio o trasferimento di ricchezza in qualsiasi importazione (essa dichiarava che « agli effetti della presente legge l'importazione di merce dall'estero costituisce scambio soggetto a tassa da chiunque e comunque le merci vengano importate e quale ne sia la destinazione »), non ricorre alcun motivo logico o giuridico per escludere che, malgrado la diversità della formulazione, anche la legge sull'i. g. e., per l'appunto sostituita dalla imposta di scambio, abbia voluto adottare un principio diverso e non abbia, invece, inteso colpire, piuttosto che l'importazione in se stessa, già assoggettabile al tributo di confine, l'atto di scambio *sub specie* del suo indice rivelatore, identificato, per l'appunto, nei riflessi tributari nazionali, nel fatto del passaggio della linea doganale.

Le considerazioni precedenti, che rappresentano la logica evoluzione della sentenza n. 1114 del 1963, e si risolvono in una lecita interpretazione estensiva della norma, attraverso l'accertamento della effettiva *voluntas legis*, assorbono ogni altra considerazione, della sentenza impugnata e delle parti, in ordine al regime giuridico della nazionalizzazione delle navi, quale possibile giustificazione di un loro trattamento autonomo agli effetti del beneficio fiscale, in rapporto alle caratteristiche peculiari che, in virtù di detto regime, dovrebbe assumere la loro importazione. — (*Omissis*).

anche soltanto di quella diversità strutturale — la quale attiene anche all'accertamento, alla determinazione dell'imponibile, alla riscossione, alla prescrizione, alle sanzioni —, e perciò limitarsi a rilevare che la diversità medesima, in primo luogo riscontrabile in ciò che riguarda l'identificazione del presupposto obiettivo dell'imposizione, non consente di ritenere applicabile, anche per l'imposta in parola, l'esenzione prevista dall'art. 9 del d.l. del 1947. Perché, invero, una volta negata la rilevanza di argomenti attinenti, se pur lo siano, all'origine della stessa norma di agevolazione, o di quelle regolanti l'imposizione di cui si tratta, resterebbe soltanto da esaminare se la disposizione ridetta possa ritenersi dettata, oltre che per la vera e propria *i.g.e.*, dovuta ai sensi dell'art. 1 della legge organica, anche per l'imposta sulle merci importate (o, se proprio si vuole così definirli, *i.g.e.* dovuta in riferimento al diverso presupposto contemplato nell'art. 17); e l'indagine non potrebbe che concludersi negativamente, una volta che si consideri, come si deve considerare linearmente, che il riferimento espresso ai pagamenti, ai corrispettivi, ai contratti, che si rinviene nell'art. 9 del d.l. 779, vale ad identificare esclusivamente le situazioni, atti economici di scambio, che, assunte a presupposto dell'imposizione nel ripetuto art. 1 della legge del 1940, sono però indiscutibilmente fuori della disciplina positiva dell'art. 17, ai fini della quale soltanto rileva il diverso ed obiettivo fatto dell'importazione.

M. FANELLI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 luglio 1966, n. 2067 - Pres. Vistoso - Est. Rossi - P. M. Gentile (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Buttitta (avv. Sangiorgi).

Imposta di registro - Tardiva registrazione - Ritardo giustificato da ragioni di forza maggiore - Rilevanza per l'esclusione della sanzione della soprattassa a carico del notaio - Irrilevanza per la decadenza da benefici.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 99, 110).

Imposta di registro - Beneficio della registrazione a tassa fissa - Decadenza dal beneficio per tardiva registrazione - Si verifica.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 110).

Nel caso che il ritardo nella registrazione sia giustificato da ragioni di forza maggiore, si rende inapplicabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 99 della legge organica del registro, la soprattassa a carico del notaio, ma la decadenza dai benefici, prevista dall'art. 110 della stessa legge, non ne resta impedita (1).

Il beneficio della registrazione a tassa fissa altro non è che beneficio di riduzione di imposta, e da esso si decade, perciò, ai sensi dell'art. 110 della legge organica, quando gli atti, per i quali l'agevolazione è prevista, non siano registrati nei termini di legge (2).

(Omissis). — Con l'unico motivo del ricorso si deduce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 99 e 110 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 1, r. d. 13 gennaio 1936, n. 2313, e 2966 c. c.

Si sostiene dall'Amministrazione che l'esimente della forza maggiore, prevista dall'art. 99 della legge del registro in relazione alla sanzione della soprattassa posta a carico del notaio in caso di tardiva registrazione, non è applicabile all'ipotesi, diversa, della decadenza dai benefici tributari comminata dall'art. 110 della stessa legge, in quanto la decadenza opera oggettivamente, e prescinde, quindi, dal comportamento soggettivo dell'agente; che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte del merito, anche la tassa fissa rappresenta una riduzione della misura normale della tassa e costituisce, quindi, un beneficio, che rientra nella previsione del citato art. 110.

Il ricorso merita accoglimento.

(1) Conclusione ineccepibile, in relazione anche alla diversa natura e funzione della sanzione della soprattassa, rispetto alla comminatoria di decadenza, dai benefici, come ampiamente sottolineato in motivazione.

(2) Giurisprudenza consolidata. Cfr. Cass. 8 ottobre 1957, n. 3652, *Riv. Leg. Fisc.*, 1958, 152, e, per ulteriori riferimenti, *Relaz. Avv. Stato*, 1956-60, II, 602; *id.*, 1961-65, II, 545.

Nel capo secondo del titolo terzo della legge del registro sono indicati gli effetti della mancata o ritardata registrazione degli atti e contratti e della denuncia infedele o non completa.

Tali effetti sono: l'applicazione di una sopratassa a carico, in proprio, dei notai, funzionari e ufficiali tenuti per legge ad assoggettare i loro atti alla registrazione (artt. 99 e seguenti); l'inefficacia e ineseguibilità degli atti non registrati (artt. 106 e seguenti); la decadenza dai benefici della riduzione delle normali tasse di registro (art. 110).

Nessuna sopratassa è applicabile a carico del notaio e degli altri pubblici ufficiali tenuti alla registrazione quando il ritardo ad assoggettare gli atti alla registrazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato e riconosciuto dall'Intendente di finanza, o, in caso di controversia, dalla competente autorità giudiziaria, e purchè la formalità della registrazione sia eseguita entro il termine di dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento (art. 99 terzo comma della legge).

Ora, la tesi dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 110 dell'esimente della forza maggiore prevista per la sopratassa ex art. 99, nel senso che il giustificato e riconosciuto impedimento alla tempestiva registrazione dell'atto impedisce la decadenza dal beneficio della riduzione delle normali tasse di registro, è resistita dalle differenze che intercorrono tra la sanzione della sopratassa e quella della decadenza, quale disciplinata negli artt. 2964 e segg., c. c., e non è giustificata dalla ragione addotta, nell'accoglierla, dalla sentenza denunciata.

La collocazione, invero, dell'art. 99, relativo alla sopratassa a carico del notaio, e dell'art. 110, relativo alla decadenza dell'atto dai benefici della riduzione delle normali tasse di registro, nel titolo terzo della legge, sotto lo stesso capo secondo, che tratta degli effetti della mancata o ritardata registrazione dell'atto, non consente, in mancanza di una espressa norma in proposito, l'estensione della esimente prevista per una determinata sanzione a un'altra.

Diversi sono i soggetti e le comminatorie previste dall'art. 99 e dall'art. 110 della legge del registro.

L'art. 99 commina la sanzione della sopratassa, in aumento della tassa, a carico del notaio in proprio (cui il quarto comma della norma, nel testo modificato con l'art. 1 del r. d. 13 gennaio 1936, n. 2313, riserva il diritto di ottenerne il rimborso dalle parti, quando non gli abbiano somministrato i fondi necessari per pagare le tasse di registro), mentre l'art. 110 stabilisce a carico dell'atto, e quindi delle parti che l'hanno stipulato — (tenute in solido verso l'Amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 93 della legge, per il pagamento della tassa di registro) — la decadenza da eventuali benefici tributari.

L'esimente della forza maggiore, prevista dalla legge solo per un determinato soggetto, il notaio, e per la determinata sanzione della

sopratassa, non può estendersi alle parti private e per un'altra sanzione, quale la decadenza.

Questa opera di diritto per il solo verificarsi dei presupposti di legge: nella specie, per il decorso del tempo, cioè dei venti giorni, stabiliti, per gli atti pubblici e per quelli autenticati, nell'art. 80, e per le scritture private non autenticate, nell'art. 82 della legge del registro, e, come dispone l'art. 2966 c. c., non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge, ossia dalla registrazione.

Solo, quindi, la tempestiva registrazione dell'atto o del contratto può impedire la decadenza dal beneficio tributario di cui all'art. 110 della legge, e non l'impedimento di forza maggiore, per quanto giustificato e riconosciuto, il quale incide esclusivamente su un comportamento soggettivo del pubblico ufficiale, tenuto a effettuare la registrazione in termine.

Nè ha pregio l'ulteriore considerazione della sentenza denunciata, nel senso che l'applicabilità del disposto dell'art. 110 al caso concreto sarebbe comunque da escludere sul riflesso che la domanda del Buttitta rifletteva, non una riduzione di tassa, come previsto da tale norma, ma l'applicazione della tassa fissa, giacchè la tassa fissa, costituendo un « minus » rispetto alla tassa normale, altro non è che una riduzione d'imposta. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 settembre 1966, n. 2323 - Pres. Fibbi - Est. Leone - P. M. Pedote (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Soc. FIAT (avv. Fré, De Dominicis).

Imposta di registro - Esenzione da registrazione degli atti processuali - Atti del procedimento di espropriazione presso terzi - Dichiarazione del terzo - Assoggettabilità all'imposta quale atto di riconoscimento di debito - Esclusione.

(c. p. c., art. 547; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8; *id.*, tariffa all. A, artt. 28, 121; *id.*, tab. all. E, art. 5).

L'esenzione da registrazione degli atti processuali, prevista dall'art. 5 della tabella all. E alla legge organica del registro, riguarda anche la dichiarazione resa dal terzo debitore nel processo di espropriazione di crediti, essendo tale dichiarazione atto processuale tipico, che, peraltro, non ha l'essenza della ricognizione di debito (1).

(1) La soluzione accolta non può non lasciare perplessi. Il problema, come la stessa Corte Suprema ha riconosciuto, non era quello soltanto di accertare se la dichiarazione del terzo rientrasse tra gli atti, pur tipicamente processuali, per i quali, in deroga alla regola di esenzione dalla

(*Omissis*). — Col primo mezzo, l'Amministrazione ricorrente censura la sentenza, denunciando la violazione degli artt. 8, 62, 72 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 28 tabella all. A e 5 tabella all. E, per aver escluso la tassabilità, ex art. 28 tariffa citata, del verbale del processo esecutivo presso terzi contenente le dichiarazioni del terzo.

L'Avvocatura dello Stato richiama la normale n. 250 del 1937 con cui l'Amministrazione espresse l'avviso che dovessero essere registrati i verbali di causa, contenenti ammissioni o riconoscimento di debiti, che vanno considerati per il loro effettivo valore negoziale, e non per la loro forma costante di atti processuali.

Sostiene che il ragionamento della Corte torinese per giungere alla opposta conclusione è minato da un erroneo semplicismo.

L'art. 5 della tabella E non esclude dalla registrazione gli atti solo perchè compiuti nel processo, ma in quanto meramente processuali, privi cioè di natura e finalità che non sia quella processuale. Gli atti compiuti nel processo, che realizzano o riproducono un negozio che la legge sottopone a registrazione, non possono sottrarsi alla registrazione stessa solo perchè si esplicano nel processo. La nota apposta all'art. 5, secondo cui sono esclusi dall'esenzione gli atti specificamente designati dalla tariffa, si riferisce solo ad atti di natura esclusivamente processuale, che, ciononostante, sono stati specificamente assoggettati a registrazione (sentenze, decreti, processi verbali di apposizione di sigilli, verbali di separazioni coniugali, ecc.). Ma, se nel processo confluiscono attività e dichiarazioni aventi un autonomo valore ed efficacia sostanziale, non si vede perchè debbano essere escluse dalla registrazione, solo perchè compiute nel processo medesimo, senza doversi attendere l'emanazione della sentenza, e specialmente se il negozio possa estrinsecarsi in una sola dichiarazione, che, come quella di specie, si presenti quale confessione di un rapporto obbligatorio (ricognizione di debito).

Col secondo mezzo di ricorso, poi, l'Amministrazione censura la sentenza, denunciando la violazione degli artt. 12 preleggi, 82 r. d. 30 dicembre 1923, 28 tabella all. A e 5 tabella all. E della legge del

registrazione dovesse questa ritenersi prevista (art. 5 tab. E allegata alla legge organica, per la regola; nota legislativa allo stesso articolo, per la deroga); era quello, invece, di considerare se la stessa dichiarazione non presentasse anche, se non soltanto, un contenuto negoziale, in rapporto al quale, e già ai sensi dell'art. 8 della legge, oltre che dell'art. 121 della tariffa, all. A, la normale imponibilità sarebbe stata da affermare. Tale imponibilità è stata negata, dalla sentenza in rassegna, nel rilievo che la dichiarazione del terzo, nel processo di espropriazione di crediti, non avrebbe mai l'essenza del riconoscimento di debito, perchè, per il suo contenuto tipico, e per il suo carattere di atto processuale necessario e dovuto — (necessario, per l'onere del terzo di dichiarare se e di quali somme sia debitore; dovuto, per l'obbligo di rendere nota la esistenza di altri atti impositivi) —, esaurirebbe la sua funzione nel processo, così restando

registro. Essa sostiene che, anche nell'ambito della sua falsa interpretazione dell'art. 5 della tariffa, ha errato la Corte nell'escludere dalla registrazione la dichiarazione di terzo, perchè non specificamente menzionata nella tariffa, sul rilievo che non poteva procedersi ad una interpretazione analogica, mentre non si trattava di una questione di interpretazione, ma di terminologia (potersi o meno ritenere inclusa una dichiarazione di debito nella dichiarazione positiva del terzo). In verità l'istituto della ricognizione di debito è specificamente contemplato nell'art. 28 della tariffa con dizione latissima, e volutamente generica, che include tutti gli atti e strumenti giuridici con cui si possa realizzare una obbligazione pecuniaria.

Comunque l'analogia, in questo caso, sarebbe pur essa ammissibile.

Le censure non hanno fondamento.

Nel sistema della legge organica del registro gli atti processuali civili sono esenti da registrazione (art. 5 tariffa all. E), a meno che non siano specificamente considerati nelle tariffe degli atti soggetti a tale formalità.

La nozione di atto processuale civile, cui la cennata legge si riferisce, in mancanza di una specifica enunciazione ai fini tributari in generale, e dell'imposta di registro in particolare, non può essere che quella fornita dalla dottrina processualistica, che definisce atto processuale quella specie dell'atto giuridico denotata dal carattere processuale del mutamento giuridico in cui si risolve la sua giuridicità, dall'effetto, cioè, di costituire, modificare o estinguere una situazione processuale.

Si tratta di atti tipicamente strumentali, rivolti cioè, nella loro coordinata progressione, alla costituzione di una situazione finale, che, determinando la concreta volontà di legge applicabile alla fattispecie, questa regola col carattere cogente proprio della dichiarazione giurisdizionale del diritto obiettivo, a tutela del diritto soggettivo fatto valere.

escluso che in essa sia mai individuabile una « manifestazione del potere dispositivo del dichiarante rivolto a conseguire effetti di diritto materiale ».

Senonchè può dirsi che proprio la considerazione che il terzo abbia soltanto un onere di rendere la dichiarazione vale a sottolineare gli effetti sostanziali di questa, come di atto di riconoscimento di debito, e perciò di atto di disposizione di diritto sostanziale (cfr. BERRI, *Teor. gen. neg. giur.*, Torino, 1950, 253, ss.); giacchè, invero, mentre sarebbe stata più logica la previsione dell'obbligo della dichiarazione, ove gli effetti di questa si fossero dal legislatore voluti contenere sul piano processuale (come per una testimonianza, strumentale ai fini di un successivo accertamento giudiziale), sta di fatti che l'onere si collega alla disposizione secondo cui, quando manchi o sia contestata la dichiarazione del terzo, si provvede, su istanza del creditore precedente, all'accertamento giudiziale in ordine alla sussistenza del credito pignorato (art. 548 c.p.c.). Il che vale ad evidenziare

L'esenzione dalla registrazione degli atti processuali civili è proprio in funzione di questo loro carattere di strumentalità, mentre il provvedimento terminativo del processo, in quanto fissa le situazioni giuridiche sostanziali dei litiganti o, comunque, pone fine al rapporto processuale, è di regola sottoposto a registrazione.

In questo sistema, che ha una sua compiutezza razionale, l'eccezione stabilita nella nota all'art. 5 della tariffa all. E della legge del registro — (con la locuzione « sono esclusi dall'esenzione gli atti specificatamente designati nella tariffa..... e soggetti a registrazione in termine fisso) — si riferisce univocamente agli atti processuali considerati nel detto art. 5, col significato che sono esclusi dall'esenzione gli atti processuali specificatamente designati nella tariffa come soggetti a registrazione.

Dall'eccezione ora detta, perciò, non può essere tratta ragione per affermare od escludere la sottoposizione alla registrazione di atti che, compiuti nel processo, abbiano natura di negozi di diritto materiale, come invece ha ritenuto la Corte di merito nella sentenza impugnata.

Anche in conseguenza di quanto dispone l'art. 121 della tariffa all. A, che sottopone a registrazione gli atti e convenzioni giudiziarie della natura di quelle specificatamente designate nella prima parte della tariffa, non si contesta che debbono essere registrate le convenzioni di indole contrattuale — come si esprime la normale n. 250 del 1937 dell'Amministrazione Finanziaria, richiamata dalla ricorrente — concluse dalle parti e consacrate nei verbali di causa: ma ciò perchè quando le parti concordano sul punto della contesa, o transigendo la lite o procedendo a ricognizioni di debiti o a divisione di spese, ecc. (sono locuzioni della citata normale), esse si avvalgono del potere di libera disposizione dei loro privati interessi, della loro capacità negoziale di diritto privato, e l'atto processuale, contro la sua intrinseca natura strumentale nel senso anzidetto, è utilizzato come semplice mezzo di documentazione delle convenzioni.

che la dichiarazione positiva, ponendosi come alternativa rispetto ad una pronuncia sul rapporto tra il terzo ed il debitore esecutato, è essa stessa da considerare sufficiente come atto di accertamento del rapporto, e perciò come atto di rilievo sostanziale: per il quale, ai fini tributari, già per il principio di cui all'art. 8 della legge organica del registro, e segnatamente per la disposizione di cui all'art. 121 della tariffa all. A, l'applicabilità dell'imposta prevista per le ricognizioni di debito non pare potersi escludere.

Circa la natura della dichiarazione di terzo, cfr. Cass. 30 maggio 1963, n. 1426, *Foro It.*, 1963, I, 1387, che, considerando la dichiarazione stessa « una figura atipica del processo esecutivo », esclude che essa sia senz'altro assimilabile alla confessione, perchè non è revocabile, e rileva che « ... la dichiarazione positiva del terzo comporta il riconoscimento del diritto del debitore, giacchè la esecuzione non si conclude contro di lui per conseguire

In questi casi è indubbio che le convenzioni così concluse e documentate debbono essere registrate in conformità di quelle di identica natura concluse fuori del mezzo processuale.

La linea di separazione, tra gli atti processuali esenti (di regola) da registrazione ed i negozi giuridici materiali conclusi nel processo dalle parti di esso, può essere tracciata in considerazione dei tratti tipici degli atti processuali rispetto ai tratti tipici dei negozi dispositivi di diritto sostantivo, in specie per quanto attiene al regolamento del contenuto dell'atto.

Ogni atto formale (e tali sono gli atti processuali) ha un suo regolamento che, nel minimo, e sia pure con la semplice enunciazione sintetica o per definizione, investe il suo contenuto: sicchè è stato osservato che senza che il suo contenuto sia regolato, un atto non può essere giuridico.

Orbene quando l'atto giuridico processuale sia regolato dalla legge nel suo contenuto tipico, necessario e sufficiente per farlo qualificare atto processuale di specie determinata, esso non è, per definizione, atto dispositivo di diritto materiale, quanto meno agli effetti delle leggi di registro.

Al contrario quando l'atto compiuto nel processo è di semplice documentazione rappresentativa di dichiarazioni delle parti, la sua intrinseca natura, processuale o sostantiva, dipende dal contenuto delle dichiarazioni documentate; che, quando sono manifestazione di un potere dispositivo, che opera direttamente sulle situazioni di diritto sostanziale dedotte nel processo, o su quelle relazioni di responsabilità, che, nate a causa del processo, non si differenziano dalle simili relazioni di risarcimento o rivalsa costituite per effetto di altri fatti giuridici, sono indubbiamente di natura extraprocessuale, anche se possono essere fatte valere nel processo a determinati effetti.

Nella specie, la dichiarazione di terzo o norma degli artt. 547 e 550 c. p. c. è un atto processuale regolato specificatamente in considerazione del contenuto, disponendo le dette norme che essa deve contenere la specificazione di quali cose o di quali somme il terzo è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o

il bene dovuto, ma mira soltanto a trasferire il diritto del debitore al conseguimento del bene da parte del terzo ».

In dottrina, cfr.: ANDRIOLI, *Comm. cod. proc. civ.*, III, Napoli, 1957, 198, il quale non sembra escludere, pur senza prendere netta posizione, che nella dichiarazione sia individuabile un negozio di riconoscimento; SATTA, *Comm. cod. proc. civ.*, III, Milano, 1965, 311, il quale sottolinea che « se il creditore tende alla certezza dell'esistenza del credito, questo scopo non può essere raggiunto, se non attraverso il rapporto nel quale il credito trova la sua origine (se la trova) »; CARNELUTTI, *Istit.*, III, Roma, 1951, 55-57, per il quale la dichiarazione del terzo va intesa come « testimonianza di parte ».

la consegna, nonchè la specificazione dei sequestri o pignoramenti precedentemente eseguiti presso il terzo e delle cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Agli effetti della decisione del ricorso può non interessare la sistemazione dommatica della dichiarazione di cui trattasi, se essa abbia natura di testimonianza o, come pare più consona al testo delle norme ad essa applicabili, di dichiarazione (confessoria o meno) di una parte del processo. Quel che rileva è che fino a quando il terzo, nel rendere la dichiarazione, la mantiene nei limiti del contenuto indicato nel cenno art. 547 c. p. c. non può sussistere dubbio sulla natura processuale, ed esclusivamente processuale, dell'atto, ai fini delle norme sulla registrazione. Tanto più che la formula del *dovere*, contenuta nell'art. 547 c. p. c. (« il terzo..... deve »), qualifica onere l'atto richiesto al terzo, che assume anzi aspetti di vero obbligo per quanto attiene alle indicazioni dei sequestri, dei pignoramenti e delle cessioni, essendo tali indicazioni richieste a tutela degli interessi del creditore precedente.

Sicchè la dichiarazione di terzo è un atto processuale necessario (in relazione al detto onere), o addirittura dovuto (in relazione al detto obbligo), e questo suo carattere esclude che esso possa presentarsi come manifestazione del potere dispositivo del dichiarante rivolto a conseguire effetti di diritto materiale.

Come atto processuale tipico per il suo contenuto, la dichiarazione di terzo è esente da registrazione, a norma dell'art. 5 tariffa all. E legge del registro, nè riguardo ad essa opera l'eccezione stabilita nella nota a detto articolo, perchè la dichiarazione di terzo non è menzionata specificamente tra gli atti da registrarsi; mentre, data la tipicità del contenuto processuale della detta dichiarazione, si deve escludere che essa, atto processuale per di più dovuto, possa avere la essenza della ricognizione di debito, e si deve escludere anche che riguardo ad essa, esente come atto processuale civile da registrazione, possa operare l'analogia di cui all'art. 8 capv. legge di registro — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 ottobre 1966, n. 2581 - Pres. Pece - Est. Leone - P. M. Pedace (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Correale) c. Comune di Pisogne (avv. Ghia).

Imposta di registro - Acquisto di aree coperte da costruzioni - Agevolazioni tributarie.

(l. 2 luglio 1949, n. 408).

La costruzione fatta a cura e spese del futuro acquirente dell'area cui la costruzione aderisce, seguita dal trasferimento dell'area al medesimo costruttore, esprime un risultato del tutto identico a quello




prodotto con l'acquisto del fondo e con la successiva costruzione su di esso a cura e spese dell'acquirente. Pertanto, non possono essere esclusi dai benefici fiscali previsti dall'art. 14 della l. 408 del 1949 gli acquisti di aree da parte di quei costruttori che abbiano costruito l'abitazione ancora prima di perfezionare formalmente l'acquisto dell'area. Nè può ammettersi la separazione, agli effetti tributari, del trasferimento dell'area già costruita (cui andrebbe concesso il beneficio fiscale), dal trasferimento della costruzione (da assoggettare alle normali imposte), in quanto nell'art. 14 citato, una volta ritenuto che esso debba essere applicato anche all'acquisto di aree già edificate dall'acquirente, deve ritenersi implicito il criterio che non vi è trasferimento della costruzione fatta dall'acquirente (1).


(Omissis). — Con l'unico mezzo di ricorso l'Amministrazione Finanziaria censura la sentenza, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 18 della l. 2 luglio 1949, n. 408, in relazione all'art. 13 della stessa legge; 47 legge di registro (r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269) e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Sostiene la ricorrente che, secondo la Corte di Appello, la finalità della legge di dare incremento alle costruzioni edilizie è assicurata non solo quando si acquista il terreno e, dopo la stipula dell'atto, lo si utilizza per la costruzione, ma anche quando, accelerando i tempi, la costruzione è realizzata ancor prima della stipula. Ma se tale soluzione può apparire congrua in ipotesi in cui non trovi applicazione il principio di accessione (come nel caso di cui alla sentenza n. 393 del 1963 di questo S. C.) non si giustifica nell'opposta ipotesi, quanto

(1) Sulla via dell'interpretazione evolutiva della c.d. legge Tupini ci sembra ormai compiuta l'ultima tappa. Con la sentenza in esame la categoria « area edificabile » di cui all'art. 14 della legge citata è considerata comprensiva anche delle aree già edificate e per superare l'ostacolo logico ed economico, prima che giuridico, che a questa concezione è posto dalla esistenza di costruzioni, queste si considerano come inesistenti agli effetti del trasferimento. Inoltre, poiché questa tesi rappresenta una evidente deroga all'art. 47 della legge di registro, e poiché una simile deroga è stata consentita dal legislatore solo nel caso eccezionale previsto dalla l. n. 23 del 24 gennaio 1962, si afferma che per quanto riguarda l'ambito di applicazione della legge Tupini la deroga all'art. 47 è già disposta dall'art. 14, sì che di quella legge (che pure fu emanata proprio per evitare le conseguenze della interpretazione corrente dell'art. 14) non v'era in realtà alcun bisogno.

Va notato che la Corte Suprema nella presente sentenza si richiama, confermandoli, ai principi affermati nella sentenza delle Sez. Un., n. 393 del 1963 (v. *Foro it.*, 1963, I, 710). È, peraltro, da rilevare che successivamente la stessa Corte, con la sentenza n. 198 del 1964 (in questa *Rasse-*





Al

OGGETTO

Dir. Sez. N. del

RISPOSTA AL FOGLIO

Pro. N. Alleg.

AVVOCATURA DELLO STATO



MODULARIO
Avv. G. S. - 79

Averimento se trattasi di parere di massima


19

Registro N. Posiz.

(Copiato da

Mod. 74

MINUTA



meno per quanto riguarda il valore delle costruzioni, di cui è stato accertato il trasferimento.

Nel caso di specie, aggiunge la ricorrente, la presunzione posta dal primo comma dell'art. 47 della legge di registro ha spiegato tutta la sua efficacia (non trovando applicazione la l. n. 23 del 1962). Ma i benefici di cui all'art. 14 concernono gli acquisti delle aree solamente, e non anche gli acquisti di aree e fabbricati, come si evince dal raffronto con le altre norme della medesima legge (artt. 19, 13, 17). Riconoscendosi nella fattispecie l'applicabilità dell'art. 14, le ipotesi della legge resterebbero del tutto indifferenziate, in contrasto sia con le graduazioni dei benefici che il legislatore medesimo ha ritenuto di fare, in relazione alle singole e differenziate situazioni, attribuendosi in sostanza, per il trasferimento di costruzioni, agevolazioni maggiori di quelle previste dalle specifiche disposizioni di legge, e senza il rispetto delle condizioni ivi previste.

A tutto concedere quindi, conclude la ricorrente, il beneficio, se invocabile per la nuda area, non potrebbe mai concernere le costruzioni.

Le censure sono infondate.

Nella complessa questione dell'applicabilità dei benefici fiscali di cui all'art. 14 della l. 2 luglio 1949, n. 408, agli acquisti di aree in tutto o in parte già fabbricate, quando le costruzioni siano state eseguite, in vista del futuro acquisto, dalle stesse persone che poi si rendono acquirenti dell'area, questo S. C. ha già avuto occasione di stabilire (Sez. Un. n. 393 del 18 febbraio 1963) il principio che i benefici suddetti sono applicabili anche quando risulti che gli acquirenti abbiano, prima della stipulazione dei relativi contratti, iniziato o condotto a termine su tali aree la costruzione di nuovi edifici.

gna, 1964, I, 363), che esplicitamente si richiama a giurisprudenza consolidata (v. sent. n. 1213 del 1961 e 1191 del 1962) ha affermato che « le agevolazioni tributarie imposte dall'art. 14 della l. n. 408 del 1949 spettano, a norma dell'art. 19 della legge stessa, anche nell'ipotesi in cui sull'area insistano delle costruzioni, sempre che l'area stessa venga acquistata per demolirvi l'edificio e costruirvi in sostituzione un altro, meglio e più ampiamente, utilizzabile ».

A questo principio l'Amministrazione finanziaria ha ormai conformato la sua attività, convinta che, pur non potendosi, *stricto jure*, qualificare come area edificabile quella sulla quale insista al momento del trasferimento una costruzione (essendo evidentemente necessaria una ulteriore attività dell'uomo per renderla tale), tuttavia l'applicazione dell'agevolazione a simili fattispecie potesse considerarsi estensiva e non analogica e fondata sullo spirito della legge, ma non in contrasto assoluto con la sua lettera.

Ma, se una estensione del concetto di « area edificabile » può accettarsi nei casi in cui l'area, pur non essendo tale al momento del trasferimento è destinata a diventarlo (come è chiaramente detto nella citata sent. n. 198

La specie decisa con la richiamata sentenza delle Sezioni Unite traeva origine da un'ipotesi in cui la presunzione di accessione stabilita nell'art. 47 della legge di registro era superata, in virtù di quanto disposto dall'articolo unico della l. 24 gennaio 1962, n. 23 (il quale dispone che, in deroga all'art. 47 della legge di registro, sono idonee a vincere la presunzione di accessione le deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, con le quali le provincie ed i comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto, consentendo, nel frattempo, alla edificazione, nonchè i contratti di appalto stipulati dagli istituti autonomi per le case popolari per costruzioni sui terreni successivamente acquistati). Sta di fatto, però, che nella menzionata decisione le Sezioni Unite hanno avuto cura di notare che la disposizione della l. n. 23 del 1962, pur costituendo un indice sicuro del trattamento di favore riservato dal legislatore alle nuove costruzioni, non valeva di per sè a troncane la questione, che doveva essere risolta con esclusivo riferimento all'art. 14 della già ricordata l. n. 408 del 1949 (legge Tupini); ed hanno spiegato questa notazione, osservando che la disciplina dell'accessione, nell'ambito dell'applicazione dell'imposta di registro, incide solo sulla valutazione dei beni oggetto di trasferimento ma non può pregiudicare l'applicabilità o meno delle particolari agevolazioni fiscali dell'art. 14 della legge n. 408 del 1949 alle aree che, al momento in cui ne avvenga il trasferimento, cioè alla data in cui venga stipulato il relativo contratto, si trovino ad essere edificate ad opera e per conto dell'acquirente dell'area.

Non è necessario ripetere qui la dimostrazione che del principio accolto è stata data nella richiamata sentenza del 1963 delle Sezioni Unite, dimostrazione fondata sia sulla regola che, nell'interpretazione

del 1964), ci sembra che si sia al di fuori della interpretazione estensiva dell'art. 14 della l. n. 408 e si passi nel vietato campo della interpretazione analogica quando si pretende di considerare edificabile un'area che non solo non è tale al momento del trasferimento perchè sopra vi insiste una costruzione, ma che tale non diventerà certamente perchè la costruzione, nonchè essere demolita è addirittura destinata a rimanere.

La questione è stata ora riproposta all'esame della Corte Suprema per ottenere una parola definitiva che tenga conto di tutti i precedenti giurisprudenziali, sì che l'Amministrazione possa finalmente decidere il comportamento da tenere, anche ai fini di un eventuale intervento chiarificatore del legislatore, che, secondo l'auspicio dei più seri cultori del diritto tributario, dovrebbe soprattutto tendere alla definitiva abolizione o all'organica sistemazione di tutta quella inestricabile selva di disposizioni agevolative nella quale, anche per la varia evoluzione giurisprudenziale, si è smarrita la certezza del sistema normativo dell'imposta di registro.

A. S.

La specie decisa con la richiamata sentenza delle Sezioni Unite traeva origine da un'ipotesi in cui la presunzione di accessione prevista nell'art. 47 della legge di registro era superata, in virtù di quanto disposto dall'articolo unico della l. 24 gennaio 1962, n. 23 (il quale dispone che, in deroga all'art. 47 della legge stessa, con le quali le provincie ed i comuni abbiano in vigore la legge di acquisto, nonchè i contratti di appalto a vincere la presunzione di accessione, pur costituendo un indice sicuro dell'entrata in vigore della legge stessa, che successivamente hanno stipulato gli istituti autonomi per le case popolari per costruzioni comuni successivamente acquistati). Sta di fatto, però, che nella sentenza in esame, che successivamente è stata confermata dalla Corte Suprema, non viene menzionata la disposizione dell'art. 14 della legge n. 408 del 1949 (legge Tupini); ed hanno spiegato questa omissione, osservando che la disposizione in esame non valeva di per sé a troncargli la questione, che doveva essere risolta con esclusivo riferimento all'art. 14 della legge n. 408 del 1949 (legge Tupini); ed hanno spiegato l'applicazione dell'imposta di registro, incidendo solo sulla valutazione o meno delle particolari agevolazioni fiscali dell'art. 14 della legge n. 408 del 1949 alle aree che, al momento di stipulazione del contratto, si trovino ad essere edificate ad opera e per conto dell'acquirente dell'area.

Non è necessario ripetere qui la dimostrazione che del principio accoltto è stata data nella richiamata sentenza del 1963 delle Sezioni Unite, dimostrazione fondata sia sulla regola che, nell'interpretazione

del 1964), ci sembra che si sia al di fuori della interpretazione estensiva dell'art. 14 della l. n. 408 e si passi nel vietato campo della interpretazione analogica quando si pretende di trasferire certamente perché la costruzione solo non è tale al momento del trasferimento destinata a rimanere, nonchè essere demolita e si riproposta all'esame della Corte Suprema per ottenere una parola definitiva che tenga conto di tutti i precedenti giurisprudenziali, sì che l'Amministrazione possa finalmente decidere il comportamento da tenere, anche ai fini di un eventuale intervento del legislatore, che, secondo l'auspicio dei più seri cultori del diritto tributario, dovrebbe soprattutto tendere alla definitiva abolizione o all'organica sistemazione di tutta quella inestricabile selva di disposizioni agevolative la quale, anche per la varia evoluzione giurisprudenziale, si è smarrita e per la mancanza di certezza del sistema normativo dell'imposta di registro.

A. S.

Da quanto fin qui esposto consegue:

a) che non sussiste la denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 47 della legge del registro, vertendosi nella fattispecie in materia nella quale la disciplina tributaria è regolata secondo criterio diverso da quello applicato nel cennato articolo;

b) che deve escludersi, come propone in via subordinata l'Amministrazione Finanziaria, la separazione agli effetti tributari del trasferimento dell'area dal trasferimento delle accessioni, per assoggettare il primo al trattamento privilegiato ex art. 14 legge Tupini, il secondo all'imposizione normale della legge di registro: in quanto, come è stato detto innanzi, nell'art. 14 della legge Tupini, applicato anche all'acquisto di aree già edificate ad opera dell'acquirente, deve ritenersi implicito il criterio che non v'è trasferimento della costruzione fatta dall'acquirente.

Nè sussistono gli inconvenienti denunciati dall'Amministrazione ricorrente come risultato della cennata interpretazione, inconvenienti che in ogni caso, in quanto non ridondano a certezza di errore interpretativo, non possono portare alla disapplicazione della norma interpretata.

È certo intanto che anche le costruzioni fatte dall'acquirente prima dell'atto di acquisto debbono rispondere ai requisiti di struttura ed alle modalità di tempo, stabiliti negli artt. 13 e 14 della legge n. 408 del 1949 come condizioni necessarie per il trattamento di particolare favore tributario relativamente agli acquisti di aree fabbricabili: requisiti e modalità che, nella specie, la Corte di merito ha considerato come elementi pacifici di fatto, senza che sul detto punto sia stata mai mossa censura dalla Amministrazione.

Neppure c'è contrasto con quanto dispone l'art. 17 della legge citata sulla riduzione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria ai trasferimenti di case, costruite ai sensi dell'art. 13 della legge, che entro luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di abitabilità, o per prima abitazione, perchè tali agevolazioni, che in ogni caso si riferiscono a quelle previste nell'art. 14, si riferiscono ad una realtà fattuale e giuridica (trasferimento delle case), diversa e successiva a quella (acquisto dell'area con o senza costruzioni) prevista in detto articolo, concernono cioè il fatto della vendita della casa dal venditore ad altri, e da questo primo acquirente ad altri, nello spazio del quadriennio.

Si può quindi affermare che, contrariamente a quanto sostiene l'Amministrazione ricorrente, l'interpretazione adottata dalla Corte di Appello e qui condivisa non contrasta con il sistema complessivo della disciplina tributaria stabilita dalla legge n. 408 del 1949 per favorire l'incremento delle costruzioni edili. — (*Omissis*).

e
a-
gica
a sua
cettarsi
erimento
nt. n. 198

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, Sez. 1^a, 18 febbraio 1966, n. 163 -
Pres. Del Giudice - Est. Barbera - Ministero Finanze (avv. Stato
Saltini) c. La Reale Grandine (avv. Minoccheri).

Imposta di ricchezza mobile - Spese inerenti alla produzione del reddito - Spesa per il pagamento dell'imposta sulle società - Non è deducibile.

La spesa per il pagamento della imposta sulle società, anche per la parte di tale imposta che è commisurata al patrimonio sociale, non può essere dedotta dal reddito imponibile per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile (1).

(Omissis). — Si rileva dalla Corte che, nella sentenza impugnata, il Tribunale, partendo dalla premessa che l'imposta sulle società, istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 603, benchè unica nella sua struttura giuridica, sarebbe tuttavia complessa nelle sue componenti economiche perchè colpirebbe egualmente il patrimonio in quanto tale ed il reddito della società e risponderebbe a funzioni diverse, ha ritenuto che, mentre la

(1) Non deducibilità dell'imposta sulle società dai redditi di ricchezza mobile.

Con la sentenza in rassegna per la prima volta — a quanto consta — una Corte di Appello si pronuncia sulla questione della deducibilità dal reddito imponibile di quanto pagato per imposta sulle società (ed in particolare per la parte di tale imposta che prende per base il patrimonio sociale). In precedenza, sempre nel senso della non deducibilità, si sono pronunciati il Tribunale di Genova nella sentenza 22 aprile 1964, Soc. Cafimport c. Finanze (inedita), ed il Tribunale di Milano, nelle sentenze 22 aprile 1965, in causa Soc. Montecatini c. Finanze (*Foro it.*, 1965, I, 1359) ed in causa Soc. Edison c. Finanze (*Foro pad.*, 1965, I, 764). Nello stesso senso si è pronunciata anche la Commissione Centrale con numerose decisioni, tra le quali si segnalano le seguenti: 6 dicembre 1961 n. 51283 (*Dir. prat. trib.*, 1963, II, 405 ed *Imp. dir. erariali*, 1962, 287), 26 marzo 1962, numero 56622 (*Imp. dir. erariali*, 1963, 226), 28 gennaio 1963, n. 67576 (*Giur. it.*, 1964, III, 22), 13 aprile 1963, n. 62544 (*Giur. imposte*, 1964, 333), 28 maggio 1962, n. 72340 (*Rass. imp. dir.*, 1964, 466), 10 luglio 1963, n. 74253 (*Imp. dir. erariali*, 1964, 314).

Nel senso della deducibilità si era invece pronunciato il Tribunale di Firenze nella sentenza 21 novembre 1963 (*Foro it.*, 1964, I, 1269) riformata dalla sentenza in rassegna.

La Corte fiorentina ha basato la sua pronuncia — oltre che sulla affermazione della non scindibilità dell'imposta sulle società in due tributi distinti, l'uno sul patrimonio e l'altro sul reddito — sulla distinzione tra spese sostenute « nel corso della produzione del reddito » e spese « successive » alla produzione del reddito. Le prime soltanto possono (e non

componente dell'imposta suddetta afferente al reddito non sia deducibile agli effetti della determinazione del reddito netto dell'imposta di R.M. di cat. B, sia invece deducibile dal reddito stesso la componente afferente al patrimonio quale spesa inerente alla produzione del reddito.

Il Tribunale ha fondato la sua decisione sui seguenti argomenti.

A) Le norme legislative, che disciplinano l'imposta di R.M., ammettono la detrazione delle spese « inerenti alla produzione del reddito » (art. 91 t.u. 29 gennaio 1958, n. 647 sulle imposte dirette); e tale inerenza deve intendersi riferibile non soltanto alle spese che si immedesimano nel prodotto, ma anche a quelle spese che si collegano necessariamente alla creazione del prodotto stesso, anche se a questo non intimamente connesse.

B) Alla stregua di detto principio sulla inerenza delle spese, attualmente ammesso in dottrina e giurisprudenza e riconosciuto valido dalla stessa Amministrazione Finanziaria (circolare 26 dicembre 1926, n. 12877) era consentita la detrazione, quale spesa inerente alla produ-

necessariamente debbono) essere « inerenti alla produzione del reddito »; mentre una siffatta qualificazione deve *a priori* essere esclusa per le seconde. Il credito tributario per imposta sulle società nasce dopo che il reddito è stato prodotto e — quanto meno in parte — per effetto della già avvenuta produzione del reddito; quindi, la spesa per il pagamento della imposta sulle società non è deducibile.

Il ragionamento della Corte è senza dubbio corretto e ricalca quanto affermato dalla Corte di Cassazione, la quale nella sentenza 24 novembre 1927, n. 3672 (*Foro it.*, 1928, I, 249 e *Riv. leg. fisc.*, 1928, 241) ebbe ad affermare che gli oneri fiscali « come spese che non precedono ma seguono la produzione del reddito assumono il carattere di erogazione del reddito medesimo ». La distinzione delle spese in relazione al momento del tempo in cui esse sono state effettuate (distinzione adottata come criterio sistematico dal TRAINA-PORTANUOVA, *Spese epassività deducibili nell'imposta di ricchezza mobile*, Milano, 1956, 39 e segg.) fornisce un primo approccio, valido anche se non decisivo, per l'individuazione e la delimitazione del concetto di spesa inerente alla produzione del reddito. Tuttavia sembra il caso di aggiungere alcune precisazioni vuoi in ordine alla definizione di tale concetto, vuoi — preliminarmente — in ordine alla sua utilizzabilità per la soluzione della questione di che trattasi.

A questo proposito è bene anzitutto sottolineare che l'ordinamento giuridico non trae dalla realtà extragiuridica direttamente la nozione di « reddito netto ». La legge tributaria riconosce infatti rilevanza giuridica da un canto al fatto della avvenuta percezione — da parte di un soggetto ed entro un periodo di imposta — di un reddito *tout court* (ossia di un reddito non depurato delle spese e delle passività), e d'altro canto ad alcuni altri fatti espressamente e specificamente previsti, quali ad esempio l'effettuazione entro un periodo di imposta di una spesa qualificabile come inerente alla produzione del reddito, la distruzione dei beni relativi all'impresa, ecc. Ciò è confermato dal GIANNINI A. D. il quale scrive (*Istituzioni di diritto tributario*, 1960, 346) che la deduzione delle spese « rappresenta

zione del reddito, dell'imposta di negoziazione sui titoli azionari ed, avendo l'imposta sulle società sostituito (art. 26 legge 26 agosto 1954, n. 603) l'imposta di negoziazione, non si vede la ragione per cui non dovrebbe essere ammessa la detrazione dell'imposta sostitutiva dell'imposta di negoziazione, quando si tenga presente che la imposta sulle società risponde alla stessa funzione surrogatoria dell'imposta di registro sui trasferimenti di azioni sociali e simili, che aveva l'imposta di negoziazione, ed alla detta funzione risponde proprio la componente patrimoniale della nuova imposta.

C) Una conferma della detraibilità della imposta sulla società, per la parte afferente al patrimonio, si troverebbe nella legge 19 luglio 1956, n. 943, che ratifica la convenzione fra Italia e Stati Uniti del 30 marzo 1955, laddove (art. 6) è stabilito che, se uno degli Stati contraenti applica un'imposta commisurata al patrimonio ed al reddito, l'impresa dell'altro Stato è soggetta a tale imposta per la parte commisurata al patrimonio soltanto per quella parte destinata od impiegata nel primo Stato per lo svolgimento della sua attività, mentre è esente da tale imposta per la parte commisurata al reddito, se l'impresa è esente dall'im-

nel processo logico di valutazione del reddito imponibile, una fase a sé stante, che la legge regola con apposite norme ».

Dalla premessa che l'ordinamento giuridico riconosce soltanto alcuni fatti espressamente previsti e specificatamente descritti come idonei a dar luogo a detrazione dai redditi imponibili, deriva che il concetto giuridico di reddito depurato delle spese e delle passività *non* coincide con il concetto economico-contabile di reddito netto. Questa affermazione per quanto ovvia non è tuttavia inutile, se si considera come non sia difficile ravvisare — al fondo della tesi della deducibilità dell'imposta sulle società dai redditi imponibili — la tendenza (spesso inconsapevole) a prescindere dai limiti legali della deducibilità, ed ad utilizzare direttamente la nozione economica di reddito netto (nozione questa oltre tutto incerta e non delimitata, e perciò non utilizzabile).

Manifestazione di detta tendenza è lo « stato d'animo » (molto raramente manifestato in una esplicita asserzione) secondo cui non potrebbe mai applicarsi una « imposta sull'imposta ». Invero, la spesa per il pagamento di una imposta può essere dedotta soltanto se ed in quanto il fatto di tale pagamento sia sussumibile in una delle fattispecie previste dalla legge come idonee a dar luogo a detrazione; nelle altre ipotesi non può essere dedotta.

E, d'altra parte, può certamente accadere che una medesima entità costituisca il presupposto di più imposte (statali o non statali), che si cumulano l'una all'altra senza escludersi; ad esempio, il fatto della percezione di un determinato reddito può costituire e costituisce il presupposto tanto dell'imposta di ricchezza mobile quanto dell'imposta sulle società (per quanto questa è commisurata al reddito). È quindi erroneo affermare che l'onere conseguente a ciascuna imposizione debba necessariamente essere detratto dagli imponibili per l'applicazione degli altri tributi; una

posta sul reddito. La stessa Amministrazione Finanziaria dello Stato, con la circolare 21 gennaio 1957, n. 350.300 avrebbe ammesso, nell'interpretare l'articolo 6 citato, che l'imposta sulle società sarebbe scindibile nelle due componenti sul patrimonio e sul reddito.

La Corte ritiene che le argomentazioni, sopra riassunte della sentenza impugnata non reggono alle fondate critiche che l'Amministrazione appellante le ha mosso nell'atto di appello e nelle sue difese scritte.

Si oppone infatti dall'Amministrazione, sub. A), che, se il principio della « inerenza » delle spese detraibili è esatto in quanto il concetto di inerenza delle spese deve essere inteso in senso ampio e comprensivo di ogni spesa necessaria alla produzione del reddito, tuttavia il richiamo di detto concetto non è pertinente alla ipotesi in esame in cui la spesa interviene quando il reddito è già formato.

La deduzione, che segue la motivazione della decisione della Commissione Centrale del 26 marzo 1962 emessa *inter partes*, è esatta. È principio indiscusso in dottrina e giurisprudenza, in ordine alla detrazione delle spese inerenti alla produzione del reddito, che sono deduci-

siffatta detrazione deve avvenire — ripetersi — solo se ed in quanto espressamente prevista dalla legge.

Così, per quanto in particolare attiene alla deducibilità o meno della spesa per il pagamento dell'imposta sulle società dai redditi imponibili, esclusa la possibilità di una soluzione *passé-partout*, deve esaminarsi separatamente la disciplina legislativa afferente al tributo gravante su ciascuno dei singoli redditi; e, com'è noto, i redditi possono essere colpiti — alternativamente — o da una delle imposte sui terreni, o dall'imposta sui fabbricati, o dall'imposta di ricchezza mobile (per quanto concerne le imposte statali).

Senonchè a questo punto appare evidente come la tesi secondo cui la spesa per il pagamento dell'imposta sulle società (o anche soltanto di quel *quantum* di essa che ha trovato base nel « patrimonio » sociale) sarebbe deducibile dai redditi imponibili di ricchezza mobile per effetto del disposto dell'art. 91 del t.u. del 1958, non riesca a superare neppure la considerazione — del tutto preliminare — che l'art. 91 attiene esclusivamente all'imposizione sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 e certamente non può operare in sede di imposizione su tutti gli altri redditi.

Dal che consegue anzitutto che per questi ultimi redditi un problema di deducibilità della spesa per imposta sulle società non può neppure porsi. Ed inoltre che la distinzione tra *quantum* dell'imposta sulle società commisurato al patrimonio sociale e *quantum* commisurato al reddito della società — oltre a non essere ammissibile perchè contrastante con la indissolubile unità di tale imposta, ed oltre a non essere utile perchè comunque mancherebbe la « inerenza » richiesta dall'art. 91 t. u. del 1958 (su questi due punti si dirà in seguito) — è anche non idonea a delimitare la parte (dell'imposta sulle società) che si vorrebbe deducibile.

Non è infatti sostenibile che la spesa per imposta sulle società, sopportata da un soggetto che abbia percepito una pluralità di redditi di diversa natura e comunque anche redditi differenti da quelli mobiliari di categoria

il reddito, dell'imposta di negoziazione sui titoli azionari ed, l'imposta sulle società sostituito (art. 26 legge 26 agosto 1954, imposta di negoziazione, non si vede la ragione per cui non essere ammessa la detrazione dell'imposta sostitutiva dell'im- egoiazione, quando si tenga presente che la imposta sulle onde alla stessa funzione surrogatoria dell'imposta di regi- sferimenti di azioni sociali e simili, che aveva l'imposta di , ed alla detta funzione risponde proprio la componente della nuova imposta.

onferma della detraibilità della imposta sulla società, per onferma della detraibilità della imposta sulla società, per ente al patrimonio, si troverebbe nella legge 19 luglio he ratifica la convenzione fra Italia e Stati Uniti del 30 'dove (art. 6) è stabilito che, se uno degli Stati contraenti sta commisurata al patrimonio ed al reddito, l'impresa è soggetta a tale imposta per la parte commisurata al to per quella parte destinata od impiegata nel primo imento della sua attività, mentre è esente da tale im- commisurata al reddito, se l'impresa è esente dall'im-

li valutazione del reddito imponibile, una fase a sè egola con apposite norme». he l'ordinamento giuridico riconosce soltanto alcuni evisti e specificamente descritti come idonei a dar redditi imponibili, deriva che il concetto giuridico le spese e delle passività non coincide con il con- ile, se si considera come non sia difficile ravvisare la deducibilità dell'imposta sulle società dai red- denza (spesso inconsapevole) a prescindere dai bilità, ed ad utilizzare direttamente la nozione o (nozione questa oltre tutto incerta e non deli- abile).

a tendenza è lo « stato d'animo » (molto rara- esplicita asserzione) secondo cui non potrebbe a sull'imposta ». Invero, la spesa per il paga- ssere dedotta soltanto se ed in quanto il fatto nibile in una delle fattispecie previste dalla go a detrazione; nelle altre ipotesi non può

amente accadere che una medesima entità più imposte (statali o non statali), che si escludersi; ad esempio, il fatto della perce- ' può costituire e costituisce il presupposto mobile quanto dell'imposta sulle società ta al reddito). È quindi erroneo affermare una imposizione debba necessariamente per l'applicazione degli altri tributi; una

te
or-
one

illari
azione
mento,
detra-
trovare
t. 91. E
rale con
affermato
ite ad un
rono alla

spesa per
ntum com-
che in rap-
alle diverse
altro perchè
beni deno-
e 147 t.u. del
ciale » in senso
na correlazione
ta sulle società
sociale » (e tanto
se categorie dei
dei beni stessi).
tra « possesso di
posta sulle società
rge peraltro anche
nte verificarsi cia-
che la « produzione
possesso di un patri-

surrogatoria dell'imposta di registro sul trasferimento delle azioni, è tuttavia una imposta nuova, comprensiva anche di imposte che, come quella sul capitale delle società straniere, non costituiscono spesa detraibile dal reddito di R.M., imposta di carattere e portata molto più ampia della precedente. Se infatti l'imposta di negoziazione era da considerare, per la sua funzione surrogatoria dell'imposta di registro, una imposta indiretta, quella sulle società è imposta diretta che ha, rispetto alla società, la stessa funzione che ha l'imposta complementare sul reddito per le persone fisiche; e, come emerge dalle relazioni parlamentari alla Camera, ha lo scopo di adeguare l'onere tributario delle società tassabili in base a bilancio (come quella in esame) a quello degli individui soggetti ad imposta personale.

Un raffronto fra le due imposte non è quindi possibile, data la loro diversa natura ed oggetto.

Neppure può ricavarsi dalla legge 19 luglio 1956, n. 943, o dalla circolare ministeriale interpretativa della legge stessa, una conferma della scindibilità delle due componenti dell'imposta sulle società, come argomenta sub. C) il Tribunale. Infatti, come ha esattamente rilevato sulla

monio ». È sufficiente in proposito segnalare l'ipotesi in cui nessun reddito si produca in favore di un soggetto il quale pur si trovi nel « possesso di un patrimonio » ex art. 147 citato.

Del resto, una correlazione tra patrimonio di un soggetto e redditi dal medesimo percepiti non è stata prevista dal legislatore neppure per quelle imposte che pur hanno avuto come base imponibile non una entità per molti aspetti « nominale » quale è quella descritta dall'art. 147 t.u. del 1958 ma l'effettiva consistenza e l'effettivo valore del patrimonio facente capo ad un soggetto. E anche di queste imposte, tanto più aderenti alla reale composizione del patrimonio e quindi ai singoli beni in esso compresi (ed alla loro potenzialità di reddito), è stata giustamente esclusa la detraibilità dai redditi mobiliari: in proposito FALSITTA, *Indetraibilità dell'imposta sulle società dal reddito di R. M. dell'ente*, *Giur. it.*, 1964, III, 24, e *In tema di indeducibilità dell'imposta sulle società (e delle imposte sul patrimonio) dal reddito di ricchezza mobile*, *Riv. dir. fin.*, 1965, II, 142.

A questo punto potrebbe anche concludersi l'esame della questione di che trattasi: non è possibile stabilire alcuna valida correlazione tra la spesa per il pagamento della imposta sulle società e la produzione dei singoli redditi; quindi è in via preliminare esclusa l'utilizzabilità della nozione di « spesa inerente alla produzione » di un reddito mobiliare di categoria B o C/1 di cui all'art. 91 del testo unico sulle imposte dirette.

Può aggiungersi, cionondimeno, che una esatta definizione del concetto di « spesa inerente alla produzione del reddito » esclude che come tale possa essere qualificata la spesa per il pagamento dell'imposta sulle società. Anzitutto è ancor oggi lecito avanzare riserve in ordine alla possibilità di qualificare come « spesa » il pagamento dell'imposta sulle società; e, almeno per i casi dubbi, conserva validità quanto scritto dal QUARTA (*Commento alla legge sull'imposta di ricchezza mobile*, 2ª ed., vol. II, 210): « Spesa è propriamente ciò che si eroga per conseguire un qualunque beneficio, per soddisfare ad un bisogno, per procacciarsi una utilità, per otte-

surrogatoria dell'imposta di registro sul trasferimento delle azioni, è tuttavia una imposta nuova, comprensiva anche di imposte che, come quella sul capitale delle società straniere, non costituivano spesa detraibile dal reddito di R.M., imposta di carattere e portata molto più ampia della precedente. Se infatti l'imposta di negoziazione era da considerare, per la sua funzione surrogatoria dell'imposta di registro, una imposta indiretta, quella sulle società è imposta diretta che ha, rispetto alla società, la stessa funzione che ha l'imposta complementare sul reddito per le persone fisiche; e, come emerge dalle relazioni parlamentari alla Camera, ha lo scopo di adeguare l'onere tributario delle società tassabili in base a bilancio (come quella in esame) a quello degli individui soggetti ad imposta personale.

Un raffronto fra le due imposte non è quindi possibile, data la loro diversa natura ed oggetto.

Neppure può ricavarsi dalla legge 19 luglio 1956, n. 943, o dalla circolare ministeriale interpretativa della legge stessa, una conferma della scindibilità delle due componenti dell'imposta sulle società, come argomenta sub. C) il Tribunale. Infatti, come ha esattamente rilevato sulla

monio ». È sufficiente in proposito segnalare l'ipotesi in cui nessun reddito si produca in favore di un soggetto il quale pur si trovi nel « possesso di un patrimonio » ex art. 147 citato.

Del resto, una correlazione tra patrimonio di un soggetto e redditi dal medesimo percepiti non è stata prevista dal legislatore neppure per quelle imposte che pur hanno avuto come base imponibile non una entità per molti aspetti « nominale » quale è quella descritta dall'art. 147 t.u. del 1958 ma l'effettiva consistenza e l'effettivo valore del patrimonio facente capo ad un soggetto. E anche di queste imposte, tanto più aderenti alla reale composizione del patrimonio e quindi ai singoli beni in esso compresi (ed alla loro potenzialità di reddito), è stata giustamente esclusa la detraibilità dai redditi mobiliari: in proposito FALSITTA, *Indetraibilità dell'imposta sulle società dal reddito di R.M. dell'ente*, *Giur. it.*, 1964, III, 24, e *In tema di indeducibilità dell'imposta sulle società (e delle imposte sul patrimonio) dal reddito di ricchezza mobile*, *Riv. dir. fin.*, 1965, II, 142.

A questo punto potrebbe anche concludersi l'esame della questione di che trattasi: non è possibile stabilire alcuna valida correlazione tra la spesa per il pagamento della imposta sulle società e la produzione dei singoli redditi; quindi è in via preliminare esclusa l'utilizzabilità della nozione di « spesa inerente alla produzione » di un reddito mobiliare di categoria B o C/1 di cui all'art. 91 del testo unico sulle imposte dirette.

Può aggiungersi, cionondimeno, che una esatta definizione del concetto di « spesa inerente alla produzione del reddito » esclude che come tale possa essere qualificata la spesa per il pagamento dell'imposta sulle società. Anzitutto è ancor oggi lecito avanzare riserve in ordine alla possibilità di qualificare come « spesa » il pagamento dell'imposta sulle società; e, almeno per i casi dubbi, conserva validità quanto scritto dal QUARTA (*Commento alla legge sull'imposta di ricchezza mobile*, 2ª ed., vol. II, 210): « Spesa è propriamente ciò che si eroga per conseguire un qualunque beneficio, per soddisfare ad un bisogno, per procacciarsi una utilità, per otte-

toli azionari ed,
26 agosto 1954,
ione per cui non
stitutiva dell'im-
la imposta sulle
l'imposta di regi-
veva l'imposta di
io la componente

sulla società, per
la legge 19 luglio
Stati Uniti del 30
gli Stati contraenti
reddito, l'impresa
rte commisurata al
mpiegata nel primo
è esente da tale im-
esa è esente dall'im-

mbibile, una fase a sè
onosce soltanto alcuni
itti come idonei a dar
e il concetto giuridico
m coincide con il con-
ffermazione per quanto
n sia difficile ravvisare
a sulle società dai red-
vole) a prescindere dai
lirettamente la nozione
utto incerta e non deli-

d'animo » (molto rara-
condo cui non potrebbe
o, la spesa per il paga-
se ed in quanto il fatto
fattispecie previste dalla
lle altre ipotesi non può

che una medesima entità
ali o non statali), che si
mpio, il fatto della perce-
costituisce il presupposto
dell'imposta sulle società
quindi erroneo affermare
ne debba necessariamente
ne degli altri tributi; una

ASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

stro delle Finanze On. Zoli, allorchè egli esplicita-
viene, infine, dire che l'imposta, pur essendo basata,
patrimonio, non è un'imposta patrimoniale, ma ri-
n'imposta ordinaria sul reddito commisurata sem-
onio, così come lo era l'imposta ordinaria sul pa-

ministeriale, come quelle parlamentari alla Camera
si evince a chiare note non soltanto che l'imposta
asi di imposta sul reddito, sono pienamente con-
la legge che alla struttura del tributo; talchè non
ha fatto qualche giudice di merito, che la *voluntas*
regolamentazione legislativa dell'imposta, sia di-
ppare dalla lettera della legge e dei lavori prepa-
sentenza 1° luglio 1965, n. 826 e 5 novembre 1965,

ti che l'art. 6 della legge 6 agosto 1954, n. 603
si applica con l'aliquota dello 0,75 % sul patri-
ato nell'art. 4 e del 15 per cento sulla parte del

società, ma analoghe controversie potrebbero sor-
dare ad esempio, per le imposte sul patrimonio, per le
ecc.

e legislativa « spese inerenti alla produzione » del
ta è rimasta, sostanzialmente invariata, nell'arti-
quale già era nell'art. 32 del t. u. del 1877. Tale
contiene in sè l'indicazione di tutti i requisiti
one del fatto cui è riconosciuta l'idoneità a dar
i redditi imponibili. Viene infatti in essa espres-
o luogo, che il fatto di che trattasi è costituito
edi una spesa (l'art. 23 della legge n. 1 del 1956
ese « sostenute », rimanendo quindi esclusi i fatti
a modificazione giuridica (quale è ad esempio
ine); in secondo luogo, che il fatto effettuazione
produzione » del reddito, deve verificarsi in un
e a quello dell'avvenuta formazione del reddito
to nella sentenza in rassegna, oltre che nella
4 novembre 1927, n. 3672, nelle decisioni della
itate, nonchè nella decisione Comm. Centr. 19
ultima in *Imp. dir.*, 1956, 410); in terzo luogo,
ualificazione dalla relazione non con un qual-
lo specifico reddito (di categoria B o C/1) che
la espressione legislativa di che trattasi, inter-
linamento normativo, può inoltre desumersi
ddito — non essendo determinata dal movente
ua la spesa, posto che il movente è una entità
di rilevanza giuridica, nè essendo identifica-
naturale, posto che l'eguaglianza delle condi-
con l'essere l'ordinamento giuridico un siste-
non altro per esclusione) estratta e recepita

reddito indicato nell'art. 5 che eccede il 6 per cento del patrimonio imponibile». Dalla commisurazione di dette aliquote al patrimonio ed al reddito non è lecito desumere però che l'imposta colpisce separatamente ed indipendentemente il patrimonio ed il reddito e concludere che le imposte sono due, ovvero — come ha opinato il Tribunale di Firenze — che, pur essendo l'imposta unica, le componenti dell'imposta stessa sono due, l'una sul patrimonio e l'altra sul reddito, con differenti caratteri e funzioni. Dall'esame complessivo infatti della legge in tutte le sue norme, e dei lavori preparatori, si evince che il patrimonio delle società non viene considerato come oggetto dell'imposizione, bensì come indice di un reddito presunto del patrimonio stesso, che permetta la commisurazione dell'imposta anche a tale reddito presunto, oltre che a quello indicato nell'art. 5 della legge. La ragione per cui il legislatore ha ritenuto necessario stabilire, anziché una base unica, una duplice base imponibile, è chiaramente enunciata nella relazione al Senato degli on. Zotta e Corti laddove è detto (n. 6): «La caratteristica sta nello spegnere l'interesse del contribuente a falsare l'equilibrio del bilancio con spostamenti di capitale a reddito e viceversa. Per effetto della duplice tassazione sul patrimonio (0,75 per cento) e sul reddito eccedente

dalla realtà economica, mediante un apprezzamento, sulla base appunto di tale realtà, della «immediata e diretta necessarietà» della spesa per il conseguimento dello specifico risultato della produzione di un determinato reddito. Trattasi di una relazione di necessarietà sostanzialmente analoga a quella prevista dagli artt. 821 cpv., 984, comma terzo e 1149 c. c. tra una spesa e la produzione e il raccolto dei frutti (la tradizionale distinzione tra spese necessarie utili e voluttuarie riguarda le spese per la conservazione ed il godimento delle cose e non anche le spese per la produzione ed il raccolto dei frutti); e trattasi di una necessarietà — come si è detto — «diretta ed immediata» perché apprezzata sulla base di valori umani (ancorché del momento economico) con riguardo ad uno specifico risultato, e quindi non della generica ed anche indiretta causalità naturale (pur essendo incontestabile che la sussistenza di un nesso di causalità tra spesa e reddito è compresa nel concetto di necessarietà della prima per la produzione del secondo).

Ciò dicendo non si vuole risolvere in questa sede e con poche parole un tema sul quale diffusamente si sono soffermati gli scrittori e la giurisprudenza (i quali peraltro hanno espresso un orientamento sostanzialmente coincidente con quanto qui scritto). Soltanto si vuole anzitutto sottolineare come la nozione giuridica di spesa inerente alla produzione del reddito soggetto ad imposta non è né tanto vaga né tanto amplificabile quanto vorrebbero far credere i sostenitori della deducibilità dell'onere fiscale per imposta sulle società; e si vuole avere a portata di mano una nozione sufficientemente precisa per contestare le argomentazioni da costoro addotte. Argomentazioni che effettivamente si dissolvono non appena si dirada la nebbia con cui si è voluto circondare il concetto di spesa inerente alla produzione del reddito.

Così a coloro (GRILLO, nota a decisione, in *Imp. dir. erariali*, 1963, 236, e BOINI, *La detraibilità dell'imposta sulle società nell'imposizione del red-*

il 6 per cento (15 per cento) la incidenza viene ad essere uguale. Si raggiunge cioè un punto di indifferenza, per cui il contribuente è messo in condizione di non avere convenienza alcuna sia a tenere basso artificialmente il capitale sociale, costituendo riserve occulte, sia a gonfiarlo artificialmente ».

Ed una conferma dell'unicità dell'imposta si ha proprio nella struttura legislativa del tributo:

All'art. 7 della legge citata è infatti stabilito che « quando dalla somma degli elementi indicati nell'art. 5 risulta una perdita, l'imposta è ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra tale perdita ed il patrimonio imponibile. La riduzione non può in alcun caso superare il 90 per cento dell'imposta commisurata al patrimonio imponibile ».

La norma suddetta dimostra che i due elementi, patrimonio e reddito, sono interdipendenti e complementari fra di loro, essendo stati assunti l'uno quale criterio integrativo dell'altro per stabilire un reddito più equilibrato e rispondente alla realtà. Se così non fosse, e si trattasse invece di due imposte, l'una sul reddito e l'altra sul patrimonio, ovvero di due componenti di un'imposta unica complessa, valutabili autonoma-

dito mobiliare, Dir. prat. trib., 1964, 563) i quali sostengono che l'onere fiscale per imposta sulle società andrebbe « imputato all'esercizio successivo a quello che è contemplato nel bilancio di commisurazione », è agevole replicare — con la giurisprudenza sopra richiamata — che non può essere considerata inerente alla produzione del reddito una spesa che viene effettuata successivamente alla produzione del reddito e costituisce perciò solo erogazione di tale reddito, e che è posta in relazione non con lo specifico « reddito soggetto ad imposta », ma con il reddito dell'anno successivo; nè per superare questa considerazione è sufficiente affermare apoditticamente che il requisito della attualità della spesa sarebbe qualcosa di non « riesumabile ». E a coloro (BOMI, *op. cit.*, 560, e NARESE, *Se l'importo pagato a titolo di imposta sulle società sia detraibile dall'imponibile di R. M. cat. B*, in *Foro amm.*, 1964, II, 194) i quali affermano che la spesa per imposta sulle società sarebbe detraibile perchè « condizione necessaria per l'esercizio dell'attività produttiva », è facile replicare che per aversi inerenza di una spesa alla produzione di un determinato reddito non è affatto sufficiente che sussista un nesso di causalità naturale e tanto meno un nesso generico tra la spesa e il cosiddetto « esercizio dell'attività produttiva ».

A questo punto l'esame della questione di che trattasi può essere definitivamente chiuso: le rimanenti argomentazioni addotte dai sostenitori della deducibilità dell'imposta sulle società si palesano infatti non rilevanti. Così, tutta la discussione sul punto se la imposta sulle società abbia o meno « sostituito » l'imposta di negoziazione è, a ben vedere, soltanto manifestazione di una sorta di « vischiosità », di ritrosia a prendere atto di una innovazione legislativa indubbiamente radicale. E peraltro, quando si afferma che i tributi soppressi in coincidenza (meramente temporale) con la introduzione dell'imposta sulle società sarebbero stati da questa « sostituiti », si fa ricorso ad una immagine espressiva forse di un accadimento pratico, ma assolutamente priva di significato e di rilievo giuridico. Comunque, sul punto si rinvia a quanto egregiamente sostenuto dal FAL-

mente e scindibili (come ha avvisato il Tribunale di Firenze), la mancanza di una componente imponible non dovrebbe avere alcuna influenza sull'altra, e non si comprenderebbe allora perchè il legislatore, in caso di perdita del reddito, si sia indotto a ridurre anche l'imposta nella parte commisurata al patrimonio nella misura di dieci volte il rapporto fra tale perdita ed il patrimonio imponible, sia pure col limite del 90 per cento dell'imposta commisurata al patrimonio.

È giocoforza desumere, mettendo in correlazione gli artt. 6 e 7 della legge, che il patrimonio è considerato quale indice di un reddito presunto, e che la quota sul patrimonio ha sempre per oggetto il reddito commisurato al patrimonio; per cui detto reddito presunto viene, nella valutazione complessiva del reddito delle società, ridotto in proporzione della perdita reale sul reddito di cui all'art. 5 della legge.

Ma v'è un'altra considerazione da fare.

In base all'art. 6 della legge citata, il reddito delle società è tassato soltanto quando « eccede il 6 % del patrimonio imponible ». La norma suddetta prova ancora una volta che il patrimonio è considerato dal legislatore quale indice di reddito presunto in rapporto alla consistenza patrimoniale; altrimenti la franchigia del 6 %, disposta proprio per non colpire due volte il reddito presunto e quello effettivo, non avrebbe

SITTA nei due scritti già citati, aggiungendosi soltanto due considerazioni. La prima, che le norme di legge in tema di spese deducibili non possono certamente essere derogate da una circolare, e tanto meno da una circolare quale quella 2 luglio 1927, n. 6691 tanto contraddittoria e sommaria (ove si tenga conto anche del contrastante orientamento giurisprudenziale) da apparire quanto meno abnorme. La seconda che se la deducibilità o meno dell'imposta sulle società dovesse essere collegata alla deducibilità o meno dei tributi dalla stessa « sostituiti », si dovrebbe tener conto anche del fatto che l'imposta sulle società assolve tra l'altro alla finalità perequativa di sottoporre gli enti ad una imposizione equivalente a quella cui sono sottoposte le persone fisiche in occasione dei trasferimenti *mortis causa*; sicchè ove si autorizzassero gli enti a detrarre l'imposta sulle società dai redditi imponibili mobiliari, si dovrebbe giungere ad autorizzare le persone fisiche a detrarre da tali redditi la spesa per le imposte successive. Il che è palesemente assurdo.

Dopo quanto si è scritto si palesano irrilevanti anche i problemi relativi alla unicità o duplicità della imposta sulle società ed alla classificazione di detta imposta come una imposizione sul reddito (sia pure commisurata anche al patrimonio) o invece come una imposizione sul patrimonio ed eventualmente anche sul reddito.

Interessa tuttavia sottolineare come l'affermazione secondo cui l'imposta sulle società sarebbe costituita da due imposte distinte, l'una sul patrimonio e l'altra sul reddito, costituisce un passaggio obbligato per la tesi della deducibilità della spesa relativa alla parte commisurata al patrimonio (la deducibilità dell'imposta sulle società è *unanimemente esclusa per la parte commisurata al reddito*); ed è agevole rilevare come detto passaggio sia non solamente arduo ma del tutto chiuso. Il che costituisce una

ragione d'essere, come esattamente argomenta l'Amministrazione appellante, se fossero stati colpiti due cespiti diversi, il patrimonio ed il reddito.

Un'ultima riprova che le componenti sul patrimonio e sul reddito delle società non sono scindibili, trattandosi di due indici di unico reddito soggetto all'imposta, si ha nella legge 29 dicembre 1962, n. 1745, con cui è stata istituita l'imposta cedolare di acconto.

La ritenuta di utili, che la società versa in acconto delle imposte dovute all'Erario, anzichè distribuirle ai soci, vien dedotta « dall'ammontare della imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo » (art. 3 comma 1°, della legge) e « dall'ammontare dell'imposta

ragione di più per concludere per l'infondatezza della tesi che qui si contrasta.

L'asserto secondo cui l'imposta sulle società sarebbe... due imposte non considera che la norma giuridica può — entro larghissimi margini — stabilire il venire in essere di un unico rapporto giuridico anzichè di una pluralità di rapporti giuridici separati anche quando i riferimenti alla realtà extragiuridica presentano caratteri di complessità. Perciò, dedurre dalla duplicità delle basi imponibili (che peraltro attengono solo alla determinazione del *quantum* dell'imposizione) equivale compiere un non consentito salto logico su un vuoto che certamente non può essere colmato con opinabili considerazioni economico-contabili.

Del resto, la relazione ministeriale e la prevalente dottrina giuridistributaristica (NAPOLITANO, *La imposta sulle società* 1955, 23 GIANNINI A. D., *op. cit.*, 284; FALSITTA, *op. ult. cit.*, in *Riv. dir. fin.*, 1965, 159) concordano con la egregiamente motivata sentenza in rassegna nel senso della inscindibile unità del tributo in questione; sicchè sembra inutile soffermarsi ulteriormente sul punto, già ampiamente trattato.

Da ultimo si aggiunge che contro la deducibilità dell'imposta sulle società si sono espressi anche i seguenti Autori: GIANNETTI SCANDALE SESSA, *Teoria e tecnica dell'accertamento del reddito mobiliare*, Roma 1955, 142; MESIANO TALIERCIO, *Problemi dell'imposta sulle società e sulle obbligazioni*, Roma 1956, 20; CARUSO, *Considerazioni concrete sull'imposta italiana*, in *Natura ed effetti economici di una imposta sulle società*, Milano 1955, 333; MACCARONE, *L'imposizione diretta e gli uffici delle imposte dirette*, 424; NAPOLITANO, *op. cit.*, 166; ZAPPALÀ MARIONETTI LANZA, *L'imposta sui redditi di ricchezza mobile*, Napoli, 1957, 384.

F. FAVARA

POSTILLA. — Sulla questione si è ora pronunciata anche la Corte d'Appello di Milano (sent. 9 settembre 1966, in c. soc. Edison-Finanze, *Foro Pad.* 1966, I, 1025) la quale, pur ravvisando nell'imposta sulle società un'imposta « di contenuto complesso », che si articola « in due componenti del tutto distinte, aventi diverso oggetto (l'una il patrimonio e l'altra il reddito) », ha riconosciuto che essa non rappresenta comunque una spesa inerente alla produzione del reddito, e non è pertanto deducibile dal reddito stesso ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

sulle società dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili è stato acquisito » (art. 3, comma 3°, della legge).

Dalla norma suddetta si desume in primo punto che l'imposta cedolare di acconto viene prelevata dall'imposta sulle società senza distinzione fra quota sul patrimonio e quota sul reddito, costituendo un prelevamento complessivo sul reddito stesso; e poi, che all'imposta sulle società viene fatto un trattamento analogo a quello per l'imposta complementare sul reddito dei soci perchè entrambe le imposte sono sul reddito e l'imposta sulle società ha la stessa funzione dell'imposta complementare (come si è già sopra considerato) ed è stata istituita allo scopo di adeguare l'onere tributario delle società a quello delle persone fisiche, soggette ad imposta personale.

Devesi pertanto, in accoglimento dell'appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria, dichiarare la indetraibilità ai fini dell'imposta di R. M. di cat. B dell'imposta sulle società per il bilancio delle società « La Reale Grandine » al 31 dicembre 1955 anche per la quota relativa al patrimonio; e respingere, di conseguenza la domanda attrice di primo grado. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

**GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE**

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 7 maggio 1966, n. 13 - Pres. Reale
- Est. Scotto - Chiozza ed altri (avv. Graziani e Boschi) c. Ministero LL.PP. (avv. Stato Albisinni) e Guariento ed altri (avv. Sivieri).

Acque pubbliche ed elettricità - Procedimento dinanzi ai Tribunali delle acque - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore - Notifica.
(r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11; l. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1).

Competenza e Giurisdizione - Acque pubbliche - Controversie sulla consistenza dell'alveo - Competenza giurisdizionale.
(r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. b).

Competenza e giurisdizione - Giurisdizione amministrativa e ordinaria - Discriminazione - Criterio del petitum formale - Insufficienza - Diritti soggettivi - Competenza del giudice ordinario - Contenuto e limiti.
(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4).

Il ricorso al Tribunale Superiore delle acque, anche in sede di legittimità, deve essere notificato, a pena di inammissibilità, presso la Avvocatura dello Stato (1).

Ai sensi dell'art. 140 lett. b) del r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, rientrano nella competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche le controversie sulla consistenza dell'alveo, inteso nell'insieme dei suoi elementi come spazio di terreno destinato al deflusso delle acque in periodi normali e sulla conseguente sua determinazione; pertanto, si ha la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche ogni qualvolta si controverta intorno all'alveo ed intorno alla qualifi-

(1) Giurisprudenza consolidata. Negli stessi termini cfr.: Tribunale Superiore Acque, 18 febbraio 1965, n. 5, in questa *Rassegna*, 1965, I, 235, con nota e richiami.

cazione come alveo di una determinata zona di terreno ovunque essa si trovi ed indipendentemente da qualsiasi atto o provvedimento amministrativo (2).

La giurisdizione non è determinata dal solo petitum formale (prospettazione dei motivi), bensì da quello sostanziale, che risulta dallo esame della causa petendi; una volta accertato che si tratta di controversia sui diritti soggettivi, subentra la giurisdizione del giudice ordinario il quale è pienamente competente ad esaminare i vizi di legittimità dell'atto amministrativo (e in primo luogo la competenza delle Autorità emanante), salvo i limitati effetti della sua pronuncia ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (3).

(2) Cfr.: Trib. Sup. Acque, 7 ottobre 1965, n. 17, retro, I, 947; Cass., 20 luglio 1965, n. 1652, in questa *Rassegna*, I, 1134, con nota di commento; *id.*, 23 maggio 1962, n. 1178, *Riv. dir. agr.*, 1963, II, 36; in dottrina, cfr.: BUSCA, *Problemi di competenza in tema di delimitazione degli alvei*, *Giur. it.*, 1961, I, 1, 1223; MICCOLI, *Alveo abbandonato e competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche*, *ivi*, 1960, I, 1, 447; VARRIALE, *In tema di delimitazione di alveo*, *Acque, bonifiche, costr.*, 1959, 458. Sui rapporti tra provvedimento amministrativo di delimitazione e competenza del giudice ordinario e in particolare sulla difficoltà di coordinare l'art. 94 del d. r. 25 luglio 1904, n. 523, con la disposizione di cui all'art. 140, lett. b), del r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, cfr.: BUSCA, *Le acque nella legislazione italiana*, 1962, 432 e segg.; MARZANO, *In tema di delimitazione di laghi demaniali e delle spiagge*, in questa *Rassegna*, 1965, I, 830; MICCOLI, *Le acque pubbliche*, 1958, 263 e segg.

(3) Cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., 19 luglio 1965, n. 1628, in questa *Rassegna*, 1965, I, 828; *id.*, 12 febbraio 1965, n. 220, *ibidem*, I, 1117, e decisioni richiamate nelle rispettive note.

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 1° giugno 1966, n. 16 - Pres. Reale - Est. Daniele - Giurati (avv. Porto, Cavini e Renzetti) c. Ministeri LL. PP. e finanze (avv. Stato Carbone) e Enel (avv. Conte e Bozzotti).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione e derivazione - Domande concorrenti - Prevalenza - Criterio di valutazione.
(r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 9).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione e derivazione - Provvedimento di ammissione ad istruttoria - Immediata impugnabilità in sede giurisdizionale.
(r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 7 e 8).

A norma dell'art. 9 del r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, la scelta fra le domande concorrenti per nuove concessioni o derivazioni deve

essere fatta tenendosi conto, non solo della migliore utilizzazione dal punto di vista idrico, ma anche della economicità del progetto e della sua rispondenza ad altri prevalenti interessi pubblici (1).

Il provvedimento di ammissione ad istruttoria di una domanda di derivazione di acque pubbliche è atto immediatamente impugnabile in sede giurisdizionale, in quanto idoneo a produrre una concreta lesione dell'interesse nei confronti degli altri concorrenti alla stessa concessione (2).

(*Omissis*). — È da premettere che, ai sensi dell'art. 8 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, fra più domande concorrenti di aspiranti a derivazioni di acque pubbliche, va preferita quella che « presenti la migliore utilizzazione dal punto di vista idraulico ed economico o soddisfi ad altri prevalenti interessi pubblici ».

Pertanto non è esatta la premessa, dalla quale sembra sia partito il ricorrente quando afferma che in sede di concessione di acque pubbliche solo motivi attinenti al regime idrico dovrebbero essere presi in considerazione dalla P.A.; invero il citato art. 9 prevede che la scelta del progetto debba essere fatta tenendosi conto, non solo della migliore utilizzazione dal punto di vista idrico, ma anche dalla economicità del progetto e della sua rispondenza ad *altri* prevalenti interessi pubblici.

La legge prevede che la scelta del progetto possa essere fatta *per soddisfare* ad altri prevalenti interessi pubblici; ma è ovvio che di tali interessi si debba tener conto anche quando il progetto sia in contrasto con essi, non essendo pensabile che la legge abbia voluto attribuire alla P. A. la potestà di soddisfare i detti interessi e non anche quella di impedirne il sacrificio. — (*Omissis*).

(*Omissis*). — Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce che il provvedimento impugnato avrebbe violato l'art. 12 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, in quanto l'Amministrazione avrebbe dato ingresso ad una nuova domanda della Selt-Valdarno, dopo che il Consiglio superiore dei LL. PP. si era definitivamente pronunziato sulle domande concorrenti.

(1) Sui criteri di valutazione comparativa delle domande concorrenti, cfr.: Trib. sup. acque, 20 ottobre 1964, n. 30, in questa *Rassegna*, 1964, I, 1173, e i precedenti di dottrina e giurisprudenza *ivi* richiamati in nota.

(2) Conf.: Cass. 20 novembre 1959, n. 3430, in questa *Rassegna*, 1960, 14; in dottrina, cfr.: MICCOLI, *Le acque pubbliche*, 1958, 103 e segg.; *contra*, BUSCA, *Le acque nella legislazione italiana*, 1962, 113-115. L'autonoma impugnabilità è stata esclusa invece quando il provvedimento sia emesso dal Genio civile per delega del Ministero competente; in tal senso, cfr.: Trib.

Esattamente l'Amministrazione ha posto in rilievo che, nella specie, non vi fu una nuova domanda della Selt-Valdarno; in data 11 ottobre 1954 la detta Società presentò una variante dell'originario progetto, che il Ministero dei LL. PP. (in conformità al parere del Consiglio superiore dei LL. PP. 11 febbraio 1955, n. 341; doc. 8 prod. avv. Stato) ritenne non sostanziale e perciò ammise ad istruttoria breve ai sensi dell'art. 49 del t. u. 11 dicembre 1935, n. 1775.

Sembra pertanto che il motivo sia stato proposto dal ricorrente, nell'errato convincimento che la Selt-Valdarno avesse presentato una nuova domanda, e non una variante non sostanziale.

Se poi dovesse ritenersi che il ricorrente (con il dedurre che la Selt-Valdarno aveva presentato « un elaborato tecnico che si risolveva in una totale innovazione della primitiva domanda ») abbia inteso censurare la determinazione ministeriale di considerare la variante della Selt-Valdarno « non sostanziale », il Tribunale non potrebbe non rilevare l'inammissibilità del motivo, atteso che esso riguarderebbe non l'atto impugnato, ma il provvedimento di ammissione della detta variante a istruttoria breve, che doveva essere autonomamente impugnato, nel prescritto termine.

È da rilevare che, per costante giurisprudenza, il provvedimento di ammissione ad istruttoria di una domanda di derivazione di acque pubbliche è atto immediatamente impugnabile in s. g. in quanto idoneo a produrre una concreta lesione dell'interesse nei confronti degli altri aspiranti alla stessa concessione (Trib. sup. acque pubb. 2 luglio 1949, n. 11; 23 maggio 1960, n. 6; 8 settembre 1953, n. 10; 28 gennaio 1954, n. 4; 9 marzo 1955, n. 9; Cass. SS. UU., 19 gennaio 1937, n. 125).

Nella specie, secondo quanto risulta dagli atti, in seguito al parere 11 febbraio 1965, n. 341 del Consiglio Superiore dei LL. PP., fu esperita l'istruttoria abbreviata sulla domanda 19 ottobre 1954 della Selt-Valdarno, ai sensi dell'art. 49 del t. u. sulle acque ed a tal fine fu emessa dall'Ufficio del Genio Civile di Arezzo l'ordinanza 28 marzo 1955, n. 5076, che fu debitamente pubblicata e diede luogo ad opposizioni (parere del Consiglio superiore 16 maggio 1955, n. 1339, doc. 4 prod. avv. Stato).

sup. acque, 12 ottobre 1962, n. 13, *Foro amm.*, 1963, II, 383; Cass., 19 gennaio 1957, n. 125, *Acque, bonif., costruz.*, 1957, 504. Sul carattere definitivo dei provvedimenti istruttori e sulla conseguente inammissibilità di autonoma impugnazione, cfr.: Trib. sup. acque, 11 dicembre 1963, n. 20, *Foro amm.*, 1964, I, 1, 1026; *id.*, 30 dicembre 1952, n. 19, *Acque, bonif., costruz.*, 1953, 277.

Sulla posizione giuridica dell'aspirante alla concessione, cfr.: Trib. sup. acque, 1° luglio 1965, n. 16, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1090, con nota di richiami.

Il ricorrente, che era a conoscenza del provvedimento di ammissione della domanda Selt-Valdarno ad istruttoria abbreviata, sia attraverso la menzionata ordinanza del Genio Civile di Arezzo, debitamente pubblicata, sia, comunque, in seguito all'esibizione degli atti in giudizio, non avrebbe potuto quindi esimersi dall'impugnare tale provvedimento, ove avesse voluto fare accertare che esso era stato illegittimamente emanato, trattandosi di una variante sostanziale dell'originario progetto.

La mancata impugnativa, nel prescritto termine, del provvedimento che ha ammesso ad istruttoria abbreviata la domanda Selt-Valdarno, rende incontestabile in questa sede la legittimità del provvedimento stesso e quindi la natura non sostanziale della variante; epperò sono inammissibili in questa sede, nella quale si impugna il decreto di concessione, le censure relative alla natura della variante. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 8 giugno 1966, n. 18 - *Pres. Reale* - *Est. Tozzi* - Consorzio di bonifica dell'Alto Simeto (avv. Antonino, Scuderi e Mazzullo) c. Ministero LL. PP. (avv. Stato Carbone) e altri (avv. Conte).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Requisiti di ammissibilità - Ricorrenza - Momento.

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione e derivazione - Domanda di variante - Carattere sostanziale o non sostanziale delle variazioni richieste - Criteri di valutazione.

(r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 49).

Acque pubbliche ed elettricità - Concessione e derivazione - Domanda di variante - Valutazione dell'Amministrazione sul carattere sostanziale delle variazioni - Discrezionalità - Sindacato di legittimità.

(r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 49).

I requisiti necessari perchè un ricorso possa ritenersi ammissibile devono essere esistenti non al momento della emanazione dell'atto che si intende impugnare ma al momento della proposizione del ricorso (1).

Nella valutazione sul carattere sostanziale o non sostanziale delle variazioni richieste dal concessionario nessuna rilevanza può attribuirsi

(1) Oltre le sentenze richiamate in motivazione, cfr. Cons. Stato, VI, 19 febbraio 1965, n. 109, *Foro amm.*, 1965, I, 2, 249, in motivazione; SANDULLI, *Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici subordinati*, 1963, 217, ed *ivi* richiami.

al fatto che le opere inizialmente previste siano state o meno iniziate; per stabilire il carattere delle variazioni è necessario invece accertare di volta in volta se le richieste variazioni siano talmente importanti da far ritenere o meno che con esse si intende praticamente sostituire alla precedente una nuova concessione, procedendo a tal fine ad una complessa valutazione nella quale ogni elemento deve essere considerato oltre che per se stesso anche in relazione a tutti gli altri (2).

Di fronte ad una domanda di variante l'Amministrazione deve di discrezionalmente valutare tutti gli elementi in suo possesso per giudicare se la variante debba considerarsi o meno sostanziale, con la conseguenza che il suo operato non è completamente sottratto al sindacato di legittimità del giudice, ma soggetto al normale sindacato che il giudice di legittimità esercita rispetto a tutti gli atti discrezionali sotto il profilo dell'eccesso di potere (3).

(Omissis). — È infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai resistenti sulla considerazione che, al momento in cui fu emanato l'atto impugnato (26 gennaio 1968), il Consorzio ricorrente non era titolare di alcuna posizione giuridica soggettiva, differenziata da quella di tutti gli altri soggetti di diritto, che potesse venir lesa dall'atto stesso. Nè, aggiungono i resistenti, la presentazione in data 21 marzo 1963 della domanda per ottenere la cessazione delle stesse acque che formano oggetto dell'ordinanza impugnata, può servire a legittimare la presentazione del ricorso, perchè l'interesse legittimo deve essere esistente al momento della emanazione dell'atto che si impugna e deve essere leso immediatamente da detto atto.

Osserva in proposito il Collegio che i requisiti necessari perchè un ricorso possa ritenersi ammissibile debbono essere esistenti non al momento della emanazione dell'atto che si intende impugnare ma al momento della proposizione del ricorso stesso. Ciò vale soprattutto per l'interesse a ricorrere e per l'interesse sostanziale che si pretende leso dall'atto, nei confronti dei quali la giurisprudenza richiede soltanto che sorgano nel termine utile per la proposizione del ricorso (v. Consiglio di Stato, VI Sez. decc. n. 504 del 1959, n. 1035 del 1960, n. 980

(2) Non risultano precedenti in termini; sui criteri di valutazione sulla sostanzialità della variante, cfr.: BUSCA, *Le acque nella legislazione italiana*, 1962, 165 e segg.

(3) Sulla discrezionalità delle valutazioni adottate dalla pubblica Amministrazione in ordine al carattere sostanziale o non sostanziale della variante, cfr. Cass., 2 febbraio 1963, n. 182, *Giust. civ.*, 1963, I, 1326; MICCOLI, *Le acque pubbliche*, 1958, 206.

del 1952; IV Sez. n. 16 del 1948). D'altra parte, è facile osservare che, se la tesi dei resistenti fosse vera, numerosissimi casi non troverebbero protezione sol perchè l'interesse legittimo sorge dopo la emanazione dell'atto. Basti pensare ai bandi di concorso, che, secondo la teoria dei resistenti, non sarebbero mai impugnabili, perchè al momento della loro emanazione non esiste alcun interesse legittimo differenziato da quello generale di tutti i cittadini alla legittimità degli atti amministrativi. È noto infatti che la differenziazione avviene soltanto al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presentazione che può aver luogo solo dopo la emanazione del bando. In tali casi nessuno ha mai dubitato che colui il quale ha presentato la domanda per la partecipazione al concorso possa impugnare il bando, se da esso derivi una lesione di interesse attuale. La stessa situazione ricorre nel caso in esame, nel quale, al momento della emanazione della ordinanza impugnata, il ricorrente non aveva alcun interesse legittimo, non potendo dubitarsi che detto interesse sia sorto soltanto con la presentazione della domanda di concessione delle stesse acque che formano oggetto della ordinanza. In detta situazione, pertanto, il ricorso deve ritenersi ammissibile per le ragioni anzidette, anche perchè lo interesse è sorto nel termine utile per la proposizione del ricorso ed il ricorso è stato tempestivamente proposto rispetto all'atto impugnato. — (*Omissis*).

(*Omissis*). — Parimenti infondato è il secondo motivo.

L'art. 49, 2° comma del t. u. n. 1773 del 1933 non può essere interpretato nel senso che di variante non sostanziale si può parlare soltanto quando già esistano delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione delle acque; una tale limitazione non esiste nella legge e non avrebbe alcuno scopo, perchè la ratio del secondo comma dello art. 49 è quella di riconoscere la persistenza del diritto del concessionario nel caso in cui quest'ultimo intenda apportare alle opere variazioni non sostanziali, ed è evidente che nessuna importanza può avere la circostanza che le opere inizialmente previste siano state o meno iniziate (v. Tribunale Superiore Acque, decisione n. 10 del 1962). — (*Omissis*).

(*Omissis*). — Per quel che riguarda il secondo punto, osserva il Collegio che, a norma dell'art. 49, 1° comma, del T. U. n. 1775 del 1933, perchè una variante possa considerarsi sostanziale, occorre che l'utente intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua; discende da ciò che, per stabilire se la domanda di variante debba essere ammessa o meno alla breve istruttoria prevista dal secondo comma dello stesso articolo 49, occorre di volta in volta stabilire se le richieste variazioni siano

talmente importanti da far ritenere o meno che con esse si intende praticamente sostituire alla precedente una nuova concessione, per la quale occorre una nuova valutazione dell'interesse pubblico, allo scopo di stabilire se ad essa non siano da preferirsi le altre richieste per le stesse acque, in quanto più atte a soddisfare il pubblico interesse. Si tratta pertanto di volta in volta di procedere ad una complessa valutazione, nella quale ogni elemento deve essere considerato oltre che per sè stesso anche in relazione a tutti gli altri, con la conseguenza che se in una data ipotesi, ad esempio, la semplice variazione dell'uso dell'uso dell'acqua, può ritenersi sufficiente a far ritenere la variante sostanziale (v. Trib. Sup. Acque, sentenza n. 9 del 1925), in altre ipotesi la stessa variazione dell'uso può esser ritenuta tale, in relazione a tutti gli altri elementi, da non snaturare la precedente concessione, sicchè la richiesta variante, pur implicando una variazione di uso dell'acqua, possa considerarsi non sostanziale.

Ciò premesso, è evidente che di fronte ad una domanda di variante l'Amministrazione deve discrezionalmente valutare tutti gli elementi in suo possesso per giudicare se la variante debba considerarsi o meno sostanziale, con la conseguenza che il suo operato non è completamente sottratto al sindacato di legittimità del giudice, ma soggetto al normale sindacato che il giudice di legittimità esercita rispetto a tutti gli atti discrezionali sotto il profilo dell'eccesso di potere. — (Omissis).

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE, 5 agosto 1966, n. 23 - Pres. Reale - Est. Giannattasio - Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Carbone) c. Ingenito (avv. Soprano e Rispoli).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione parziale - Concetto - Indennità - Criterio di liquidazione.

Si versa nel caso di espropriazione parziale quando il fondo espropriato è elemento insostituibile per l'organizzazione o il funzionamento dell'impresa agricola o, quanto meno, è posto, in modo durevole, per una esigenza tecnica, a servizio di altro fondo, così da costituire una pertinenza necessaria, mentre, ove tale nesso tra le parti non esista, si ha espropriazione totale, nulla rilevando che al proprietario espropriato rimanga altro terreno contiguo; nel primo caso, la parte residua è sicuramente soggetta a deperimento e l'indennità di espropriazione — tenuto conto dell'estensione iniziale del terreno e di quella residua dopo l'espropriazione e determinati i valori a metro quadrato dell'estensione

iniziale e dell'estensione residua (quest'ultimo ottenuto previa riduzione della percentuale di svalutazione) — è costituita dalla differenza tra il valore intero della intera estensione ed il valore ridotto dell'estensione residua (1).

(1) Lo stesso principio è stato affermato dal Tribunale Superiore anche con le sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 1966, nelle quali si precisa che nel secondo caso sopra ipotizzato, « pur non potendosi negare, in via assoluta che il fondo residuo possa, in certe ipotesi, subire una diminuzione di valore, di regola non si ha riguardo ad essa per la difficoltà (per non dire impossibilità) di una concreta determinazione e l'indennità di espropriazione è determinata, a norma dell'art. 39, in base al valore venale dell'immobile espropriato ». Cfr.: Trib. Superiore Acque, 12 ottobre 1965, n. 21, *retro*, I, 210; Cass., 29 luglio 1965, n. 1820, *Foro It.*, 1965, 535; *id.* 18 maggio 1964, n. 1213, in questa *Rassegna*, 1964, I, 719; *id.*, 15 maggio 1964, n. 1184, *Foro ammin.*, 1964, I, 1, 378 e *Riv. giur. edil.*, 1964, I, 1061; in dottrina, cfr.: CARUGNO, *L'espropriazione per pubblica utilità*, 1958, 227 e segg.; ROSSANO, *L'espropriazione per pubblica utilità*, 1964, 250 e segg.

LODO ARBITRALE, 23 febbraio 1966, n. 10 (Roma) - Pres. Caccioppoli - Impresa Ferrocemento ing. Mantelli e C.i (avv. Giordani) c. Ministero LL. PP. (avv. Stato Cavalli).

Arbitrato - Domanda di arbitrato - Tempo del giudizio arbitrato - Proposizione prima dell'approvazione del collaudo - Condizioni:
1) urgenza nella risoluzione della controversia, in rapporto alle condizioni economiche dell'appaltatore; 2) o accordo delle parti; 3) o decisione definitiva della p. a. sulle riserve.

Arbitrato - Domanda arbitrato - Tempo del giudizio arbitrato - Proposizione prima dell'approvazione del collaudo - Approvazione del collaudo intervenuta in corso del giudizio, prima della chiusura del contraddittorio - Procedibilità.

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Esecuzione - Maggiori oneri conseguenti a circostanze non previste - Articoli 21, 22, 23 r. d. 25 maggio 1895, n. 350 - Esclusione - Articolo 1664, 2° comma c. c. - Applicabilità - Equo compenso - Determinazione - Criterio - Fatti-specie.

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Esecuzione - Mezzi d'opera - Nozione - Distinzione - Difficoltà non previste di esecuzione - Articolo 1664, 2° comma c. c. - Applicabilità.

Il giudizio arbitrato, secondo il Capitolato generale del 1895, art. 44, lettere a) e b), può proporsi, prima dell'approvazione del collaudo, se

sussistono motivi di urgenza, da valutarsi in rapporto alle esigenze economiche dell'appaltatore, o se sussiste accordo delle parti o se è intervenuta una decisione definitiva della p. a. sulle riserve (1).

Se il giudizio arbitrale è stato promosso prima dell'approvazione del collaudo senza che ne ricorressero le condizioni, è tuttavia procedibile nel caso che, in corso di giudizio e prima della chiusura del contraddittorio, sia stata comunicata all'impresa la decisione amministrativa di reiezione delle riserve (2).

Se nel corso di esecuzione del contratto di appalto di opere pubbliche, emergono circostanze obiettivamente non previste che rendano maggiori gli oneri a carico dell'appaltatore, non è applicabile l'art. 23 r. d. 25 maggio 1895, n. 350, che concerne le eventuali contestazioni fra direttore dei lavori e appaltatore in ordine all'esecuzione dei lavori e le eventuali istruzioni da parte dell'ingegnere capo; nè sono applicabili i prece-

(1) La massima non può condividersi. V. in senso contrario, Trib. Roma, 6 agosto 1965, n. 5646, *retro*, I, 206, con nota.

(2) La massima non può condividersi.

In materia di pubblici appalti vige il principio generale secondo il quale la domanda di arbitrato non può proporsi se non dopo l'espletamento e l'approvazione del collaudo. Si tratta di un principio generale, anche se non assoluto (per le deroghe cfr. Tribunale di Roma, 6 agosto 1965, n. 5546, *retro*, 1966, I, 206).

È pacifico che il collaudo, con la sua approvazione, si pone come un presupposto processuale. Ha infatti affermato la Cassazione con la sentenza 22 dicembre 1964, n. 2968 (in questa *Rassegna*, 1965, I, 222), che siccome il potere decisorio degli arbitri trae esclusivo fondamento dalla clausola compromissoria per la soluzione di controversie che non fossero state già risolte in via amministrativa e siccome nel quadro della legislazione in materia di appalti pubblici il procedimento amministrativo del collaudo assume carattere di obbligatorietà e natura di presupposto processuale oggettivo, l'accertamento del suo verificarsi nel caso concreto costituisce un poterdovere degli arbitri per accertare i limiti della propria competenza.

Quindi secondo la Cassazione l'avverarsi del collaudo costituisce un presupposto processuale che delimita, non tanto la competenza degli arbitri, quanto la giurisdizione, giacchè in mancanza del collaudo nessuna domanda arbitrale può essere proposta a qualsiasi giudice. Quindi si è in presenza di un difetto temporaneo di giurisdizione.

È noto che i presupposti processuali che sono i requisiti del processo devono esistere al momento in cui il processo è instaurato, e cioè al momento della domanda giudiziale; e sia la competenza, sia la giurisdizione vanno determinate con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c. p. c.).

Da un punto di vista generale la Cassazione, interpretando appunto il citato art. 5, ha affermato che (Cass. 18 agosto 1962, n. 2594, *Giust. civ.*, 1963, I, 331) la giurisdizione e la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, per cui non hanno alcuna rilevanza, rispetto ad essa, i successivi mutamenti dello stato medesimo. In altri termini allorchè un presupposto di fatto condiziona il potere giurisdizionale del Giudice, la esistenza o la mancanza

enti articoli 22 e 23 che regolano la formazione dei prezzi per le specie di lavoro non previste in contratto; ma è applicabile l'art. 1664, secondo comma c. c., che attribuisce all'appaltatore il diritto ad un equo compenso, il quale va determinato tenendo conto delle voci su cui hanno inciso le difficoltà non previste (ad es., è escluso il prezzo del calcestruzzo), e delle spese generali in una aliquota più ridotta rispetto alla misura normale, mentre va detratta una percentuale per oneri non previsti valutata dall'appaltatore al momento dell'offerta (nella misura del 10%) e va esclusa una percentuale per utili (nella specie si discuteva, e la decisione è stata negativa, se nel prezzo dello « scavo di materia di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina e la demolizione di muratore e di conglomerati » fosse compreso il rinvenimento

di quel presupposto va accertato con riferimento alla data della domanda (Cass., Sez. Un., 13 gennaio 1964, n. 67, *Giust. civ.*, 1964, I, 1650; v. anche Cass., 2 marzo 1934, *Riv. dir. proc. civ.*, 1934, 2, 170).

Anche in altri casi è stato ritenuto che, ove un procedimento amministrativo debba svolgersi prima della proposizione della domanda giudiziale, la domanda stessa è improponibile se il procedimento non si è svolto.

Così in materia di requisizioni alleate è prescritto che la indennità va liquidata con il procedimento amministrativo di cui alla legge n. 10 del 1951. Se il procedimento non si è svolto, manca un presupposto processuale, che determina il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario (Cass. 30 luglio 1963, n. 2174, in questa *Rassegna*, 1964, I, 63) con nota.

Anche il vizio di costituzione dell'Organo giudicante è stato assimilato al difetto di giurisdizione, attenendo ai presupposti del processo (Cass. 3 ottobre 1963, n. 2620, *ivi*, 1964, 78).

E in materia di imposte e tasse, quando vigeva il principio del *solve et repete*, il pagamento del tributo costituiva un presupposto processuale che determinava l'incompetenza temporanea del giudice ordinario a provvedere sulla domanda del contribuente; e tale presupposto andava accertato con riferimento alla data della domanda giudiziale, perchè, se il pagamento fosse intervenuto successivamente, esso era irrilevante (Sez. Un., 29 settembre 1957, n. 3555, *Giust. civ.*, 1957, I, 2075).

In applicazione dell'enunciato principio della richiamata giurisprudenza, siccome il collaudo costituisce un presupposto che determina il difetto, anche temporaneo, della giurisprudenza arbitrale, l'accertamento del suo verificarsi va fatto con riferimento alla data della domanda arbitrale, con la conseguenza che il collaudo, intervenuto nelle more del giudizio, non può avere nessuna rilevanza.

E l'enunciato principio non ammette temperamenti, né può essere disapplicato in seguito ad accordo delle parti. E ciò perchè la norma in esame, come tutte le norme che regolano le modalità ed i tempi del Giudizio arbitrale, ha carattere processuale (che, tra l'altro, la rende immediatamente applicabile anche ai rapporti costituiti sotto il vigore del precedente capitolato: Cass., 18 marzo 1965, n. 461, in questa *Rassegna*, 1965, I, 143). Il carattere processuale si evince, in particolare, dalla ratio della norma, che è rivolta a disciplinare il tempo della domanda arbitrale, un aspetto, cioè, che attiene all'accertamento dei limiti della competenza arbitrale (cfr. Cass., 22 dicembre 1964, n. 2968, *cit.*).

U. GARGIULO

di costruzioni ciclopiche e la fuga persistente di metano con ossido di carbonio) (3).

Nelle categorie dei c. d. mezzi d'opera, utili per l'esecuzione di un certo tipo di lavoro, occorre distinguere i mezzi discrezionalmente scelti dall'appaltatore da quelli tecnicamente necessari o imposti dal contratto; con la conseguenza che il rischio della inidoneità del mezzo o del risultato negativo dell'opera è a carico dell'appaltatore nel primo caso; non nel secondo caso, nel quale egli ha diritto ad un equo compenso (4).

(Omissis). — La prima questione che si pone all'esame del Collegio è quella dell'eccezione di inammissibilità dell'istanza di arbitrato sollevata in limite litis dalla difesa del Ministero dei Lavori Pubblici.

Come è stato riferito nella narrativa, l'Amministrazione assume che la Società Ferrocemento non avrebbe potuto chiedere la decisione arbitrale delle riserve proposte, fatta eccezione di quella relativa alla richiesta di un maggiore compenso per il lavoro di raddrizzamento del cassone della pila n. 8 per la quale era, su istanza dell'impresa stessa intervenuta una decisione in corso d'opera.

La Società oppone anzitutto che pur essendo stata la domanda di definizione anticipata da essa limitata alle opere per il raddrizzamento del cassone non è dubbio che, avendo il Ministero con la lettera 2 agosto 1963 respinto in modo non equivoco tutte le riserve, si era venuta ad aprire per essa istante la facoltà e l'onere di chiedere nel termine di decadenza trenta giorni dalla predetta comunicazione il giudizio arbitrale.

Comunque, aggiunge la Società, la decisione amministrativa di tutte le riserve venne ad assumere il valore di una proposta da parte del Ministero di risoluzione anticipata anche delle riserve di cui essa non aveva chiesto la risoluzione in corso d'opera, che pertanto l'istanza di arbitrato dalla impresa avanzata, nel termine anzidetto, costituì implicita adesione alla proposta stessa, per cui venne ad integrarsi l'accordo delle parti richiesto dall'art. 44 lettera a) del regolamento.

Il Collegio osserva che dalla lettera dell'impresa del 28 novembre 1960, appare chiaro che la istante intese proporre la risoluzione anticipata soltanto della riserva relativa ai lavori di raddrizzamento del cassone della pila n. 8. Poiché a quella data tali lavori erano stati ultimati e quindi non poteva sussistere più alcuna ragione d'ordine tecnico cui potesse collegarsi la richiesta è logico supporre che essa fosse fondata sulla esigenza della Ferrocemento di ottenere il pagamento di quanto effettuato per riparare il guasto. Stante la entità della somma controversa, il motivo può considerarsi idoneo a legittimare la richiesta di risoluzione anticipata ai sensi dell'art. 44 lettera b) del capitolato generale

(3-4) Sulla inapplicabilità nell'appalto pubblico, anche del secondo comma dell'art. 1664 cod. civ., v. nota redazionale, *retro*, I. 225.

del 1895, essendo opinione generalmente accolta che il carattere di urgenza atto a giustificare siffatta risoluzione può essere riconosciuto anche in rapporto a subiettive esigenze economiche dell'appaltatore (lodo 2 gennaio 1935, Florio c. Ministero della Guerra in « Nuova riv. pubblici appalti » 1936, I, 22). Non è peraltro dubbio che il Ministero dei Lavori Pubblici aderì alla richiesta, tanto che promosse in ordine ad essa una istruttoria tecnica ed il voto del Consiglio Superiore. Venne quindi con ciò a realizzarsi anche la condizione richiesta dall'altra ipotesi del citato articolo (quella di cui alla lettera *a*) per la ammissibilità della risoluzione anticipata di una controversia e cioè l'accordo delle parti come del resto è riconosciuto dalla difesa del Ministero stesso.

Il dissenso verte sul contenuto della lettera ministeriale del 2 agosto 1963 che l'Impresa ebbe a interpretare come reiezione di tutte le riserve e che invece l'Amministrazione afferma essere riferita soltanto alla riserva relativa al raddrizzamento del predetto cassone.

Non può negarsi che la formulazione di detta lettera si prestava ad equivoci, in quanto si parlava di « riserve » in modo generale, sì da dare la impressione che il Ministero avesse inteso rigettare tutte le riserve e tale impressione dovette di certo essere avvalorata agli occhi degli amministratori della società appaltatrice dalle controdeduzioni inserite dalla Direzione dei Lavori in sede di chiusura del registro di contabilità, nelle quali si affermava che le riserve erano state « tutte totalmente » rigettate dall'Amministrazione. Nè l'Impresa era in grado di porre il contenuto della lettera ministeriale in relazione all'istruzione condotta dal Ministero e al voto richiesto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che (come si è saputo poi nel corso del presente giudizio) erano stati limitati alla riserva relativa ai compensi per il raddrizzamento del cassone, in quanto di tali atti non fu data alla Società notizia alcuna. Anzi una proposta transattiva avanzata per vie brevi dall'Amministrazione per la definizione previo versamento di una data somma di tutte le riserve (circostanza non smentita dalla Difesa del Ministero) aveva fornito ulteriori elementi all'Impresa per ritenere che le riserve stesse erano state tutte già valutate in sede amministrativa.

Valutati detti elementi nella loro obiettiva consistenza, il Collegio ne trae il convincimento che il Ministero, se pure all'inizio aveva avviato l'istruzione per la decisione della sola riserva di cui l'Impresa aveva chiesto la risoluzione in corso d'opera, in seguito, non essendosi raggiunto alcun accordo, ed essendo decorso molto tempo dall'ultimazione delle opere, si indusse ad una decisione complessiva di rigetto di tutte le riserve.

Sulla base di tale interpretazione della volontà espressa dall'Amministrazione con la lettera anzidetta, il Collegio ritiene che si venne ad aprire alla società appaltatrice l'adito al giudizio arbitrale. È stato infatti ritenuto che può promuoversi istanza di arbitrato, anche prima dell'ap-

provazione del collaudo, allorchè interviene una decisione amministrativa definitiva della Amministrazione (lodo 26 agosto 1951, pubbl. in « Giur. opere pubbliche » 1952, I, pag. 146). Tale tesi appare del resto logica ove si ponga mente che il rinvio del giudizio arbitrale a data successiva all'approvazione del collaudo mira a porre l'Amministrazione in condizione di valutare l'opportunità di instaurare il giudizio o di resistervi in base alle risultanze del collaudo; ma se l'Amministrazione stessa decide preventivamente le controversie è segno che ritiene di avere elementi sufficienti per decidere indipendentemente dall'esito del collaudo.

Quanto all'accordo delle parti che il Regolamento (lettera a) del citato art. 44) richiede per la risoluzione anticipata, convincente appare la tesi dell'istante secondo cui tale accordo si è implicitamente realizzato per effetto dell'istanza di arbitrato da essa proposto, per tutte le riserve, dopo aver ricevuto la lettera ministeriale.

Comunque l'eccezione proposta dalla difesa del Ministero viene a svuotarsi in ogni suo contenuto in relazione al fatto che nel corso del procedimento, prima della chiusura del contraddittorio, il Ministero dei Lavori Pubblici ha approvato il collaudo e con lettera 21 luglio 1965, n. 66 ha comunicato alla Società Ferrocemento la reiezione, ai sensi dell'art. 109 del regolamento, di tutte le riserve iscritte sul registro di contabilità.

È venuta in tal guisa a verificarsi rispetto alle predette controversie la condizione di procedibilità di cui al terzo comma del citato articolo 45, e cioè la comunicazione della decisione amministrativa successiva al collaudo, la quale ha rimosso ogni ostacolo alla pronuncia di merito sulle relative domande.

È invero principio consolidato che deve farsi luogo alla pronuncia di merito allorchè le condizioni richieste dalla legge, ancorchè non esistenti al momento della proposizione del giudizio, siano sopravvenute nel corso del procedimento (Cass. 4 maggio 1957, n. 1707, Giust. Civ., 1957, 1946). E più specificamente è stato ritenuto in materia di appalti di opere pubbliche che il giudizio arbitrale è procedibile anche se la domanda fu proposta prima che cominciasse a decorrere il termine utile per proporla, purchè il *dies a quo* sopraggiunga durante il procedimento (lodo 23 dicembre 1963 pres. Rizzatti « Giur. sic. » 1963, 383; lodo 25 gennaio 1962, pres. Roehrssen, « Arbitr. e app. » 1962, 167; lodo 27 aprile 1957, « Acque, bonifiche e costruzioni » 1958, 431).

Passando all'esame di merito il Collegio osserva.

Sostanzialmente si assume dall'Impresa la sussistenza di difficoltà di esecuzione riscontrata nello scavo in cassone delle pile n. 7 e 8 derivanti da cause non previste dalle parti che hanno reso notevolmente più onerose le relative prestazioni. Tali difficoltà sono individuate dall'istante nella presenza di tutta la superficie di scavo di materiali di

eccezionale consistenza quali blocchi di leucitite e travertino murati a secco e estesi in tutta la superficie di scavo, nella presenza di emanazioni gassose tossiche e mortali e nella presenza di numerosi pozzi e cunicoli.

La difesa dell'Amministrazione committente eccepisce l'inammissibilità della domanda per non essersi l'Impresa attenuta alla procedura prescritta dall'art. 23 del regolamento; nel merito contesta il diritto dell'istante ad un maggiore compenso oltre al prezzo stabilito dal n. 7 dell'elenco, il quale prevede « lo scavo di materie di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina e la demolizione di murature e di conglomerati, nonchè oneri e soggezioni relativi all'eventuale emanazione di gas durante gli scavi ». Subordinatamente contesta la quantità dei pretesi maggiori magisteri ed i prezzi unitari che l'Impresa pone a base delle sue richieste.

Il Collegio non ritiene fondata l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale l'Impresa « avrebbe dovuto attenersi alla procedura prescritta dall'art. 23 del regolamento » e che tale inosservanza avrebbe « impedito all'Amministrazione di accertare tempestivamente la fondatezza o meno delle richieste dell'Impresa stessa e di dare, in ogni caso, le disposizioni atte a reperire gli elementi idonei ad accertare la effettiva consistenza dei maggiori oneri lamentati ».

Risulta dagli atti che l'Impresa con lettera del 16 luglio 1958 (all. 7 alla prima memoria della istante) ebbe a far presente alla Direzione dei lavori le difficoltà incontrate nei lavori di scavo per l'immersione del cassone della pila n. 8 per la presenza di muratura di tipo ciclopico, formata da blocchi di travertino e di leucitite compatti e privi di fessure, dell'ordine del metro cubo intersecata da cunicoli che rendevano difficile e pericolosa la lavorazione per cui si protestava la inadeguatezza del prezzo di cui all'art. 7 dell'elenco contrattuale e si chiedeva un maggior compenso proporzionato alle difficoltà incontrate. Il rilievo venne poi inserito con formale riserva in calce al 2° stato di avanzamento del 20 agosto 1958, e estesa ai lavori di scavo del cassone della pila n. 7 in calce al 2° certificato di pagamento e indi ripetuto per entrambe le pile nei successivi stati di avanzamento.

La Direzione dei lavori, con lettera del 19 luglio 1958 prima e con controdeduzioni in calce degli stati di avanzamento dopo, contestò il rilievo assumendo che le circostanze di fatto e gli oneri di lavorazione denunciati trovavano riscontro in quelli previsti e compensati con i prezzi di contratto.

Emerge chiaro da tali premesse che non ricorre nella specie l'ipotesi di cui al citato art. 23, che concerne le eventuali contestazioni tra il direttore dei lavori e l'appaltatore in ordine alla esecuzione delle opere. Si parla invero in detto articolo di « istruzioni necessarie » che potranno essere impartite dall'ingegnere capo e dell'obbligo dell'appaltatore di

« dare esecuzione » alle decisioni definitive del Ministero; ma nel caso in esame nessuna istruzione vi era da impartire allo appaltatore, poichè egli non si era affatto ricusato di eseguire l'opera sia pure con le maggiori difficoltà incontrate, nè era sorta contestazione con il direttore dei lavori in ordine ai mezzi con i quali far fronte a tali difficoltà.

Avrebbe potuto profilarsi se mai l'applicabilità del procedimento di cui agli artt. 21 e 22 dello stesso regolamento relativo alla determinazione di nuovi prezzi. Ma è ovvio che il presupposto di tale procedimento è il riconoscimento da parte dell'Amministrazione che si tratti di una specie di lavoro non preveduta nel contratto, in quanto dalle predette disposizioni chiaramente si desume che il procedimento è ordinato alla determinazione del prezzo non previsto e non già all'accertamento della omessa previsione del prezzo della specie di lavoro di cui trattasi. La disposizione del primo comma dell'art. 22 dà invero come ammessa la necessità di fissare un nuovo prezzo e tutto l'articolo è diretto a regolare le modalità del relativo procedimento.

Nella specie la Direzione dei lavori contestò in radice che ricorresse una specie di lavoro non prevista dall'elenco dei prezzi, ogni ulteriore discussione sul quantum in corso di opera era quindi preclusa e, restava soltanto il reclamo posto in essere dalle riserve, la cui definizione era stata automaticamente rimessa alle definitive risoluzioni del Ministero.

È poi inconsistente l'assunto che l'omesso esperimento del procedimento di cui all'art. 23 avrebbe privato l'Amministrazione dell'occasione di accertare l'effettiva esistenza dei presunti ostacoli, essendo palese che l'Impresa con la comunicazione fatta alla Direzione dei Lavori con la ricordata lettera del 16 luglio 1958 e con le ripetute riserve inserite negli stati di avanzamento dei lavori fece quanto era in suo obbligo per mettere a conoscenza l'Amministrazione dell'esistenza di siffatti ostacoli. Risulta prealtro dalla relazione riservata del Collaudatore in corso d'opera (riportata in gran parte nel voto del Consiglio Superiore dell'11 settembre 1962) che la presenza delle strutture murarie dell'antico porto di Claudio fu constatata dallo stesso Collaudatore in occasione dei rilievi per lo sbancamento del cassone della pila n. 8 e fu poi accertata dalla stessa Direzione dei lavori durante i tentativi di infissione dei pali di fondazione della pila n. 9 per cui fu ritenuta necessaria ed autorizzata la costruzione di una platea generale, il cui maggior costo d'opera forma oggetto del quinto quesito.

Quanto al merito del quesito in esame si osserva che la richiesta dell'Impresa è sostanzialmente fondata.

È certo in punto di fatto che nel posto designato dal progetto per la fondazione delle pile n. 7 e n. 8 si rinvenne nell'alveo del fiume un profondo strato di blocchi ciclopici di leucite e di travertino murati a secco con sovrastanti murature di mattoni intersecate di cunicoli e traforate da pozzi. L'esistenza di questo materiale non è contestata dall'Am-

ministrazione, nè avrebbe potuto essere seriamente contestata in quanto risulta dal giornale dei lavori tenuto dalla Dirigenza (doc. 38 allegato alla prima memoria della istante) e dalla relazione del Collaudatore in corso d'opera, sopra citata.

La consistenza di tale strato di materiale comporta ovviamente un enorme aggravio di lavoro, avendo reso necessario l'impiego di mezzi eccezionali quali martelli pneumatici, mazze e zeppe ed esplosivi; malgrado i quali l'affondamento dei cassoni divenne lentissimo e molti giorni addirittura nullo.

È certo altresì che durante i lavori di scavo per l'affondamento dei cassoni delle stesse pile n. 7 e n. 8 si sprigionarono copiose e perduranti esalazioni tossiche ad alta pressione, che provocarono gravi disturbi agli operai addetti alla lavorazione, tanto che l'Impresa fu costretta a munirli di maschere antigas e a disporre turni brevi, misure che tuttavia non impedirono frequenti infortuni e generici malesseri con perdita di molte ore di lavoro (vedasi la citata relazione del collaudatore a pag. 13 nonchè la relazione del dott. Roberto Busacchi del Corpo delle Miniere).

L'Avvocatura dello Stato, come si è detto, oppone che tali evenienze erano state previste al n. 7 dell'elenco dei prezzi e che pertanto le maggiori difficoltà di lavorazione che esse comportarono debbono ritenersi compensate dal prezzo contrattuale.

Tale tesi non è accettabile.

Il ponte di cui era stato indetto appalto-concorso doveva essere costruito in prossimità della foce del Tevere e cioè in pianura, in una zona dell'alveo in cui le acque sogliono accumulare limo e sabbia. Non era di certo da escludere che potesse trovarsi qualche roccia, ma certamente nessuno, che non fosse munito di facoltà divinatorie, avrebbe potuto supporre l'esistenza di una banchina compatta formata di massi ciclopici e di costruzioni di mattoni. Del resto neppure gli esperti di archeologia erano riusciti ad individuare il luogo esatto in cui giacevano i resti di opere antiche di così rilevante importanza tanto che la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, quando gli scavi eseguiti dalla Società Ferrocemento ne rilevarono l'esistenza, propose una variante al progetto.

Ne può fondatamente obiettarsi che per obbligo precontrattuale l'Impresa avrebbe dovuto eseguire un preventivo accertamento geognostico, e quindi avrebbe dovuto essere a conoscenza della consistenza del fondale.

Non è dubbio che la Ferrocemento eseguì, come era prescritto all'art. 7 del disciplinare di appalto, delle terebrazioni sul posto ed espose i risultati di tale ricerca nella tabella stratigrafica allegata alla relazione illustrativa del progetto. Da detta tabella risulta una composizione del terreno, nei punti scandagliati, di strati alterni di sabbia, limo ed argilla. Ebbe ad osservare l'Impresa nella stessa relazione che il terreno

in esame era apparso del tutto uguale a quello adiacente alla via del Faro di Fiumicino, ove essa aveva precedentemente costruito una centrale termoelettrica per turbina a gas. Se gli scandagli non incontrarono le vestigia delle banchine interrate non può recare meraviglia nè può costituire elemento di colpa a carico dell'Impresa, essendo ovvio che terebrazioni di assaggio non possono dar un quadro completo della consistenza di tutto il fondale.

Per quanto concerne le esalazioni del gas, l'esperienza degli scavi compiuti nella zona di Ostia e di Fiumicino (compresa quella acquisita dalla società Ferrocemento nella costruzione della centrale termoelettrica di cui si è fatto cenno) dimostrava l'assenza nel sottosuolo di depositi di gas tossici, essendosi talvolta riscontrata soltanto qualche modica emanazione di gas metanifero. La impetuosa fuga di metano con ossido di carbonio, protattasi per lungo tempo, malgrado ogni tentativo di ostruire le vie di fuoriuscita, che rese pericolosa e faticosa la lavorazione nei cassoni delle pile anzidette, non può non essere riguardato come un evento eccezionale, e così infatti ebbe a qualificarlo il collaudatore sulla sua relazione (pagg. 15, 34, 35 del voto del Consiglio Superiore).

Ora non sembra che questi due eventi — il rinvenimento di costruzioni ciclopiche e la fuga persistente ed incontenibile di metano con ossido di carbonio — possano farsi rientrare nelle previsioni del n. 7 dell'elenco dei prezzi, che, anche se non assimilabili alle clausole di stile, si riferivano evidentemente ad ipotesi consuete, contenibili nell'ambito del normale rischio imprenditoriale.

È appena il caso di ricordare che il Cod. Civ. vigente ha posto fine alle discussioni che si dibattevano sotto il codice del 1865 circa il carattere aleatorio del contratto di appalto; infatti esso ha stabilito un limite di aleatorietà oltre il quale il contratto diventa commutativo. Questo limite, che in relazione a cause imprevedibili è stabilito dalla legge nella misura di un decimo del prezzo complessivo convenuto (art. 1664 primo comma), è in relazione a difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili « non previste dalle parti », rimesso all'apprezzamento del giudice il quale deve ritenerlo superato allorchè tali difficoltà rendano « notevolmente più onerosa » la prestazione dell'appaltatore (art. 1664 secondo comma).

Una logica interpretazione di quest'ultima norma induce a ritenere che, nel caso che le parti abbiano indicato nel contratto i rischi posti a carico dell'appaltatore senza specificarne l'entità, deve intendersi che esse abbiano inteso riferirsi ad un'ipotesi media, con implicita esclusione quindi di cause di entità eccezionale, poichè in caso diverso dovrebbe risultare in modo esplicito la volontà delle parti stesse di rendere totalmente aleatorio il contratto ai sensi dell'art. 1469 c. c.

scavo
dura
sione
da bi
non
consi
sta pi
che s
prede
gorica
la vol
E
nerica
esauri
e pers
dizion
visto
R
entran
eccezi
mente
presa.
R
comma
penso
Pe
tenere
previst
difficol
fluenza
affini,
comper
inoltre
è specif
una pe
schio (c
opere;
dotte n
integrat

« dare esecuzione » alle decisioni definitive del Ministero; ma nel in esame nessuna istruzione vi era da impartire allo appaltatore, po egli non si era affatto ricusato di eseguire l'opera sia pure con le i giori difficoltà incontrate, nè era sorta contestazione con il direttore lavori in ordine ai mezzi con i quali far fronte a tali difficoltà.

Avrebbe potuto profilarsi se mai l'applicabilità del procedimen cui agli artt. 21 e 22 dello stesso regolamento relativo alla detern zione di nuovi prezzi. Ma è ovvio che il presupposto di tale procedim è il riconoscimento da parte dell'Amministrazione che si tratti di specie di lavoro non preveduta nel contratto, in quanto dalle pre disposizioni chiaramente si desume che il procedimento è ordinato determinazione del prezzo non previsto e non già all'accertamento omessa previsione del prezzo della specie di lavoro di cui trattasi. L sposizione del primo comma dell'art. 22 dà invero come ammes necessità di fissare un nuovo prezzo e tutto l'articolo è diretto a reg le modalità del relativo procedimento.

Nella specie la Direzione dei lavori contestò in radice che rici una specie di lavoro non prevista dall'elenco dei prezzi, ogni ulte discussione sul quantum in corso di opera era quindi preclusa e, re soltanto il reclamo posto in essere dalle riserve, la cui definizione stata automaticamente rimessa alle definitive risoluzioni del Mini

È poi inconsistente l'assunto che l'omesso esperimento del pro mento di cui all'art. 23 avrebbe privato l'Amministrazione dell sione di accertare l'effettiva esistenza dei presunti ostacoli, essend mare che l'Impresa con la comunicazione fatta alla Direzione de vori con la ricordata lettera del 16 luglio 1958 e con le ripetute r inserite negli stati di avanzamento dei lavori fece quanto era in s bligo per mettere a conoscenza l'Amministrazione dell'esistenza « fatti ostacoli. Risulta prealtro dalla relazione riservata del Collau in corso d'opera (riportata in gran parte nel voto del Consiglio riore dell'11 settembre 1962) che la presenza delle strutture m dell'antico porto di Claudio fu constatata dallo stesso Collaudat occasione dei rilievi per lo sbancamento del cassone della pila fu poi accertata dalla stessa Direzione dei lavori durante i ter di infissione dei pali di fondazione della pila n. 9 per cui fu ri necessaria ed autorizzata la costruzione di una platea generale, maggior costo d'opera forma oggetto del quinto quesito.

Quanto al merito del quesito in esame si osserva che la ri dell'Impresa è sostanzialmente fondata.

È certo in punto di fatto che nel posto designato dal progetto fondazione delle pile n. 7 e n. 8 si rinvenne nell'alveo del fiume u fondo strato di blocchi ciclopici di leucitite e di travertino m secco con sovrastanti murature di mattoni intersecate di cunicoli forate da pozzi. L'esistenza di questo materiale non è contestata da

terminare nella misura del 9 % in corrispondenza non solo dell'onere che a tale titolo è stato sostenuto dall'Impresa, ma anche in dipendenza del sovvertimento del programma di lavorazione e per l'immobilizzo delle macchine dovendosi la differenza del tre per cento riferire agli oneri normalmente conseguenti allo svolgimento dell'appalto. — (*Omissis*).

(*Omissis*). — Si osserva che alla richiesta dell'Impresa di un equo compenso per i maggiori oneri incontrati nella realizzazione della tura del cassone n. 8 a causa della presenza delle mura antiche, l'Avvocatura dello Stato oppone che gli apprestamenti cui si riferisce l'istante costituivano mezzi d'opera previsti e necessari per l'esecuzione dello scavo per la pila n. 8 che pertanto le maggiori o minori difficoltà per l'apprestamento di tali mezzi non possono formare oggetto di particolari compensi essendo di competenza esclusiva dell'appaltatore l'adozione di quelli più economici e meglio rispondenti allo scopo che si vuole raggiungere, che, a parte tali considerazioni anche a volere ritenere la tura non già un semplice mezzo d'opera di esclusivo interesse dell'Impresa bensì una costruzione, questa non poteva non prevedere tale esigenza e difficoltà di esecuzione, attesa la natura ed il luogo dove dovevano eseguirsi i lavori.

Il Collegio rileva che riguardo ai c. d. mezzi d'opera occorre distinguere i mezzi la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'appaltatore da quelli che sono tecnicamente indispensabili per la realizzazione dell'opera o che sono imposti dal contratto di appalto. La tesi che il rischio della inidoneità o comunque del risultato negativo del mezzo adottato ricade sull'Impresa può verificarsi soltanto nella prima ipotesi; quando invece l'adozione di un determinato mezzo è imposto da necessità tecniche o da espressa disposizione contrattuale, l'apprestamento di esso deve ritenersi assimilato all'opera stessa, con tutte le conseguenze che ne derivano. Pertanto se nel corso dell'apprestamento del mezzo necessario si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause non previste dalle parti trova applicazione la disposizione del secondo comma dell'art. 1664 c. c. in base al quale è dovuto all'appaltatore un equo compenso.

Nella specie la costruzione della tura, oltre che necessaria per l'impostazione del cassone della pila n. 8 (che tante difficoltà ebbe ad incontrare) era stata espressamente prevista nel capitolato di appalto, e non era quindi affatto un mezzo liberamente scelto dall'Impresa. Ora risulta dalle annotazioni del giornale dei lavori che la infissione delle palancole in ferro per la costituzione della tura si dimostrò sin dall'inizio difficile per la esistenza nel letto del fiume di murature e di blocchi ciclopici, per cui le palanche non riuscivano a raggiungere la quota prevista e ad ogni ulteriore sforzo si deformavano.

Rilevata la scarsa efficienza della palancolata l'Impresa ritenne indispensabile ancorare le palancole alla riva con vasi di acciaio e bilanciarle all'esterno con pietrame contenuto in gabbioni. Poi, allorchè si procedette all'estrazione di dette palancole, si constatò che 25 di esse erano rese inservibili perchè contorte e perchè era stato necessario tagliarle con la fiamma ossidrica in quanto la deformazione ne impediva la estrazione (v. giornale dei lavori agosto-settembre 1958). — (*Omissis*).

I

LODO ARBITRALE, 1° marzo 1966, n. 11 (Roma) - Pres. Longo - S.p.A. Mov. Ter. Mecc. (Movimenti Terra Meccanizzati) (avv. Ughi) c. Ministero LL. PP. (avv. Stato Pentinaca).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Riserve - Registrazione provvisoria - Nozione - Decadenza - Inapplicabilità - Registrazione definitiva e conto finale - Decadenza - Applicabilità.

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Fatti continuativi - Nozione - Decadenza - Limiti.

Le registrazioni provvisorie sono soltanto quelle eseguite su statini, brogliacci o minute, mentre le registrazioni riportate nel registro di contabilità sono definitive. Alle prime, sottoscritte senza riserva, la decadenza non è applicabile, mentre è applicabile alle seconde, tranne quando il fatto posto a fondamento della pretesa è accertabile, obiettivamente in ogni tempo (1).

I fatti continuativi sono quelli che non esauriscono le loro conseguenze dannose in un momento determinato, ma si protraggono nel tempo. La riserva va formulata non appena il fatto continuativo ha avuto termine (2).

II

LODO ARBITRALE, 16 giugno 1965, n. 32 (Roma) - Pres. Gallo - Società « Costruzioni e Fondazioni » (avv. Biamonti e Pallottino) c. Ministero LL. PP. (avv. Stato Pietrini-Pallotta).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Riserve - Necessità della tempestiva formulazione - Fatti attestati nei registri di contabilità -

(1-5) Sulla prima, seconda e terza massima, in senso conforme è ancora, sia pur in modo prevalente, la giurisprudenza arbitrale: cfr. Lodo 11 giugno 1965, n. 38, retro, I, 225, con nota di richiami alla quale si rinvia; in senso

Decadenza - Sussiste - Contestazioni attinenti alla generalità dell'opera e calcolabili solo al momento della compilazione del conto finale - Decadenza - Inammissibilità.

(r. d. 25 maggio 1895, n. 350, art. 54; Cap. Gen. OO. PP., art. 41, II comma).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Esecuzione - Principio di collaborazione tra P. A. e appaltatore e comportamento secondo la comune diligenza - Inosservanza - Limiti - Effetti.

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Esecuzione - Sorpresa geologica - Art. 1467 c. c. - Risoluzione del contratto - Inammissibilità - Art. 1664, 2° comma, c. c. - Diritto ad un equo compenso - Applicabilità.

(c. c., artt. 1467, 1664, II comma).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Esecuzione - Sospensione - Diritto e un indennizzo e a danni - Limiti.

(Cap. gen., art. 34).

La rigida osservanza dei modi e dei termini prescritti per la formulazione delle riserve devono essere limitate a quelle sole domande la cui causa petendi sia inscindibilmente connessa ad elementi di mero fatto, in ordine ai quali sussista la necessità dell'immediato accertamento in contraddittorio dell'appaltatore, insieme con la correlativa attestazione nei registri di contabilità. Ne sono pertanto escluse le contestazioni che ineriscono alla generalità dell'opera, nel suo complesso, al di fuori delle singole registrazioni contabili per le quali, se possono in modo conclusivo calcolarsi a fine lavoro, l'obbligo di manifestare la riserva sussiste allorchè il conto finale è compilato (3).

Nell'esecuzione degli appalti di opere pubbliche, come in genere nell'esecuzione di qualsiasi obbligazione, assume rilievo il principio secondo cui l'Amministrazione non deve aggravare con il fatto proprio la posizione dell'appaltatore negli adempimenti a cui questo è vincolato, ma è tenuta ad offrire la propria collaborazione, comportandosi secondo i criteri della comune diligenza e della buona tecnica, in modo da favorire, e non sconvolgere, l'ordinato corso dei lavori, giacchè se l'enunciato

contrario è la giurisprudenza ordinaria, cfr., Corte Appello Roma, 19 aprile 1966, n. 666, *retro*, I, 712, con nota; sulle registrazioni provvisorie, cfr. Lodo 23 gennaio 1965, *retro*, 1965, I, 237.

È interessante notare, relativamente alla prima massima, che esattamente il Lodo definisce le cosiddette « registrazioni provvisorie », escludendo tale natura in quelle risultanti dal registro di contabilità, anche se riguardano partite *in acconto*, e cioè contabilizzazioni di categorie di lavoro non esaurite.

principio viene violato, da parte della P. A., questa ne è responsabile ed è tenuta a risarcire i danni arrecati (4).

Se durante l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche sopravviene una causa obiettiva, quale la sorpresa geologica, che renda notevolmente più gravosa la prestazione dell'appaltatore, questo ha diritto a richiedere non la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c. c., bensì un equo compenso ai sensi del secondo comma dell'art. 1664 c. c. (5).

Se durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ne dispone la sospensione, essa risponde dei danni subiti dall'appaltatore, qualora la sospensione, anzichè essere motivata da ragioni tecniche sopravvenute, dipende da un fatto proprio della P. A., e cioè da sue esigenze interne (6).

I

(Omissis). — Ritieni il Collegio, in via preliminare, di fissare i criteri concernenti la tempestività delle riserve, rimandando all'esame dei singoli quesiti di stabilire quale delle domande proposte dall'Impresa Mov. Ter. Mec. sia proponibile e quale, invece, non lo sia perchè colpita da decadenza.

L'art. 54 del Reg. 25 maggio 1895, n. 350, dispone che ogni pretesa dell'appaltatore diretta a far valere un diritto a maggiori compensi, deve essere iscritta nei registri di contabilità non appena vengono contabilizzate le partite cui si riferiscono le maggiori pretese, sotto pena di decadenza.

Invero, nell'appalto di opere pubbliche, il corrispettivo dovuto all'appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'opera, viene determinato mediante rilevamenti e registrazioni effettuati man mano dall'Amministrazione, la quale ne trascrive i risultati nei registri contabili che vengono di volta in volta sottoposti all'esame dell'appaltatore per la sottoscrizione. Nel caso che l'appaltatore intenda richiedere che una determinata partita venga retribuita con un nuovo prezzo o che gli vengano rimborsati maggiori oneri cui sia andato incontro nella esecuzione dei lavori, tali richieste, che si concretano nelle riserve, devono essere fatte

Sulla quarta massima, cfr. Lodo, 29 gennaio 1964 (Napoli), *retro*, 1964, I, 406, con nota.

Sulla quinta massima, e in particolare, sulla inapplicabilità dell'articolo 1664, 1 e 2 comma c. c., agli appalti pubblici, vedi le note in questa *Rassegna*, 1964, I, 414 e 1966, I, 226, alle quali si fa rinvio.

Sulla sesta massima, cfr. nello stesso senso lodo 24 febbraio 1964, n. 11, *retro*, 1964, I, 414, con nota, Cass., 15 luglio 1964, n. 1908, *ivi*, 1964, I, 793, con nota.

al momento della sottoscrizione delle partite cui si riferiscono, verificandosi, nel caso di omessa riserva, la decadenza da ogni maggiore retribuzione per le partite già contabilizzate, decadenza che, peraltro, si verifica egualmente se le singole riserve non siano poi ripetute nel conto finale.

Le riserve hanno, in sostanza, la finalità di impedire l'effetto della sottoscrizione pura e semplice consistente nell'accettazione dei risultati trascritti nei libri contabili.

Va, però osservato che secondo una giurisprudenza arbitrale ormai consolidata, bisogna ritenere svincolate dalle forme e dai termini di cui al regolamento 25 maggio 1895 sopra indicato, le riserve attinenti a fatti continuativi e finchè questi permangono, ovvero attinenti alle clausole contrattuali e alla generalità dell'opera.

Ciò premesso e passando all'esame della prima riserva, il Collegio rileva:

A) la Società Mov. Ter. Mec. deduce con detta riserva che i lavori di cui al contratto, ai sensi delle prescrizioni contenute nell'art. 10 del capitolato d'appalto, si sarebbero dovuti eseguire prelevando la terra dalle golene esistenti lungo l'argine del fiume Po di Goro, golene che, all'atto dell'aggiudicazione dei lavori, risultavano pienamente idonee allo scopo, in quanto consentivano una profondità media di scavo di 75 cm.

Senonchè, dopo l'inizio dei lavori eseguiti con largo impiego di mezzi meccanici, le golene sarebbero rimaste progressivamente allagate sia per le avverse condizioni atmosferiche sia per il grave fenomeno di bradisismo negativo, il che avrebbe determinato la necessità di rinunciare all'impiego dei motoscrapers e di procedere allo scavo della terra a mezzo di scavatori a benne striscianti montati su pontoni; nonchè la necessità di costituire, nelle zone sopraelevate, grossi depositi di terra bagnata per farla asciugare e quindi ricaricarla, trasportarla in sito, distenderla e compattarla giusta le prescrizioni del capitolato di appalto. Tale situazione avrebbe determinato il raddoppiamento del costo del lavoro rispetto al previsto per cui sarebbe giustificato un compenso aggiuntivo di lire 400 al mc. riferito ai soli movimenti di terra dalle golene effettuati prima della rotta di Cà Vendramin del novembre 1960, ammontanti a mc. 170.000, pari ad un importo netto di L. 58.990.000.

Contro tale richiesta di maggior compenso l'Amministrazione ha eccepito l'intempestività della relativa riserva.

A parere del Collegio tale eccezione è fondata.

Va precisato infatti che, come risulta dal registro di contabilità l'Impresa non iscrisse giammai riserve nel corso dei lavori: invero risultano sottoscritte, senza alcuna riserva, tutte le contabilizzazioni relative allo scavo di terra ricavata dalle golene, mentre la riserva venne poi iscritta di seguito all'ultima contabilizzazione del 14 maggio 1962 riguardante,

peraltro, il prelevamento di terra dalle cave a campagna e non dalle golene. Contro tale eccezione di decadenza l'Impresa sostiene che i movimenti di terra sarebbero stati, durante la loro esecuzione, riportati in contabilità provvisoria, per cui non sarebbe sorto alcun obbligo per essa Impresa, di inscrivere le sue riserve.

Tale situazione risulterebbe avvalorata dal fatto che nella contabilizzazione delle singole partite, si legge « partita d'acconto ».

Ma a parte che in base al Reg. 25 maggio 1895 le registrazioni provvisorie sono soltanto quelle eseguite su statini, brogliacci o minute, mentre, nel caso in esame, tutte le registrazioni regolarmente sottoscritte dall'Impresa sono riportate nel registro di contabilità, è da rilevare che in data 3 maggio 1962 l'Impresa ebbe a firmare il conto definitivo relativo alla terra ricavata dalle golene, senza inscrivere alcuna riserva e quindi, anche ammesso, per mera ipotesi, che l'Impresa non avesse avuto l'obbligo di inscrivere la riserva in epoca precedente a tale data, perchè trattavasi di « partita d'acconto » a tale obbligo ovviamente non si sarebbe potuto sottrarre all'atto della sottoscrizione del conto definitivo.

Peraltro la decadenza dell'Impresa in relazione alla prima riserva risulta ancora più chiara in base alle seguenti considerazioni.

Come si è rilevato, l'Impresa richiede un maggior compenso per i quantitativi di terra prelevati dalle golene, anteriormente al novembre del 1960; a tale data, quindi, il maggior onere sopportato per il prelievo di terra si era già verificato e pertanto alla prima contabilizzazione successiva al novembre 1960, che fu firmata dall'Impresa l'undici luglio 1961, l'Impresa stessa avrebbe dovuto inserire la riserva.

Ma vi è di più; con l'atto aggiuntivo del 18 novembre 1961, fu concordato fra le parti un sopraprezzo di L. 278 al mc. dell'elenco allegato al contratto 15 aprile 1958 che riguardava proprio il prezzo della terra prelevata dalle golene, fissato originariamente in lire 360 al mc., e ciò in vista delle maggiori spese per il prelevamento delle terre dalle cave a campagna, anzichè dalle golene.

Ora è intuitivo che, essendo tale accordo successivo ai fatti verificatisi sino al novembre 1960, cui l'Impresa fa risalire il maggior onere sopportato, la pretesa di un maggior compenso avrebbe dovuto essere dedotta ancor prima della conclusione dell'atto aggiuntivo essendo già l'Impresa nella possibilità di valutare nella sua interezza l'asserito maggior onere.

Tali rilievi sono sufficienti ad accogliere la eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione in relazione alla prima riserva. Tuttavia, per completezza d'indagine, il Collegio, con riferimento alla affermata non necessità della riserva in pendenza di fatti continuativi, ritiene opportuno fare ulteriori precisazioni. In realtà per fatti continuativi, bisogna intendere quei fatti che non esauriscono in un momento determinato del tempo le loro conseguenze eventualmente nocive, ma che hanno una

protrazione temporale, nel senso che i singoli fatti, a volte nemmeno avvertibili per la loro scarsa entità, producono poi, considerati nel loro complesso, un pregiudizio più o meno rilevante secondo i casi. Ma il fatto considerato continuato complessivamente, ha pur sempre nel suo iter un *dies a quo* ed un *dies ad quem* in cui rimane compreso il fenomeno della continuazione; or, mentre durante lo svolgimento di tale fenomeno possono non essere apprezzabili le sue conseguenze dannose, è evidente che la sua cessazione determina la piena conoscenza di quelle conseguenze.

Talchè se nel corso della continuazione non è necessaria alcuna riserva, questa diventa invece obbligatoria quando il fatto continuato abbia avuto termine.

Nel caso concreto e con riferimento alla riserva in esame, è la stessa Impresa a sostenere che la continuazione ebbe termine nel novembre del 1960 tanto da limitare a tale data la richiesta di maggiore compenso per spese sostenute. Peraltro, si trattava di maggiori oneri relativi al prelevamento della terra dalle golene, la cui incidenza nel costo di tale prelevamento era valutabile nella sua interezza al termine del fatto continuativo, cioè nel novembre 1960.

Inoltre, non può sostenersi che la riserva in questione abbia carattere generale, nel senso d'investire tutta l'opera nel suo complesso (il che, secondo la dottrina dominante, consentirebbe l'inserzione della riserva soltanto nel conto finale), dovendosi, in contrario, osservare che la maggiore pretesa dell'Impresa, nel senso concreto, si riferisce ad un aumento di prezzo di singole partite di lavoro riportate di volta in volta nel registro di contabilità e non a tutta l'opera nel suo complesso.

Infine, nemmeno varrebbe a salvare l'Impresa dall'effetto preclusivo, l'assunto che il fatto che diede luogo alla riserva sarebbe sempre controllabile e quindi non sarebbe stata necessaria una riserva tempestiva.

Invero, a parte il fatto che quando la riserva attiene a lavori riportati nel registro di contabilità, l'appaltatore deve inserire la riserva al momento della sottoscrizione, (ed ogni contraria tesi, sostenuta a volte dalla giurisprudenza arbitrale, se può essere giustificata da esigenze di equità, non trova certamente fondamento nella legge) è agevole osservare che, nella specie, il fatto posto a fondamento della pretesa dalla Impresa, non è accertabile obiettivamente, riferendosi esso non alla quantità della terra prelevata dalle golene, che potrebbe essere desunta da appropriati calcoli, ma al maggior costo di tale prelevamento che si assume determinato dall'impiego di una speciale attrezzatura di mezzi meccanici, certamente non controllabile obiettivamente al momento della riserva che fu inserita a distanza di quasi due anni dal fatto.

Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene, a maggioranza, che la prima riserva sia improponibile perchè intempestiva. — (Omissis).

II

(*Omissis*). — Secondo l'opinione di tutti gli organi dell'Amministrazione dei LL. PP., il contenuto delle riserve riproposte con il primo quesito, considerato globalmente, sarebbe intempestivo, siccome riferentisi a lavori di costruzione dei canali collettori ed altre opere d'arte, costituenti il sistema drenante dell'Aeroporto, la cui esecuzione e contabilizzazione è stata iniziata fin dal giugno 1956 (primo stato di avanzamento) e proseguita fino al penultimo stato di avanzamento (17°) del 21 luglio 1958, senza dar luogo a riserve.

Codesta tesi, come si è già osservato nella narrativa che precede, è stata ribadita dall'agguerrita difesa *ex lege* del Ministero, su riflesso che soltanto se le riserve fossero state formulate a tempo e a luogo, e fossero stati spiegati i motivi per cui non potevasi precisare il loro importo, l'Amministrazione appaltante, e per essa la Dirigenza, avrebbe avuto modo di accertare, in corso d'opera, la reale consistenza delle asserite maggiori spese generali e degli oneri addizionali che l'Impresa pretende ora di addebitare al ritardato corso delle opere.

Validamente si oppone però dal diligente difensore dell'Impresa che l'oggetto della controversia riguarda danni e maggiori oneri, per ritardi e per sovvertimenti dell'andamento e del razionale sviluppo dei lavori, i cui effetti si sono protratti per tutta la durata dell'appalto, e con carattere permanente, sicchè la relativa valutazione della loro entità quantitativa si è potuto compiere con esattezza soltanto a consuntivo totale, stante l'incidenza di detti danni ed oneri sulla intera economia del rapporto.

Il Collegio osserva sul punto che la giurisprudenza arbitrale è da tempo orientata nel senso che la rigida osservanza dei modi e dei termini prescritti per la formulazione delle riserve dal Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 (art. 41, comma secondo del Capitolato generale OO. PP.) e, in particolare, la decadenza comminata dall'art. 54 del Regolamento medesimo, debbano essere limitate a quelle sole domande la cui *causa petendi* sia inscindibilmente connessa ad elementi di mero fatto, in ordine a quali la tempestività dell'accertamento in contraddittorio tra gli interessati, e la correlativa attestazione nei registri di contabilità, dipenda, con carattere necessitato, dall'esigenza di evitare che la costatazione dei dati di fatto si faccia dipendere dagli incerti ricordi delle parti o delle persone dalle medesime parti tardivamente citate come testimoni.

Codesto orientamento, ovviamente, non potrebbe valere, nè essere invocato, per scusare l'intempestiva produzione, o addirittura la mancata presentazione delle riserve, da parte degli appaltatori.

Il Collegio non esiterebbe, qualora ne ricorressero i presupposti, a pronunciare la declaratoria di decadenza di cui all'art. 54 del ricordato

Regolamento, ma siffatta eventualità va senz'altro esclusa nel caso in esame, in cui l'affermazione ed il riconoscimento di *non incorsa* decadenza risultano fondati su due considerazioni, obbiettive e giuridiche, le quali trovano rispondenza non solamente nella accennata giurisprudenza arbitrale, ma altresì in larga copia della dottrina.

La prima considerazione concerne la natura delle contestazioni che formano oggetto del quesito, le quali non sono riferibili ad una o più partite di lavori, nè a somministrazioni isolatamente eseguite, ma attengono *alla generalità dell'opera, nel suo complesso e non nel suo dettaglio, al di sopra e al di fuori delle singole registrazioni contabili.*

La seconda considerazione concerne il profilo meramente giuridico delle medesime contestazioni che esigono una particolare valutazione del comportamento tenuto da entrambe le parti antecedentemente e susseguentemente ai due atti aggiuntivi e di sottomissione con relativi verbali di nuovi prezzi, rispettivamente stipulati in data 7 maggio 1957 e 28 dicembre 1957: valutazione, codesta, la quale pure fuoriesce dagli stretti limiti fissati dalle registrazioni contabili, siccome involgente, come si vedrà in seguito, la risoluzione di delicate questioni di diritto.

L'obbligo di manifestare le riserve è da ritenere adempiuto nella sottoposta materia allorchando la proposizione e la esplicazione siano fatte, entro e non oltre, l'ambito della compilazione del conto finale, non appena cioè, come esattamente sostenuto dalla difesa dell'Impresa appaltatrice, è possibile, per l'appunto, eseguire il calcolo conclusivo, in rapporto all'economia generale del negozio, degli effetti delle dedotte cause di perturbamento dell'equilibrio contrattuale.

L'esattezza del principio testè affermato da questo Collegio è stata tenuta presente, del resto, dalla stessa Commissione Collaudatrice la quale, nella propria relazione in data 23 febbraio 1960, si indusse a formulare, ancorchè in via subordinata, concrete proposte transattive, nella saggia previsione che « in sede di giudizio arbitrale fosse possibile aspettarsi una declaratoria di ammissibilità delle riserve in esame, pur presentate dopo l'ultimazione dei lavori, trattandosi di argomento che ha spiegato i propri effetti in modo continuativo durante l'esecuzione dei lavori e di cui soltanto alla fine l'Impresa ha potuto valutare le conseguenze e precisarne l'importo ». — (*Omissis*).

(*Omissis*). — Per procedere a tale esame di merito secondo l'ordine logico, conviene che siano tenute presenti, congiuntamente, le prime due richieste specificate nei sottotitoli primo e secondo del quesito in esame, le quali investono la liquidazione del corrispettivo, complessivamente considerato, delle opere di canalizzazione e postulano la necessità della sua integrazione, quanto alla somma di lire 128.580.000 a titolo di danni e di rimborso d'oneri per l'ingiustificato prolungamento dei lavori, e quanto alla somma di di lire 25.000.000 a titolo di rimborso di spese

e perdite sopportate per l'uso degli speciali impianti Well-Point, il cui acquisto, a dire dell'Impresa, si rese necessario per attenuare le deplorabili e dannose conseguenze del comportamento dell'Amministrazione, enormemente ritardataria nell'assicurare all'Impresa appaltatrice il proprio apporto collaborativo.

Il Collegio decidente reputa non superfluo rammentare che nella esecuzione degli appalti di opere pubbliche, come nell'esecuzione in genere di qualsiasi obbligazione, assume decisivo rilievo il principio secondo cui l'Amministrazione, al pari di ogni altro creditore, non soltanto non deve aggravare con il fatto proprio la posizione dell'appaltatore in tutto ciò che attiene agli adempimenti a cui questo è vincolato, ma è altresì tenuta, nell'offrire la propria collaborazione negli adempimenti, a comportarsi secondo i criteri della comune diligenza e della buona tecnica, operando in modo da favorire il normale andamento dei lavori, anzichè sconvolgerne l'ordinato corso, con l'impartire direttive caotiche ed irrazionali o, peggio, con il fare mancare tempestivamente la propria cooperazione, la quale ripetersi, ha specifica funzione strumentale in quanto risulti necessaria affinchè l'appaltatore possa adempiere la propria obbligazione fondamentale.

La giurisprudenza arbitrale ha avuto occasione di affermare ripetutamente che nel campo dell'appalto di opere pubbliche la responsabilità dell'Amministrazione può derivare, per l'appunto, dalla violazione dell'enunciato principio, la cui *ratio*, è bene avvertire, consiste in ciò, che ogni debitore ha un interesse giuridicamente tutelato a non subire, per l'attuazione di un interesse altrui a cui sia obbligato, un sacrificio maggiore di quello che, a norma di legge, si debba ritenere strettamente necessario. (*Omissis*).

(*Omissis*). — Le parti sono altresì d'accordo nello attribuire la causa del difficoltoso avanzamento sia all'accertata altezza della falda freatica, di gran lunga superiore al previsto, sovrastante dappertutto al livello delle sezioni di scavo; sia alla natura eminentemente sabbiosa del sottosuolo (cfr. relazione riservata della Dirigenza, pag. 7; relazione segreta della Commissione di collaudo, pag. 39; parere del Consiglio Superiore dei LL. PP., pag. 7).

Gli atti e i documenti del procedimento non consentono di determinare con esattezza in quale momento la Dirigenza e l'Impresa appaltatrice si trovarono d'accordo nel riconoscere che la prosecuzione dei lavori idraulici mediante l'uso dei mezzi tecnici previsti nel capitolato speciale d'appalto del 9 luglio 1955 (pur con la modifica in data 20 ottobre 1955), oltre che rendere notevolmente più onerosa la prestazione dell'Impresa, non avrebbe mai consentito l'ultimazione dei lavori entro il termine di scadenza contrattuale.

senz'altro esclusa nel caso in
scimento di *non incorsa* deca-
ioni, obbiettive e giuridiche, le
te nella accennata giurispru-
della dottrina.

natura delle contestazioni che
sono riferibili ad una o più
isolatamente eseguite, ma at-
complesso e non nel suo det-
e registrazioni contabili.

profilo meramente giuridico
una particolare valutazione
arti antecedentemente e sus-
sottomissione con relativi
ulati in data 7 maggio 1957
a quale pure fuoriesce dagli
li, siccome involgente, come
questioni di diritto.

questioni di diritto.
a ritenere adempiuto nella
ne e la esplicazione siano
pilazione del conto finale,
o dalla difesa dell'Impresa
uire il calcolo conclusivo,
degli effetti delle dedotte
tuale.

la questo Collegio è stata
missione Collaudatrice la
braio 1960, si indusse a
ete proposte transattive,
zio arbitrale fosse possi-
à delle riserve in esame,
rattandosi di argomento
uativo durante l'esecu-
resa ha potuto valutare
ssis).

merito secondo l'ordine
ntamente, le prime due
o del quesito in esame,
ivo, complessivamente
lano la necessità della
0.000 a titolo di danni
gamento dei lavori, e
di rimborso di spese

a è contenuto un accenno
«lo inizio dei lavori» (cfr.:
adenza nella risposta all'or-
odotto dalla COS.FONDA.,
presa si proponesse soltanto
del Direttore di compensare
ettore delle acque basse con
re 110 al mc. (art. 61/b) per
scorrimento delle acque; lire
ivo al disotto della quota di
(art. 60/b) per profilatura
(art. 65) per scavi ricadenti
acque. Previo riferimento agli
tecnico dell'Amministrazione
eccepire l'inapplicabilità degli
ordine di servizio n. 18, sul ri-
costruzioni ferroviarie prevede
ciugamento, se accertata la pre-
con la creazione di deflussi na-

menzione nei documenti prima
giore altezza della falda non fu
poteva esserlo, perchè quest'ul-
tative terebrazioni, aveva ragione-
sultanze del progetto); dovendosi
hiazione fatta dal diligente di-
tura di replica del 2 gennaio 1965,
nperizia in sede di progettazione,
gini e degli studi eseguiti, il Col-
enuta dalla COS.FONDA., secondo
chiedere la risoluzione del contratto

una causa obiettiva, quale la so-
re, la cui prestazione sia stata resa
il diritto alla percezione di un equo
nma dell'art. 1664 del codice civile.
elaborati dalla dottrina, è destinato
estazione dell'appaltatore, più che ad
e o ad assicurare per intero il lucro

liffettavano i presupposti della risolu-
ui si è riferita la difesa dell'Impresa
io 1965) e sembra sufficiente, a questo
lazioni di corrispettivo pattuite con gli

atti aggiuntivi del 1957 furono contenute in limiti non eccessivi rispetto all'intero importo di tutte le opere appaltate, come sarà spiegato in prosieguo.

In siffatta situazione, di non contestato sovvertimento delle originarie previsioni progettuali, e non ricorrendo punto l'ipotesi di una assoluta *impossibilitas*, ma soltanto quella di una *difficultas praestationis*, l'Impresa appaltatrice — prima di far ricorso alle variazioni tecniche delle modalità di esecuzione ormai rese necessarie dalla sorpresa idrica — ritenne più confacente al proprio tornaconto, da una parte, rallentare, fin quasi a sospenderlo del tutto, l'avanzamento dei lavori di scavo e di costruzione dei canali, e, dall'altra parte, proporre all'Amministrazione appaltante le variazioni qualitative e quantitative giudicate indispensabili per il superamento delle insorte difficoltà.

Il riferimento fatto dalla difesa del Ministero all'ordine di servizio n. 43 del 13 settembre 1956, con cui la COS.FONDA veniva sollecitata a sottoporre alla Dirigenza il programma generale di lavoro previsto nell'art. 10 del Capitolato speciale di appalto, è privo di pregio, in primo luogo perchè si dovevano ancora pianificare, oltre alle fasi esecutive dei lavori idraulici, anche quelle, molto più numerose e importanti, concernenti altre categorie di lavori, come la costruzione dei piazzali, della pista di circolazione, dei raccordi alle piste, delle opere d'arte, ecc.; in secondo luogo perchè l'Impresa, con risposta all'ordine fece presente, in data 26 settembre 1956, le ragioni che non consentivano l'immediata redazione del programma generale dei lavori.

Comunque, attraverso la minuziosa indagine compiuta dall'arbitro relatore su tutta la complessa documentazione acquisita durante il corso del presente giudizio, il Collegio decidente è stato posto in grado di ricostruire con notevole approssimazione i vari atteggiamenti mantenuti dalle parti susseguentemente al concordato riconoscimento delle difficoltà, oltremodo gravose per l'Impresa, di eseguire i lavori idraulici nel modo provveduto nel contratto. — (*Omissis*).

LODO ARBITRALE, 25 marzo 1966, n. 14 (Roma) - Pres. Trotta - Soc. r.l. Ing. Droghetti e Masotti (avv. F. Ferrari) c. A.N.A.S. (avv. Stato Correale).

Arbitrato - Appalto di opere pubbliche - Norme processuali - Ordinanza
che assegna termini alle parti per esibizione documenti e deposito memorie - Inosservanza - Effetti.

(c. p. c., art. 816, 3o comma).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Caso di forza maggiore - Cap. Gen. abrogato, art. 28 - Danni - Opere permanenti; opere provvi-

senz'altro esclusa nel caso in
scimento di *non incorsa* deca-
oni, obbiettive e giuridiche, le
e nella accennata giurispru-
della dottrina.

natura delle contestazioni che
sono riferibili ad una o più
solatamente eseguite, ma at-
complesso e non nel suo det-
registrazioni contabili.

profilo meramente giuridico
una particolare valutazione
urti antecedentemente e sus-
sottomissione con relativi
dati in data 7 maggio 1957
quale pure fuoriesce dagli
i, siccome involgente, come
questioni di diritto.

ritenere adempiuto nella
ne e la esplicazione siano
dilazione del conto finale,
dalla difesa dell'Impresa
lire il calcolo conclusivo,
degli effetti delle dedotte
uale.

a questo Collegio è stata
missione Collaudatrice la
braio 1960, si indusse a
ete proposte transattive,
io arbitrale fosse possi-
delle riserve in esame,
trattandosi di argomento
uativo durante l'esecu-
resa ha potuto valutare
sis).

merito secondo l'ordine
ntamente, le prime due
o del quesito in esame,
ivo, complessivamente
lano la necessità della
0.000 a titolo di danni
famento dei lavori, e
di rimborso di spese

a abbiano carattere accessorio
nere - Compenso - Ammis-

Ritardo nel pagamento del
rt. 28 Cap. Gen. abr. - Inte-
Danni per svalutazione mone-

appalto per opere pubbliche,
gli arbitri, ai sensi dell'arti-
gnare alle parti, per presentare
osservati come inderogabili in
ttorio (1).

ap. Gen. abr., nel caso di forza
penso per i soli danni che inci-
risultato di materiale e lavoro,
iera stessa in modo permanente;
i danni che ineriscano ad appre-
zionale ed accessorio e, come tali,
ri generali, o ineriscano a mate-
di opera, i quali restano di pro-
materia (*res perit domino*). Per-
pro richiede l'impiego di appresta-
r avendo carattere provvisorio,
o costo, l'aspetto di accessorietà, in
di una vera e propria opera auto-
tine), la norma dell'art. 28 è appli-
o, e pertanto un compenso spetta
palto a corpo, nel quale occorre far
omputi metrici estimativi (2).

to di una somma corrisposta a titolo
p. Gen. abr., spettano all'appaltatore
legale che hanno natura compensa-
tro indennizzo e anche dei danni per

edere all'esame dei quesiti formulati
Masotti nell'atto introduttivo del giu-
l'eccezione sollevata dall'Amministra-

ta e costituisce una puntuale applicazione
perta violazione della norma di cui al-
interpretazioni del cit. art. 28, cfr. CIANFLO-

va senz'altro esclusa nel caso in
oscimento di *non incorsa* deca-
zioni, obbiettive e giuridiche, le
nte nella accennata giurispru-
la della dottrina.

a natura delle contestazioni che
on sono riferibili ad una o più
isolatamente eseguite, ma at-
o complesso e non nel suo det-
le registrazioni contabili.

il profilo meramente giuridico
o una particolare valutazione
parti antecedentemente e sus-
di sottomissione con relativi
pupati in data 7 maggio 1957
la quale pure fuoriesce dagli
bili, siccome involgente, come
e questioni di diritto.

da ritenere adempiuto nella
ione e la esplicazione siano
mpilazione del conto finale,
to dalla difesa dell'Impresa
guire il calcolo conclusivo,
o, degli effetti delle dedotte
attuale.

da questo Collegio è stata
omissione Collaudatrice la
bbraio 1960, si indusse a
crete proposte transattive,
lizio arbitrale fosse possi-
tà delle riserve in esame,
trattandosi di argomento
inuativo durante l'esecu-
presa ha potuto valutare
nissis).

i merito secondo l'ordine
untamente, le prime due
do del quesito in esame,
ttivo, complessivamente
bulano la necessità della
580.000 a titolo di danni
ngamento dei lavori, e
o di rimborso di spese

za del 7 febbraio 1966, fissata per la
Collegio, circa l'inammissibilità dei
edesima, mediante deposito, in data
i sede del Collegio stesso.

strazione, che, non avendo la Società
documenti nel termine assegnato alle
el Collegio, con ordinanza 5 gennaio
richiesta delle parti stesse, autorizzate
norria, entro il termine fissato alla data
aio, senza specificazione di poter pro-
deposito effettuato alla suddetta data
sere ritenuto tardivo e come tale inam-

ed arbitri non sono tenuti ad osservare
i procedura ordinaria, con relative san-
essendo demandato alle parti stesse di
te, ed avendo in mancanza, facoltà gli
nel modo che reputano più opportuno,
ne dei termini per la presentazione dei

non avendo le parti stabilito l'osservanza
via è da considerare che la disposizione
che impone agli arbitri di assegnare « in
termini per presentare documenti e me-
epliche, è una norma inderogabile, al fine
del contraddittorio, per l'arbitrato rituale,

detta norma prescritta per l'arbitrato ri-
vidente che il contraddittorio si deve arti-
tme rigorose ed in fasi progressive, regolate
efissione dei termini, anche per quanto at-
di presentare documenti o memorie o di
crive la citata norma.

ro o irrituale, che è un istituto di diritto
n relazione alla sua intima essenza, nello
ato, è, invece, sufficiente che l'attività asser-

iche, 1964, 481, CUNEO, *Appalti pubblici e pri-*

ca la natura compensativa e non mcratoria degli
nti, 23 febbraio 1955, n. 500; sulla irrilevanza
ia per i crediti dipendenti dal rapporto di ap-
1954, n. 3759.

tiva e deduttiva delle parti si possa esplicitare, in qualsiasi modo e tempo, in relazione agli elementi che l'arbitrato potrà assumere a fondamento della sua pronunzia.

Nella specie, il Collegio, all'atto della sua costituzione avvenuta con verbale 20 ottobre 1965, assegnava alle parti i termini per lo scambio delle memorie e delle repliche ed il deposito dei documenti e le parti stesse provvedevano tempestivamente a tale incombenza. Successivamente, su concorde richiesta delle parti, il Presidente del Collegio, a tale uopo delegato dal Collegio stesso, assegnava un ulteriore termine fino al 27 gennaio 1966 affinché le suddette parti presentassero soltanto una memoria.

Alla data prestabilita veniva presentata una terza memoria, però la società istante produceva anche altri documenti. È evidente che, in mancanza di espressa autorizzazione, quest'ultima non avrebbe potuto presentare nuovi documenti, giacchè in tal modo non si sarebbe potuto osservare il principio del contraddittorio.

In fatti, pur essendo stata inviata all'Amministrazione copia dei nuovi documenti, non può ritenersi osservato il contraddittorio, poichè la stessa Amministrazione non è stata posta in grado di difendere la propria difesa mediante deduzioni scritte in ordine ai documenti depositati oltre i termini assegnati.

Segue, pertanto, che i nuovi documenti prodotti dalla Società sono ammissibili.

Quando ora all'esame analitico e distinto dei singoli quesiti sottoposti al Collegio arbitrale, si osserva, in ordine a ciascuno di essi, il seguente:

Il quesito si chiede che il Collegio statuisca se alla società istante sia dovuto un compenso di cui all'art. 28 dell'abrogato Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP. nella specie, per i danni di forza maggiore alla centina ed alle pile del ponte sul torrente Arrestra, per il complessivo importo di L. 62.000, o per quel maggiore o minore importo che sarà di determinare.

Si deve rilevare che l'Amministrazione, contestando la domanda, sostiene che il carattere puramente strumentale, riferito all'opera, oggetto dell'appalto, delleentine escluse, non giustifica da questa risentiti in conseguenza di accertate lesioni, e, possa corrisponderci un compenso a norma del Capitolato, e, in proposito, la stessa Amministrazione, che ha formulato la domanda, è logica e finalistica della predetta norma portante, a ritenere che possa corrisponderci un

L
a
e,
ssi-
me,
ento
secu-
lutare

l'ordine
rime due
in esame,
ssivamente
essità della
olo di danni
dei lavori, e
orso di spese

senz'altro esclusa nel caso in scimento di *non incorsa* decadenze, obbiettive e giuridiche, le quali, e nella accennata giurisprudenza della dottrina.

La natura delle contestazioni che sono riferibili ad una o più opere solatamente eseguite, ma attecchite *complesso e non nel suo dettato*, è registrata nei *registrazioni contabili*.

Il profilo meramente giuridico di una particolare valutazione di opere compiute e susseguenti, sottomissione con relativi dati in data 7 maggio 1957, quale pure fuoriesce dagli atti, siccome involgente, come questioni di diritto.

Non ritenere adempiuto nella sostanza e la esplicazione siano della dilazione del conto finale, dalla difesa dell'Impresa, e per il calcolo conclusivo, degli effetti delle dedotte dal totale.

Ad questo Collegio è stata sottoposta la Commissione Collaudatrice la quale, nel mese di febbraio 1960, si indusse a formulare proposte transattive, e per il caso in cui l'arbitrato fosse possibile, delle riserve in esame, trattandosi di argomento di natura valutativa durante l'esecuzione, la Commissione ha potuto valutare (e non ha) le stesse.

Al merito secondo l'ordine di priorità, le prime due del quesito in esame, e, complessivamente, si può dire che, per il loro piano, la necessità della spesa di 0.000 a titolo di danni per il pagamento dei lavori, e per il rimborso di spese

li danni che, causati da forza maggiore, e, quale risultato di materiale e lavoro della stessa in modo permanente. Tanto è stabilito nel secondo comma della norma in esame, è limitato all'importo dei lavori necessari, non i prezzi di contratto, chiarirebbe che la — danni alle opere — concernerebbe i lavori e l'opera, concepiti come risultato finale, e per il quale il capitolato un apposito, specifico prezzo; gli apprestamenti che, con funzioni puramente di esecuzione, avrebbero carattere provvisorio, e non compresi nel compenso per oneri generali.

La registrazione, ispirata a principi meramente giuridici, è in esame, con una critica frammentaria, e, si ravvisano infondati.

Per quanto riguarda le norme, le quali costituiscono regole di diritto, deve dare alle parole il significato accettato, e non il senso che è fatto palese dal significato secondo la loro connessione, sempre che dalla chiara e sicura la volontà del legislatore.

Di fronte a dubbi, il giudice deve ricercare quale sia il senso del legislatore medesimo.

È pacifico in punto di fatto, che nei giorni 14 e 15 di straordinaria violenza, interessante tutta la zona, si abbattè sulla valle attraversata dal totale dei danni alla centina in ferro del ponte e medesimo, al manto in legname, alle casse dei getti ed ai materiali metallici, tanto che questi dovettero essere smontati e poi nuovamente montati. La Commissione, tempestivamente informata, procedeva ai lavori, e, per il seguito dei quali il Compartimento di Genova, ha redigeva verbale dei danni di forza maggiore, e, per la certezza dei danni accertati, dava atto che la causa era di eccezionale velocità del vento e che non era stata alcuna negligenza da parte della Società appaltatrice, e, nel corso dell'esecuzione della costruzione della opera, e, senza omettere alcuna delle cautele necessarie, è stato eseguito.

È noto, contestare che, nella specie, ricorra il caso di danni arrecati dall'uragano alla centina di un ponte in un torrente, trattandosi di evento dovuto alle forze della natura, *cui resisti non potest* che, a causa dei danni subiti dalla società appaltatrice il diritto ad un congruo compenso. Tale diritto, trova il suo fondamento giuridico

nell'art. 28 del Capitolato Generale, vigente all'epoca, in base al quale ed in relazione all'art. 21 dello stesso Capitolato, deve, nel caso di danni da forza maggiore, escludersi soltanto l'indennizzo a compenso delle perdite di materiali, attrezzi ed utensili da apprestarsi dall'appaltatore, a carico del quale sono le spese per la custodia e la buona esecuzione e manutenzione delle opere.

Infatti, il cennato art. 28, salvo che nel Capitolato speciale si provveda diversamente, ammette la possibilità di compensi per danni alle opere per forza maggiore, disponendo al 5° comma che nessun compenso è dovuto per danno o perdita di materiali non ancora posti in opera con esclusione assoluta degli oggetti indicati nel precedente art. 21, e cioè baracche, recinzioni, tettoie, impianti, utensili, ponti di servizio e, in genere, tutta la attrezzatura occorrente per la esecuzione delle opere appaltate e quanto altro possa occorrere alla esecuzione piena e perfetta dei lavori. In queste ultime ipotesi non sono certamente comprese le centine necessarie per la costruzione di grandi ponti, poichè esse non consistono in apprestamenti di carattere accessorio, nè sono caratterizzate dalla natura puramente strumentale della loro funzione, pur trattandosi di opere che ineriscono direttamente all'esecuzione dei lavori.

L'art. 28 citato esclude da ogni possibilità di compenso la distruzione, in senso lato, e quindi anche la asportazione alluvionale di quei materiali che si trovino sul luogo del sinistro, ma per semplici utilità interne di lavorazione da parte dell'Impresa la cui presenza non abbia caratteristiche di necessità come avviene invece nella ipotesi delle centine, che, per la loro importanza fondamentale, sono incorporate ed immedesimate in parte al suolo ed in parte all'opera e non asportabili fino a che l'esecuzione dell'intera opera non sia stata ultimata. Pertanto, la caratteristica tipica della impermanenza, della provvisorietà, non valutabile ai fini della norma indicata, può indubbiamente funzionare quando si tratti di materiali posti *in loco* ai fini di una mera utilità dell'Impresa, ma non ha diritto di funzionare quando le applicazioni dei materiali, come nella specie, rispondano ad una necessità tecnica dei lavori appaltati, così che l'Impresa non avrebbe potuto iniziare e proseguire nella esecuzione delle opere appaltate se non dopo avere eseguito la costruzione della centina, la quale non può considerarsi alla stregua di materiali e di macchinari di cantiere, per i quali con uniforme *ratio*, l'art. 1673 c. c. e gli artt. 21, 24 e 28 del Capitolato Generale dispongono, in applicazione della norma *res perit domino*, che ove l'appaltatore fornisca la materia, la perdita dei materiali elencati nei cennati articoli 28 e 21 rimangono al di lui carico.

È vero che, a norma dell'art. 21 del Capitolato Generale, salvo le eccezioni portate dai capitolati speciali, s'intendono compenstrate nel prezzo dei lavori e perciò sono a carico dell'appaltatore, oltre i materiali sopra specificati, anche le spese per i « mezzi d'opera », termine

questo alquanto ampio e tale da comprendere nel suo concetto le più varie attrezzature. Ma in questa stessa ampiezza non può non ravvisarsi una notevole limitazione; quella derivante, come si è già detto, dalla funzione di mero strumento di esecuzione di un determinato lavoro, a carattere manifestamente secondario ed accessorio che, per la loro natura, i mezzi d'opera sono destinati ad esercitare.

Tutte le volte che per il compimento di un determinato lavoro, quale risultato di materiale e di mano d'opera destinati ad essere parte integrante di un'opera in costruzione, occorre l'impiego di strumenti tali che per la loro imponenza e per il loro costo perdono quel carattere di accessorialità, che, come si è detto, è insito nella loro natura, evidentemente non si può più parlare di mezzi d'opera, ma di vere e proprie opere autonome, pur esse a carattere provvisorio, ma non secondario.

Deve, in altri termini, esservi sempre un rapporto di proporzionalità: può considerarsi semplice mezzo di opera tutto quanto, in relazione con l'opera da compiere, conservi non solo nella funzionalità, ma anche nella onerosità caratteri accessori e secondari, ma quando si esorbita da tali proporzioni e si arriva fino al punto che l'opera provvisoria viene a costare molto, evidentemente si esorbita da quel concetto. Ora, nella specie, non può negarsi che la centina costruita dall'Impresa, per dimensioni, struttura, tecnica e costo si presenti di natura tale da esorbitare notevolmente dai limiti che, come sopra si è posto in rilievo, sono da assegnare ai semplici mezzi d'opera.

Le centine, infatti, diversamente dagli oggetti indicati nell'art. 21 del Capitolato Generale, quali gli attrezzi integrativi della capacità manuale degli operai ed i manufatti intesi a consentire la presenza degli operai ai vari livelli di altezza dell'opera da eseguire, nonché dei macchinari in uso nei cantieri moderni, dai mezzi di sollevamento ecc., sono delle vere e proprie strutture portanti, aventi la funzione di sostenere le costruzioni ad arco, onde è evidente la loro importanza tecnica ed economica, la portata fondamentale di tali opere strutturali, per la progettazione delle quali si richiedono accurati e complessi calcoli di stabilità e di resistenza, e, quindi, dette centine, pur costituendo opere provvisorie, sono indispensabili per procedere alla sagomatura ed al sostegno delle arcate durante la loro esecuzione.

Pertanto, è da escludersi che le centine di grandi ponti possono essere comprese tra le opere poste, dalle disposizioni normative degli artt. 21 e 28 del Capitolato Generale, a carico dell'appaltatore e, conseguentemente, escluse dal compenso per danni di forza maggiore.

L'art. 21 che contiene una elencazione completa e dettagliata ed al quale l'art. 28 fa espresso ed incondizionato riferimento, non comprende tra gli oggetti indicati le centine, nè indica le strutture ed armature di sostegno, ovvero altre voci generiche nelle quali le centine stesse potrebbero ritenersi comprese. Se il legislatore avesse voluto

comprendere le centine fra detti oggetti, le avrebbe espressamente indicate, così come ha fatto per gli utensili, i ponti di servizio ecc., aventi manifestamente carattere strumentale in relazione alle prestazioni del personale dell'impresa, e non già all'opera da eseguirsi.

E la ragione dell'esclusione delle centine dagli oggetti indicati nel cennato art. 21 sta appunto nel rilievo saliente che detti oggetti, giova ripeterlo, consistono in apprestamenti di carattere accessorio e secondario e che, in pratica, costituiscono solo mezzo strumentale per l'esecuzione dell'opera, onde essi attengono all'organizzazione del cantiere o all'attività dell'impresa, ma tutti sono caratterizzati dalla natura puramente strumentale della loro funzione e dal loro carattere accessorio e secondario; mentre le centine hanno nella costruzione dei ponti una funzione strutturale e pertanto, profondamente e sostanzialmente diversa da quella degli oggetti anzidetti. Ciò trova conferma anche nel fatto che nel corrispondente art. 16 del nuovo Capitolato Generale d'Appalto del 1962, non sono state apportate modifiche rispetto all'ex art. 21 in ordine alle spese e agli obblighi generali a carico dell'appaltatore, il che ribadisce ancora che le centine non potevano essere comprese, come non sono comprese, tra gli oggetti elencati nelle norme in parola, a causa della loro riconosciuta importanza e conclamata rilevanza tecnica ed economica.

Nè l'inciso « quant'altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori » che si rinviene nell'art. 21 ha una portata generale, giacchè è inerente alle parole che lo precedono « gli attrezzi, ponti e quanto altro », onde non può su di esso fondarsi una interpretazione della norma in esame diversa da quella data, con più ampia portata estensiva non consentita dalla legge stessa.

D'altra parte, dette norme hanno carattere meramente dispositivo, stabilendo quali spese e quali oggetti s'intendono compenetrati nel prezzo di lavori e perciò posti a carico dell'appaltatore salve le eccezioni portate nei capitoli speciali in relazione, cioè, all'autonomia negoziale per cui le parti possono liberamente stabilire diverse pattuizioni, con la conseguenza, logica e giuridica, che il contratto debba essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti stesse (art. 1362 c. c.) e secondo la buona fede (art. 1366 c. c.) dovendo considerarsi ormai pacifico il principio che le norme del codice civile, regolatrici dell'interpretazione dei contratti, seppure non figurino esplicitamente richiamate nel complesso delle disposizioni riguardanti i pubblici appalti, sono sempre ad essi applicabili ove, nella speciale legislazione in materia, non trovi espressa od implicita deroga.

Avuto, pertanto, riguardo, nella specie, alla volontà delle parti, è da considerare che, avendo queste, espressamente e distintamente, previsto in concreto, per la centina del ponte sul torrente Arrestra e per le casseformi, all'art. 19 del computo metrico estimativo relativo a

detto ponte, un apposito prezzo accreditato, peraltro, nel quinto stato di avanzamento, il compenso deve essere senz'altro ammesso, trattandosi di danni prodotti da forza maggiore ed essendo stata esclusa ogni negligenza dell'appaltatore e delle persone delle quali era tenuto a rispondere.

Di conseguenza, poichè, nel caso in esame, si tratta di categoria di lavoro, per la quale esiste un prezzo contrattuale, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 28, 5° comma, del Capitolato Generale d'appalto che nega ogni compenso all'impresa per danni o perdite di utensili, di ponti di servizio, ed in generale, degli oggetti indicati all'art. 21 dello stesso Capitolato, non essendo state dette categorie di lavori neppure genericamente comprese nel prezzo a corpo per oneri generali a carico dell'appaltatore, inerenti all'esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione, al riguardo, ai fini della esclusione del chiesto compenso, sostiene che nei casi in cui si tratti di appalto a cottimo, come nella specie, non si pagano le singole prestazioni, ma l'opera o le opere previste, con la conseguenza che se può e deve risarcirsi il danno di forza maggiore per una di tali opere, non altrettanto avviene per le centine, che sono comprese nel computo metrico non come fine a se stesso, ma come una qualunque altra prestazione necessaria alla valutazione del prezzo complessivo a corpo dell'appalto, prezzo che comprende tutto quanto necessario per dare compiute le opere, giusta il preciso disposto dell'art. 33 lett. d) del Capitolato speciale. Le osservazioni anzidette sono, ad avviso del Collegio, irrilevanti ai fini della soluzione della questione che ci interessa.

Devesi innanzi tutto, precisare che ogni qualvolta con unico contratto a corpo vengono commesse più opere, il prezzo contrattuale viene stabilito complessivamente per tutte le opere appaltate e non distintamente per ciascuna di esse.

Nel caso concreto, come risulta dal contratto di appalto, l'importo dei lavori assunti dalla società Droghetti & Masotti rimase stabilito nella somma complessiva di L. 285.084.800, al netto del ribasso.

Nel Capitolato speciale, poi, all'art. 3, è stato ripetuto che i lavori che si intendevano appaltati a corpo per la somma dianzi cennata, corrispondente all'importo complessivo di tutte le opere appaltate (ponte sull'Arrestra, ponte sul Portigliolo, altri ponticelli, sovrappassi, viadotti, tombini, apertura strada, ecc.) quale risulta dal riepilogo degli estimativi dell'allegato N al contratto.

Pertanto, la circostanza che il prezzo a corpo dell'appalto sia stato stabilito per tutte le opere appaltate e non separatamente per ciascuna di esse, nulla rileva a favore della tesi sostenuta dall'Amministrazione, soprattutto se si consideri che anche il 2° comma dell'art. 28 del Capitolato Generale, nello stabilire il criterio per la determinazione dell'importo del compenso per danni di forza maggiore, precisa che occorre

applicare ai lavori i prezzi del contratto e cioè il prezzo di stima portato nei capitolati, dedotto il ribasso di asta, con chiaro evidente riferimento ai prezzi stabiliti nei computi metrici estimativi, per la valutazione delle singole parti o delle singole voci relative ai lavori appaltati e non al solo prezzo a corpo stabilito per il complesso delle opere appaltate. D'altra parte, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermazione del principio che il caso di forza maggiore si estende a tutte le specie di appalto, trovando l'art. 28 citato applicazione sia nei contratti di appalto a misura, sia in quelli a forfait e, in genere, nelle opere compensate a corpo, nonchè negli appalti-concorso, non facendo detta norma alcuna distinzione, nè essendo rilevante, ai fini della sua applicazione, la diversità delle modalità di appalto. Può, pertanto, concludersi che qualunque sia il tipo di appalto, i danni prodotti da forza maggiore, senza colpa dell'impresa, danno sempre diritto ad un equo compenso nei casi in cui per determinate categorie di lavori sia stato stabilito un apposito prezzo di stima. — (*Omissis*).

Secondo quesito:

Col secondo quesito si chiede che il Collegio dica se alla Società istante competa il risarcimento del danno conseguente al mancato tempestivo pagamento del compenso di cui al quesito precedente, nella misura che verrà accertata e determinata in corso di giudizio o, quanto meno, nella misura dell'interesse legale giusta il disposto dell'art. 1224, comma 1, c. c.

Per tale ritardo la Società istante, con la seconda e terza memoria, a chiarimento della domanda contenuta nel quesito in esame, ha chiesto, a titoli di danni, la corresponsione degli interessi bancari del 12 %, mentre la difesa dell'A.N.A.S. si è opposta a tale richiesta, ritenendola inconsistente, perchè la stessa A.N.A.S. non sarebbe incorsa in alcuna inadempienza.

Osserva, innanzitutto, il Collegio, che l'art. 40 del Capitolato Generale per le OO. PP., del 1895, applicabile nella specie, ha voluto regolare in modo del tutto particolare il ritardo nei pagamenti, in deroga al principio generale secondo il quale l'inadempimento obbliga l'inadempiente al risarcimento dei danni ed importa la risoluzione del contratto, ha inteso escludere sia il diritto ad indennità, sia quello di chiedere lo scioglimento del contratto, stabilendo che solo il ritardo oltre i tre mesi, dalla data di emissione del certificato, importa l'obbligo di corrispondere all'appaltatore sulla somma dovuta gli interessi legali del 5 % cioè in misura inferiore a quella fissata per gli interessi bancari o commerciali.

Il citato art. 40 ha individualità propria ed autonoma rispetto all'art. 1231 c. c. abrogato, in quanto manifestamente tendente ad elimi-

nare i maggiori danni che potevano conseguirsi anche per tale norma e, di conseguenza, la speciale disciplina data dal Capitolato generale del 1895 è rimasta ferma anche dopo l'entrata in vigore del codice civile nel 1942 con l'art. 1224.

Consegue, pertanto, che è norma fondamentale del pubblico appalto che il ritardo nei pagamenti non dà diritto all'appaltatore nè di chiedere lo scioglimento del contratto, nè di potere ottenere indennizzi di sorta al di fuori degli interessi previsti dalle norme regolamentari.

Tale limitazione degli effetti consequenziali al ritardo dei pagamenti, trova la sua base, come si è detto, nella precisa disposizione del citato art. 40 del Capitolato Generale d'Appalto, che accorda all'appaltatore i soli interessi nella misura legale.

Circa la natura di tali interessi la giurisprudenza si è orientata verso la natura compensativa (e non moratoria) sicchè deve riconoscersi la esclusione di ogni altro effetto, comunque dipendente dal concetto di morosità (v. anche Corte dei conti 23 febbraio 1955, n. 500).

L'assunto della Società istante, fondato invece sul comportamento colposo dell'A.N.A.S., presuppone erroneamente la possibilità di indagine circa la morosità, esclusa dalla natura compensativa degli interessi.

Questi, invero, sono dovuti indipendentemente dalla imputabilità o meno del ritardo, da colpa dell'Amministrazione e dalla costituzione di mora della stessa. Ne consegue che, nella specie, contrariamente a quando sostiene l'istante, non può trovare applicazione il principio dell'art. 1224, ultimo comma c.c., in quanto il risarcimento per maggiore danno non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi.

Non si può, poi, affermare che il credito sia di valore e non di valuta e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione monetaria.

Il rapporto originario ha indiscutibile natura di credito di valuta in ordine al credito vantato dall'appaltatore, esistendo ab origine una determinazione pecunaria del « quantum » dovuto.

Va inoltre rilevato che la precisa regolamentazione data alla materia esclude ogni pretesa di indennizzo per svalutazione monetaria nei pubblici appalti.

I diritti ed i doveri delle parti traggono la loro origine dal rapporto di appalto, restando quindi regolati, oltre che dal contratto, dai Capitolati di appalto legalmente approvati ed aventi forza di legge, ed, in particolare, dalla norma del suddetto art. 40 del Capitolato Generale dei lavori pubblici, secondo la quale il ritardo nei pagamenti come già rilevato, non dà diritto all'appaltatore di pretendere alcun altro indennizzo che non sia quello degli interessi previsti dalle norme regolamentari.

Il rilievo decisivo che induce a riconoscere l'infondatezza della richiesta dell'istante, è che per i pubblici appalti non può essere fatta valere alcuna pretesa di indennizzo da svalutazione monetaria per tutti

applicare ai lavori i prezzi del contratto e cioè il prezzo di stima portato nei capitolati, dedotto il ribasso di asta, con chiaro evidente riferimento ai prezzi stabiliti nei computi metrici estimativi, per la valutazione delle singole parti o delle singole voci relative ai lavori appaltati e non al solo prezzo a corpo stabilito per il complesso delle opere appaltate. D'altra parte, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermazione del principio che il caso di forza maggiore si estende a tutte le specie di appalto, trovando l'art. 28 citato applicazione sia nei contratti di appalto a misura, sia in quelli a forfait e, in genere, nelle opere compensate a corpo, nonchè negli appalti-concorso, non facendo detta norma alcuna distinzione, nè essendo rilevante, ai fini della sua applicazione, la diversità delle modalità di appalto. Può, pertanto, concludersi che qualunque sia il tipo di appalto, i danni prodotti da forza maggiore, senza colpa dell'impresa, danno sempre diritto ad un equo compenso nei casi in cui per determinate categorie di lavori sia stato stabilito un apposito prezzo di stima. — (*Omissis*).

Secondo quesito:

Col secondo quesito si chiede che il Collegio dica se alla Società istante competa il risarcimento del danno conseguente al mancato tempestivo pagamento del compenso di cui al quesito precedente, nella misura che verrà accertata e determinata in corso di giudizio o, quanto meno, nella misura dell'interesse legale giusta il disposto dell'art. 1224, comma 1, c. c.

Per tale ritardo la Società istante, con la seconda e terza memoria, a chiarimento della domanda contenuta nel quesito in esame, ha chiesto, a titoli di danni, la corresponsione degli interessi bancari del 12 %, mentre la difesa dell'A.N.A.S. si è opposta a tale richiesta, ritenendola inconsistente, perchè la stessa A.N.A.S. non sarebbe incorsa in alcuna inadempienza.

Osserva, innanzitutto, il Collegio, che l'art. 40 del Capitolato Generale per le OO. PP., del 1895, applicabile nella specie, ha voluto regolare in modo del tutto particolare il ritardo nei pagamenti, in deroga al principio generale secondo il quale l'inadempimento obbliga l'inadempiente al risarcimento dei danni ed importa la risoluzione del contratto, ha inteso escludere sia il diritto ad indennità, sia quello di chiedere lo scioglimento del contratto, stabilendo che solo il ritardo oltre i tre mesi, dalla data di emissione del certificato, importa l'obbligo di corrispondere all'appaltatore sulla somma dovuta gli interessi legali del 5 % cioè in misura inferiore a quella fissata per gli interessi bancari o commerciali.

Il citato art. 40 ha individualità propria ed autonoma rispetto all'art. 1231 c. c. abrogato, in quanto manifestamente tendente ad elimi-

nare i maggiori danni che potevano conseguirsi anche per tale norma e, di conseguenza, la speciale disciplina data dal Capitolato generale del 1895 è rimasta ferma anche dopo l'entrata in vigore del codice civile nel 1942 con l'art. 1224.

Consegue, pertanto, che è norma fondamentale del pubblico appalto che il ritardo nei pagamenti non dà diritto all'appaltatore nè di chiedere lo scioglimento del contratto, nè di potere ottenere indennizzi di sorta al di fuori degli interessi previsti dalle norme regolamentari.

Tale limitazione degli effetti consequenziali al ritardo dei pagamenti, trova la sua base, come si è detto, nella precisa disposizione del citato art. 40 del Capitolato Generale d'Appalto, che accorda all'appaltatore i soli interessi nella misura legale.

Circa la natura di tali interessi la giurisprudenza si è orientata verso la natura compensativa (e non moratoria) sicchè deve riconoscersi la esclusione di ogni altro effetto, comunque dipendente dal concetto di morosità (v. anche Corte dei conti 23 febbraio 1955, n. 500).

L'assunto della Società istante, fondato invece sul comportamento colposo dell'A.N.A.S., presuppone erroneamente la possibilità di indagine circa la morosità, esclusa dalla natura compensativa degli interessi.

Questi, invero, sono dovuti indipendentemente dalla imputabilità o meno del ritardo, da colpa dell'Amministrazione e dalla costituzione di mora della stessa. Ne consegue che, nella specie, contrariamente a quando sostiene l'istante, non può trovare applicazione il principio dell'art. 1224, ultimo comma c. c., in quanto il risarcimento per maggiore danno non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi.

Non si può, poi, affermare che il credito sia di valore e non di valuta e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione monetaria.

Il rapporto originario ha indiscutibile natura di credito di valuta in ordine al credito vantato dall'appaltatore, esistendo ab origine una determinazione pecuniaria del « quantum » dovuto.

Va inoltre rilevato che la precisa regolamentazione data alla materia esclude ogni pretesa di indennizzo per svalutazione monetaria nei pubblici appalti.

I diritti ed i doveri delle parti traggono la loro origine dal rapporto di appalto, restando quindi regolati, oltre che dal contratto, dai Capitolati di appalto legalmente approvati ed aventi forza di legge, ed, in particolare, dalla norma del suddetto art. 40 del Capitolato Generale dei lavori pubblici, secondo la quale il ritardo nei pagamenti come già rilevato, non dà diritto all'appaltatore di pretendere alcun altro indennizzo che non sia quello degli interessi previsti dalle norme regolamentari.

Il rilievo decisivo che induce a riconoscere l'infondatezza della richiesta dell'istante, è che per i pubblici appalti non può essere fatta valere alcuna pretesa di indennizzo da svalutazione monetaria per tutti

i crediti dipendenti dal rapporto di appalto (Cass. 16 ottobre 1954, n. 3759).

Del resto osserva il Collegio che, anche a volere ammettere che nei pubblici appalti i ritardi vuoi per le rate di acconto, vuoi per la rata di saldo, vuoi per altro titolo, siano produttivi, oltre che della corresponsione degli interessi, anche del risarcimento del maggiore danno previsto dall'art. 1224 c. c., l'indirizzo giurisprudenziale costantemente seguito è nel senso che non basta il solo accertamento del ritardo colpevole nell'adempimento per rendere ammissibile la domanda, essendo necessaria la prova dell'effettivo e specifico pregiudizio derivato dal fatto che il creditore non potè disporre a tempo delle somme a lui dovute; non è sufficiente a giustificare pretesi maggiori danni la qualità di imprenditore-appaltatore, dovendo la relativa prova risultare da fatti concreti e non da semplici congetture.

Nel caso in esame, l'istante accenna, però genericamente, ai maggiori danni, senza dimostrare di averli effettivamente sopportati, nè ha offerto la prova di essere stata costretta, per la mancata tempestiva riscossione della somma anzidetta, a contrarre dei mutui bancari con la corresponsione degli interessi nella misura del 11 %. Nè sarebbe applicabile, nella specie, la norma dell'art. 1226 c. c., invocata dall'istante, giacchè il ricorso alla liquidazione equitativa del danno è consentito quando il danno stesso non può essere provato nel suo preciso ammontare, o perchè il danneggiato, sia nell'impossibilità di fornire congrui elementi al riguardo, o perchè non è dato riconoscere agli elementi forniti sicura efficienza.

Nella particolarità del caso non si riscontra l'impossibilità da parte dell'istante di fornire la prova dei pretesi maggiori danni, per cui, non avendola fornita, la domanda non può essere accolta. — (*Omissis*).

I

LODO ARBITRALE, 20 giugno 1966, n. 35 (Roma) - Pres. Artale - Ditta Mugnai (avv. Marani Toro) c. Ministero trasporti (avv. Stato Del Greco).

Arbitrato - Domanda arbitrale - Mancata notifica presso l'Avvocatura dello Stato - Nullità.

(l. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1).

La mancata notifica della domanda arbitrale presso l'Avvocatura dello Stato viola un inderogabile principio d'ordine pubblico. Pertanto tale domanda è viziata da nullità radicale ed insanabile (1).

(1-2) A) La motivazione del secondo lodo, è, a dir poco, stupefacente. Il Collegio arbitrale non si è accorto, che proprio l'art. 45, 1° comma, del

II

LODO ARBITRALE, 12 giugno 1965, n. 41 (Roma) - Pres. Bernabei - Impresa Gialli (avv. Piaggio) c. Ministero LL. PP. (Avv. Stato Al-bisinni).

Arbitrato - Domanda arbitrale - Notifica presso l'Amministrazione e non presso la Avvocatura dello Stato - Validità.

È validamente notificata la domanda arbitrale presso l'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura dello Stato, giacchè il Capitolato Generale (art. 45) si limita a stabilire che la domanda deve essere portata a conoscenza dell'altra parte, ma non prescrive, a tal fine, la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, regolata dalle norme processuali del codice di rito, innovato, per quanto riguarda l'Amministrazione statale, dalla l. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1 (2).

(Omissis). — L'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile ha eccepito in via pregiudiziale la nullità della domanda di arbitrato, perchè non notificata ai sensi dell'art. 1 della l. 16 marzo 1958, n. 260.

Tale norma prescrive: « tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è proposta la causa, nella persona del Ministro ». È pacifico in giurisprudenza che la norma surriportata nulla ha innovato, per quanto concerne la notificazione delle citazioni e degli atti istitutivi del giudizio, al testo dell'art. 11 del decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933, atte-

Capitolato Generale del 1965, dispone che la domanda arbitrale deve essere *notificata*. Che, poi, in generale, le notifiche vadano eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario (o di messo comunale, nei casi prescritti) è circostanza della quale finora non si era mai dubitato.

Il primo lodo esaurientemente spiega il collegamento tra la legge del 1958 e le norme di rito, ed al riguardo non è il caso di aggiungere altro. Vale appena osservare, che il secondo lodo non solo mostra di ignorare la esistenza di norme di natura processuale accanto a quelle di carattere sostanziale nel Capitolato suddetto; ma di esso ingiustificatamente esclude la natura regolamentare. Pure di tanto, invece, e per gli appalti stipulati dal Ministero dei lavori pubblici, da lungo tempo non si era più dubitato.

B) Le decisioni richiamate nel primo lodo sono state tutte pubblicate ed annotate in questa *Rassegna*. Per la sentenza della Cassazione 6 otto-

nendo le modifiche legislative soltanto alla identificazione dell'organo che deve essere chiamato in giudizio in rappresentanza della P. A., e non anche al modo e al luogo della notificazione (Cass., Sez. Un., 6 luglio 1964, n. 1763; Cass., Sez. I, 18 luglio 1961, n. 1918).

Il ricordato art. 11 del decreto del 1933, nell'ultimo comma, sancisce, che « le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio ».

Poichè nella specie, come si è precisato in narrativa, la domanda di arbitrato è stata notificata al Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile presso la sede del Ministero e non presso l'Avvocatura dello Stato, quest'ultima deduce la inammissibilità della domanda per nullità radicale ed insanabile della notificazione. Per sfuggire a siffatta conseguenza, la Ditta Mugnai ha contestato la fondatezza dell'eccezione di nullità, richiamandosi al principio affermato con il lodo arbitrale 17 febbraio 1965, n. 3 (Soc. Sbarec c. Ministero Difesa-Esercito), secondo cui « la domanda arbitrale non costituisce l'atto istitutivo del relativo giudizio. Pertanto, essa è validamente notificata all'Amministrazione invece che all'Avvocatura dello Stato ». Quel Collegio Arbitrale, pur non sottovalutando la consistenza dell'eccezione di nullità della notificazione, ha ritenuto di poterla superare basandosi sul principio che nel procedimento di arbitrato rituale, il rapporto processuale si instaura soltanto con l'accettazione da parte degli arbitri del mandato conferito dalle parti, onde alla domanda di arbitrato non può attribuirsi carattere di atto istitutivo del giudizio, e quindi soggetto, quanto alla notifica, alla prescrizione del richiamato decreto del 1958, giacchè tale disposizione va riferita « ad un processo tecnicamente considerato » il cui concetto implica l'esistenza di un organo giudicante, che nel caso di arbitrato rituale è soltanto *in fieri* fino a quando gli arbitri non avranno manifestato la volontà di accettazione del mandato conferito. Tali argomentazioni sono state disattese dalla Corte di Appello di Roma, che con la recente sentenza 9 novembre 1965 — 5 gennaio 1966 ha dichiarato la nullità del giudizio arbitrale e del relativo lodo suindicato, statuendo che, nell'ipotesi di clausola compromissoria, l'atto

bre 1964, n. 2523, cfr. l'annata 1964, pag. 973; per il lodo 17 febbraio 1965 n. 3, cfr. l'annata 1965, 837; per la sentenza della Corte di Appello di Roma 5 gennaio 1966, v. *retro*, 202.

Il lodo condivide i principi affermati in quest'ultima decisione; ma formula riserva sulla necessità che i quesiti vengano proposti prima della accettazione degli arbitri, osservando che la loro formulazione può essere fatta « al più tardi *in limine litis*, « con atto scritto e sottoscritto personalmente dalle parti davanti agli arbitri, allorchè questi assumono l'ufficio ed iniziano la propria attività ».

Non sembra che la riserva sia giustificata. La necessità che i quesiti vengano proposti in momento anteriore all'accettazione degli arbitri, è

istitutivo del giudizio arbitrale è costituito da quello in cui viene precisata la controversia. Questo atto, integrativo della clausola compromissoria e contenente i quesiti da sottoporre agli arbitri, precisa la sentenza, « ha funzione analoga a quella della citazione, in quanto promuove l'attività giurisdizionale, rispetto a un determinato tema controverso ».

Questo Collegio arbitrale condivide i principi affermati nella surrichiamata sentenza della Corte di Appello di Roma, sebbene la motivazione della pronuncia susciti qualche perplessità là dove afferma che la precisazione della controversia con la formulazione dei quesiti deve necessariamente precedere l'accettazione degli arbitri.

Nessuna norma infatti prescrive che i quesiti siano formulati in un atto da notificarsi preventivamente alla nomina degli arbitri, essendo a tal uopo sufficiente anche un generico riferimento alla previsione compromissoria, mentre la formulazione dei quesiti può essere fatta più tardi, *in limine litis*, con atto scritto e sottoscritto personalmente dalle parti davanti agli arbitri stessi, allorchè questi assumono l'ufficio ed iniziano la propria attività.

Non sembra che in tal caso, non infrequente nella pratica e ricordato dalla dottrina, la domanda di nomina degli arbitri possa considerarsi atto istitutivo del giudizio, con le relative conseguenze, ma questo problema non riguarda la fattispecie in esame, giacchè la domanda di arbitrato proposta dalla ditta Mugnai contiene la precisazione dei quesiti e tutti gli elementi d'impulso della iniziativa processuale, per cui essa segna il momento genetico della controversia nell'attuazione dell'accordo di arbitrato e quindi le istituzioni del relativo giudizio, con il conseguente obbligo della notificazione prescritta nel ricordato decreto del 1958.

Invero, pur dovendosi riconoscere l'esattezza del principio secondo cui il giudizio arbitrale, quale rapporto tra le parti e gli arbitri ha inizio unicamente con l'accettazione di questi ultimi, in quanto solo in quel momento viene in esistenza l'organo giudicante medesimo, e pur

espressione del principio generale, secondo cui l'attività del giudice non può essere sollecitata che riguardo ad un termine controverso determinato (art. 99 c. p. c.; art. 2907 c. c.): è evidente che questa esigenza non è rispettata, se il collegio arbitrale si costituisce prima che le parti abbiano precisato l'oggetto della lite.

Per di più, l'accennata necessità si desume anche da chiare disposizioni. Nell'ipotesi del compromesso, e cioè di contestazione già in atto, le parti nel dichiarare la volontà di vederla decisa da un organo sostitutivo della giurisdizione ordinaria, sono tenute « a pena di nullità » a precisare l'oggetto della controversia sottoposta a giudizio (artt. 806 ed 807 c. p. c.). La formulazione dei quesiti è perciò contestuale, ed è anteriore alla stessa nomina degli arbitri. Nel caso della clausola compromissoria i quesiti non possono essere espressi che in atto distinto e successivo, integrativo della

dovendosi escludere, in conformità alla tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza, che nell'arbitrato esista una domanda giudiziale, in senso stretto, equiparabile alla citazione del processo ordinario, non si può disconoscere che la domanda di arbitrato contenente i requisiti anzi precisati, individuanti i concreti termini della controversia, assolve alla specifica funzione di istituire il giudizio arbitrale nella sua fase iniziale.

Nulla rileva in contrario che la fattispecie in esame non rientri nell'arbitrato obbligatorio previsto dagli artt. 44-46-48 del capitolato generale degli appalti per le opere pubbliche approvato con P. R. 16 luglio 1962, n. 1063, giacchè come si è dimostrato la domanda di arbitrato del Mugnai ha rilevanza processuale, in quanto dà inizio all'iter del procedimento arbitrale: come tale, la domanda di arbitrato proposta dalla Ditta Mugnai era soggetta all'obbligo della notificazione presso l'Avvocatura dello Stato, essendo il criterio ispiratore delle ricordate disposizioni di legge quello di accentrare presso l'Avvocatura dello Stato le notificazioni di qualsiasi atto istitutivo di un giudizio, per modo che l'Amministrazione, per ogni procedimento ha il suo domicilio legale presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato.

Queste conclusioni sono conformi all'autorevole insegnamento della suprema Corte la quale, a Sezioni Unite, ha statuito « che la norma dell'art. 1 della l. 25 marzo 1958, n. 260, la quale stabilisce tassativamente che tutti i ricorsi, le citazioni e qualsiasi atto di opposizione giudiziale devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato nella persona del Ministro competente, vale in via generale, anche per i giudizi che si svolgono davanti alle giurisdizioni speciali e agli arbitri, salve le ipotesi specificatamente regolate in modo diverso da una disciplina propria » (Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1964, n. 2523).

Si deve pertanto concludere che la notificazione della domanda di arbitrato è viziata da nullità radicale ed insanabile. È appena il caso di avvertire che la presenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato non può sanare la nullità assoluta della notificazione, in quanto la

clausola (artt. 823 ed 825 c. p. c.). Tanto, però, non autorizza a ritenere possibili situazioni del procedimento diverse da quelle del compromesso, in mancanza di qualunque logica giustificazione. Anzi proprio il rigore della norma relativa alla prima ipotesi, deve indurre ad identica opinione nella seconda ed analoga ipotesi.

Del resto, a ben guardare, la stessa opinione che i quesiti possono essere formulati in *limine litis*, nel momento che gli arbitri accettano la nomina, non solo non conforta la perplessità del lodo, ma conferma la tesi qui sostenuta. Infatti, anche se contestuali, specificazione dei quesiti ed accettazione degli arbitri sono attività concettualmente e cronologicamente distinte. Di tal che, se si suppone la prima anteriore, come le espressioni del lodo lasciano intendere, l'esigenza giuridica innanzi prospettata risulta soddisfatta.

norma speciale di cui all'art. 11 del decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, implicitamente richiamata dall'art. 144 c.p.c. prevale sul principio di sanatoria previsto dall'ultimo comma dell'art. 156 c. p. c., essendo, per la norma stessa, l'Avvocatura dello Stato costituita domiciliataria obbligatoria della Amministrazione dello Stato, per cui l'irregolare notifica viene a violare un inderogabile principio di ordine pubblico.

Alla stregua delle suesposte considerazioni deve essere dichiarata la nullità della domanda di arbitrato che è pertanto inammissibile.

Tale statuizione per il suo carattere pregiudiziale e assorbente investendo la regolare costituzione del rapporto processuale preclude la disamina del merito della controversia. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di arbitrato perchè notificata presso la sede del Ministero dei Lavori Pubblici e non presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, come prescritto dall'art. 1 della l. 25 marzo 1958, n. 260.

Statuisce detto articolo che tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale... nonchè gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative e speciali ed innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa nella persona del Ministro competente.

Sostiene l'Amministrazione, conformemente a quanto affermato dalla Corte Suprema con la sentenza n. 2523 del 6 ottobre 1964, che il criterio ispiratore di tale norma è quello di accentrare presso l'Avvocatura dello Stato le notificazioni di qualsiasi atto di citazione in giudizio, per modo che l'Amministrazione, per ogni giudizio, ha il suo unico domicilio legale presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ad eccezione dei giudizi innanzi ai Conciliatori ed ai Pretori. Non vi è nella legge alcuna eccezione alla regola, sicchè non si vede perchè ad essa dovrebbe essere sottratta la domanda introduttiva di un giudizio arbitrale da svolgersi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L'art. 1 della legge del 1958 accomuna in un'unica disciplina tutte le varie ipotesi di giudizi avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, sicchè non può esulare dalla previsione normativa nessuna fattispecie che non sia specificamente regolata in modo diverso da una disciplina propria, sopravvissuta alla riforma del 1958.

Osserva il Collegio che la norma indicata e la decisione richiamata non si attagliano alla fattispecie in esame.

Trattasi infatti di arbitrato regolato dalle clausole del capitolato generale del 1895, espressamente richiamato dalle parti nel contratto di appalto il quale si limita a stabilire che la domanda di arbitrato deve

essere portata a conoscenza dell'altra parte (art. 45) ma non prescrive a tal fine, la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario regolata dalle norme processuali del codice di rito, innovate dalla legge del 1958.

Ora, poichè le clausole del capitolato anzidetto non hanno altra efficacia che quella ad essa attribuita dalla volontà delle parti, esse non possono ritenersi modificate nè sostituite dalla ripetuta legge del 1958, modificatrice delle norme processuali accennate, che restano estranee alla fattispecie in esame.

Ritiene pertanto il Collegio che a questa, così come agli altri giudizi arbitrari regolati dal citato capitolato del 1865, non sia applicabile la norma dell'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 che riguarda invece i giudizi ordinari e i giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni speciali o agli arbitri secondo norme diverse; e che la citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema non possa valere a sostegno della sollevata eccezione perchè essa ha deciso sul caso, ben diverso, di un arbitrato per un appalto stipulato da un privato col Genio Militare regolato da norme aventi efficacia di legge e non dal capitolato per le opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 15 novembre 1965, n. 1586 - Pres. Miglisti - Rel. Foulques - P. M. Scardia - Ric. Crispino.

Reato - Reato in genere - Attenuanti comuni - Tenuità del danno - Criteri di valutazione.

(c.p., art. 62, n. 4).

La speciale tenuità del danno deve essere valutata prevalentemente e soprattutto in relazione alla consistenza ed al valore della cosa (criterio obiettivo), venendo in considerazione il criterio sussidiario delle condizioni economiche del soggetto passivo solo quando, pur essendo la cosa di per se stessa di valore tenue, la sua perdita potrebbe rappresentare egualmente, per le condizioni particolarmente disagiate della vittima, un pregiudizio tale da escludere l'applicazione dell'attenuante (1).

(1) Note sull'attenuante di speciale tenuità del danno patrimoniale.

Il compito di delimitare l'ambito di applicazione della attenuante in esame è reso più agevole all'interprete del parallelismo normativo tra la circostanza di cui al n. 7 dell'art. 61 c. p. e quella, che ci occupa, di cui al n. 4 dell'art. 62 stesso codice. Sia l'una che l'altra disposizione, richiamando esclusivamente alcune categorie di delitti, pongono fuori dalla sfera di applicazione i reati contravvenzionali (Cass., Sez. II, 7 dicembre 1964, Indica, Cass. pen. Mass. 1965, 453).

Più ampia è, però, la categoria di delitti presi in considerazione dall'aggravante di cui al citato art. 61: essa, infatti, prevede oltre ai delitti contro il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio anche i delitti determinati da motivi di lucro.

Dalla esclusione dei delitti determinati da motivi di lucro e dalla precisazione concettuale di delitti che « comunque offendano il patrimonio » discende piana la delimitazione dell'ambito di applicabilità dell'attenuante in esame. Ci sembra doversi escludere la identificazione dei delitti determinati da motivi di lucro con quelli — « dai quali il colpevole si ripromette un vantaggio di natura patrimoniale » (ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte gen. Milano, 1957, 315). Tale identificazione importerebbe una notevole estensione della categoria delittuosa, la quale va, invece, limitata alle ipotesi di un vantaggio patrimoniale ricercato per una sfrenata bramosia di denaro o di ricchezza (MALINVERNI, *Scopo e movente nel diritto penale*, Torino, 1955, 194), per cui il motivo di lucro è da rinvenirsi non in tutti i delitti che procurino un vantaggio patrimoniale ma solo in quelli la cui commissione sia determinata, attese le circostanze del caso soggettive ed oggettive, da uno smodato desiderio di arricchirsi ledendo l'altrui sfera giuridica morale; chè, se fosse lesa direttamente la sfera giuridica patri-

moniale (e, quindi, se oggetto della tutela giuridica fosse il patrimonio) la categoria del delitto determinato da motivi di lucro, almeno ai fini dell'aggravante in questione, cesserebbe di avere rilevanza in quanto la fattispecie delittuosa verrebbe sussunta o nella prima o, per quanto si dirà appresso, nella seconda categoria di delitti previste dal n. 7 dell'art. 61 c. p.

Dall'ambito di applicabilità dell'attenuante della speciale tenuità del danno non solo esulano i delitti determinati da motivi di lucro, nella accezione interpretativa testè addotta, ma anche quei particolari illeciti penali che solo eventualmente possono determinare conseguenze economicamente dannose, non previste nella definizione paradigmatica del reato. La esclusione di questi ultimi reati deriva dalla definizione concettuale del « delitto che comunque offende il patrimonio ».

È stato esattamente ritenuto (Cass., Sez. III, 19 ottobre 1957, *VITALE, Giust. pen.*, 1958, III, 136) che i reati che comunque offendano il patrimonio sono quelli in cui il danno patrimoniale è assunto come elemento tipico e necessario della ipotesi criminosa, pur non essendo il patrimonio il bene giuridico principalmente protetto.

Dalla enunciazione concettuale delle due categorie di reati è così possibile determinare la sfera di applicabilità dell'attenuante in questione, la quale, perciò, può essere concessa al colpevole di peculato, di malversazione e di concessione. Non sembra, invece, che la esclusione dell'attenuante nei reati finanziari possa dare adito a dubbi, non solo quando la pena è commisurata alla entità del tributo evaso per cui l'inammissibilità dell'attenuante è concettuale (Cass. 25 maggio 1956, *Fico, Riv. it. dir. pen.*, 1957, 497), ma anche quando la pena sia diversamente commisurata. Nei reati finanziari, infatti, il danno al patrimonio dello Stato non è assunto come elemento tipico e necessario della ipotesi criminosa, e l'eventuale sua esistenza, in particolari fattispecie, è elemento estraneo alla configurazione giuridica del reato e può, talvolta, atteggiarsi come motivo di lucro determinante del delitto. Ciò importa per un verso l'inapplicabilità dell'attenuante in questione in quanto i reati finanziari non offendano il patrimonio dello Stato, bensì il suo diritto fondamentale di imporre i tributi e regolarne la riscossione e la distribuzione nell'interesse della collettività (Cass. 25 maggio 1956, *Riv. it. dir. pen.*, 1957, 497; Cass. 6 luglio 1953, *Giur. compl. Cass. pen.*, 1953, III, 514, n. 4972; Cass. 10 dicembre 1953, *Arch. pen.*, 1954, II, 486; Cass. 7 ottobre 1964, *Giust. pen.*, 1965, II, 38) e per altro verso la possibilità di determinare, caso per caso, l'applicabilità dell'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 61 c. p. sotto il profilo della sussistenza del motivo di lucro determinante del delitto.

La giurisprudenza è costante nel ritenere la inapplicabilità della attenuante della speciale tenuità del danno in materia di contrabbando, escludendo la configurazione di reato che comunque offende il patrimonio al contrabbando interno di monopolio e qualificando come fattispecie atipica di reato complesso, che in ogni caso ha natura di contrabbando doganale, il contrabbando che abbia per oggetto tabacchi esteri (Cass., Sez. I, 19 gennaio 1965, *RATTI, Giust. pen.*, 1965, II, 418; Cass. Sez. I, 23 ottobre 1964, *PAOLETTI, Giust. pen.*, 1965, II, 122; Cass., Sez. I, 15 gennaio 1962, *TURSO, Cass. pen., Mass.*, 1962, 308, n. 524; Cass. Sez. I, 26 marzo 1958, *GONFANELLI, Giust. pen.*, 1960, II, 112).

Esclusa, pertanto, l'applicabilità dell'attenuante in questione per i reati finanziari, tenendo presente il criterio discriminante tra delitti determinati da motivi di lucro e delitti che comunque offendano il patrimonio, non può non approvarsi l'indirizzo giurisprudenziale che ne afferma la inapplicabilità

ai delitti di falsità in atti pubblici e di falso nummario (Cass., Sez. III, 20 novembre 1964, LORENZETTI, *Giust. pen.*, 1965, II, 362; Cass., Sez. III, 13 febbraio 1964, TEDESCO e altro, *Foro pen.*, 1964, 490; Cass., 19 ottobre 1957, VITALE, *Riv. pen.*, 1958, II, 917; Cass., 14 novembre 1957, BENINCASA, *Riv. pen.*, 1958, 253, n. 225) mentre ne stabilisce l'applicabilità ai delitti di falsità in scrittura privata, specialmente in tema di falsità in cambiali, ritenendo che la tutela penale dell'autenticità dei titoli di credito ha come oggetto anche il diritto di credito incorporato nel titolo (Cass., Sez. III, 18 novembre 1964, BAIANO, *Giust. pen.*, 1965, II, 197; Sez. Un., 9 luglio 1960, ESTI, *Cass. pen.*, Mass., 1961, 72, n. 129).

Quanto alla possibilità di applicazione al delitto tentato ci sembra esatta l'osservazione secondo cui « la soluzione dipende fondamentalmente dal valore che si attribuisce alla circostanza; assunta nel suo valore reale-generale, implica che il danno si sia verificato, e quindi si preclude ogni rilevanza nel caso di tentativo; assunta nel suo significato sintomatico-particolare, di indice della attitudine criminale, del soggetto, può operare anche se, come nel delitto tentato, il danno non si è realizzato. Decisiva è la possibilità di determinare l'entità del danno che verosimilmente sarebbe stato cagionato nell'ipotesi di consumazione del delitto » (MALINVERNI, *Enc. del diritto*, Milano, VII, 89, con richiami *ivi* riportati).

Il carattere oggettivo della circostanza è pacifico.

Al fine di stabilire la sussistenza del requisito della speciale tenuità del danno si tratta di determinare rispetto a quale degli elementi qualificanti la circostanza come oggettiva debba commisurarsi il danno: se rispetto all'oggetto del danno (valore dell'oggetto in sé e per sé considerato: criterio oggettivo) ovvero se rispetto alla condizione economica del soggetto passivo del reato (criterio soggettivo). La giurisprudenza è costante nell'adottare come criterio fondamentale quello del valore della cosa; e la massima in rassegna ribadisce il principio già accolto in numerose sentenze (tra le ultime si citano: Cass., Sez. II, 28 aprile 1965, LIMITI, *Riv. pen.*, 1965, II, 994; Cass., Sez. II, 1° febbraio 1965, BORTOLAN, *Cass. pen.*, Mass., 1965, 674; Cass., Sez. II, 26 gennaio 1965, MAZZOLINI ed altro, *Cass. pen.*, Mass., 1965, 581; Cass., Sez. II, 27 ottobre 1964, VALSECCHI, *Giust. pen.*, 1965, II, 355; Cass., Sez. II, 25 settembre 1964, CARDILE, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1096; Cass., Sez. II, 14 novembre 1963, MARINO ed altri, in questa *Rassegna*, 1964, II, 432 ed *ivi* richiami).

Dall'esame della giurisprudenza si evince che il criterio obiettivo è l'unico preso in considerazione ai fini della sussistenza del requisito della tenuità del danno, in quanto impropriamente si fa riferimento alla condizione del soggetto passivo come criterio sussidiario. Tale ultimo criterio viene in considerazione solo sotto un aspetto negativo e, cioè, per escludere l'applicabilità dell'attenuante, attese le disagiate condizioni economiche del soggetto passivo, laddove essa sarebbe invece applicabile in virtù del criterio obiettivo, per il quale il danno sarebbe di speciale tenuità.

La considerazione esclusivamente negativa del c. d. criterio sussidiario emerge chiaramente nella ipotesi in cui danneggiato sia lo Stato od un ente pubblico, dovendosi qui avere riguardo per la determinazione dell'entità del danno esclusivamente al valore del bene in sé. Considerata, infatti, la consistenza patrimoniale di detti enti, ove si tenesse conto in via positiva del criterio sussidiario, l'attenuante troverebbe larghissima applicazione tanto da poter costituire un incentivo ad incrementare il delitto contro il patrimonio dello Stato o degli enti pubblici.

R. CANANZI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 1 giugno 1966, n. 840 - Pres. Rosso
- Rel. Conti - P. M. Oliva (conf.). Ric. Bonifazi.

Lavoro - Riposo settimanale - Nozione - Riposo concesso dopo più di sei giorni lavorativi, anche se nel ciclo di ogni settimana - Illiceità.
(l. 22 febbraio 1934, n. 370, artt. 1, 3, 15, 27; l. 11 dicembre 1952, n. 2466, art. 1).

Dagli artt. 1, 3 e 15 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 è desumibile il principio che, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, il riposo di 24 ore consecutive, dovuto ogni settimana al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui — e che di regola deve cadere di domenica e decorrere da una mezzanotte all'altra —, debba seguire i sei giorni di lavoro. Quindi il termine « settimana », di cui all'art. 1 della legge, non può essere inteso nel senso che comprende lo spazio di tempo che va dalle ore 0 di lunedì alle ore 24 della domenica successiva, ed incorre nella sanzione di cui all'art. 27, modificato dall'articolo 1 legge 11 dicembre 1952, n. 2466 che concede il riposo di 24 ore consecutive dopo più di sei giorni lavorativi, anche se nel ciclo di ogni settimana di calendario (1).

(Omissis). — Osserva la Corte che il ricorso non merita accoglimento.

La tesi accolta dal giudice di merito si richiama espressamente alle argomentazioni contenute nella sentenza della Cassazione: II Sez.

(1) La sentenza pubblicata è meritevole di approvazione. La ratio informatrice di tutta la legislazione che disciplina le « pause » del lavoro è infatti la tutela della integrità psicofisica del prestatore, tutela tanto intensa da operare nonostante ogni patto contrario (c.d. tutela del prestatore « contro » o « nonostante » la sua volontà). Non v'è dubbio che la esigenza del riposo settimanale non possa ritenersi soddisfatta da una commisurazione comparativa fra giorni di lavoro e giorni di riposo (commisurazione invece propria alla diversa esigenza che postula la concessione delle « ferie »), sibbene dalla determinazione di un ritmo, o ciclo lavorativo, che intercali con regolarità il giorno di riposo a quelli di lavoro.

Ogni diversa interpretazione delle norme che regolamentano il riposo settimanale porterebbe ad una confusione fra i vari istituti (riposo settimanale, ferie, congedi diversi ecc.) che nel loro complesso configurano la disciplina legale delle « pause » nel lavoro subordinato. Se è vero, infatti, che tutti i detti istituti soddisfano l'esigenza di una tutela della salute del lavoratore, vero è anche, peraltro, che ognuno di essi risponde ad una più specifica ed articolata protezione di tale bene individuale e sociale, all'insegna dell'imposizione di particolari regole cogenti per la tutela di una integrità psicofisica considerata nei molteplici aspetti sotto i quali ne va curata la conservazione.

Il riposo settimanale risponde indubbiamente ad una esigenza di « pausa » regolarmente ricorrente: diversamente le ragioni che ne deter-

Civile: 25 luglio 1964, n. 2040 e perviene all'affermazione di responsabilità dell'imputato ponendo a base del proprio ragionamento i seguenti argomenti:

1) il riferimento del termine « settimana » di cui all'art. 1 Legge 370 del 1934 a qualsiasi periodo di 7 giorni e non alla settimana di calendario;

2) l'obbligo del datore di lavoro di concedere al lavoratore il riposo settimanale entro e non fuori del ciclo di 7 giorni e cioè dopo sei giorni lavorativi.

3) L'identica cadenza del riposo domenicale sancito dall'art. 3 della Legge suscitata.

4) La norma dell'art. 15 della legge che consente la possibilità di concedere ad alcune categorie di lavoratori — (personale viaggiante addetto ai vagoni-letto, commessi viaggiatori) — il riposo a intervalli più lunghi d'una settimana, e cioè dopo un periodo superiore a 6 giorni lavorativi, costituisce l'unica ipotesi di deroga consentita dalla legge acchè il riposo settimanale venga dato oltre sei giorni di lavoro.

La difesa del ricorrente ha contestato la tesi accolta dal Pretore e sia nei motivi, che nelle memorie, nonchè all'orale dibattimento ha tentato di confutare le argomentazioni del giudice di merito, sostenendo, in riferimento ai punti posti a fondamento della decisione impugnata:

1) che il termine « settimana » comprende il periodo di tempo che va dalle ore 0 di lunedì alle ore 24 della domenica successiva;

minano l'imposizione sfumerebbero nel campo di quelle che presiedono al riposo annuale, giungendosi — al limite — alla concessione di 52 giornate festive al termine dell'anno lavorativo.

Tale interpretazione è confortata anche dalla sua conformità alle convenzioni della O.I.L., in particolare n. 14 del 25 ottobre 1921 e 106 del 5 giugno 1957, citate in motivazione, in cui si precisa che « il lavoratore dovrà godere durante ogni periodo di sette giorni di un riposo che comprenda al minimo 24 ore consecutive ». In tale senso è anche la migliore dottrina francese, la quale afferma che nessuna settimana deve comportare « più di sei giorni di lavoro » (RIVERO e SAVATIER, *Droit du travail*, Parigi, 1960, 363 e 366).

In giurisprudenza vedasi l'autorevole precedente della Cassazione civile (Sez. II, sent. 25 luglio 1964, n. 2040, Soc. Italiana per il Gas c. Albanesi) riportata in *Foro it.*, 1964, I, 1585. Vedi anche Trib. Roma, 29 luglio 1961, con nota critica di GUMORTI, *Dir. lav.*, 1962, II, 337 ed ivi ampi richiami. In dottrina, BARASSI, *Il diritto del lavoro*, vol. II, Milano, 1957, 474; SEVERINO, *Massimario di Giurisprudenza del Lavoro e della Previdenza Sociale*, 1949-1958, Roma, 1960, 185; D'EUFEMIA, *L'orario di lavoro e i riposi*, Trattato dir. lav. di Borsi e Pergolesi, 1959, III, 243; RICCI, *Riposo settimanale e ferie nel rapporto di lavoro subordinato*, 1956, 423.

I. F. C.

2) che l'obbligo imposto dalla legge sul riposo settimanale deve ritenersi legalmente assolto sempre che — come nella specie — il riposo venga dato nel ciclo d'ogni settimana di calendario, anche se oltre i sei giorni lavorativi;

3) che nel quadro di tale interpretazione il sistema del riposo settimanale a turni, adottato dall'imputato a richiesta degli stessi lavoratori non può costituire violazione d'un obbligo legale penalmente sanzionato.

Nel contrasto delle opposte tesi ritiene la Corte che la soluzione del problema giuridico, concernente l'interpretazione da darsi alla norma dell'art. 1 della legge che riconosce al lavoratore il diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, per ogni settimana adottata dal Pretore, è ineccepibile e merita conferma, in quanto è conforme alla retta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Come ha bene osservato la sentenza il riposo, per essere « settimanale », deve cadere necessariamente nello spazio di sette giorni, quanti sono appunto i giorni che compongono una settimana, sia che la si voglia far decorrere dal lunedì alla domenica, che da uno qualsiasi degli altri giorni intermedi, sino al corrispondente della settimana successiva.

D'altra parte l'espressione « ogni settimana » usata specificamente dalla legge, ripete e rafforza questo concetto, in quanto non è dentro alla settimana, ma fuori di essa, quel riposo che sia dato e goduto oltre il ciclo di sette giorni.

Ha osservato il Pretore che tutte le leggi protettive e di previdenza sociale sono, di norma, categoriche e sovente munite di sanzione penale, in quanto espressione di una disciplina informata ad interessi superiori: così come le norme sul riposo domenicale e settimanale sono rigidamente « categoriche » avendo con esse il legislatore inteso imporre la sua volontà escludendo espressamente che la volontà dei sottoposti alla loro osservanza possa derogarvi, sia pure in forme intersindacali. E tale categoricità della legge protettiva trova giustificazione nella rilevanza dell'interesse tutelato quale quello biologico ed umano del lavoratore al limite legale dell'orario di lavoro settimanale. Tali esigenze d'una restaurazione fisiologica delle energie impiegate nel processo produttivo hanno indotto il legislatore a concedere altre pause di lavoro a più largo intervallo (ferie, congedi) oltre quelle che naturalmente decorrono tra una giornata e l'altra di lavoro e tra una settimana e l'altra.

La sentenza impugnata, dopo avere richiamato i principi che valgono a fissare il carattere inderogabile del diritto del prestatore d'opera al riposo settimanale, è passata ad esaminare, nell'ambito delle norme contenute nella legge 22 febbraio 1934, n. 370, in qual modo il datore di

lavoro possa e debba adempiere, sia in via ordinaria, che in regime di deroga, al precetto relativo senza incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 27 stessa legge aumentate dalla l. 11 dicembre 1952, n. 2466. Premesso che giusta l'art. 1 legge surichiamata il legislatore ha fissato, in regime ordinario, le modalità del riposo stabilendo che questo deve essere dato ogni settimana, per 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti: e che esso cada di domenica, o in altro giorno della settimana, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ovvero dall'ora che sarà stabilita dai contratti collettivi di lavoro, o in mancanza di detti contratti e quando la richieda la natura dell'esercizio, dall'Ispettorato del Lavoro. Dal che si deduce che nel ciclo d'ogni settimana il giorno di riposo deve seguire a sei giorni consecutivi di lavoro, avendo il legislatore adottato il rapporto da uno a sei tra riposo e giornate lavorative, non solo per stabilire una proporzione tra riposo e lavoro, ma anche per regolare gli intervalli tra i due riposi: senza di che gli scopi e gli interessi che si intesero perseguire e tutelare sarebbero frustrati.

E che tale sia la *ratio legis* si desume agevolmente dalle norme dell'art. 15 della legge, che solo eccezionalmente ammette e limitatamente al personale ivi indicato — commessi viaggiatori, personale addetto ai vagoni letto e personale equiparabile — che il riposo può essere dato ad intervalli più lunghi di una settimana, purchè la durata complessiva di esso, ogni trenta giorni, o nel periodo che sarà determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative.

Il che sta a confermare che il principio cui si è ispirato il legislatore è che a sei giorni di lavoro deve seguire un giorno di riposo, tanto vero che, nei casi suricordati di carattere eccezionale, in cui è possibile intervallare il riposo a periodi più lunghi d'una settimana, è pur sempre necessario conservare intatto il rapporto d'uno a sei nella determinazione della durata complessiva del riposo compensativo.

La contraria tesi posta a base del ricorso dalla difesa del ricorrente, illustrata nelle memorie, nei motivi aggiunti e oralmente allo odierno dibattimento, secondo cui il termine settimana comprende lo spazio di tempo che va dalle ore 0 di lunedì alle ore 24 della domenica successiva, onde l'obbligo imposto dalla legge dovrebbe considerarsi assolto se il riposo di 24 ore consecutive venisse concesso anche dopo 6 giorni lavorativi, purchè nel ciclo d'ogni settimana di calendario, non può essere accolta. Essa parte dal presupposto che la legge 22 febbraio 1934, n. 370 si limiti ad affermare il solo principio che è dovuto un giorno di riposo per ogni settimana e che sarebbe, pertanto, rimesso alla libertà contrattuale delle parti lo stabilire a quale intervallo debba seguire il giorno di riposo e a che distanza l'uno dall'altro debbano essere intervallati, tra loro, i vari giorni di riposo in un certo periodo

di tempo. Ma siffatta interpretazione è del tutto arbitraria sia perchè, affermando che l'art. 1 si limiterebbe a prescrivere il riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, senza indicare a quale intervallo essa debba seguire rispetto al precedente giorno di riposo, non tiene conto che il successivo art. 3 prescrive, come regola, che il riposo dev'essere dato di domenica, cioè dopo 6 giorni consecutivi di lavoro, sia perchè tale tesi non tiene conto dello scopo sociale ed umano della legge, che è quello di garantire ad ogni lavoratore, non solo un giorno di riposo ogni settimana, ma anche un preciso rapporto d'alternativa tra lavoro e riposo, onde evitare il sacrificio d'un lavoro prolungato e il danno che potrebbe derivare al lavoratore dall'accumularsi, oltre misura, della fatica.

Quanto all'altro rilievo, contenuto nei motivi di ricorso, fondato sulla espressione « intervalli più lunghi d'una settimana » di cui al citato art. 15 della legge, secondo cui, riferendosi la norma legislativa all'intervallo d'una settimana, essa starebbe a significare che esso è di sette giorni e non già di sei, siccome ritenuto dal giudice di merito, giova subito osservare che anche tale rilievo non ha consistenza giuridica. La legge, infatti, parlando di « intervalli più lunghi d'una settimana » ha inteso riferirsi all'ipotesi che il giorno di riposo non sia compreso nel ciclo d'una settimana — e cioè in quel lasso di tempo che di regola è quello entro il quale al lavoratore è concesso di fruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive — senza peraltro riconoscere la possibilità d'un intervallo di sette giorni tra l'uno e l'altro giorno di riposo.

E che tale è il precetto della norma si deduce dal fatto che subito dopo l'espressione « intervalli più lunghi di una settimana » si ribadisce che in tal senso la durata complessiva del riposo deve essere rapportata alla proporzione di non meno di 24 ore consecutive di riposo « per ogni sei giornate lavorative ».

Secondo l'interpretazione meramente formalistica, che ancora la legge alla cosiddetta settimana di calendario, in contrasto con la norma, oltre che con le finalità che essa intende perseguire, si arriverebbe all'assurda conseguenza giustamente ripudiata dalla sentenza impugnata, che si dovrebbe ritenere lecito protrarre il lavoro anche per dodici giorni, dando ad esempio il riposo in una settimana il lunedì e in quella immediatamente successiva nell'ultimo giorno, e cioè la domenica. Il che sarebbe in netto contrasto con la norma che impone l'obbligo del riposo « settimanale » di 24 ore, stabilendo cioè che esso deve essere compreso in un ciclo di sette giorni, nella proporzione d'un giorno di riposo, per ogni sei giorni di lavoro.

Nè ha valore il richiamo fatto dalla difesa del ricorrente alle disposizioni contenute nel r. d. l. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alle limitazioni dell'orario di lavoro e alla tabella 25 annessa al r. d. 10 settem-

bre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentito superare le otto ore di lavoro giornaliero e le 48 ore settimanali. Tali disposizioni riguardanti la facoltà di superare le 48 ore riconosciute nelle industrie con lavoro a processo continuo (n. 2 della tabella) sempre che il lavoro si svolga, come nel caso di specie, a tripla squadra, costituiscono solo una deroga alle limitazioni all'orario di lavoro e non hanno per oggetto il riposo settimanale, che ha autonoma disciplina.

Per cui se è consentito in una settimana un orario di lavoro di 56 ore, anziché di 48 ore (ferma restando la media di 48 ore settimanali nel ciclo di 3 settimane) tale aumento dell'orario di lavoro non può tradursi in una perdita del riposo settimanale, come riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro, ma dev'essere effettuato nei giorni lavorativi. Tanto si ricava dal combinato disposto dalle norme che disciplinano nel senso suindicato il riposo settimanale e quelle che disciplinano l'orario di lavoro.

Sulla base delle suesposte argomentazioni deve concludersi che il primo motivo di ricorso, anche se basato su argomentazioni serie e di indiscusso valore dialettico, denotanti un esame ed un approfondimento completo della questione, mirante ad escludere, sotto l'aspetto aggettivo, ogni carattere d'illecito penale alla mancata osservanza della norma dell'art. 1 della l. 22 febbraio 1934, n. 370, va rigettato in quanto la soluzione adottata è indubbiamente esatta, trovando essa fondamento sulle considerazioni di carattere giuridico e sociale assolutamente ineccepibili. Non senza rilevare, infine, su tale argomento, che tale soluzione si adegua anche alle convenzioni della O.I.L. sul riposo settimanale n. 14 del 25 ottobre 1921, resa esecutiva con r. d. 20 marzo 1924, n. 580 e n. 106 del 5 giugno 1957 resa esecutiva con d. r. p. 23 ottobre 1961, n. 1660. Esse infatti precisano che, indipendentemente dal giorno in cui il riposo potrà essere concesso, il lavoratore « dovrà godere durante ogni periodo di sette giorni, di un riposo che comprenda al minimo 24 ore consecutive ». Il che sta a ribadire che anche secondo le convenzioni internazionali il regime di riposo settimanale può ritenersi osservato solo se nessun periodo di sette giorni, comunque calcolato, risulta privo di un giorno — 24 ore consecutive — di riposo settimanale.

Ne consegue che anche se in pratica avviene che i datori di lavoro e gli stessi lavoratori ritengono che la deroga al principio del riposo domenicale comporti, automaticamente la deroga al principio del riposo settimanale, occorre tenere presente che le due norme sono chiaramente distinte. Onde è che se anche dal punto di vista della tecnica dell'organizzazione aziendale è possibile attivare dei turni di servizio che consentano di disporre anche di domenica delle unità lavorative necessarie, e di concedere ad ogni lavoratore il riposo a turno in giorni

diversi della settimana, resta per tuttavia sempre fermo e inderogabile l'obbligo per il datore di lavoro di osservare un ritmo sul quale le giornate di riposo cadano dopo non più di sei giorni consecutivi di lavoro.

Nè ha maggior fondamento l'altra doglianza strenuamente sostenuta e illustrata ampiamente per iscritto e oralmente dalla difesa del ricorrente secondo cui il Pretore avrebbe erroneamente applicato la legge penale comportante la sanzione punitiva per omessa osservanza dell'art. 1 della legge 370, nonostante l'assoluto difetto dell'elemento soggettivo del reato, per carenza assoluta di dolo o colpa, ma, anche della coscienza della illiceità del fatto, che costituisce presupposto della responsabilità penale nei reati contravvenzionali quale quello contestato al Bonifazi.

Senza attardarsi ad esaminare le varie teorie richiamate dal Pretore a sostegno della tesi contraria a quella prospettata dalla difesa ai fini della prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, osserva la Corte che in tema di reati contravvenzionali, allo stato, lo orientamento prevalente nella giurisprudenza di questo S. C. è quello ribadito dalle S. U. con sentenza 7 dicembre 1963 P. M. C. Zorli, secondo cui la colpevolezza può consistere anche nella semplice colpa, per cui la buona fede, che consiste nella convinzione dell'agente della liceità del fatto, non può aver rilevanza qualora l'erronea supposizione, ora detta, sia dovuta a colpa. È stato infatti più volte affermato: « perchè possa trovare adito la buona fede che esclude la responsabilità nei reati contravvenzionali in genere, occorre dimostrare che l'agente non versava in colpa, e abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per uniformare la propria condotta alle disposizioni di legge (Sez. Un. 7 dicembre 1963 cit. Sez. III, 24 gennaio 1962 Briganti: Sez. III, 16 marzo 1965 Borletti). Nella specie, dagli accertamenti del giudice di merito, è emerso che l'imputato, quale direttore dello stabilimento della « Soc. Terni » di Papigno, aveva avvocato a sè la responsabilità dei turni di lavoro a tripla squadra e della cadenza dei riposi settimanali, senza sottoporre preventivamente gli schemi adottati al competente Ispettorato del Lavoro, organo cui compete istituzionalmente il controllo delle prestazioni di lavoro svolte in regime eccezionale di deroga, siccome prescritto dalla l. 22 febbraio 1934, n. 370. In tale comportamento il Pretore ha ravvisato un indubbio elemento di colpa dell'imputato, « anche in considerazione che proprio in quel periodo autorevoli sentenze di Corti di merito e di questa S. C. regolatrice avevano definito il concetto e le modalità d'attuazione dei riposi settimanali e lo stesso Ispettorato del Lavoro erasi adeguato a tale giurisprudenza ». Lo stesso giudice di merito ha escluso, in punto di fatto, la asserita buona fede dell'imputato, la quale a dire della difesa, trovava il suo fondamento nella tolleranza, ormai invalsa negli stabi-

limenti della « Soc. Terni » di concedere turni di riposo settimanali oltre i sei giorni lavorativi, e nella tolleranza o inerzia tenuta dalla pubblica autorità al riguardo. Ha osservato in proposito il Pretore che mentre la consuetudine contraria alla legge penale si risolve in errore di diritto o in ignoranza della legge che non scusa, la stessa tolleranza da parte dell'autorità addetta al controllo delle prestazioni di lavoro e dei riposi settimanali, era invocata fuori luogo dato che, a prescindere dalla considerazione che, da una siffatta tolleranza, non potrebbe desumersi l'errore scusabile nella interpretazione della norma di legge, per se stessa manifestamente chiara, risultava, in fatto a dire del verbalizzante che l'ispettorato del Lavoro non era mai stato informato dei turni di lavoro praticati dalla « Soc. Terni » nello stabilimento di Papigno. Il che bastava ad escludere anche l'asserita tolleranza o inerzia, da parte dell'Ispettorato del Lavoro, sulle quali la difesa ancorava la buona fede dell'imputato.

Trattasi di apprezzamento di fatto, incensurabile in questa sede, anche perchè motivato correttamente, con riferimento a esatti criteri giuridici, che dimostrano la esistenza dell'elemento psicologico nel caso di specie. — (*Omissis*).

o e inderogabile
mo sul quale le
rni consecutivi di

strenuamente soste-
nente dalla difesa del
neamente applicato la
per omessa osservanza
uto difetto dell'elemento
i dolo o colpa, ma, anche
che costituisce presupposto
stravvenzionali quale quello

arie teorie richiamate dal Pre-
quella prospettata dalla difesa
ell'elemento psicologico del reato,
ti contravvenzionali, allo stato, lo
isprudenza di questo S. C. è quello
7 dicembre 1963 P. M. C. Zorli, se-
onsistere anche nella semplice colpa,
iste nella convinzione dell'agente della
rilevanza qualora l'erronea supposizione,
È stato infatti più volte affermato: « per-
buona fede che esclude la responsabilità
in genere, occorre dimostrare che l'agente
abbia fatto tutto quanto era nelle sue possi-
a propria condotta alle disposizioni di legge
1963 cit. Sez. III, 24 gennaio 1962 Briganti:
'5 Borletti). Nella specie, dagli accertamenti del
merso che l'imputato, quale direttore dello stabi-
Terni » di Papigno, aveva avvocato a sè la respon-
di lavoro a tripla squadra e della cadenza dei riposi
sottoporre preventivamente gli schemi istituzional-
torato del Lavoro, organo cui compete istituzional-
lo delle prestazioni di lavoro svolte in regime eccezio-
a, siccome prescritto dalla l. 22 febbraio 1934, n. 370.
ortamento il Pretore ha ravvisato un indubbio elemento
l'imputato, « anche in considerazione che proprio in quel
evano definito il concetto e le modalità d'attuazione dei riposi
ali e lo stesso Ispettorato del Lavoro erasi adeguato a tale
udenza ». Lo stesso giudice di merito ha escluso, in punto di
la asserita buona fede dell'imputato, la quale a dire della difesa,
va il suo fondamento nella tolleranza, ormai invalsa negli stabi-

di
esa,
stabi-

RASSEGNA DI DOTTRINA

S. CRISAFULLI BUSCEMI, *La viabilità pubblica nel diritto*, vol. I, Argalia, Urbino, 1965, pagg. 338.

L'opera del C. B. si aggiunge al Commentario del TREBBI (*Le strade pubbliche e di uso pubblico*, I.C.A., 1954) ed allo studio dell'ORUSA (*Le strade pubbliche*, I, Torino, 1964) in materia di pubblica viabilità e costituisce un tentativo di sistemazione dottrinale di un istituto che ha ricevuto, finora, prevalentemente trattazioni frammentarie.

L'incompletezza dell'opera per la mancanza del secondo volume, annunciato ma non ancora pubblicato, non consente di dare un giudizio definitivo sulla riuscita del tentativo: appaiono chiare fin d'ora, però, la serietà dell'impegno e le capacità costruttive dell'A.

Con uno stile piano e scorrevole il C. B. inizia la trattazione del tema con un *excursus* nel diritto romano, cui fanno seguito notizie storiche sulla pubblica viabilità dall'epoca successiva alla caduta dell'impero d'occidente fino ai giorni nostri.

Dopo un breve accenno ai problemi internazionali ed agli aspetti economico-sociali della viabilità pubblica, l'A. entra nel vivo della trattazione esaminando il concetto di demanialità e quello di appartenenza delle vie pubbliche.

Distinguendo tra aspetto statico ed aspetto dinamico del fenomeno giuridico della pubblica viabilità, il C. B. precisa che il primo si manifesta nella regolamentazione della proprietà dei beni apprestati allo scopo, il secondo nell'uso pubblico che caratterizza i beni medesimi. Esaminando il primo aspetto, statico e subbiettivo ad un tempo, l'A. qualifica il diritto dello Stato e degli Enti territoriali minori sulle strade pubbliche, in quanto beni demaniali, un *puro diritto di proprietà*, limitato e compresso dall'uso pubblico cui il bene è destinato e, quindi, sottoposto ad un particolare regime adeguato allo scopo. La definizione non ci trova del tutto convinti. Come abbiamo già osservato in altra sede (Cfr. MAZZELLA, *Sulla competenza a decidere le controversie tra Stato e Regione relative a beni demaniali, patrimoniali indisponibili e disponibili*, in questa *Rassegna*, 1958, 80), se è vero che nel rapporto di demanialità sono comprese manifestazioni di sovranità, di poteri di amministrazione e di polizia dell'Ente pubblico sul bene che nel concetto di proprietà non trovano alcuna spiegazione, bisogna rinunciare ad inquadrare tale rapporto nel concetto di proprietà e dire che esso, pur presupponendo e comprendendo in sé quello di appartenenza del bene, si estrinseca essenzialmente in una somma di poteri e competenze attribuite all'Ente pubblico sul bene, attesa la necessità di quest'ultimo per l'assolvimento di funzioni che l'Ente stesso ha assunto nelle proprie pubbliche finalità.

Seguendo il filo della sua impostazione, l'A. passa ad esaminare le limitazioni specifiche poste al diritto di proprietà delle vie pubbliche per poi trattare successivamente delle limitazioni specifiche al diritto di proprietà privata poste dal codice civile e dal codice della strada. Seguono paragrafi dedicati alle servitù prediali, ai diritti di uso pubblico ed alle strade vicinali, alle obbligazioni reali imposte a tutela delle strade ed aree

pubbliche, agli oneri reali con particolare riferimento ai contributi di miglioria.

La parte dedicata all'aspetto dinamico del fenomeno giuridico della viabilità pubblica comprende nel presente volume solo l'esame dell'uso normale. Particolare rilievo assume in tale parte il tema della responsabilità della P. A. per atti illeciti e quello dell'indennizzo del danno da attività legittima. Affrontando il primo argomento l'A. tocca i problemi sollevati in dottrina e giurisprudenza circa la responsabilità da insidia, per difetto di segnaletica, di manutenzione e circa la responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione di una strada pubblica.

A conclusione di queste brevissime note si deve ricordare che il volume in rassegna è ricco di citazioni dottrinali e giurisprudenziali e che la sua consultazione è resa agevolissima da una serie di indici accuratamente predisposti.

L. MAZZELLA

P. VIRGA, *La tutela giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione*, Giuffrè, Milano, 1966, pagg. 526.

Richiamandosi ai suoi noti, precedenti studi sul « diritto soggettivo » (VIRGA, *Libertà giuridica e diritti fondamentali*, Milano, 1947), l'A., dopo una brevissima premessa dedicata alle linee generali ed alla evoluzione storica in Italia ed in altri paesi europei della giustizia amministrativa, affronta fin dalle prime pagine del libro il tema delle *posizioni giuridiche soggettive* in diritto amministrativo, prendendo immediatamente partito contro il tradizionale criterio di distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi e suggerendo linee per una nuova, diversa impostazione del problema.

Qualificato il *diritto soggettivo* come *agere licere*, giuridica possibilità di assumere un comportamento in ordine ad una determinata situazione giuridica nei limiti segnati dalla norma (sul punto sembra utile un richiamo a BARBERO, *Sistema del Diritto Privato Italiano*, UTET, Torino, 1965, pagine 128 segg.), il V. definisce l'*interesse legittimo* come pretesa della legittimità dell'attività amministrativa riconosciuta ad ogni soggetto che si trovi, rispetto all'esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, in una particolare posizione legittimante.

Secondo l'A. l'interesse legittimo, al pari del diritto soggettivo, costituirebbe una posizione giuridica soggettiva, sostanziale ed autonoma rispetto all'azione giurisdizionale, ma si differenzierebbe da esso per il presupposto di una soggezione del soggetto ad una pubblica potestà, per la limitazione del soddisfacimento di esso all'annullamento dell'atto amministrativo viziato ed, infine, per il presupposto della preesistenza di un precedente rapporto di diritto privato o pubblico con la Pubblica Amministrazione come situazione legittimante.

Rilevata una certa affinità degli interessi legittimi con la categoria dei diritti di credito di diritto privato, sia per la mancanza in entrambi della facoltà di godimento e sia per la necessità di un rapporto di soggezione come loro presupposto, il V. si sofferma lungamente sull'analisi delle varie *posizioni legittimanti*.

Dopo aver ricordato che queste ultime non risultano precisate nè dall'art. 26 del t. u. sul Consiglio di Stato nè da altre disposizioni di legge che

si riferiscono alla tutela degli interessi legittimi, l'A., sulla scorta dei dati elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia, riconduce le singole situazioni legittimanti a quattro fondamentali: a) titolarità di un diritto soggettivo privato o pubblico; b) dovere dell'Amministrazione di provvedere in ordine all'istanza del privato; c) destinatarietà di un precedente provvedimento amministrativo; d) rapporto di subordinazione speciale nei confronti dell'Amministrazione.

L'analisi viene spinta successivamente ai c. d. *diritti affievoliti*, tenuti distinti dagli interessi legittimi veri e propri, ai criteri per giungere ad una soddisfacente classificazione degli interessi legittimi e ad una completa enumerazione delle loro caratteristiche (personalità, trasmissibilità, rinunciabilità), all'individuazione dei lati positivi e dei limiti dei vari orientamenti dottrinali escogitati per distinguere i diritti soggettivi dagli interessi legittimi (criteri fondati o sulla distinzione fra norme di relazione e norme di azione o sulla distinzione tra provvedimento vincolato e provvedimento discrezionale o, infine, sulla distinzione tra carenza e cattivo uso del potere discrezionale).

Dopo queste premesse di ordine generale sulle posizioni giuridiche soggettive, il V., passando a trattare del giudizio innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, affronta i noti problemi sulla competenza, sui poteri del giudice ordinario rispetto al provvedimento amministrativo, sull'ammissibilità di determinate azioni nei confronti dell'Amministrazione Pubblica, non omettendo di dedicare un capitolo a parte ai poteri del giudice ordinario nella materia tributaria. La trattazione è completata da un esame dei rapporti tra giudizio civile ed amministrativo, dall'analisi delle varie deroghe al diritto processuale comune e delle limitazioni ai poteri istruttori del giudice nei giudizi in cui è parte la P.A. oltre che da una illustrazione della particolare, privilegiata procedura per la riscossione delle entrate della P. A.

Secondo lo schema consueto nelle trattazioni della materia, le successive parti del volume sono dedicate all'azione giurisdizionale amministrativa ed al relativo processo ed alle giurisdizioni amministrative speciali.

Sulla scorta dell'art. 24 della Costituzione, l'A. costruisce il diritto al ricorso in modo sostanzialmente analogo al diritto di azione ed attribuisce ad esso i caratteri di un diritto soggettivo pubblico collegato con una posizione giuridica sostanziale ma autonomo rispetto ad essa. Le condizioni della azione giurisdizionale amministrativa vengono distinte dai presupposti del processo, viene approfondito il tema della natura della giurisdizione amministrativa, sono messi in luce i suoi caratteri ed illustrate adeguatamente le funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e le varie specie di competenza a tale organo attribuite. In questa parte sono altresì affrontati i tradizionali problemi relativi alla decisione amministrativa (efficacia oggettiva e soggettiva del giudicato, esecuzione, giudizio di ottemperanza ex art. 27, n. 4 t. u. delle leggi sul Consiglio di Stato) ed ai rimedi offerti dalla legge contro di essa.

Nella parte dedicata alle giurisdizioni amministrative speciali sono, invece, esaminati i giudizi innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, alla Giunta Giurisdizionale Amministrativa della Valle d'Aosta, alla Giunta Provinciale Amministrativa in sede giurisdizionale, alla Corte dei Conti ed ai Tribunali delle Acque. In tale sede viene, altresì, trattato il giudizio di appello avverso le decisioni della G.P.A.

Il libro in rassegna presenta l'indiscutibile pregio di offrire allo studioso un quadro chiaro ed esauriente di tutto quanto è stato elaborato fino

ad oggi dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella materia trattata. Lo stile rapido ed efficace dell'A. e le notevoli capacità di sintesi consentono che tutto ciò avvenga in un numero di pagine piuttosto ristretto rispetto alla vastità degli argomenti affrontati.

Il maggiore interesse del volume è dato, a nostro avviso, dall'applicazione delle note teoriche del V. in tema di diritti soggettivi al campo della giustizia amministrativa.

Sul piano dottrinario l'A. aderisce all'indirizzo scientifico che riconosce autonomia al diritto processuale amministrativo. Interessante, sotto tale profilo, le applicazioni al processo amministrativo, concepito come processo di parti, sia pure con speciali caratteristiche inerenti alla qualità dei soggetti ed alla particolarità della procedura, dei risultati della più moderna dottrina processualistica.

Particolarmente, utile, appare infine l'inserimento nel volume di una parte relativa a tutti gli aspetti particolari, anche i più minuti, che viene ad assumere il giudizio del cittadino contro lo Stato.

L. MAZZELLA

SEGNALAZIONI*

P. BARILE, *Delegazioni legislative esauritesi anteriormente alla Costituzione Repubblicana e competenza della Corte Costituzionale*, Giur. Cost., 1966, 37.

L'A. annota la sentenza 10 gennaio 1966, n. 2, della Corte Costituzionale che ha affermato la propria competenza a decidere su di una questione di legittimità costituzionale, relativa ad una delegazione legislativa esauritasi in tempo anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, al fine di accertare l'esistenza di una legge di delegazione avente ad oggetto una materia ben definita e l'osservanza da parte del legislatore delegato dell'estensione data alla delega.

Secondo il B. il fatto che la Corte Costituzionale debba ritenersi senza dubbio competente a giudicare la legittimità costituzionale delle leggi anteriori alla Costituzione Repubblicana non comporta necessariamente la conseguenza della competenza a giudicare delle leggi delegate anteriori alla Costituzione (in contrasto, peraltro, non con questa ma con quella del tempo in cui furono emanate), perchè, mentre nella prima ipotesi le norme di legge sono state emanate in conformità con la Costituzione dell'epoca ma possono risultare in contrasto con le norme della Costituzione Repubblicana, nel secondo caso le norme delegate anteriori sono state emanate in violazione della Costituzione dell'epoca ma per esse non si pone neppure il problema del loro contrasto con la Costituzione Repubblicana, in omaggio al principio *tempus regit actum*.

Richiamandosi ad una sentenza della Corte di Cassazione del 1960, l'A. sostiene che la Corte Costituzionale è istituita a difesa della Costituzione attuale e che il concetto di illegittimità costituzionale attiene

* A cura dell'avv. L. MAZZELLA.

unicamente ad un problema di incompatibilità e contrasto tra le vecchie leggi ed il nuovo ordinamento costituzionale.

Dopo aver criticato le opposte tesi di ESPOSITO ed ABBAMONTE, il B. conclude il suo scritto ribadendo la tesi dell'incompetenza della Corte Costituzionale e ritenendo tuttora lecito e possibile il controllo del giudice comune, naturalmente nei limiti delle precedenti norme costituzionali e con gli effetti pure precedentemente previsti (disapplicazione *inter partes*).

V. BAROSIO, *Il divieto di pubblicare atti o documenti relativi ad una istruzione penale e la sua compatibilità con gli artt. 3 e 21 della Costituzione*, *Giur. Cost.*, 1966, 176.

Nello scritto in rassegna l'A. trae spunto dalla sentenza 10 marzo 1966, n. 18 della Corte Costituzionale — che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, n. 1, c. p. p. e 684 c. p. — per sottoporre a « verifica » la tesi dell'esistenza nel nostro ordinamento di un *diritto di cronaca* tutelato a livello costituzionale.

Il B. nega che il diritto di cronaca rappresenti un aspetto del diritto tutelato dall'art. 21 della Costituzione, quasi parte di un tutto, e sottolinea la separazione concettuale che, a suo giudizio, sussiste tra narrazione e manifestazione del pensiero.

Egli, pertanto, perviene al risultato dell'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 164, n. 1, c. p. p. e 684 c. p. per una via diversa da quella seguita dalla Corte e, cioè, assumendo che se il diritto di cronaca è da tenere distinto dal diritto di manifestazione del pensiero e da ritenere costituzionalmente non tutelato, si deve considerare pienamente legittima qualunque limitazione posta a tale diritto dal Legislatore ordinario. Al chiarimento del pensiero dell'A. segue una critica delle diverse argomentazioni poste dalla Corte Costituzionale a sostegno della decisione annotata.

N. DISTASO, *I contratti in generale*, U.T.E.T., Torino, 1966.

Si tratta di un'opera in due volumi facente parte della Collana di *Giurisprudenza Sistematica civile e commerciale* diretta da W. BIGIAVI.

Nel primo volume sono affrontati, dopo una parte generale dedicata alla teoria del contratto nel sistema del diritto positivo, i temi dei requisiti soggettivi del contratto, della sua formazione, conclusione, registrazione e pubblicità, della sua funzione, forma e contenuto. Ampio spazio è dedicato, altresì, al contratto preliminare ed alla c. d. formazione progressiva del contratto.

Nel secondo volume la trattazione inizia con l'esame degli elementi accidentali (condizione, termine, modus, clausola penale, caparra); seguono capitoli dedicati alla cessione, simulazione, interpretazione del contratto. Il problema degli effetti del contratto tra le parti e rispetto ai terzi viene affrontato ed esaminato in un capitolo a se stante. Chiudono il volume gli argomenti della rappresentanza, invalidità, efficacia, rescindibilità e risoluzione del contratto.

L'opera è divisa in capitoli e questi ultimi sono divisi in sezioni. Ogni sezione è preceduta da un'indicazione delle disposizioni normative e delle opere dottrinali che riguardano gli argomenti trattati. Corredano i due volumi ampi indici.

G. FAZIO, *La delega amministrativa ed i rapporti di delegazione*, Giuffrè, Milano, 1964, pagg. 241.

Il libro in rassegna si aggiunge agli studi piuttosto remoti del FORNEL DE LA LUARENCE e del CARUSO-INGHILLERI ed a quelli più recenti del FERRERO, TRIEPEL, FRANCHINI, COLZI e MIELE sulla delegazione amministrativa.

Nella prima parte del volume l'A. pone a raffronto i principi giuridici su cui si fonda l'istituto della delegazione legislativa con quelli che stanno a base della delegazione amministrativa. Sempre in via di indagini preliminari allo studio del tema vengono poi posti a raffronto la delega, da un lato, ed il mandato, l'autorizzazione amministrativa ed il decentramento, dall'altro.

Segue una lunga parte del libro dedicata all'esame della natura giuridica della delega amministrativa, dove il rapporto di delegazione viene analizzato con riferimento al contenuto del rapporto di funzione, inteso come rapporto intercorrente fra titolare dell'organo ed ente. Lo scopo, i limiti della delegazione sono presi in considerazione dall'A. prima dell'indagine sulla natura del rapporto tra delegante e delegato. Chiudono la parte centrale del libro i capitoli dedicati rispettivamente alla rilevanza degli atti di delegazione ed alle vicende del rapporto delegatorio.

La terza ed ultima parte del volume è dedicata all'esame di tutte le ipotesi di delegazione amministrativa previste nel nostro ordinamento giuridico. Tra i rapporti di delegazione interorganica vengono analizzati prima i casi di *delegazione interna* tra funzionari onorari (Ministri - Sottosegretari; Presidente - Assessori delle Regioni Siciliana e Sarda) tra funzionari onorari e funzionari burocratici (Direttori generali, Ispettori generali, Direttori di divisione) tra funzionari burocratici, del Sindaco quale Ufficiale di governo, fra un collegio ed un soggetto individuale e poi le ipotesi di vera e propria delegazione tra organi.

Nel capitolo dedicato all'esame dei rapporti di delegazione tra enti pubblici vengono analizzati invece la delegazione dallo Stato alla Regione. e la delegazione dalla Regione agli Enti pubblici minori. Dopo l'esposizione delle tesi dell'A. sono ricordati i principi affermati dalla Corte Costituzionale sulla delicata materia.

F. FORTE, *Sul problema della costituzionalità di imposte retroattive*, *Giur. it.*, 1966, I, 1, 962.

Si tratta di un ampio studio sul problema riguardante la legittimità costituzionale delle norme tributarie retroattive, antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale 23 maggio 1966, n. 44 su norme della legge istitutiva dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, ma pubblicato su *Giurisprudenza Italiana* coevamente ad essa.

Il F. sostiene che per la materia tributaria l'incostituzionalità di norme retroattive deve desumersi non già dall'art. 25 della Costituzione, ma da altre norme costituzionali, quali l'art. 53, comma primo, l'art. 41, comma primo e secondo e l'art. 42, comma secondo, ben potendo una norma fiscale retroattiva avere per conseguenza di colpire situazioni ove manchi la capacità contributiva, di determinare uno stato di insicurezza ed incertezza nel mercato tale da frustrare la libertà della privata iniziativa, o infine di costituire una menomazione del diritto di proprietà.

Sui tre aspetti del problema l'A. si sofferma diffusamente con frequenti riferimenti all'imposta sulle aree fabbricabili istituita con la l. 5 marzo 1963, n. 246.

F. GARRI, *La responsabilità per danno erariale*, Giuffrè, Milano, 1965, pagg. 281.

L'A., dopo aver spiegato le ragioni dell'uso, meramente convenzionale, dell'espressione « *responsabilità per danno erariale* » come relativo a tutti i settori della finanza pubblica e dopo avere svolto un'indagine preliminare sui regimi patrimoniali della finanza pubblica medesima, procede alla definizione ed alla classificazione del *danno erariale*. Successivamente, egli esamina i vari casi di responsabilità previsti dal nostro sistema normativo, rilevando l'inorganicità e l'incompletezza della disciplina contenuta nelle leggi amministrative.

Seguono indagini sui rapporti tra responsabilità per danno erariale ed illecito amministrativo, sulla natura della responsabilità per danno erariale e sul problema della colpa in tale tipo di responsabilità.

La seconda parte del volume è dedicata all'esame della responsabilità dei contabili e del giudizio di conto; la terza alla responsabilità degli amministratori degli Enti locali.

Chiude la trattazione un'ultima parte dedicata ai complessi problemi di giurisdizione che si pongono in materia di responsabilità per danno erariale nei vari settori della Finanza Pubblica.

E. GUICCIARDI, *Questioni conseguenti all'annullamento di licenza edilizia*, *Giur. it.*, 1966, III, 129.

Lo scritto in rassegna è una breve nota alla decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 28 luglio 1965, n. 19 che, tra l'altro, ha affermato il principio secondo cui — annullata in sede giurisdizionale una licenza edilizia — il Sindaco non è necessariamente tenuto ad ordinare la demolizione dell'edificio costruito in conformità della licenza stessa, non essendo il potere, a detta Autorità attribuito dall'art. 32 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, vincolato, oltre che nell'*an*, anche nel contenuto.

Secondo la decisione annotata dal G. sarebbe anzi illegittimo l'ordine di demolizione adottato nella detta ipotesi, ove non risultasse il compimento da parte del Sindaco di una completa valutazione di tutti gli interessi pubblici, eventualmente esistenti, ed in particolare dei seri e gravi motivi di pubblico interesse che in determinati casi possono consigliare di non ordinare la demolizione.

L'A. — pur mostrandosi sostanzialmente d'accordo sulla decisione del caso di specie — manifesta le sue perplessità riguardo alle affermazioni del Collegio giudicante, sottolineando il pericolo insito nella loro generalizzazione ed estensione a casi non del tutto identici.

Egli propone una diversa soluzione fondata su di una distinzione tra annullamento giurisdizionale, alla cui pronuncia è sufficiente un vizio di legittimità ed annullamento amministrativo, d'ufficio ed in qualunque tempo, che postula, altresì, il concorso di una concreta ragione di interesse pubblico per annullare. A suo giudizio quelle valutazioni di convenienza e di proporzionalità circa la demolizione, indicate dalla decisione come successive all'annullamento giurisdizionale della licenza, dovrebbero, invece, precedere l'annullamento amministrativo della licenza edilizia, al fine di fare eventualmente escludere l'annullamento stesso. Pronunciato, però, quest'ultimo la demolizione dovrebbe ritenersi conseguenza necessaria senza possibilità di ulteriori valutazioni dopo la pronuncia.

A. MONTEL, *Responsabilità civile e danno*, Campobasso, 1966.

L'A. ha raccolto e trattato in trentatré scritti altrettante ipotesi di responsabilità civile affrontate nel corso della sua esperienza professionale. Il volume raccoglie pareri *pro veritate*, stralci di scritti difensivi e note a sentenze di grande interesse pratico per la vasta gamma dei problemi esaminati, per l'aggiornato, costante richiamo della giurisprudenza, della dottrina e per il rigore logico con cui i diversi problemi della responsabilità e del danno vengono prospettati e trattati dall'A.

L. MONTESANO, *L'oggetto del giudizio costituzionale e l'interpretazione giudiziaria delle leggi*, *Giur. it.*, 1966, V, 49.

Lo scritto in rassegna riproduce — come ci avverte l'A. in nota — un intervento in una discussione congressuale. In esso si confuta la tesi — già tempo addietro sostenuta dal CARNELUTTI — secondo cui la Corte Costituzionale sarebbe vincolata a giudicare il solo significato normativo prospettato dal giudice *a quo*, non potendo essa nè statuire su altro significato della legge che non sia quello proposto nell'incidente, nè intendere la legge in modo diverso da quello in cui l'abbia intesa il giudice *a quo*.

A giudizio del M. la tesi surriferita non sarebbe conforme al nostro diritto positivo. A sostegno di tale affermazione, egli invoca il disposto degli artt. 134 e 136 della Costituzione e la l. n. 87 del 1953. Il dettato delle surricordate norme costituzionali non sembra al M. adattabile a decisioni della Corte Costituzionale sulle interpretazioni, giudiziarie o non, delle leggi ma anzi dimostrerebbe chiaramente l'incidenza di quelle decisioni sulle fonti o sulla struttura dell'ordinamento giuridico.

Allo stesso risultato conduce — prosegue l'A. — l'interpretazione della l. n. 87 del 1953, ponendo essa ad oggetto della dichiarazione di incostituzionalità le « disposizioni legislative », dizione che designa gli enunciati del legislatore e non le loro interpretazioni.

Nella ricerca delle cause che hanno riportato il discussione la vecchia tesi Carneluttiana, il M. esamina il problema dei rapporti tra i poteri della Corte Costituzionale e l'interpretazione delle leggi da parte della Cassazione, alla luce dei recenti conflitti tra le due Corti e propone come mezzo per evitare tali « conflitti » una « minore prudenza » della Corte Costituzionale nel ricorrere al decisivo strumento della sentenza di illegittimità quando la legge, pur essendo ad avviso di essa Corte costituzionalmente legittima, venga incostituzionalmente applicata da costante giurisprudenza, in ossequio alle « massime » della Cassazione.

S. SPATARO, *Commento teorico-pratico alla legge sull'ordinamento amministrativo degli Enti locali in Sicilia*, Giuffrè, Milano, 1964, pagg. 427.

Nella prefazione l'A. ci avverte che questo Commento alla nuova legge sull'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana, entrata in vigore il 15 maggio 1956, è stato suggerito dalla necessità di carattere pratico di evidenziare, da un lato, i radicali mutamenti introdotti nell'organizzazione amministrativa dell'isola rispetto ai vecchi principi della legge Comunale e Provinciale, dall'altro, gli adattamenti subiti da altre norme, non completamente ripudiate, dei precedenti testi legislativi.

Sulle singole questioni trattate sono stati richiamati dallo S. i precedenti giurisprudenziali più recenti ed anche quelli ancora utilizzabili anteriori alla nuova disciplina. In calce ad ogni articolo sono state ricordate, poi, le note e le monografie di maggiore interesse pratico. Una bibliografia delle opere a carattere generale precede il commento alla legge.

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE

Disegno di legge n. 3130 (Senato). — Modificazioni alle norme sul contenuto elettorale amministrativo.

Abbiamo dato notizia a suo tempo (v. questa *Rassegna* 1966, II, 91) del disegno di legge n. 1620, presentato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, pubblicandone, altresì, il testo. Tale disegno, riunito a quello n. 1592 di iniziativa dei Senatori Palumbo e Trimarchi, è stato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 maggio 1966 ma successivamente è stato modificato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 6 ottobre 1966.

Le modifiche apportate al testo approvato dal Senato sono state veramente notevoli, essendosi sostituita alla competenza della G. P. A. in sede giurisdizionale a decidere sui ricorsi avverso deliberazioni in materia di eleggibilità adottate dal Consiglio Comunale o, in via surrogatoria, dalla G. P. A., in sede di tutela, quella del Tribunale civile ordinario, ed essendosi altresì istituita la Sezione dei Tribunali Amministrativi per il contenzioso elettorale in materia di operazioni elettorali.

In considerazione dell'importanza della materia e del fatto che nel nuovo testo risultano minutamente regolati sia il procedimento di 1° grado che il sistema delle impugnazioni, riteniamo preferibile ad una sintesi delle modifiche la pubblicazione integrale del Disegno approvato dalla Camera dei Deputati.

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 82 del t. u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

Articolo 82. - « Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero, in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'art. 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il

comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

La deliberazione adottata in via surrogatoria della Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al Sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

Il presidente del tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonchè i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perchè entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile ».

Articolo 82/2. - « Le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesimo nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale.

Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado ».

Articolo 82/3. - « Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata ».

Art. 2.

L'articolo 83 del t. u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

Articolo 83. - « Fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi regionali di cui all'art. 125 della Costituzione, in ogni Regione è istituita la Sezione dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, alla quale sono deferite le controversie in materia di operazioni elettorali.

La Sezione, che esercita funzioni di organo di giustizia amministrativa di primo grado, è composta di un presidente e di quattro

componenti; ed ha sede, per ciascuna Regione, nella città nella quale è la Corte di appello, ovvero il tribunale, che si costituisce in ufficio elettorale regionale a termini dell'art. 7 della l. 6 febbraio 1948, n. 29.

Nulla è innovato in ordine alle disposizioni vigenti che riguardano la Regione della Valle d'Aosta.

Il presidente della Sezione è scelto tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto. I quattro componenti vengono scelti, l'uno tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, e gli altri tre fra cittadini idonei, elettori della Regione. Questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 9 della l. 10 aprile 1951, n. 287, per i giudici popolari delle Corti di assise, nonchè del titolo finale di studi di istruzione secondaria di secondo grado.

Coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere provinciale o di consigliere comunale per almeno cinque anni, possono essere scelti anche se forniti del titolo finale di studi di istruzione secondaria di primo grado soltanto. I componenti elettivi della Sezione, tre effettivi e tre supplenti, sono designati dal Consiglio regionale: ma, fino a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario, in queste la designazione sarà effettuata, secondo le disposizioni e le modalità previste negli articoli seguenti, dai consiglieri provinciali in carica, nelle province della Regione, nonchè da quelli dei Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, i quali si trovavano in carica all'atto dello scioglimento, e non abbiano perduto la capacità elettorale a norma della l. 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Non possono essere designati nè quindi nominati i consiglieri delle Province e dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, nonchè gli amministratori dei consorzi, dei quali facciano parte Province o Comuni compresi nel territorio della Regione; i componenti degli organi di vigilanza e di controllo sugli enti locali, i dipendenti civili o militari dello Stato; i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella Regione, in attività di servizio.

Le funzioni di segretario della Sezione sono affidate ad un consigliere della prefettura, nella quale la medesima ha sede ».

Articolo 83/2. - « Il prefetto della Provincia in cui è istituita la Sezione per il contenzioso elettorale, con decreto, convoca in prima e seconda riunione, da tenersi in due domeniche successive, i consiglieri provinciali per la designazione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti; e dà immediata comunicazione del suo provvedimento, almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima riunione, ai presidenti delle amministrazioni provinciali della Regione, perchè curino di darne avviso a tutti i consiglieri provinciali in carica, con l'indicazione delle date e del luogo delle riunioni.

Per quelle Province nelle quali il Consiglio provinciale sia stato sciolto, la comunicazione è fatta al presidente della commissione straor-

dinaria che provvede agli avvisi nei confronti dei consiglieri in carica all'atto dello scioglimento.

I presidenti delle amministrazioni provinciali ed i commissari, entro otto giorni dalla comunicazione, trasmettono un elenco di tutti i consiglieri provinciali in carica alla data del decreto di convocazione, ovvero alla data dello scioglimento, al prefetto. Questi, con proprio decreto, procede alla formazione della lista elettorale in triplice esemplare, con l'indicazione dei nominativi di ciascun consigliere, in ordine alfabetico, e della provincia di rispettiva appartenenza; e trasmette due esemplari alla segreteria del Consiglio provinciale, per le operazioni di votazione ».

Articolo 83/3. - « Nel giorno stabilito per la votazione i presidenti delle amministrazioni provinciali provvedono alla costituzione dell'ufficio elettorale, e nominano tre scrutatori scelti fra i consiglieri provinciali presenti. Assume la presidenza il presidente dell'amministrazione provinciale del capoluogo nel quale è istituita la Sezione per il contenzioso elettorale; ovvero, in sua mancanza, il presidente più anziano di età

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario generale di detta amministrazione, o da chi legalmente lo sostituisce. Dichiarata aperta la votazione il presidente procede all'appello nominale dei consiglieri provinciali compresi nella lista elettorale compilata dal prefetto, e li ammette a votare. Esaurito il primo appello, si procede subito ad un secondo appello per coloro che non si sono presentati a votare ».

Articolo 83/4. - « Ciascun consigliere provinciale può indicare nella propria scheda un nominativo per la designazione dei componenti effettivi, e un nominativo per la designazione dei componenti supplenti ».

Articolo 83/5. - « La votazione, in prima convocazione non è valida se non vi ha partecipato la maggioranza degli iscritti; nella seconda riunione, la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Compiute le operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione, ed accerta il numero dei votanti.

Se alla votazione in prima convocazione non ha preso parte la maggioranza dei consiglieri iscritti nella lista, il presidente ne dichiara l'invalidità e provvede immediatamente alla distruzione delle schede senza aprirle.

Se invece è accertata la validità della votazione, procede allo scrutinio e comunica i risultati da trascrivere nel verbale redatto in duplice esemplare. Sono proclamati designati i tre candidati effettivi ed i tre candidati supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti validi nelle rispettive qualifiche.

A parità di voti, viene designato il più anziano di età.

Un esemplare del verbale è immediatamente trasmesso alla prefettura per l'inoltro alla presidenza del Consiglio dei ministri; l'altro rimane depositato presso la segreteria dell'amministrazione provinciale ».

Articolo 83/6. - « La designazione dei membri effettivi e dei membri supplenti della Sezione per il contenzioso elettorale da parte dei Consigli regionali delle Regioni, a statuto speciale, e del consiglio provinciale di Campobasso per la Regione Molise, vengono effettuate mediante deliberazioni.

Si applicano le norme di procedura proprie di ciascun consesso, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti per quanto concerne il sistema di votazione, lo scrutinio e le proclamazioni ».

Articolo 83/7. - « La Sezione per il contenzioso elettorale è costituita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; tale decreto contiene la nomina anche dei membri supplenti. I funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, nominati presidenti o componenti del Collegio, durano in carica cinque anni; e per tale periodo sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti in materia, e vengono posti a disposizione della presidenza del Consiglio dei ministri. Essi non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) collocamento a riposo per limiti di età;
- d) collocamento in aspettativa per infermità, per un periodo non inferiore a due mesi;
- e) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri del proprio ufficio o grave violazione dei medesimi.

La sostituzione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di cui alla lettera e) deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato.

I componenti designati dal Consiglio regionale, ovvero dai Consigli provinciali, sono nominati pure per un periodo di cinque anni; e non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) perdita dei requisiti richiesti per la nomina a giudice popolare;
- d) assunzione di una delle cariche o di uno dei servizi che costituiscono motivo di incompatibilità;
- e) infermità che impedisca l'esercizio delle funzioni per un periodo superiore a due mesi;
- f) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri specie in relazione alla partecipazione alle sedute o grave violazione dei doveri medesimi.

Si applicano per la sostituzione, le norme di cui al precedente comma secondo, previa nuova designazione da parte del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali ».

Articolo 83/8. - « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono inoltre nominati i presidenti supplenti e i componenti supplenti, in numero complessivo di dieci, tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica rispettivamente non inferiore a vice prefetto e a vice prefetto ispettore, collocati fuori ruolo per un periodo di cinque anni e posti a disposizione della presidenza del Consiglio dei ministri, per la sostituzione dei presidenti e dei componenti che appartengono alla stessa amministrazione e si trovino temporaneamente impediti.

L'assegnazione temporanea alle varie sezioni è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Articolo 83/9. - « La Sezione per il contenzioso elettorale giudica con l'intervento dei cinque suoi componenti.

I membri supplenti nominati su designazione del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali, prendono parte alle adunanze della Sezione soltanto se mancano i componenti effettivi, ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti ».

Articolo 83/10. - « La Sezione per il contenzioso elettorale ha sede presso la Prefettura, che provvede a fornire i locali, il personale esecutivo ed ausiliario, ed i servizi occorrenti. Nella regione Trentino-Alto Adige ha sede presso gli Uffici del Commissariato del Governo. Al presidente ed al componente funzionario fuori ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, è corrisposto, a carico del Ministero medesimo il trattamento economico rispettivamente di consigliere di Stato e di primo referendario del Consiglio di Stato, ove sia più favorevole.

Ai componenti elettivi, è corrisposta, sempre a carico del Ministero dell'interno una medaglia di presenza di lire cinquemila per ogni seduta, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura stabilita per i primi referendari del Consiglio di Stato ».

Articolo 83/11. - « Contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla Sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella Segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il Presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella Segreteria della Sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

La parte controinteressata deve depositare nella Segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, la Sezione, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonchè i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente.

Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la Sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

La decisione è depositata in segreteria entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario della Sezione, al sindaco, perchè provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è diretto responsabile.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88, nonchè quelle contenute nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 643, e nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 644 ».

Articolo 83/12. - « Contro le decisioni emesse in primo grado dalla Sezione per il contenzioso elettorale, è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di giorni 20 dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato.

Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione.

Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono però ridotti alla metà ».

Art. 3.

Nei giudizi elettorali, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato.

Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.

Art. 4.

L'articolo 84 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale, la Corte di appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto.

L'esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 9 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente:

Articolo 9-bis. — « La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge, è pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La decadenza dalla qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadinolettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonchè al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.

L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.

Contro la sentenza del tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.

La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla qualità di sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa previste dall'articolo 6 ».

Art. 6.

Il terzo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

« La sospensione è pronunciata dalla Sezione per il contenzioso elettorale.

Contro il relativo provvedimento è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato.

Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione.

Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini sono però ridotti alla metà ».

Art. 7.

L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato.

Le norme contenute nei precedenti articoli e nell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano altresì per i Consigli provinciali, sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia per quanto riguarda la materia relativa all'ineleggibilità dei consiglieri provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il capoluogo della Provincia.

NORME TRANSITORIE

Art. 8.

I ricorsi in materia di eleggibilità o di decadenza, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, devono essere trasmessi di ufficio al tribunale civile competente per territorio entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge. Quelli in materia di operazioni elettorali, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale vanno trasmessi, con le stesse modalità, alla Segreteria della Sezione per il contenzioso elettorale, entro il termine di 15 giorni dalla costituzione di questa.

I termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 82, 83/11 e 9-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalla presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilità, decadenza, ed operazioni elettorali, sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per l'impugnativa davanti al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale.

LEGGI E DECRETI (*)

d. P. R. 20 maggio 1966, n. 866 - Contiene il regolamento per il personale dei cantonieri dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (G.U. 25 ottobre 1966, n. 266).

d. P. R. 9 agosto 1966, n. 808 - Disciplina l'attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative (G.U. 17 ottobre 1966, n. 259).

d. P. R. 9 agosto 1966, n. 833 - Disciplina l'attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti pubblici di interesse regionale (G.U. 21 ottobre 1966, n. 263).

d. P. R. 9 agosto 1966, n. 834 - Disciplina l'attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento e circoscrizione dei Comuni e di toponomastica (G.U. 21 ottobre 1966, n. 263).

d. P. R. 9 agosto 1966, n. 869 - Disciplina l'attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali (G.U. 26 ottobre 1966, n. 267).

legge 14 ottobre 1966, n. 851 - Detta norme sull'assunzione obbligatoria, nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici, dei mutilati ed invalidi del lavoro e degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro (G.U. 24 ottobre 1966, n. 265).

(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse.

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE *

NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice di procedura civile, art. 293 (*Costituzione del contumace*), limitatamente alla parte in cui vieta al contumace di costituirsi dopo l'udienza di precisazioni delle conclusioni, almeno al fine di discutere, nei limiti delle deduzioni e delle prove acquisite, il rigetto o l'accoglimento della domanda o delle eventuali ulteriori richieste istruttorie della parte costituita, o di instaurare il contraddittorio con il pubblico ministero che spieghi il suo intervento nell'udienza di discussione (artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione).

Pretore di Livorno, ordinanza 13 luglio 1966, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239.

codice di procedura civile, art. 294 (*Rimessioni in termine del contumace*), limitatamente alla parte in cui vieta al contumace di far valere, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, quanto meno che la sua costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile, e gli nega, in tal caso, la remissione in termini, oltre che un grado di giudizio (artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione).

Pretore di Livorno, ordinanza 13 luglio 1966, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239.

codice penale, art. 505 (*Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta*), in quanto punisce, implicitamente, anche la serrata per protesta a carattere sindacale (artt. 35 e 39 della Costituzione) (1).

Tribunale di Padova, ordinanza 13 gennaio 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226.

codice penale, art. 559 (*Adulterio*), in quanto punisce l'adulterio solo della moglie (artt. 3 e 29 della Costituzione) (2).

Pretore di Bologna, ordinanza 3 giugno 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226.

(*) Fra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state sollevate o decise le questioni di legittimità costituzionale.

(1) La questione di legittimità costituzionale della disposizione, per quanto concerne lo sciopero, è stata dichiarata non fondata « ai sensi e nei limiti risultanti dalla motivazione » con sentenza 28 dicembre 1962, n. 123.

(2) La questione, già dichiarata non fondata con sentenza 28 novembre 1961, n. 64, è stata riproposta — nel rilievo che possano essere mutate le concezioni nelle quali la decisione della Corte costituzionale risolveva la legittimità della vigente discriminazione normativa — anche dal Tribunale di Ascoli Piceno (ordinanza 13 ottobre 1965, *G. U.* 29 gennaio 1966, n. 25, e *retro*, II, 22) e dal Pretore di Biella (ordinanza 18 febbraio 1966, *G. U.* 21 maggio 1966, n. 124, e *retro*, II, 154).

codice di procedura penale, art. 74 (*Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o del pretore*) e **art. 398** (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*), nelle parti in cui attribuiscono al Pretore le due funzioni di pubblico ministero e di giudice istruttore (artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione) (3).

Pretore di Caltanissetta, ordinanza 15 luglio 1966, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239.

codice di procedura penale, art. 376 (*Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento*), in quanto contempla implicitamente ipotesi di proscioglimento (ed in particolare quelle che comportano l'applicazione di misure di sicurezza) per le quali non è necessario procedere all'interrogatorio dell'imputato ed alla contestazione del fatto (art. 24 della Costituzione).

Giudice istruttore del Tribunale di Ivrea, ordinanza 3 giugno 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226.

codice di procedura penale, art. 398 (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*), **terzo comma**, in quanto consente al pretore di emettere decreto di citazione a giudizio senza che l'imputato sia stato interrogato (art. 24 della Costituzione) (4).

Pretore di Bologna, ordinanza 23 febbraio 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226.

codice di procedura penale, art. 398 (*Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria*), limitatamente alla parte in cui, nei procedimenti di competenza del pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora non si proceda al compimento di atti di istruzione (art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione) (5).

Pretore di Avezzano, ordinanza 13 giugno 1966, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239.

(3) La stessa questione è stata proposta dal Pretore di Prizzi per l'art. 505 del codice di procedura penale (ordinanza 24 luglio 1965, *G. U.* 27 novembre 1965, n. 297, in questa *Rassegna*, 1965, II, 173). La questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del codice di procedura penale, nella parte in cui, per l'ipotesi che il Pretore abbia ordinato, con decreto, di non doversi procedere, è prevista la facoltà del Procuratore della Repubblica di richiedere gli atti e disporre invece che si proceda, è stata dichiarata non fondata con sentenza 7 dicembre 1964, n. 162.

(4) La disposizione, sotto il denunciato profilo, è stata dichiarata illegittima con sentenza 28 aprile 1966, n. 33.

(5) Questione già proposta, in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Venezia (ordinanza 13 maggio 1966, *G. U.* 27 agosto 1966, n. 213, e *retro*, II, 202). La disposizione, « limitatamente alle parti in cui, nei procedimenti di competenza del pretore, non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si proceda al compimento di atti di istruzione », è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 28 aprile 1966, n. 33.

codice di procedura penale, art. 503 (*Atti del giudizio direttissimo*), **ultimo comma**, in quanto rimette alla discrezione del giudice la concessione di un termine per preparare la difesa (artt. 3 e 24 della Costituzione) (6).

Tribunale di Bari, ordinanze 1° giugno 1966 e 15 giugno 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226.

codice di procedura penale, art. 592 (*Pregiudizialità dell'amnistia ed eccezioni alla regola*) e **art. 152** (*Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità*), **secondo comma**, se ed in quanto la pregiudizialità dell'amnistia rispetto alle questioni di merito sia da escludere nella sola ipotesi in cui risultino già agli atti le prove necessarie per il proscioglimento dell'imputato (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 6 giugno 1966, *G. U.* 15 ottobre 1966, n. 258.

codice di procedura penale, articoli di cui al libro terzo, titolo I, titolo II, capo I, capo II e capo III (artt. 405-496), nelle parti in cui attribuiscono poteri di giudice allo stesso magistrato (Pretore) che ha promosso la azione penale ed ha esercitato funzioni di istruttore, in relazione agli artt. 74, 398, 61 e 64, primo comma, n. 6, del codice di procedura penale (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Caltanissetta, ordinanza 15 luglio 1966, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239.

codice penale militare di pace, art. 28 (*Degradazione*), **primo comma, n. 2**, in quanto prevede la perdita del diritto a pensione per degradazione (artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale, ordinanza 5 marzo 1966, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239.

legge 20 marzo 1965, n. 2248, all. F (*Legge sui lavori pubblici*), **art. 317, secondo comma**, in quanto consente al Governo, senza indicazione di principi e criteri direttivi e senza limitazioni temporali (artt. 76 e 77 della Costituzione), di emanare norme penali nell'esercizio della potestà regolamentare (art. 25 della Costituzione), e quale fonte normativa degli

(6) Questione già proposta dal Tribunale di Belluno con ordinanza 10 dicembre 1965 (*G.U.* 12 febbraio 1966, n. 38, e *retro*, II, 23) e, in riferimento al solo art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Bari con ordinanza 16 marzo 1966 (*G.U.* 21 maggio 1966, n. 124, e *retro*, II, 154), dal Tribunale di Bari con ordinanza 22 marzo 1966 (*G.U.* 28 maggio 1966, n. 131, e *retro*, II, 154), e dal Pretore di Milano con ordinanza 28 marzo 1966 (*G.U.* 23 luglio 1966, n. 182, e *retro*, II, 203).

artt. 55, ultimo comma, e 64 del r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687 (artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione) (7).

Pretore di Priverno, ordinanza 7 giugno 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226.

r. d. 31 ottobre 1873, n. 1687 (*Regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate*), **artt. 51, quinto comma, e 64**, in quanto impongono al cittadino, con obbligo penalmente sanzionato, di fornire a richiesta, con l'esibizione del biglietto ferroviario, la prova di un contratto di natura privatistica (artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione).

Pretore di Priverno, ordinanza 7 giugno 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226.

r. d. 21 febbraio 1895, n. 70 (*Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari*), **art. 54, n. 4**, limitatamente ai casi in cui al « tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna », che la disposizione esclude dal computo in pensione, corrisponda una effettiva prestazione di servizio (artt. 3, 27 e 36 della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale, ordinanza 31 gennaio 1966, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239.

r. d. 21 febbraio 1895, n. 70 (*Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari*), **art. 183, lettera b**), modificata dall'art. 3 del r. d. l. 3 giugno 1938, n. 1032, in quanto prevede la perdita della pensione per condanna pronunciata per determinati reati (artt. 3 e 36 della Costituzione) (8).

Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale, ordinanza 23 febbraio 1966, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239.

r. d. 21 febbraio 1895, n. 70 (*Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari*), **art. 183, lettera c**), in quanto prevede la perdita del diritto a pensione per condanna che comporti la degradazione (8).

Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale, ordinanza 7 febbraio 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale, ordinanza 5 marzo 1966, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239 (artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione).

(7) Questione già proposta dal Pretore di Borgo San Lorenzo in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione (ordinanza 23 giugno 1965, *G. U.* 31 luglio 1965, n. 191, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 107). e dal Pretore di Caltanissetta in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 70, 76, 77 e 25, secondo comma, della Costituzione (ordinanza 6 dicembre 1965, *G. U.* 12 febbraio 1966, n. 38, e *retro* II, 23).

r. d. 21 febbraio 1895, n. 70 (*Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari*), art. 183, lettera d), in quanto prevede la possibile perdita del diritto a pensione per destituzione dall'impiego (artt. 1, 3, primo comma, 27, terzo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione) (8).

Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale, ordinanza 31 gennaio 1966, G. U. 10 settembre 1966, n. 226 (9).

r. d. 16 luglio 1905, n. 646 (*Testo unico delle leggi sul credito fondiario*), art. 20, quarto e quinto comma, in quanto autorizza l'istituto mutuante, quando i successori a titolo universale o particolare del debitore originario non abbiano notificato giudizialmente l'acquisto del bene ipotecato, a procedere nei confronti dell'originario debitore, anche se deceduto, e senza necessità di citare in causa gli altri interessati (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Benevento, ordinanza 1° giugno 1966, G. U. 24 settembre 1966, n. 239.

r. d. 12 febbraio 1911, n. 297 (*Regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale*), art. 160, in quanto attribuisce competenza giurisdizionale al Consiglio comunale, la cui composizione non assicura l'indipendenza di giudici e l'imparzialità delle decisioni (10).

Consiglio comunale di Camaione, deliberazione 19 gennaio 1966, G. U. 10 settembre 1966, n. 226 (art. 108, secondo comma, della Costituzione).

Giunta provinciale amministrativa di Taranto, ordinanza 23 maggio 1966, G. U. 10 settembre 1966, n. 226 (art. 108 secondo comma, della Costituzione).

Consiglio comunale di Palo del Colle, deliberazioni 5 agosto 1966 (cinque), G. U. 24 settembre 1966, n. 239 (artt. 24, 25, 101, 102, 103, 104, 108 e disp. trans. VI della Costituzione).

r. d. 4 febbraio 1915, n. 148 (*Testo unico della legge comunale e provinciale*), art. 149, in quanto attribuisce competenza giurisdizionale al Consiglio comunale, la cui composizione non assicura l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità delle decisioni (art. 108, secondo comma, della Costituzione).

Consiglio comunale di Camaione, deliberazione 19 gennaio 1966, G. U. 10 settembre 1966, n. 226.

(8) L'art. 183, primo comma, lettera a), e terzo comma, del r. d. 21 febbraio 1895, n. 70, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 13 gennaio 1966, n. 3.

(9) Nella stessa ordinanza sono ritenute manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, per le stesse disposizioni, in riferimento agli artt. 47 e 98 della Costituzione.

(10) Questione, già dichiarata inammissibile con sentenza 22 novembre 1962, n. 92, per la natura regolamentare della disposizione, riproposta anche dal Consiglio comunale di Acerra con deliberazione 19 febbraio 1966 (G. U. 14 maggio 1966, n. 118, e retro, II, 156).

r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (*Repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*), **art. 54**, in quanto prevede una sanzione — ammenda fissa di lire 500.000 (11) — che, in relazione ai reati puniti, può risultare assurdamente rigorosa e tale da provocare la rovina economica di un modesto esercente (art. 27 della Costituzione) (12).

Pretore di Biella, ordinanza 22 aprile 1966, *G. U.*, 10 settembre 1966, n. 226.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 68**, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo, senza licenza del questore, in luogo « *esposto al pubblico* » (art. 17, primo e secondo comma, della Costituzione) (13).

Pretore di Postiglione, ordinanza 23 giugno 1966, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*) **art. 156**, in quanto consente una diversa disciplina per le raccolte, collette e questue promosse da ecclesiastici (art. 3 della Costituzione) (14).

Pretore di Bologna, ordinanza 4 giugno 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226.

r. d. 17 agosto 1935, n. 1765 (*Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*), **art. 28**, se ed in quanto il termine di trenta giorni dalla morte dell'assicurato, previsto a pena di decadenza per la richiesta di liquidazione della rendita in favore dei superstiti, sia tale, per la sua brevità, da rendere quanto meno difficile l'esercizio del diritto (art. 24, 113 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Trento, ordinanza 7 luglio 1966, *G. U.* 29 ottobre 1966, n. 271.

(11) Importo risultante dagli aumenti disposti con leggi 23 febbraio 1950, n. 66, e 13 marzo 1958, n. 282.

(12) Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione per il fatto che l'ammenda sia stabilita in misura fissa, è stata dichiarata non fondata con sentenza 15 maggio 1963, n. 67.

(13) Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione, sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con sentenza 8 luglio 1957, n. 121.

(14) La questione di legittimità costituzionale della disposizione, in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con sentenza 26 gennaio 1957, n. 2. Nel senso sopra indicato, la questione è stata già proposta dal Tribunale di Reggio Emilia in riferimento agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione (ordinanza 12 febbraio 1965, *G. U.* 30 aprile 1965, n. 109, e in questa Rassegna, 1965, II, 48), dal Pretore di Avezzano in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanza 14 giugno 1965, *G. U.* 28 agosto 1965, n. 216, e in

r. d. l. 3 giugno 1938, n. 1032 (*Norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione del personale statale destituito*), convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 84, **art. 1**, in quanto prevede la perdita del diritto a pensione per l'impiegato civile destituito, il militare incorso per condanna nella perdita del grado e il salariato espulso (artt. 1, 3, primo comma, 27, terzo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale, ordinanza 31 gennaio 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226 (15).

r. d. l. 3 giugno 1938, n. 1032 (*Norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione del personale statale destituito*), **art. 3**, che modifica l'art. 183, lettera b) del r. d. 21 febbraio 1895, n. 70, in quanto prevede la perdita del diritto a pensione per condanna pronunciata per determinati reati (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale, ordinanza 23 febbraio 1966, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239.

legge 5 gennaio 1939, n. 84 (*Conversione in legge del r. d. l. 3 giugno 1938, n. 1032 che detta norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito*), in quanto converte lo art. 1 del r. d. l. 3 giugno 1938, n. 1032, che prevede la perdita del diritto a pensione per l'impiegato destituito, il militare incorso per condanna nella perdita del grado, e il salariato espulso (artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale, ordinanza 31 gennaio 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226.

legge 5 gennaio 1939, n. 84 (*Conversione in legge del r. d. l. 3 giugno 1938, n. 1032 che detta norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito*), in quanto converte l'articolo 3 del r. d. l. 3 giugno 1938, n. 1032, che prevede la perdita del

questa *Rassegna*, 1965, II, 108), dal Tribunale di Brescia in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanza 14 settembre 1965, *G. U.* 30 ottobre 1965, n. 273, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 143), dal Pretore di Gonzaga in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 21 e 49 della Costituzione (ordinanza 19 novembre 1965, *G. U.* 12 marzo 1966, n. 64, e *retro*, II, 103), dal Pretore di Mantova in riferimento agli artt. 3, 2, 18, 38 e 39 della Costituzione (ordinanza 15 dicembre 1965, *G. U.* 14 maggio 1966, n. 118, e *retro*, II, 158), dal Tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 38, ultimo comma, della Costituzione (ordinanza 7 marzo 1966, *G. U.* 21 maggio 1966, n. 124, e *retro*, II, 158), dal Pretore di Lucera in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanza 14 aprile 1966, *G. U.* 11 giugno 1966, n. 143, e *retro*, II, 158), e dal Pretore di Bari in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione (ordinanza 4 maggio 1966, *G. U.* 27 agosto 1966, n. 213, e *retro*, II, 204).

(15) Nella stessa ordinanza sono ritenute manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, per la stessa disposizione, in riferimento agli artt. 47 e 98 della Costituzione.

diritto a pensione per condanna pronunciata per determinati reati (articoli 3 e 36 della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale, ordinanza 23 febbraio 1966, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239.

legge 29 giugno 1939, n. 1497 (*Protezione delle bellezze naturali*), **art. 15, quarto comma**, in quanto prevede l'arbitrato obbligatorio per la risoluzione di controversie giudiziali (art. 102 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 26 maggio 1966, *G. U.* 29 ottobre 1966, n. 271.

r. d. l. 9 gennaio 1940, n. 2 (*Istituzione di una imposta generale sull'entrata*), convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762, **art. 52**, in quanto, in combinato disposto con gli artt. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, 22 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, e 18 del d. lg. 3 maggio 1948, n. 799, non consente la tutela giurisdizionale di diritti soggettivi relativi a questioni di estimazione semplice in materia di imposta generale sull'entrata non riscossa in abbonamento (artt. 113, 3 e 24 della Costituzione) (16).

Tribunale di Brescia, ordinanza 23 giugno 1966, *G. U.* 15 ottobre 1966, n. 258.

r. d. 6 maggio 1940, n. 635 (*Regolamento per l'esecuzione del t. u. 18 giugno 1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza*), **artt. 285 e 286**, in quanto consentono una diversa disciplina per le raccolte, collette e questue promosse da ecclesiastici (art. 3 della Costituzione) (17).

Pretore di Bologna, ordinanza 4 giugno 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226.

legge 19 giugno 1940, n. 762 (*Conversione in legge, con modificazioni, del r. d. l. 9 gennaio 1940, n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata*), in quanto converte in legge l'art. 52 del r. d. l. 9 gennaio 1940, n. 2, che, in combinato disposto con gli artt. 6 della legge 20 mar-

(16) Il secondo comma della disposizione, nella parte in cui condiziona al preventivo pagamento dell'imposta la proponibilità della domanda giudiziale (*solve et repete*), è stato dichiarato illegittimo con sentenza 30 dicembre 1961, n. 79.

(17) La questione di legittimità costituzionale delle disposizioni, in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con sentenza 26 gennaio 1957, n. 2. Sotto il profilo sopra indicato la questione è stata già proposta del Pretore di Avezzano in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanza 14 giugno 1965, *G. U.* 28 agosto 1965, n. 216, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 108), dal Tribunale di Brescia in riferimento all'art. 3 della Costituzione (ordinanza 14 settembre 1965, *G. U.* 30 ottobre 1965, n. 273, e in questa *Rassegna*, 1965, II, 143), dal Tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 38, ultimo comma, della Costituzione (ordinanza 7 marzo 1966, *G. U.* 21 maggio 1966, n. 124, e *retro*, II, 160), e dal Pretore di Bari, in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione (ordinanza 4 maggio 1966, *G. U.* 27 agosto 1966, n. 213, e *retro*, II, 206).

zo 1865, n. 2248, all. E, 22 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, e 18 del d. lg. 3 maggio 1948, n. 799, non consente la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi relativi a questioni di estimazione semplice in materia di imposta generale sull'entrata non riscossa in abbonamento (artt. 113, 3 e 24 della Costituzione) (18).

Tribunale di Brescia, ordinanza 23 giugno 1966, G. U. 15 ottobre 1966, n. 258.

d. lg. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (*Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni*), **art. 5**, quanto presume simulate le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado (articoli 3 e 53 della Costituzione).

Commissione provinciale delle imposte di Palermo, ordinanza 17 maggio 1965, G. U. 29 ottobre 1966, n. 271.

d. lg. lgt. 12 aprile 1945, n. 203 (*Composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale*), **art. 1**, in quanto prevede una composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale non idonea ad assicurare la indipendenza dei giudici e l'imparzialità delle decisioni (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, quinta sezione giurisdizionale, ordinanza 8 luglio 1966, G. U. 29 ottobre 1966, n. 271.

d. P. R. 19 maggio 1949, n. 250 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna*), **art. 55**, che estende all'Amministrazione regionale sarda le funzioni dell'Avvocatura dello Stato e l'applicazione delle norme sul foro dello Stato, per eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (art. 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, e art. 70 della Costituzione) (19).

Tribunale di Tempio, ordinanza 18 maggio 1966, G. U. 10 settembre 1966, n. 226.

d. P. R. 5 aprile 1951, n. 203 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), **art. 86**, in quanto prevede, per il fatto di chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura, una pena più grave rispetto a

(18) Il secondo comma dell'art. 52 della « legge 19 giugno 1940, n. 762 », nella parte in cui condiziona al preventivo pagamento dell'imposta la proponibilità della domanda giudiziale (*solve et repete*), è stato dichiarato illegittimo con sentenza 30 dicembre 1961, n. 79.

(19) Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione, sollevata dal Tribunale di Tempio — nello stesso giudizio — in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con sentenza 9 luglio 1963, n. 119.

quella stabilita, per lo stesso fatto, dall'art. 106 del d. P. R. 30 marzo 1957, n. 361 (art. 3 della Costituzione) (20).

Tribunale di Caltanissetta, ordinanze 28 marzo 1966 (cinque), G. U. 10 settembre 1966, n. 226.

d. P. R. 26 aprile 1957, n. 818 (*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti*), art. 12, primo comma, in quanto condiziona il riconoscimento dei periodi di interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio, ai fini della pensione di invalidità e vecchiaia, alla sussistenza del requisito di un anno di contribuzione nel quinquennio precedente, per eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (art. 76 della Costituzione) (21).

Tribunale di Lecce, ordinanza 3 maggio 1966, G. U. 10 settembre 1966, n. 226.

legge prov. Bolzano 24 luglio 1957, n. 8 (*Tutela del paesaggio*), art. 15, secondo comma, in quanto per il caso di assoluto divieto di costruzioni su aree edificabili rimette alla discrezionale valutazione della pubblica Amministrazione la concessione di uno « speciale contributo » (art. 42, terzo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato, quinta sezione giurisdizionale, ordinanza 13 maggio 1966, G. U. 15 ottobre 1966, n. 258 (22).

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), art. 136, lettera b), per eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in quanto non prevede la detraibilità, ai fini dell'imposta complementare, degli oneri per im-

(20) Questione già proposta dal Pretore di Caltanissetta per l'art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che ha assorbito l'art. 86 del d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203 (ordinanze 21 novembre 1965, G. U. 15 gennaio 1966, n. 12, e 6 dicembre 1965, G. U. 12 febbraio 1966, n. 38, segnalate *retro*, II, 24).

(21) Questione già dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, con sentenza 14 marzo 1964, n. 20 (l'ordinanza di rimessione esclude peraltro che, nella specie, possa attribuirsi rilevanza preclusiva a tale sentenza, in quanto relativa al settore del lavoro agricolo, diversamente disciplinato rispetto a quello del rapporto in contestazione). Il secondo comma dell'art. 12 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 è stato dichiarato illegittimo con sentenza 12 febbraio 1963, n. 4.

(22) Nella stessa ordinanza il Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del primo comma della disposizione, che esclude la corresponsione di indennizzo per i vincoli urbanistici imposti agli immobili di proprietà privata, e della legge provinciale nel suo complesso, in quanto attribuisce ad organi provinciali funzioni che in base alle leggi preesistenti spettano ad organi statali prima che sia intervenuta la legge dello Stato prevista dall'art. 95 dello Statuto della Regione Trentino Alto-Adige.

posta sul patrimonio, prima consentita dall'art. 8 del r. d. 30 novembre 1923, n. 3062 (art. 76 della Costituzione) (23).

Commissione provinciale della imposta di Genova, ordinanza 8 luglio 1966, n. G. U. 15 ottobre 1966, n. 258.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 206**, in quanto consente all'esattore di procedere all'espropriazione anche quando il debitore sia dichiarato fallito (art. 3 e 24 della Costituzione) (24).

Tribunale di Livorno, ordinanza 12 luglio 1966, G. U. 15 ottobre 1966, n. 258.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 211**, per eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in quanto estende ai crediti relativi a quattro periodi d'imposta, in ogni caso, i privilegi stabiliti dagli artt. 2752 e 2771 del codice civile per i tributi dello Stato e degli Enti locali (artt. 76 e 77 della Costituzione) (25).

Tribunale di Bologna, ordinanza 17 novembre 1964, G. U. 10 settembre 1966, n. 226.

d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*), **art. 83, terzo comma**, in quanto attribuisce competenza giurisdizionale alla Giunta provinciale amministrativa, la cui composizione non assicura l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità delle decisioni (artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione) (26).

Consiglio di Stato, quinta sezione giurisdizionale, ordinanza 8 luglio 1966, G. U. 29 ottobre 1966, n. 271.

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini*), **articolo unico**, per la parte in cui rende obbligatorio *erga*

(23) La questione torna all'esame della Corte costituzionale che, con ordinanza 28 aprile 1966, n. 36 (G. U. 30 aprile 1966, n. 105, e *retro*, II, 110), aveva restituito gli atti alla Commissione provinciale delle imposte di Genova perché valutasse gli eventuali riflessi dell'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682 (che ha sostituito l'art. 136 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) sulla rilevanza della proposta questione: valutazione risolta dalla Commissione in senso negativo, per la efficacia non retroattiva della legge 4 dicembre 1962, n. 1682. La questione sopra indicata è stata proposta anche dalla Commissione distrettuale delle imposte di Polistena che ha dubitato della legittimità costituzionale della disposizione anche in riferimento all'art. 53 della Costituzione (ordinanza 9 novembre 1965, G. U. 29 gennaio 1966, n. 25, e *retro*, II, 24).

(24) Questione già sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 102 della Costituzione, dal Pretore di Arzignano (ordinanza 30 marzo 1966, G. U. 14 maggio 1966, n. 118, e *retro*, II, 162).

(25) Questione dichiarata non fondata con sentenza 10 giugno 1966, n. 64.

(26) Sotto lo stesso profilo la disposizione è stata già dichiarata illegittima nella parte che riguarda i Consigli comunali (sentenza 27 dicembre 1965, n. 93).

omnes l'art. 46 del contratto collettivo di lavoro 1° agosto 1959 per gli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini, che dispone l'obbligatorio esperimento del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 76 della Costituzione) (27).

Tribunale di Catania, ordinanza 31 maggio 1966, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239.

d. P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (*Testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana*), **art. 70**, in quanto prevede, per il fatto di chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura, una pena più grave rispetto a quella stabilita dall'art. 106 del d. P. R. 30 marzo 1957, n. 361 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Caltanissetta, ordinanze 28 marzo 1966 (cinque), *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226.

d. P. R. 25 settembre 1960, n. 1433 (*Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione delle calzature, pantofole e tomaie*), **articolo unico**, in quanto rende obbligatori *erga omnes*, nella parte in cui contemplano una indennità di mensa, gli accordi collettivi 3 luglio 1947 e 31 marzo 1953, per eccesso dai limiti della delega conferita con gli artt. 1 e 2 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (artt. 87, quinto comma, e 76 della Costituzione).

Pretore di Trieste, ordinanza 22 luglio 1966, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239.

d. P. R. 16 gennaio 1961, n. 145 (*Norme sul trattamento economico e normativo per gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese industriali*), **articolo unico**, in quanto rende obbligatorio *erga omnes* l'accordo economico collettivo 20 giugno 1956, relativo al rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale (artt. 39 e 76 della Costituzione); in particolare, per la parte in cui rende obbligatori *erga omnes* gli artt. 9 e 12, ultimo comma, dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956 e gli artt. 1, numeri 2 e 3, e 8, ultimo comma, dell'accordo economico collettivo 17 luglio 1957 (che pongono l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale a totale carico delle aziende industriali e prevedono l'istituzione dei fondi di « indennità per la risoluzione del rapporto » e di « assistenza » presso l'E.N.A.S.A.R.C.O.) (artt. 39 e 76 della Costituzione), e per la parte

(27) Il d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 è stato dichiarato illegittimo per la parte in cui rende obbligatorie *erga omnes* le seguenti disposizioni del contratto collettivo di lavoro 24 luglio 1959, relativo al trattamento economico e normativo degli operai addetti alle industrie edilizie ed affini: art. 34, per il riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terzultimo comma (sentenza 13 luglio 1963, n. 129), art. 55 (sentenza 6 luglio 1965, n. 56), art. 61 (sentenza 9 giugno 1965, n. 43), e art. 62 (sentenza 13 luglio 1963, n. 129).

in cui rende obbligatori *erga omnes* gli artt. 9 e 12, ultimo comma, dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956, e gli artt. 1, n. 2, 3, secondo e terzo comma, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e norme transitorie dell'accordo economico collettivo 17 luglio 1957 (che impongono l'accantonamento presso l'E.N.A.S.A.R.C.O. dell'indennità di risoluzione del rapporto degli agenti e dei rappresentanti di commercio delle aziende industriali) (artt. 39, 76 e 41 della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 4 luglio 1966, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239.

legge 26 gennaio 1961, n. 29 (*Norme per la disciplina della riscossione dei carichi, in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, e in particolare, artt. 1 e 4*, in quanto attribuiscono alla pubblica Amministrazione, con disparità di trattamento rispetto ad ogni altro creditore, il diritto di pretendere, oltre alla sopratassa, di natura esclusivamente risarcitoria, anche il pagamento degli interessi di mora, che hanno la stessa funzione risarcitoria (artt. 3 della Costituzione).

Commissione provinciale delle imposte di Venezia, ordinanza 18 maggio 1966, *G. U.* 15 ottobre 1966, n. 258.

legge 19 luglio 1961, n. 659 (*Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia*), **art. 5, secondo comma**, in quanto esclude (anche) per i rapporti non definiti la restituzione delle somme già pagate (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Vercelli, ordinanza 6 ottobre 1965, *G. U.* 24 settembre 1966, n. 239.

legge 28 marzo 1962, n. 147 (*Interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura complementare*), in quanto attribuisce alla pubblica Amministrazione, con disparità di trattamento rispetto ad ogni altro creditore, il diritto di pretendere, oltre alla sopratassa, di natura esclusivamente risarcitoria, anche il pagamento degli interessi di mora, che hanno la stessa funzione risarcitoria (art. 3 della Costituzione).

Commissione provinciale delle imposte di Venezia, ordinanza 18 maggio 1966, *G. U.* 15 ottobre 1966, n. 258.

legge 5 agosto 1962, n. 1257 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta*), **artt. 21-27**, in quanto attribuiscono competenza giurisdizionale al Consiglio regionale, la cui composizione non assicura l'indipendenza dei giudici e l'imparzialità delle decisioni (articolo 108 della Costituzione).

Corte di appello di Torino, ordinanza 8 luglio 1966, *G. U.* 29 ottobre 1966, n. 271.

legge 9 ottobre 1964, n. 991 (*Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), in quanto arbitrariamente pubblicata in ritardo, con sostanziale modificazione dei limiti temporali della delega (art. 76 della Costituzione).

Pretore di Latina, ordinanza 15 luglio 1966, *G. U.* 15 ottobre 1966, n. 258.

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti*), per sostanziale eccesso dei limiti temporali della delega conferita con legge 9 ottobre 1964, n. 991, arbitrariamente pubblicata con ritardo (artt. 73 e 76 della Costituzione).

Pretore di Latina, ordinanza 15 luglio 1966, *G. U.* 15 ottobre 1966, n. 258.

legge 3 giugno 1966, n. 331 (*Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto*), **art. 16**, limitatamente alla estensione del provvedimento di clemenza ai reati commessi dopo il 29 maggio 1965, data di presentazione del primo disegno di legge con proposta di delegazione (art. 79, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Galatina, ordinanza 10 giugno 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226.

d. P. R. 4 giugno 1966, n. 332 (*Concessione di amnistia e di indulto*), **art. 14**, in quanto contempla la possibilità di rinunciare all'amnistia, sia perchè l'indulto che deve eventualmente applicarsi in caso di rinuncia seguita da accertamento della responsabilità penale presuppone la irrogazione di una pena, impedita invece dall'estinzione della punibilità per effetto dell'amnistia (art. 25, secondo comma, della Costituzione), sia perchè il diritto di rinunciare all'amnistia, per la possibile irrogazione di una pena, sia pure condonabile, si risolve in danno del diritto di difesa dell'imputato (art. 24, secondo comma, della Costituzione), sia perchè, infine, l'amnistia rinunciabile, in quanto istituto essenzialmente diverso dall'amnistia in senso tecnico, non può essere oggetto di delegazione al Presidente della Repubblica (comb. disp. artt. 79 e 76 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 6 giugno 1966, *G. U.* 15 ottobre 1966, n. 258.

d. P. R. 4 giugno 1966, n. 332 (*Concessione di amnistia e di indulto*), **art. 16**, limitatamente all'estensione del provvedimento di clemenza ai reati commessi dopo il 29 maggio 1965, data di presentazione del primo disegno di legge con proposta di delegazione (art. 79, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Galatina, ordinanza 10 giugno 1966, *G. U.* 10 settembre 1966, n. 226.

legge reg. sic. approv. 14 luglio 1966 (*Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani*).

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 26 agosto 1966, G.U. 10 settembre 1966, n. 226.

legge reg. sic. approv. 14 luglio 1966 (*Finanziamento di un programma di interventi produttivi prioritari*).

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 26 agosto 1966, G.U. 10 settembre 1966, n. 226.

legge reg. sic. approv. 19 luglio 1966 (*Contributi alle Amministrazioni provinciali, comunali e a loro consorzi ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 20 gennaio 1963, n. 31*).

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 26 agosto 1966, G.U. 10 settembre 1966, n. 226.

legge reg. sic. approv. 20 luglio 1966 (*Provvedimenti per la celebrazione in Sicilia del ventesimo anniversario dell'autonomia siciliana*).

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 26 agosto 1966, G.U. 10 settembre 1966, n. 226.

legge reg. ric. approv. 21 luglio 1966 (*Modifiche alla legge 25 giugno 1965, n. 16, concernente provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità*).

Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ricorso depositato il 26 agosto 1966, G.U. 10 settembre 1966, n. 226.

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Cassa conguaglio tariffe elettriche in liquidazione - Annullamento provvedimenti CIP n. 943, 964 e 998.

Se dopo l'annullamento da parte del Consiglio di Stato dei provvedimenti CIP concernenti le aliquote per la determinazione dei contributi integrativi da corrispondersi alle imprese elettriche per l'energia prodotta dai nuovi impianti nel periodo 1° gennaio 1960-31 agosto 1961, le aziende produttrici di energia elettrica potranno soddisfare il loro credito solo in sede di liquidazione della Cassa Conguaglio tariffe elettriche in liquidazione.

Se dell'eventuale trattamento più favorevole possano giovare solo quelle aziende che abbiano proposto tempestivamente ricorso dinanzi al Consiglio di Stato (n. 88).

AERONAUTICA ED AEROMOBILI

Legge 3 febbraio 1963, n. 58 - Fabbricato costruito in area di assoluta inedificabilità.

Quale sia il procedimento da seguire, in base alla l. 3 febbraio 1963, n. 58, per fare abbattere una costruzione effettuata a distanza inferiore a quella regolamentare dalla linea di confine di un aeroporto. In particolare se sia necessario, una volta avvenuto il deposito della mappa catastale comprendente i terreni soggetti a vincolo, che tale mappa venga approvata e resa esecutiva con decreto del Ministro per la Difesa, anche senza la opposizione da parte degli interessati.

Se infine, dovendosi emettere il decreto di esecutività della mappa delle limitazioni, dopo l'emissione di tale decreto, si debba procedere a sensi del primo, o del secondo comma dell'art. 715, *quinquies*, legge citata (n. 17).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Gioventù Italiana.

Quale sia l'interpretazione da darsi all'art. 41 del Regolamento giuridico ed economico del Personale della Gioventù Italiana, che stabilisce i compensi per ore di lavoro straordinario, a seguito dell'entrata in vigore delle norme relative al conglobamento per i dipendenti dello Stato (n. 317).

APPALTO*Cassa per il Mezzogiorno - Riserve.*

Quale sia l'organo competente a definire le riserve ove l'ente concessionario della Cassa sia una Amministrazione Provinciale (n. 295).

Legittimazione del Comune ex art. 1669 c. c.

Se il Comune, nell'ipotesi in cui sia stata ad esso trasferita un'opera, commessa dallo Stato ad appaltatore privato e successivamente andata in rovina, sia legittimato ex art. 1669 c. c., nella qualità di avente causa dallo Stato, a proporre azione per il risarcimento del danno nei confronti dell'appaltatore.

Quale sia il tipo di intervento che può spiegare lo Stato nel giudizio così eventualmente intentato.

Se, ed in quale forma, sia opportuno che lo Stato si costituisca parte civile nel processo penale pendente contro l'appaltatore (n. 296).

Nomina dell'arbitro.

Se la nomina dell'arbitro prevista dall'art. 45, lett. d) del Capitolato Generale approvato con d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063, nel caso di controversie interessanti Enti pubblici diversi dallo Stato spetti all'Ente pubblico stesso o all'Amministrazione LL. PP. (n. 297).

Trattativa privata - Gare ufficiose preliminari.

Se nelle gare ufficiose preliminari a trattative private possa considerarsi valida l'offerta pervenuta oltre il termine stabilito nell'avviso di gara (n. 298).

AVVOCATI E PROCURATORI*Competenze ed onorari.*

Se il parere emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati su richiesta di privati professionisti in merito alle proprie parcelle sia vincolante per la Amministrazione che abbia affidato l'incarico professionale.

Se l'ordinanza di liquidazione e la pronuncia che decide l'opposizione sull'eventuale decreto ingiuntivo siano gravabili di appello (n. 69).

COMPETENZA E GIURISDIZIONE*Giurisdizione del Comandante del Porto.*

Se, in tema di circolazione di veicoli nelle aree portuali, il Comandante del porto possa applicare le sanzioni previste dal Codice della Strada (n. 24).

COMUNI E PROVINCE

Provvidenze a favore di zone alluvionate - Rimborsi.

Se la deficiarietà dei bilanci comunali, agli effetti dell'esonero dal rimborso stabilito dall'art. 1 della l. 10 gennaio 1962, n. 9, debba desumersi dai bilanci preventivi o dai conti consuntivi (n. 122).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Gestione governativa di ferrovie: stipendi e salari corrisposti ai dipendenti.

Se siano recuperabili a carico dei dipendenti della Società concessionaria le somme a questi corrisposte, per stipendi e salari arretrati, al momento in cui ha avuto inizio la gestione commissariale governativa esercitata « a spese e rischio » della Concessionaria prima della dichiarazione di decadenza della concessione (n. 79).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Vendita di preziosi.

Quali siano le modalità per la vendita ai pubblici incanti di preziosi, acquisiti all'erario in base a titolo irretrattabile, i quali, per la loro natura o per la loro qualità, non possano essere trasferiti alla Zecca (n. 215).

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Garanzia per i finanziamenti di piani di ammodernamento di linee in regime di concessione.

Se fra le leggi speciali derogatorie alla opponibilità *erga omnes* del privilegio speciale di cui al d.l.l. 1° novembre 1944, n. 367 che assiste l'Ente finanziatore rientri l'art. 3 della l. 2 agosto 1952, n. 1221 — concernente provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie ed altre linee di trasporti in regime di concessione — che prevede l'acquisto *ipso iure* in proprietà dello Stato, allo scadere del periodo per il quale viene concesso il contributo, del materiale rotabile e di esercizio per la quota corrispondente al rapporto tra i contributi capitalizzati e la spesa ammissibile a contributo (n. 63).

DAZI DOGANALI

Punto franco di Trieste.

Se l'alcool metilico impiegato nel ciclo di produzione della formaldeide (e derivati) nel punto franco di Trieste sia da assoggettare o meno ad imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine.

Se nei confronti dell'alcool metilico utilizzato nel ciclo di produzione della formaldeide (e derivati) nel punto franco di Trieste trovino applicazione i decreti del Ministero per le Finanze 16 aprile 1962 in base ai quali è consentito l'esonero dal pagamento del diritto erariale speciale, stabilito dall'art. 4 del d.l. 6 ottobre 1948, n. 1200, dovuto per la denaturazione dell'alcool occorrente per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione (n. 35).

Restituzione dell'imposta di fabbricazione.

Se le bollette doganali di esportazione mod. A/55 rappresentino dei titoli di credito (n. 36).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti - Legittimazione a stare in giudizio.

Se nelle cause concernenti aree espropriate in dipendenza della l. 30 dicembre 1960, n. 1676 siano legittimati a stare in giudizio gli Istituti Autonomi per le Case Popolari e l'Istituto per lo Sviluppo della Edilizia Sociale (n. 183).

Agevolazioni fiscali - Legge 408/1949 - Rimborsi.

Se l'effettivo rimborso dell'imposta di registro, ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 2 luglio 1949, n. 408, sia condizionato alla prova dell'avvenuta costruzione dell'abitazione non di lusso nei termini di legge (n. 184).

Cooperative - Contratto di mutuo.

Se, ai sensi della l. 10 agosto 1950, n. 715, i soci di una cooperativa possano stipulare, per ciascun appartamento, il contratto di mutuo in via indivisa fra coniugi, o fra coniugi e figli (n. 185).

Acquisizione aree GESCAL.

Se la GESCAL possa avvalersi della collaborazione degli I.A.C.P. per l'acquisizione delle aree mediante espropriazione (n. 186).

ELETTRICITÀ ED ELETTRODOTTI

Cassa conguaglio tariffe elettriche in liquidazione - Annullamento provvedimenti CIP n. 943, 964 e 998.

Se dopo l'annullamento da parte del Consiglio di Stato dei provvedimenti CIP concernenti le aliquote per la determinazione dei contributi integrativi da corrispondere alle imposte elettriche per l'energia prodotta dai nuovi impianti nel periodo 1° gennaio 1960-31 agosto 1961, le aziende

produttrici di energia elettrica potranno soddisfare il loro credito solo in sede di liquidazione della Cassa conguaglio tariffe elettriche in liquidazione.

Se dell'eventuale trattamento più favorevole possano giovare solo quelle aziende che abbiano tempestivamente proposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato (n. 26).

Servitù.

Se per l'imposizione di servitù di elettrodotto occorrenti per il trasporto dell'energia prodotta con le acque del Volturno a Napoli, l'indennità dovuta debba essere determinata ai sensi dell'art. 13 l. 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento della città di Napoli (n. 27).

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

Edilizia economica e popolare.

Se la GESCAL possa avvalersi della collaborazione degli I.A.C.P. per l'acquisizione delle aree mediante espropriazione (n. 226).

Svincolo dell'indennità di espropriazione.

Se la Cassa DD.PP. possa rifiutarsi di dar corso allo svincolo di somma depositata per indennità di espropriazione, come disposto da apposito decreto, nel caso in cui, essendovi stata opposizione di terzi, e mancando pertanto il necessario accordo sullo svincolo, non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato a sensi dell'art. 55 della legge sulle espropriazioni (n. 227).

FALLIMENTO

Compensazione di crediti ceduti.

Se, in caso di fallimento, di una ditta, i crediti da questa vantati nei confronti dell'Amministrazione e ceduti prima della dichiarazione di fallimento a terzi possano essere soddisfatti senza il consenso degli organi fallimentari.

Se l'Amministrazione possa opporre al cessionario del credito la compensazione con propri crediti vantati nei confronti del cedente sorti anteriormente alla cessione (n. 102).

IMPIEGO PUBBLICO

Conguagli ex dipendenti INA-Casa.

Se ai dipendenti dell'INA inquadrati nella GESCAL spetti il nuovo trattamento economico dal 1° luglio 1964 salvo conguaglio con quanto ricevuto per il secondo semestre 1964 dai suddetti enti (n. 632).

Impiegato-statale - Pensione privilegiata.

Se costituisca titolo valido per la pensione privilegiata il danno subito dall'impiegato statale in occasione di uso di proprio autoveicolo per il compimento di una missione (n. 633).

Soppressione ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali.

Se la legge 4 febbraio 1966, n. 32, relativa alla soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possa essere applicata nei confronti dei dipendenti dell'ICE già in servizio non di ruolo presso l'istituto stesso (n. 634).

Stipendi.

Se nel caso in cui ad un pubblico impiegato venga corrisposto l'assegno in aggiunta previsto dall'art. 202 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, la tredicesima mensilità debba essere calcolata anche con riferimento al suo ammontare (n. 635).

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione.

Se gli importatori di zucchero, che non abbiano tenuto conto della determinazione del costo dichiarato nella domanda rivolta alla Cassa Conguaglio Prezzo dello Zucchero di Importazione di alcuni oneri (in particolare degli oneri di prolungata giacenza dello zucchero importato), abbiano diritto al loro riconoscimento, ai fini dei versamenti da effettuare, secondo la disciplina vigente, relativa al conguaglio del prezzo dello zucchero di importazione.

Se, nella negativa, si possano egualmente soddisfare, in via equitativa, le richieste degli importatori ed, in caso affermativo, in quale modo (n. 43.)

IMPOSTA DI BOLLO

Pena pecuniaria.

Se il principio di cui all'art. 20 della l. 7 gennaio 1929, n. 4 sia tuttora operante anche in materia di imposta di bollo, oppure se ad esso deroghi l'art. 39 del d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 (n. 29).

IMPOSTA DI REGISTRO

Agevolazioni fiscali - Legge 408/1949 - Rimborsi.

Se l'effettivo rimborso dell'imposta di registro, ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 2 luglio 1949, n. 408, sia condizionato alla prova dell'avvenuta costruzione dell'abitazione non di lusso nei termini di legge (n. 239).

Procedimenti avanti al giudice ordinario - Società.

Se sia fondata l'eccezione di inammissibilità del giudizio e del riesame della controversia da parte dell'AGO dipendente dal fatto che, pendendo già il procedimento davanti all'AGO (normalmente di opposizione ad ingiunzione), si sia lasciato decorrere il termine semestrale senza impugnare autonomamente e specificamente una decisione nel frattempo emessa dalla Commissione Centrale.

Se l'aumento del fondo di riserva si risolva (con l'applicazione del criterio di cui all'art. 8, primo comma, legge di registro) in un aumento di capitale sociale ove sia attuato mediante il versamento dell'importo di nuove azioni emesse anche per incrementare il fondo di riserva (n. 239).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Ingiunzione fiscale.

Se si possa legittimamente emettere ingiunzione di pagamento per imposta di successione sul valore deciso dalla Commissione Provinciale, che sia stata impugnata davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 29 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (n. 46).

Recupero di imposta nei confronti di cittadini stranieri.

Come si debba procedere per il recupero di un'imposta di successione nei confronti di cittadini stranieri (n. 47).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Rimborso.

Quale natura abbia il termine, stabilito dall'art. 2 d.P.R. 27 febbraio 1955, n. 192, relativo alla presentazione delle istanze di restituzione i.g.e. all'esportazione (n. 114).

IMPOSTE E TASSE

Imposta di fabbricazione.

Se l'art. 18 del d.l. 3 gennaio 1947, n. 1 preveda una forma di decadenza o di prescrizione (n. 417).

Infrazioni fiscali - Misure cautelari.

Se possano applicarsi alle misure cautelari ex art. 26 l. 7 gennaio 1929, n. 4, le norme dettate, in tema di adozione di misure cautelari, dal codice di procedura civile.

Quale sia il collegamento più idoneo per determinare l'organo giudiziario territorialmente competente ad emettere il provvedimento cautelare (n. 419).

Pendenza di giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale - Atti cautelativi medio tempore.

Se l'Amministrazione, in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale su norme relative a benefici fiscali, possa adottare idonee cautele per assicurarsi il recupero delle imposte nell'ipotesi di dichiarazione di illegittimità (n. 420).

Polizia tributaria.

Se la polizia tributaria possa espletare gli adempimenti previsti dall'art. 35 l. 7 gennaio 1929, n. 4 e dagli artt. 39, 41, 42 t. u. sulle imposte dirette presso gli uffici dei mercati all'ingrosso anche relativamente ai dati raccolti dalla direzione a fini statistici (n. 421).

Recupero di imposta nei confronti di cittadini stranieri.

Come si debba procedere per il recupero di un'imposta di successione nei confronti di cittadini stranieri (n. 422).

Restituzione d'imposta su prodotti esportati.

Se, nei casi in cui le ditte aventi diritto a rimborso dell'imposta di fabbricazione su prodotti esportati chiedono, per errore di calcolo o comunque per inesatta applicazione, indicazione o individuazione della aliquota di imposta, il rimborso di somme inferiori a quelle effettivamente dovute, l'Amministrazione sia tenuta a restituire le imposte nella misura effettivamente dovuta (n. 423).

Termini.

Se un termine di natura perentoria possa essere fissato in un decreto presidenziale che contiene norme di esecuzione di una legge (n. 424).

Termini impugnazione decisione delle Commissioni.

Se sia inammissibile il ricorso dell'Ufficio avverso la decisione della Commissione Provinciale delle Imposte in quanto l'avviso mod. 108, contenente la dichiarazione di ricorso, pervenga alla Commissione Centrale oltre i trenta giorni dell'avvenuta notificazione al contribuente della decisione (n. 425).

MEZZOGIORNO

Cassa per il Mezzogiorno - Imposta sui proventi telefonici.

Se le società concessionarie telefoniche possano esercitare il diritto di regresso nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 6 della l. 6 dicembre 1965, n. 1379 (n. 38).

Cassa per il Mezzogiorno - Riserve.

Quale sia l'organo competente a definire le riserve ove l'ente concessionario della Cassa sia una Amministrazione Provinciale (n. 39).

OPERE PUBBLICHE

Revisione dei prezzi.

Se sia necessaria la presentazione di una apposita domanda a ciò diretta, nei termini di decadenza previsti dalla l. 23 ottobre 1963, n. 1481, per ottenere la revisione dei prezzi dei contratti per l'esecuzione di OO.PP. in relazione alle più favorevoli aliquote di alea contrattuale previste dalla stessa legge citata (n. 67).

PENSIONI

Natura, prescrittibilità e rinunciabilità.

Se il diritto al trattamento di quiescenza sia soggetto ad estinzione per prescrizione.

Quali siano i caratteri fondamentali del diritto a pensione.

Se il collocamento a riposo estingua il rapporto di pubblico impiego.

Se il diritto a pensione sia rinunciabile (n. 111).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Impianti privati abusivi.

Se in caso di impianto telefonico abusivo, mancando l'accertamento delle conversazioni effettuate, la soprattassa prevista dall'art. 178 r. d. 19 luglio 1941, n. 1198, possa essere determinata nella misura di L. 20.000.

Se competente per l'applicazione della sanzione sia l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Se il diritto a percepire la soprattassa si prescriva nei termini dell'art. 2947 c. c.

Se l'ipotesi prevista dall'art. 178 cod. postale possa essere parificata a quella dell'art. 81 del regolamento (n. 121).

PRESCRIZIONE

Indennizzo.

Se la domanda di indennizzo per danni di guerra possa essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione del diritto ad ottenere l'indennizzo per requisizione (n. 57).

RAPPORTO DI LAVORO

Mancanza di atto formale.

Se l'attività spiegata dal singolo nell'ambito dei fini propri dell'Ente Pubblico dia luogo a rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive (n. 39).

REGIONI

Regione Siciliana - Agevolazioni fiscali per le società industriali.

Se, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, possa farsi egualmente luogo all'agevolazione tributaria, qualora siano state rispettate tutte le condizioni ed i termini prescritti dal decreto assessoriale eccezionale fatta per l'esibizione, nel termine stabilito, all'Ufficio del Registro del certificato dell'Assessore per l'industria ed il commercio attestante l'avvenuto adempimento delle condizioni stesse, ove il ritardo nella esibizione non sia dipeso dal contribuente ed, anzi, venga successivamente giustificato da altro decreto assessoriale (n. 138).

REQUISIZIONE

Indennizzo.

Se la domanda di indennizzo per danni di guerra possa essere considerata valido atto interruttivo della prescrizione del diritto ad ottenere l'indennizzo per requisizione (n. 120).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Impiegati statali - Missione - Uso di propri autoveicoli.

Se possa configurarsi una responsabilità dell'Amministrazione nell'ipotesi di danni causati a terzi o a se medesimi da parte di impiegati statali autorizzati a servirsi di propri mezzi per le trasferte (n. 231).

Mancata notifica di atto giudiziale.

Se in caso di mancata tempestiva notificazione di impugnazione di decisione della Commissione Provinciale delle Imposte, l'accertamento del danno causato dall'Uff. Giud. debba essere effettuato solamente sulla base degli elementi oggettivamente certi.

Polizia - Informazioni alla stampa.

Se, ed entro quali limiti, sia lecito dare informazioni alla stampa da parte dell'Amministrazione circa operazioni di polizia giudiziaria (n. 233).

Trasporto di valori postali. Polizia di scorta.

Se gli accollatari dei servizi postali rispondano, a eseguito di incidente occorso ai loro autofurgoni, dei danni subiti dagli agenti di P.S. che vengono adibiti al servizio di scorta di valori dell'Amministrazione P.T. (n. 234).

SERVITU'

Elettrodotta.

Se per l'imposizione di servitù di elettrodotta occorrenti per il trasporto dell'energia prodotta con le acque del Volturno a Napoli, l'indennità dovuta debba essere determinata ai sensi dell'art. 13 l. 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento della città di Napoli (n. 42).

SOCIETA

Procedimenti avanti al giudice ordinario - Società.

Se sia fondata l'eccezione di inammissibilità del giudizio e del riesame della controversia da parte dell'AGO dipendente dal fatto che, pendendo già il procedimento davanti all'AGO (normalmente di opposizione ad ingiunzione), si sia lasciato decorrere il termine semestrale senza impugnare autonomamente e specificamente una decisione nel frattempo emessa dalla Commissione Centrale.

Se l'aumento del fondo di riserva si risolva (con l'applicazione del criterio di cui all'art. 8, primo comma, legge di registro) in un aumento di capitale sociale ove sia attuato mediante il versamento dell'importo di nuove azioni emesse anche per incrementare il fondo di riserva (n. 113).

SUCCESSIONE

Eredi testamentari e legittimari.

Se l'Amministrazione debitrice del *de cuius* sia tenuta ad effettuare il pagamento in favore dell'erede istituito che ne faccia richiesta con esclusione dei legittimari pretermessi salvo il già avvenuto esperimento da parte di questi ultimi dell'azione di riduzione (n. 77).

TRASPORTI

Garanzia per i finanziamenti di piani di ammodernamento di linee in regime di concessione.

Se fra le leggi speciali derogatorie alla opponibilità *erga omnes* del privilegio speciale di cui al d.l. l. 1° novembre 1944, n. 367 che assiste l'Ente finanziatore rientri l'art. 3 della l. 2 agosto 1952, n. 1221 — concernente provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie ed altre linee di trasporti in regime di concessione — che prevede l'acquisto *ipso iure* in proprietà dello Stato, allo scadere del periodo per il quale viene concesso il contributo, del materiale rotabile e di esercizio per la quota corrispondente al rapporto tra i contributi capitalizzati e la spesa ammissibile a contributo (n. 55).

NOTIZIARIO

Il 26 ottobre 1966 l'Avvocato Generale dello Stato Avv. GIOVANNI ZAPPALÀ è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica, on. dott. GIUSEPPE SARAGAT, al quale ha presentato la relazione sui « giudizi di costituzionalità e il contenzioso dello Stato negli anni 1961-65 ».

Il Presidente della Repubblica si è compiaciuto esprimere il Suo gradimento per l'omaggio ricevuto.

Nei giorni successivi l'Avvocato Generale dello Stato è stato ricevuto dal Presidente dei due rami del Parlamento, on. dott. CESARE MERZAGORA ed on. dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI e dal Presidente della Corte Costituzionale, on. prof. GASPARE AMBROSINI, i quali, nel ricevere copia della Relazione e nel ringraziare, hanno espresso il loro vivo apprezzamento per l'opera svolta dall'Avvocatura dello Stato.

* * *

CONVEGNI

Organizzato dall'Associazione per gli scambi culturali tra giuristi italiani e tedeschi, presieduto da S. E. Silvio Tavolaro, si è tenuto in Roma, nei giorni 21-23 ottobre 1966 un congresso avente per oggetto un tema di diritto penale ed uno di diritto civile. Del primo tema, « Libertà di stampa e tutela della personalità » sono stati relatori il prof. avv. Giuliano Vassalli, il cons. di Cassazione dott. De Mattia, il prof. dott. Ernst Heinitz, il giudice costituzionale Theodor Ritterspach ed il prof. dott. Josef Partsch. Del secondo, « La tutela delle minoranze nella società per azioni », il prof. avv. Alberto Asquini, il cons. di Cassazione dott. Carlo Giannatasio, il dott. Robert Fischer, il prof. Honvad Duchon, il prof. Wolfgang Hefermehl.

Il prof. Vassalli, nella sua esauriente relazione, dopo aver sottolineato l'attualità del tema della libertà di stampa e della tutela della personalità nei regimi democratici e nella prospettiva europea, si è soffermato in particolare sugli aspetti critici del problema nella vita del diritto in Italia, offrendo ai partecipanti al convegno una larga panoramica della dottrina giuridica italiana sull'argomento. Sono stati ricordati dal relatore i limiti sostanziali della libertà di stampa individuati da varie correnti di pensiero (teoria dei limiti logici, teoria dei limiti costituzionali, teoria dei limiti differenziati) e si è affrontato il delicato problema del fondamento costituzionale del *diritto di cronaca*. A quest'ultimo proposito il V. ha ricordato la tesi del Delitala, secondo cui un diritto di cronaca come tale non esiste nel nostro ordinamento, non potendosi esso riconnettere ad un diritto del pubblico all'informazione, ritenuto quest'ultimo « un'immaginosa espressione priva di qualsiasi contenuto concreto ». La posizione del relatore è stata, però, critica rispetto alla succitata teoria e di adesione alla tesi enunciata per la prima volta dal Nuvolone e secondo cui la rilevanza costituzionale del diritto di cronaca non si esaurisce nell'am-

bito dell'art. 21 della Costituzione, cioè nel quadro del diritto individuale alla libera manifestazione del pensiero, ma si ricollega, pure, al diritto del pubblico alla informazione, considerato uno dei pilastri di ogni ordinamento democratico. Ha rilevato il V. che il diritto all'informazione è espressamente menzionato nell'art. 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo alla cui osservanza l'Italia è tenuta come Stato membro delle Nazioni Unite e nell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali (c. d. Convenzione di Roma), resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848.

Individuato un duplice fondamento costituzionale alla libertà di stampa ed al diritto di cronaca, in particolare, il V. è passato ad esaminare il secondo aspetto del problema, *i diritti della personalità*. La sua indagine però è stata limitata al *diritto all'onore*, il cui fondamento costituzionale è stato affermato a chiare lettere congiuntamente alla sua portata limitatrice della libertà di stampa.

L'approfondito esame della tutela del diritto all'onore nel sistema giuridico italiano ha portato il V. a distinguere gli aspetti peculiari di tale tutela rispetto alle varie forme di manifestazione del pensiero tutelate dall'art. 21 della Costituzione: diritto di creazione artistica, diritto di opinione e diritto di cronaca, con particolare riguardo alla cronaca giudiziaria.

Sugli altri aspetti della tutela della personalità si è soffermata, invece, dopo una breve premessa sul tema della libertà di stampa affrontato dal V., la relazione del dott. Angelo De Mattia, presidente di sezione della Corte di Appello di Bologna. Dopo aver ricordato tutte le opinioni manifestatesi nella dottrina e nella giurisprudenza italiana circa l'esistenza, la natura ed i limiti di un *diritto alla riservatezza* sul piano interpretativo della legge positiva italiana in vigore e dopo essersi soffermato anche sugli aspetti del problema relativi alle previsioni della nostra Costituzione e della Convenzione sui diritti fondamentali dell'uomo, il R. è entrato nel vivo del tema, proponendosi la questione dei limiti reciproci tra diritto al rispetto della vita privata e libertà di stampa.

Anche il De Mattia, come il Vassalli, ha riguardato il problema sotto i distinti aspetti dei limiti che incontrano rispettivamente il diritto di opinione, il diritto alla creazione artistica ed il diritto di cronaca e per ognuno di tali aspetti ha esaminato le cause di giustificazione all'invasione non consensuale dell'area di riservatezza privata da parte di chi usa della stampa per fini di pubblico interesse.

La relazione si è conclusa con l'indicazione delle lacune del nostro ordinamento giuridico nella materia oggetto d'esame e con l'auspicio che si possa giungere in futuro ad un unitario coordinamento dei mezzi di difesa dei diritti della personalità in sede civile ed in sede penale.

Sul tema: La tutela delle minoranze nel codice italiano e nel progetto di riforma delle società per azioni il prof. Asquini, ed il cons. Giannattasio, dopo aver ricordato le varie teorie avanzate in dottrina per spiegare le ragioni che inducono a limitare il sistema maggioritario per le deliberazioni assembleari delle società di capitali per la tutela di certi interessi delle minoranze, hanno esaminato prima i poteri spettanti al singolo socio e poi quelli attribuiti ai soci rappresentanti una determinata aliquota del capitale sociale.

Un dettagliato esame è stato fatto dei poteri delle minoranze nel progetto ministeriale di riforma della società per azioni specie con riguardo alle società ammesse alla quotazione in borsa.

* * *

Nei giorni 5-17 settembre 1966 si è svolto a Perugia il XIII Corso di studi organizzato dal « Centro Internazionale Luigi Severini » avente per oggetto il tema: *Processo acusatorio, inquisitorio o misto*.

I giuristi convenuti dall'Austria, dal Belgio, dalla Cecoslovacchia, dalla Repubblica cinese, dalla Columbia, dalla Francia, dalla Germania federale dal Giappone, dalla Gran Bretagna, dalla Grecia, dall'Irlanda dall'Italia dal Lussemburgo, dalla Polonia, dalla Rhodesia, dalla Spagna e dalla Svizzera hanno discusso il tema dopo avere, con dovizia di particolari, illustrato i sistemi processuali vigenti nei Paesi rappresentati al « Centro ».

Si è rilevato che il sistema processuale penale dev'essere perfettamente equidistante tra due poli opposti consistenti da un lato nella necessità di ottenere la verità, di accertare il reato e di individuare il colpevole e dall'altro nella necessità di rispettare l'individuo e le sue più profonde libertà.

La prevalenza dell'uno o dell'altro polo è chiaramente espressa nella scelta del sistema inquisitorio o di quello accusatorio. Si è constatato però che nessun paese ha accolto nella sua legislazione il sistema inquisitorio puro. In tutti i Paesi diversi dagli anglosassoni, che hanno accolto il sistema accusatorio, si è adottato un sistema misto in base al quale nella istruttoria prevale il sistema inquisitorio mentre nel dibattimento prevale il sistema accusatorio.

I partecipanti al convegno provenienti dai Paesi diversi degli anglosassoni non si sono dimostrati favorevoli alla accettazione del processo accusatorio, ritenendo che esso dia all'individuo garanzie inferiori di quanto non ne offra il sistema misto, per l'attribuzione alla Polizia di poteri che nel sistema misto sono affidati al Magistrato.

A proposito della istruttoria mista si è però insistito da parte dei partecipanti sulla necessità di salvare e di rispettare in seno a tale sistema la libertà individuale.

Gli argomenti sui quali l'attenzione dei partecipanti al Centro si è particolarmente soffermata sono stati i seguenti:

I. - *Posizione del P. M. nell'istruttoria.*

Tutti i partecipanti hanno sottolineato la necessità che il P. M. proponga l'azione penale quando sia a conoscenza di un reato.

Si è quindi discusso sui sistemi per ovviare all'inerzia del P. M. e sono state in proposito prospettate le seguenti soluzioni:

- intervento di un giudice nell'eventualità della archiviazione (*classement*);
- intervento del potere legislativo;
- intervento di puro carattere gerarchico, disciplinare o penale;
- azione concorrente o sussidiaria del privato.

II. - *Promovimento dell'azione penale ed esercizio dell'attività istruttoria.*

Si è rilevato che nei Paesi europei di origine latina sussiste il sistema della duplice istruttoria sommaria o formale, nei Paesi di origine germanica esiste il sistema di una sola istruttoria che segue i primi accertamenti svolti dal P. M.; nei Paesi slavi e in altri Paesi asiatici i poteri istruttori sono attribuiti al P. M.

Non si è raggiunto su questo tema una soluzione unanime neppure accolta dalla maggioranza; si può soltanto osservare che l'indirizzo prevalente è stato favorevole ad una sola istruttoria nella quale al P. M. è attribuita l'iniziativa penale, con controllo del giudice per quanto attiene alla libertà personale.

III. - *Posizione dell'accusa (pubblica e privata) e del difensore nell'istruttoria condotta da un giudice.*

Il problema naturalmente si è posto soltanto per la istruttoria formale. Tutti i partecipanti al congresso hanno confermato la necessità del segreto nella prima parte delle indagini e nella istruttoria mentre hanno rilevato la necessità di un più aperto contraddittorio dopo l'acquisizione dei primi elementi, che dovrebbero concludersi con la contestazione della accusa all'imputato.

In questa seconda fase il difensore dovrebbe trovarsi in posizione di assoluta parità con il P. M.

Per quanto attiene la prima fase i pareri sono stati discordi nel senso che alcuni hanno insistito a che il P. M. assuma nei confronti dell'Istruttore una posizione corrispondente a quella del difensore mentre altri hanno sostenuto una maggiore ingerenza non solo del primo, ma anche dell'offeso dal reato.

Tutti hanno riconosciuto la necessità dell'intervento del difensore negli atti non ripetibili (perizie, accertamenti giudiziari, ecc.).

Da parte di alcuni è stata sostenuta la necessità dell'intervento del difensore sin dai primi atti a cominciare dall'interrogatorio dell'imputato.

IV. - *Poteri del giudice istruttore.*

Tutti i partecipanti (ivi compreso qualche sostenitore del sistema accusatorio) si sono dichiarati contrari a subordinare alla richiesta delle parti la facoltà del giudice di ricercare prove nel corso dell'istruttoria.

La maggioranza però ha escluso che il giudice istruttore possa procedere a constatazioni di nuovi reati di propria iniziativa o possa incriminare soggetti diversi da quelli contro i quali è stata mossa l'accusa.

V. - *Dibattimento.*

Il principio accusatorio è stato unanimemente accettato come quello che deve caratterizzare il dibattimento con due differenze profonde però tra i sostenitori del sistema accusatorio puro e quelli del sistema accusatorio, per così dire, misto:

— i primi si sono dichiarati favorevoli alla soluzione che il collegio giudicante non possa assumere prove se non fornite dalle parti e non possa valutare la opportunità o meno di accoglierle;

— i secondi invece (pur con qualche differenza di gradazione) hanno sostenuto che il collegio giudicante possa procedere all'acquisizione di prove *ex officio* e abbia la facoltà di pronunciarsi sulla loro ammissibilità.

La grandissima maggioranza si è espressa poi in senso contrario alla proposta avanzata di far partecipare al collegio giudicante lo stesso giudice istruttore.

VI. - *Utilizzazione di mezzi tecnici per l'accertamento della verità.*

La discussione ha avuto per oggetto la ricerca di un principio valido non solo di fronte ai mezzi tecnici già conosciuti e praticati, ma anche di fronte ai mezzi che la scienza potrà offrire in futuro.

I presenti, all'unanimità hanno dichiarato che il problema può essere preso in considerazione solo se sussistono le seguenti due condizioni:

- che il risultato scientifico sia di sicura interpretazione;
- che l'applicazione abbia luogo con la consapevolezza della parte nei cui confronti il mezzo è usato.

Si è quindi discusso se l'imputato o la parte offesa o anche una persona genericamente sospettata possono essere sottoposte contro la loro volontà ad accertamenti di carattere scientifico.

Su questo tema gli orientamenti prevalenti sono stati i seguenti:

- la sottoposizione all'accertamento scientifico di una o di un'altra parte può essere disposta solo dalla legge;
- la sottoposizione all'accertamento può essere demandata al potere discrezionale del giudice;
- la sottoposizione all'accertamento deve essere subordinata al consenso della parte.

Tutti i partecipanti hanno quindi espresso il giudizio decisamente contrario alla possibilità di uso di mezzi che possano esercitare una incidenza o una menomazione della coscienza e della libertà del volere.

Una ridotta minoranza si è dichiarata propensa all'uso di tali mezzi nei confronti della parte che ne faccia espressa richiesta, in condizioni di assoluta libertà, e con il consenso, o anche senza il consenso, del difensore e purchè l'applicazione del sistema abbia luogo in contraddittorio.

(Dalla relazione della direzione del Corso)

* * *

Nei giorni 19-24 settembre 1966 si è svolto a Lecce il VII Congresso Internazionale di Difesa Sociale, organizzato dalla Société Internationale de Defense Sociale di Parigi e dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano, in collaborazione col Centro Studi Giuridici di Lecce.

Tema del Congresso è stato quello de: « Le interdizioni professionali e le interdizioni dall'esercizio di determinate attività ».

Allo scopo di esaminare il problema da un punto di vista unitario pur sotto il profilo delle varie discipline — giuridiche, mediche e sociali — interessate alla ricerca, la discussione del tema al congresso si è svolta in una unica assemblea generale, ma con relazioni singole aventi ad oggetto i diversi aspetti del tema: giuridici, criminologici, sociologici, biologici, medici, giudiziari, esecutivi.

Le relazioni generali sono state predisposte: per gli aspetti giuridici dal prof. Giuliano Vassalli, ordinario di diritto penale nella Università di Roma; per gli aspetti criminologici e sociologici dal prof. Franco Ferraguti, dell'Istituto di Antropologia criminale della Università di Roma; per gli aspetti medico-sociologici dal prof. Ives Roumajon, della Facoltà di medicina di Parigi; per gli aspetti giudiziari dal prof. Raymond Sevens, consigliere della Corte d'Appello di Bruxelles.

La mozione finale approvata dal Congresso — in un preambolo — sottolinea che alcune interdizioni presentano « caratteri ormai dissueti, non corrispondenti più alla realtà della vita moderna »; mentre altre non appaiono ispirate « da una concezione unitaria e non sono inserite nel quadro generale delle sanzioni » con « rilevanti conseguenze per i singoli

e che superano spesso le esigenze della protezione sociale ». Conseguono la necessità di limitare le interdizioni ai casi in cui esse sono indispensabili « al fine di evitare la recidiva e di proteggere la dignità della professione e della funzione ».

Ispirandosi a queste conclusioni il Congresso ha formulato una serie di raccomandazioni affinché i provvedimenti sull'interdizione siano dati, in linea generale, dal giudice con riferimento specifico alla personalità del prevenuto, e non siano « automatica conseguenza di una disposizione legale imperativa », salvo determinate eccezioni.

Constatato che « l'interdizione è una misura negativa, occorre adoperarsi al fine di ottenere la rieducazione della persona interdetta o la sua nuova formazione professionale, sia nell'ambiente penitenziario, sia nella vita sociale se il soggetto non è stato privato della libertà ».

Per i riflessi processuali è stato raccomandato che nel caso di interdizione di lunga durata sia prevista « una pronunzia di cessazione quando la misura stessa non appaia più indispensabile » e che si debbano in ogni caso « armonizzare le procedure penali e disciplinari allo scopo di evitare situazioni anormali derivanti dalla loro diversità ».

* * *

Nei giorni 11 e 12 ottobre 1966 si è tenuto a Perugia, promosso dall'A.N.I.A. (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) e dal Centro Studi Assicurativi, in collaborazione con il Centro Internazionale Magistrati « Luigi Severini » di Perugia, l'VIII Convegno per la trattazione di temi assicurativi.

Sotto la presidenza del prof. Mario Duni, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, e con la partecipazione di circa mille congressisti, sono stati trattati i seguenti temi: La surroga dell'Assicuratore - I sinistri cagionati con colpa grave dell'assicurato - L'infortunio *in itinere*.

La relazione sul primo tema è stata svolta dal prof. Nicola Gasperoni dell'Università di Perugia, il quale dopo aver illustrato le varie interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali dell'istituto, lo ha ricondotto entro l'ambito della figura della cessione legale, che si ha quando un terzo estraneo succede *ope legis* nel lato attivo di un rapporto obbligatorio, senza che si abbia adempimento dell'obbligazione e indipendentemente da qualsiasi attività del debitore: l'assicuratore infatti ex art. 1916 c. c. succede *ope legis*, senza bisogno di alcuna preesistente clausola contrattuale o di alcun successivo accordo o attività delle parti, al posto dell'assicurato, in un rapporto obbligatorio, che è ancora da adempiere. Nella prospettiva di tale inquadramento sistematico, il relatore ha poi trattato i problemi più scottanti connessi alla surroga dell'assicuratore, quali il concorso di colpa dell'assicurato e del terzo responsabile nella produzione del sinistro, la svalutazione monetaria e i termini di prescrizione applicabili alle azioni dell'assicuratore contro l'assicurato e contro il terzo responsabile. Nel dibattito, che è seguito, varie altre tesi sono state sostenute circa la natura della surroga dell'assicuratore; tra esse merita di essere ricordata quella secondo cui la surrogazione assicurativa costituirebbe una figura atipica, non inquadrabile né nella cessione né nella surrogazione ed avente una autonoma posizione dogmatica con una analogia di effetti però con la surrogazione.

Nella mozione finale proposta dal prof. Duni ed approvata alla unanimità si è riconosciuto che la normativa di cui all'art. 1916 c. c. risulta comunque idonea alla soluzione dei problemi concreti generali e particolari messi a punto dalla elaborazione della dottrina e della giurisprudenza.

La relazione sul tema « Gli infortuni *in itinere* » è stata svolta dal prof. Luigi Geraci dell'Università di Parma, che ha segnalato pregi e difetti della attuale regolamentazione di quel settore particolare della infortunistica, esaminando il progetto di legge attualmente all'esame della Commissione parlamentare, in base al quale dovrebbero essere compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro, allineando così la nostra legislazione in materia a quelle dei Paesi europei più progrediti in materia. Quel progetto di legge, il cui esame è stato al centro del dibattito successivo alla relazione Geraci, ha trovato qualche consenso, ma soprattutto oppositori. Questi ultimi hanno messo in rilievo, oltre a varie lacune di carattere tecnico-giuridico, una pretesa incostituzionalità del progetto, che porrebbe il cittadino-lavoratore in posizione di disparità di fronte alla legge, differenziando la posizione di chi è coperto da assicurazione dalla posizione di chi non è coperto. D'altra parte quel progetto è sembrato viziato da uno straripamento dal potere di delega, in quanto contrariamente ai limiti posti dall'art. 31 della legge delega 19 gennaio 1963, n. 15, la legge delegata sembra essersi arrogato il compito di regolare *ex novo* la materia. Si è inoltre rilevata la profonda diversità di situazione economica del nostro Paese rispetto ad altri (alla cui legislazione il progetto si ispira), che sono in grado di affrontare oneri più ingenti sul piano delle realizzazioni sociali.

Nella mozione finale si è ritenuta l'attuale normativa, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale dell'art. 2 legge 17 agosto 1935, n. 1765, sufficiente ad assicurare la piena tutela dei lavoratori, specie in previsione dell'emananda legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore; si è altresì auspicato che la disciplina della materia resti comunque nell'ambito del concetto di rischio specifico del lavoro, mentre l'art. 31 legge 19 gennaio 1963 sembra ispirato ad un concetto troppo ampio di rischio generico comune a tutta la collettività.

La relazione sul tema dei sinistri cagionati con colpa grave dell'assicurato è stata presentata dal dott. Antonio La Torre, consigliere di Corte d'Appello. Il relatore ha anzitutto ricordato i precedenti storici dell'art. 1900 c. c., che conclude sul piano legislativo un faticoso processo storico, che dalla regola della inassicurabilità della colpa (art. 434 cod. comm.), doveva portare gradatamente al riconoscimento del principio opposto; ha poi messo a fuoco il concetto di colpa grave dell'assicurato, facendone applicazione ai vari rami del campo assicurativo e commentando ampiamente, in tutte le sue implicazioni, la portata teorica e pratica dell'art. 1900 c. c.

